

Gazzetta ufficiale C 153 E

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
31 maggio 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
RISOLUZIONI		
Parlamento europeo		
SESSIONE 2011-2012		
Sedute dal 15 al 17 novembre 2011		
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 59 E del 28.2.2012.		
TESTI APPROVATI		
Martedì 15 novembre 2011		
2013/C 153 E/01	Procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI))	1
	ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE	5
2013/C 153 E/02	Il cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla politica di coesione	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (2010/2157(INI))	9
2013/C 153 E/03	Attuazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (2011/2024(INI))	15
2013/C 153 E/04	Politica dei consumatori	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori (2011/2149(INI))	25
2013/C 153 E/05	Gioco d'azzardo on-line	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno (2011/2084(INI))	35

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 153 E/06	Salute delle api e apicoltura Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla salute delle api e le sfide per l'apicoltura (2011/2108(INI))	43
2013/C 153 E/07	Norme in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (2011/2146(INI))	51
2013/C 153 E/08	La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (2011/2052(INI))	57
Mercoledì 16 novembre 2011		
2013/C 153 E/09	L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2010 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2010 (2011/2120(INI))	79
2013/C 153 E/10	Conferenza di Durban sui cambiamenti climatici Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla Conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17)	83
2013/C 153 E/11	Relazione di rendiconto sul finanziamento per lo sviluppo Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla relazione di rendiconto sul finanziamento per lo sviluppo	97
2013/C 153 E/12	Il cinema europeo nell'era digitale Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale (2010/2306(INI))	102
Giovedì 17 novembre 2011		
2013/C 153 E/13	Sostegno UE alla Corte penale internazionale Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà (2011/2109(INI))	115
2013/C 153 E/14	Vertice UE-USA del 28 novembre 2011 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sul vertice UE-USA del 28 novembre 2011	124
2013/C 153 E/15	Apertura e neutralità della rete Internet in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa	128
2013/C 153 E/16	Messa al bando delle munizioni a grappolo Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo	132
2013/C 153 E/17	Modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico digitale Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale	135
2013/C 153 E/18	Negoziati dell'accordo di associazione UE-Georgia Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati dell'accordo di associazione UE-Georgia (2011/2133(INI))	137



Martedì 15 novembre 2011

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE

P7_TA(2011)0484

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI))

(2013/C 153 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾ (regolamento sulle procedure di insolvenza),
 - viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2006 ⁽²⁾, del 10 settembre 2009 ⁽³⁾ e del 21 gennaio 2010 ⁽⁴⁾,
 - visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0355/2011),
- A. considerando che le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza determinano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese con attività transfrontaliere, che potrebbero ostacolare il buon esito delle operazioni di ristrutturazione delle imprese insolventi; considerando che tali disparità favoriscono il cosiddetto "forum-shopping"; considerando che il mercato interno trarrebbe vantaggio dalla parità delle condizioni di concorrenza;
- B. considerando che è necessario adottare misure per prevenire l'abuso, e la diffusione, del fenomeno del "forum-shopping", e che occorre evitare l'apertura di più procedure principali in concorrenza tra loro;
- C. considerando che, sebbene la creazione a livello di Unione di un corpus di norme di diritto fallimentare non sia possibile, esistono determinati settori del diritto fallimentare in cui un'armonizzazione è utile e realizzabile;

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Causa C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, [2006] Racc. pag. I-3813.

⁽³⁾ Causa C-97/08 P Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee [2009] Racc. pag. I-8237.

⁽⁴⁾ Causa C-444/07 MG Probud Gdynia sp. z o.o. [2010] Racc. pag. I-417.

Martedì 15 novembre 2011

- D. considerando che sussiste una progressiva convergenza delle normative fallimentari nazionali degli Stati membri;
- E. considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è stato adottato nel 2000 ed è in vigore da più di nove anni; considerando che la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla sua applicazione entro il 1^o giugno 2012;
- F. considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è frutto di un lunghissimo processo di negoziazione che ha avuto come conseguenza il fatto che venissero trascurate molte questioni delicate e che su diverse tematiche l'approccio del regolamento risultasse già obsoleto al momento della sua adozione;
- G. considerando che dall'entrata in vigore del regolamento sulle procedure di insolvenza sono intervenuti molti cambiamenti, 12 nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell'Unione e il fenomeno dei gruppi societari è notevolmente aumentato;
- H. considerando che lo stato di insolvenza di una società comporta conseguenze negative non solo per quest'ultima ma anche per l'economia degli Stati membri e che l'obiettivo dovrebbe essere pertanto di tutelare tutti i soggetti economici portatori di interesse, i contribuenti e i datori di lavoro dalle ripercussioni dell'insolvenza;
- I. considerando che l'approccio alle procedure di insolvenza è al momento maggiormente incentrato sul salvataggio delle società quale alternativa alla liquidazione;
- J. considerando che il diritto fallimentare dovrebbe essere uno strumento per il salvataggio delle società al livello dell'Unione e che tale salvataggio, quando possibile, è vantaggioso per il debitore, i creditori e i dipendenti;
- K. considerando che occorre prevenire eventuali abusi delle procedure di insolvenza da parte di creditori che intendono evitare le azioni ordinarie di recupero crediti e che è pertanto necessario introdurre adeguate garanzie procedurali;
- L. considerando che sarebbe opportuno istituire un quadro giuridico più adeguato per i casi di temporanea insolvibilità di una società;
- M. considerando che nella sua comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), la Commissione, facendo riferimento agli anelli mancanti e alle strozzature che ostacolano il raggiungimento di un mercato unico per il XXI secolo, ha affermato quanto segue: "Occorre migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico e promuovere l'imprenditoria mediante iniziative politiche concrete, tra cui la semplificazione del diritto societario (procedure fallimentari, statuto della società privata ecc.), e iniziative che consentano agli imprenditori falliti di ricominciare un'attività.";
- N. considerando che il diritto fallimentare dovrebbe anche stabilire norme per la liquidazione di una società nel modo meno dannoso e più vantaggioso possibile per tutti i partecipanti, qualora si sia constatato che il tentativo di salvataggio dell'impresa è destinato a fallire o è già fallito;
- O. considerando che, nei singoli casi concreti di insolvenza di una società, occorre indagare le cause di tale situazione e quindi stabilire se le difficoltà finanziarie siano soltanto di natura transitoria o se invece la società sia completamente insolvente; considerando che in sostanza il problema riguarda l'individuazione di tutte le attività e passività del debitore ai fini della valutazione della relativa solvibilità o insolvibilità;

Martedì 15 novembre 2011

- P. considerando che i gruppi societari sono un fenomeno comune, ma che la questione della loro insolvenza non è stata ancora affrontata a livello di Unione; considerando che l'insolvenza di un gruppo societario può verosimilmente comportare l'avvio di molteplici procedure d'insolvenza separate nell'ambito di giurisdizioni diverse con riferimento a ciascuno dei membri del gruppo insolvente; considerando che, salvo nel caso in cui sia possibile coordinare tali procedure, è improbabile che il gruppo possa riorganizzarsi nel suo insieme e potrebbe essere necessario disgregare le singole parti costitutive, con conseguenti perdite per creditori, azionisti e dipendenti;
- Q. considerando che, attualmente, in caso di insolvenza dei gruppi societari il risanamento risulta difficilmente realizzabile nell'Unione a causa delle divergenze tra le normative degli Stati membri, con conseguente rischio per migliaia di posti di lavoro;
- R. considerando che l'interconnessione dei registri fallimentari, con conseguente creazione di una base di dati dell'Unione sulle procedure di insolvenza disponibile su vasta scala e completa, consentirebbe ai creditori, agli azionisti, ai lavoratori e ai giudici di stabilire se sono state aperte procedure di insolvenza in un altro Stato membro e di conoscere i termini di scadenza e i dettagli per l'insinuazione del credito; considerando che ciò potrebbe promuovere un'amministrazione efficace sotto il profilo dei costi e aumentare la trasparenza, pur nel rispetto della protezione dei dati;
- S. considerando che i piani di liquidazione transfrontalieri dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nel caso degli istituti di credito e che gli stessi dovrebbero essere presi in considerazione per tutte le società aventi rilevanza sistemica, anche se diverse dagli istituti di credito, quale passo importante verso il conseguimento di un quadro transfrontaliero appropriato in materia di insolvenza;
- T. considerando che le procedure di insolvenza devono consentire soluzioni specifiche per la separazione in unità economicamente sostenibili che forniscano servizi essenziali, come i sistemi di pagamento o altri meccanismi definiti nei piani di liquidazione, e che, in tale ottica, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire l'introduzione nei rispettivi diritti fallimentari di disposizioni atte a consentire soluzioni specifiche a livello di Unione per la suddivisione dei conglomerati transfrontalieri insolventi in unità economicamente sostenibili;
- U. considerando che le procedure di insolvenza dovrebbero tenere conto dei trasferimenti infragruppo al fine di garantire, se del caso, la possibilità di recuperare gli attivi a livello transfrontaliero e quindi di raggiungere un risultato equo;
- V. considerando l'impossibilità di procedere a una liquidazione estemporanea delle società d'investimento, in particolare delle compagnie di assicurazione, in quanto entità che richiedono soluzioni in grado di garantire un'equa distribuzione degli attivi nel tempo; considerando che opzioni quali il trasferimento di attività, la dismissione o la continuità operativa non dovrebbero essere ostacolate e potrebbero invece assumere necessariamente un carattere prioritario;
- W. considerando che la decisione relativa al coinvolgimento di interi gruppi anziché di singole entità giuridiche nelle procedure di insolvenza dovrebbe essere orientata ai risultati e tener conto delle eventuali conseguenze, ad esempio l'automatico ricorso a strumenti di liquidazione diversi o l'impatto sui regimi di garanzia che coprono diverse marche di uno stesso gruppo;
- X. considerando che sarebbe opportuno riflettere sulla definizione di procedure e norme di "bail-in" armonizzate per i conglomerati transfrontalieri che includano, in particolare, la capitalizzazione del debito ("debt-to-equity swap");
- Y. considerando che, sebbene il diritto del lavoro sia di responsabilità degli Stati membri, il diritto fallimentare può avere ripercussioni sul diritto del lavoro, e che in un contesto di crescente globalizzazione, e peraltro di crisi economica, il problema dell'insolvenza va esaminato in termini di diritto del lavoro, in quanto le diverse definizioni di "lavoro subordinato" e "lavoratore subordinato" negli Stati membri non dovrebbero pregiudicare i diritti dei lavoratori in caso di insolvenza; considerando tuttavia che qualsivoglia discussione sulla specifica questione dell'insolvenza non dovrebbe rappresentare automaticamente il pretesto per regolamentare il diritto del lavoro a livello di Unione;

Martedì 15 novembre 2011

- Z. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro ⁽¹⁾ è di garantire un grado minimo di protezione ai lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando un'adeguata flessibilità per gli Stati membri; considerando che esistono differenze di attuazione tra gli Stati membri e che tali differenze dovrebbero essere tenute in considerazione;
- AA. considerando che la direttiva 2008/94/CE prevede l'esplicita inclusione nel suo ambito di applicazione dei lavoratori a tempo parziale, dei lavoratori con contratto a tempo determinato e dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale; considerando che in caso di insolvenza è opportuno accordare una maggiore tutela anche ai lavoratori con contratti atipici;
- AB. considerando che l'attuale mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la ordine di preferenze dei creditori riduce la prevedibilità dell'esito di un procedimento giudiziario; considerando che è necessario rafforzare la prelazione dei crediti dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli degli altri creditori;
- AC. considerando che l'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE, in particolare la definizione di "crediti insoluti", è troppo ampio, in quanto alcuni Stati membri applicano una definizione ristretta di retribuzione (ad esempio escludendo indennità di licenziamento, benefici accessori, accordi di compensazione, ecc.) che può portare all'esclusione di una serie rilevante di diritti;
- AD. considerando che gli Stati membri sono competenti a definire la nozione di "retribuzione" e "salario", a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione ai lavoratori, e che tale circostanza dovrebbe comportare che ogni situazione di insolvenza pregiudizievole per i lavoratori sia tenuta in considerazione ai fini della compensazione basata sull'obiettivo sociale di cui alla direttiva 2008/94/CE e degli importi minimi da fissare;
- AE. considerando che, a causa del carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'Unione e della diversità di tali contratti negli Stati membri, è attualmente impossibile tentare di dare una definizione di "lavoratore subordinato" a livello europeo;
- AF. considerando che occorre evitare il più possibile deroghe dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE;
- AG. considerando che l'azione legislativa richiesta dalla presente risoluzione dovrebbe basarsi su valutazioni d'impatto dettagliate, come richiesto dal Parlamento;
1. chiede alla Commissione di presentare, a norma dell'articolo 50, dell'articolo 81, paragrafo 2, o dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte relative a un quadro giuridico dell'Unione in materia di insolvenza societaria, facendo seguito alle raccomandazioni particolareggiate enunciate nell'allegato, onde garantire la parità delle condizioni di concorrenza, sulla base di un'approfondita analisi di tutte le alternative possibili;
 2. conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;
 3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta dovrebbero essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36.

Martedì 15 novembre 2011

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Parte 1: Raccomandazioni concernenti l'armonizzazione di aspetti specifici del diritto societario e del diritto fallimentare*1.1. Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'apertura delle procedure di insolvenza*

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali è possibile aprire una procedura di insolvenza. Il Parlamento europeo ritiene che una direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'apertura delle procedure in base alle seguenti modalità:

- è possibile aprire una procedura di insolvenza nei confronti di debitori che siano persone fisiche, persone giuridiche o associazioni non riconosciute;
- le procedure di insolvenza siano avviate tempestivamente in modo da consentire il salvataggio di un'impresa in difficoltà;
- è possibile aprire le procedure di insolvenza sui beni dei suddetti debitori, sui beni di soggetti privi di personalità giuridica (ad esempio, un gruppo europeo di interesse economico), sulla massa ereditaria e sui beni in comunione;
- in caso di temporanea insolvibilità ogni società può, per tutelarsi, avviare una procedura di insolvenza;
- è possibile aprire le procedure di insolvenza anche dopo lo scioglimento di un soggetto giuridico o di un soggetto privo di personalità giuridica, nella misura in cui la ripartizione dell'attivo non sia ancora avvenuta ovvero laddove sussista un attivo residuo;
- un giudice o un'altra autorità competente può aprire una procedura di insolvenza, su domanda trasmessa per iscritto da un creditore o dal debitore; la domanda di apertura della procedura può essere revocata fintanto che la procedura non sia stata aperta o la domanda non sia stata rigettata da un giudice;
- un creditore può domandare l'apertura di una procedura qualora sia titolare di un interesse legittimo e dimostri in modo credibile di vantare un credito;
- è possibile aprire una procedura se il debitore è insolvente, ossia non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento; se la domanda è presentata dal debitore, la procedura può anche essere aperta se l'insolvenza del debitore è imminente, ossia se è prevedibile che il debitore non sarà in grado di soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento;
- per quanto concerne l'obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento, la procedura deve essere aperta in un lasso di tempo compreso fra uno e due mesi dalla cessazione dei pagamenti, a meno che il giudice non abbia già avviato un procedimento preliminare ovvero abbia adottato opportuni provvedimenti a tutela dell'attivo e a condizione che gli attivi siano sufficienti a coprire i costi della procedura di insolvenza;
- gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme che introducano la responsabilità del debitore in caso di mancata o inadeguata domanda e a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1.2. Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'insinuazione al passivo dei crediti

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali si devono presentare le domande di insinuazione al passivo dei crediti nell'ambito di una procedura di insolvenza. Il Parlamento europeo ritiene che una direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'insinuazione al passivo dei crediti in base alle seguenti modalità:

- la data per la determinazione dei crediti insoluti coincide con quella della sopraggiunta insolvibilità del datore di lavoro, ovvero la data della decisione relativa alla domanda di apertura della procedura di insolvenza o la data in cui la domanda di apertura della procedura è stata rigettata a motivo della mancata copertura dei costi;

Martedì 15 novembre 2011

- i creditori presentano le loro domande al curatore in forma scritta entro un periodo di tempo prestabilito;
- gli Stati membri sono tenuti a determinare il suddetto periodo di tempo tra uno e tre mesi a partire dalla data di pubblicazione della decisione di fallimento;
- il creditore è tenuto a presentare una documentazione a sostegno della sua domanda;
- il curatore redige un prospetto di tutti i crediti insinuati al passivo e tale prospetto è presentato al giudice competente, quale definito ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento sulle procedure di insolvenza;
- le domande di insinuazione al passivo tardive, vale a dire le domande da parte di un creditore che non ha rispettato il termine stabilito per presentare la domanda di insinuazione al passivo, devono essere verificate, ma possono comportare costi aggiuntivi per il creditore in questione.

1.3. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie in base alle seguenti modalità:

- le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità di impugnare gli atti compiuti prima dell'apertura delle procedure considerati pregiudizievoli per i creditori;
- gli atti che possono essere oggetto di un'azione revocatoria sono le transazioni in una situazione di insolvenza imminente, la costituzione di diritti di garanzia, le transazioni con le parti correlate e le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori;
- il periodo di tempo entro un atto può essere oggetto di un'azione revocatoria varia a seconda della natura dell'atto in questione; tale intervallo di tempo ha inizio con la data della domanda di apertura della procedura e può essere compreso fra i tre e i nove mesi per le transazioni effettuate in una situazione di insolvenza imminente, fra i sei e i dodici mesi per la costituzione di diritti di garanzia, fra uno e due anni per le transazioni con le parti correlate e fra i tre e i cinque anni per le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori;
- l'onere della prova riguardo all'ammissibilità o alla inammissibilità dell'azione incombe, in linea di principio, alla parte che sostiene l'azione; per le transazioni con le parti correlate, l'onere della prova incombe al soggetto correlato.

1.4. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti generali connessi ai requisiti richiesti per la qualifica e l'operato del curatore

- il curatore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente di uno Stato membro oppure essere nominato da un giudice competente di uno Stato membro, deve godere di una buona reputazione e deve avere il grado di istruzione necessario per l'esercizio delle sue funzioni;
- il curatore deve disporre delle competenze e delle qualifiche necessarie a valutare la situazione dell'entità del debitore e ad assumere i compiti di gestione della società;
- in caso di apertura di una procedura di insolvenza principale è opportuno che il curatore sia autorizzato a decidere, entro un termine di sei mesi e con effetto retroattivo, in merito alle misure di tutela dell'attivo da applicare qualora una società abbia proceduto al trasferimento dei capitali;
- in alternativa al trasferimento dei crediti, il curatore deve avere la facoltà di recuperare le somme dovute alla società attraverso apposite procedure a carattere prioritario da esperire prima del soddisfacimento dei creditori,
- il curatore deve essere indipendente rispetto ai creditori e alle altre parti coinvolte nell'ambito delle procedure di insolvenza;
- in caso di conflitto di interessi, il curatore deve dimettersi dal suo incarico.

1.5. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi ai piani di risanamento

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi all'elaborazione, all'impatto e ai contenuti dei piani di risanamento in base alle seguenti modalità:

Martedì 15 novembre 2011

- quale alternativa al rispetto delle norme ordinarie, i debitori o i curatori possono presentare un piano di risanamento;
- il piano deve contenere norme sulla soddisfazione dei creditori e la responsabilità del debitore dopo la conclusione della procedura di insolvenza;
- il piano deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano ai creditori di decidere se accettare o meno tale piano;
- il piano deve essere approvato o respinto nell'ambito di una procedura specifica dinanzi al giudice competente;
- i creditori privilegiati o le parti non interessate dal piano non dovrebbero avere diritto di voto in merito a quest'ultimo, o, almeno, non dovrebbero avere la facoltà di porre un veto sullo stesso.

Parte 2: Raccomandazioni concernenti la revisione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza

2.1. Raccomandazione concernente l'ambito di applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza

Il Parlamento europeo ritiene che sia opportuno ampliare l'ambito di applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza, onde includere le procedure di insolvenza in cui il debitore rimane in possesso dei suoi beni o nelle quali si è proceduto alla nomina di un curatore provvisorio. È opportuno rivedere di conseguenza l'allegato A del regolamento in questione.

2.2. Raccomandazione concernente la definizione di "centro degli interessi principali"

Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento sulle procedure di insolvenza debba includere una definizione del termine "centro degli interessi principali" atta a prevenire i casi di "forum-shopping" fraudolento. Il Parlamento europeo propone di inserire una definizione formale, sul modello della formulazione del considerando 13, basata sul concetto della riconoscibilità oggettiva da parte dei terzi.

Il Parlamento ritiene che la definizione dovrebbe tenere conto di fattori quali il luogo, riconoscibile dall'esterno, in cui si svolgono le principali attività dell'impresa, l'ubicazione dei beni, il centro delle attività operative o di produzione, l'ambiente di lavoro dei dipendenti, ecc.

2.3. Raccomandazione concernente la definizione di "dipendenza" nel quadro delle procedure secondarie

Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento sulle procedure d'insolvenza debba includere una definizione di "dipendenza" intesa come qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni e servizi.

2.4. Raccomandazione concernente la cooperazione fra i giudici

Il Parlamento europeo ritiene che l'articolo 32 del regolamento sulle procedure d'insolvenza debba contemplare un obbligo esplicito di informazione e collaborazione non solo fra i curatori, ma anche fra i giudici.

In caso di apertura di procedure di insolvenza principali e secondarie, è opportuno armonizzare e ridurre i tempi di svolgimento delle stesse.

2.5. Raccomandazione concernente taluni aspetti delle azioni revocatorie

Il Parlamento europeo ritiene che sia necessaria una revisione dell'articolo 13 del regolamento sulle procedure di insolvenza, in modo che lo stesso non incentivi le azioni revocatorie transfrontaliere e anzi contribuisca a prevenire l'esito positivo di queste ultime per mezzo di clausole sulla legge applicabile.

In ogni caso, la revisione delle norme che disciplinano le azioni revocatorie, dovrebbe considerare l'opportunità che le controllate "sane" di una holding insolvente non siano indotte ad uno stato d'insolvenza a causa di azioni revocatorie ma piuttosto vendute nell'interesse dei creditori in quanto aziende funzionanti.

Martedì 15 novembre 2011

Parte 3: Raccomandazioni concernenti l'insolvenza dei gruppi societari

In conseguenza dei diversi livelli di integrazione che possono esistere nell'ambito dei gruppi societari, il Parlamento europeo ritiene che la Commissione debba presentare una proposta flessibile per disciplinare le situazioni di insolvenza dei gruppi societari, tenendo conto di quanto segue.

1. Qualora l'assetto operativo/proprietario lo consenta, sarebbe opportuno ricorrere al seguente approccio:
 - A. La procedura dovrebbe essere aperta nello Stato membro in cui è situata la sede operativa del gruppo. Il riconoscimento dell'apertura della procedura dovrebbe essere automatico.
 - B. L'apertura della procedura principale dovrebbe determinare la sospensione delle procedure aperte in un altro Stato membro nei confronti di altri membri del gruppo.
 - C. È opportuno designare un curatore fallimentare unico.
 - D. In ogni Stato membro in cui è aperta una procedura secondaria dovrebbe essere istituito un comitato volto a difendere e a rappresentare gli interessi dei creditori e dei lavoratori locali.
 - E. Qualora sia impossibile stabilire a quali debitori appartengano i vari attivi, o effettuare una valutazione dei crediti infragrupo, si dovrebbe ricorrere, in via eccezionale, all'aggregazione delle masse attive.
2. Per le procedure di insolvenza in relazione ai gruppi decentrati, lo strumento dovrebbe prevedere quanto segue:
 - A. norme sull'obbligo di coordinamento e cooperazione fra i giudici, fra giudici e rappresentanti fallimentari e fra i diversi rappresentanti;
 - B. norme sul riconoscimento immediato delle sentenze concernenti l'apertura, lo svolgimento e la chiusura delle procedure di insolvenza e delle sentenze emesse in relazione a tali procedure;
 - C. norme per l'accesso alla giustizia di curatori e creditori;
 - D. norme per agevolare e promuovere il ricorso a diverse forme di cooperazione fra i giudici per coordinare le procedure di insolvenza e stabilire le condizioni e le garanzie che occorre applicare a dette forme di cooperazione. Tali norme potrebbero interessare lo scambio di informazioni, il coordinamento delle operazioni e la redazione di soluzioni comuni, quali:
 - la trasmissione delle informazioni fra i giudici con ogni mezzo,
 - il coordinamento dell'amministrazione e la supervisione dei beni e degli affari del debitore,
 - le trattative, l'approvazione e l'attuazione di accordi di insolvenza concernenti il coordinamento delle procedure,
 - il coordinamento delle audizioni;
 - E. norme che consentano e favoriscano la nomina di un curatore comune per tutte le procedure, designato dai giudici interessati e assistito dai rappresentanti locali riuniti in un comitato direttivo, nonché norme volte a stabilire la procedura che disciplina la cooperazione fra i membri del comitato direttivo;
 - F. norme che consentano e favoriscano gli accordi di insolvenza transfrontalieri volti ad affrontare l'attribuzione delle responsabilità, per i diversi aspetti connessi allo svolgimento e alla gestione delle procedure fra i diversi giudici interessati e fra i rappresentanti fallimentari, fra cui:
 - l'attribuzione delle responsabilità fra le parti che hanno concluso l'accordo,
 - la disponibilità e il coordinamento dei rimedi,

Martedì 15 novembre 2011

- il coordinamento del recupero dei beni a vantaggio generale dei creditori,
- la presentazione e il trattamento delle domande di insinuazione del credito,
- i metodi di comunicazione, compresi lingua, frequenza e mezzi,
- l'utilizzo e la cessione dei beni,
- il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di riassetto,
- le questioni strettamente attinenti all'accordo, fra cui le modifiche e la rescissione, l'interpretazione, l'efficacia e la risoluzione delle controversie,
- la gestione delle procedure, in particolare per quanto concerne le sospensioni delle procedure o gli accordi fra le parti riguardo al mancato ricorso a talune azioni legali,
- le garanzie,
- i costi e le spese.

Parte 4: Raccomandazione concernente la creazione di un registro unionale delle insolvenze

Il Parlamento europeo propone di istituire un registro unionale delle insolvenze nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica, che per ogni procedura di insolvenza transfrontaliera aperta indichi almeno:

- le decisioni e le sentenze del giudice competente,
- la nomina del curatore e i suoi recapiti,
- i termini per l'insinuazione al passivo dei crediti.

La trasmissione di tali dati al registro unionale da parte dei giudici dovrebbe essere resa obbligatoria.

Le informazioni dovrebbero essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la procedura è aperta e in inglese.

Il cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla politica di coesione

P7_TA(2011)0485

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (2010/2157(INI))

(2013/C 153 E/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale della DG REGIO, in particolare le pagine 230-234,
- viste le conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione (COM(2010)0642) e del relativo documento d'accompagnamento (SEC(2010)1348),
- visto il documento di lavoro della DG REGIO intitolato: "Regioni 2020: valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE" del novembre 2008 (documento di base per il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008)2868),

Martedì 15 novembre 2011

- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 10 maggio 2007, "Promuovere la solidarietà tra le generazioni" (COM(2007)0244),
 - vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni ⁽³⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),
 - visto il Libro verde della Commissione del 16 marzo 2005 "Far fronte ai cambiamenti demografici - una nuova solidarietà tra generazioni" (COM(2005)0094),
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0350/2011),
- A. considerando che la svolta demografica nell'UE e nel mondo è un dato di fatto e la sua gestione rappresenta uno dei compiti principali di domani; che la popolazione dell'UE è la più anziana del mondo;
- B. considerando che l'evoluzione demografica è caratterizzata dall'invecchiamento della popolazione e da flussi migratori massicci provenienti tanto da paesi terzi quanto in seno all'UE da Est a Ovest e dalle zone rurali alle zone urbane;
- C. considerando che il cambiamento demografico mette determinate regioni dinanzi a nuovi compiti, che però non dovrebbero essere percepiti solo come una minaccia bensì anche come un'opportunità;
- D. considerando che il documento "Regions 2020" della DG Regio della Commissione europea ha individuato nel cambiamento demografico una sfida centrale;
- E. considerando che tale fenomeno interessa in pari misura sia le regioni rurali sia le aree urbane con implicazioni anche in termini di qualità delle infrastrutture e dei servizi forniti,
- F. considerando che la risposta alle molteplici sfide demografiche compete soprattutto agli Stati membri, ma che le regioni devono agire proattivamente e a tal fine hanno bisogno del sostegno del livello europeo;
- G. considerando che, nel quadro dei programmi operativi 2007-2013, gli Stati membri hanno pianificato 30 miliardi di euro in risorse strutturali destinate ad azioni nel settore del cambiamento demografico e che le autorità regionali e locali svolgono un ruolo essenziale nella gestione di questo cambiamento, per cui la politica regionale diventerà uno strumento chiave fra quelli a disposizione dell'Unione,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0400.

⁽²⁾ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 75.

⁽³⁾ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 131.

Martedì 15 novembre 2011

Considerazioni generali

1. considera l'aumento dell'aspettativa di vita in Europa un fenomeno di cui rallegrarsi; ritiene che il pubblico spesso percepisca solo i pericoli e non le opportunità legate al cambiamento demografico;
2. ritiene che occorra esaminare attentamente e valorizzare in modo adeguato tutte le opportunità, anche con il sostegno fornito dagli strumenti della politica di coesione;
3. è dell'avviso che il cambiamento demografico abbia ripercussioni molto diverse in funzione della sua rapidità o lentezza e del fatto che la regione interessata sia una regione di immigrazione netta o con una popolazione in calo e che esso richieda quindi strategie diverse di adeguamento e debba essere affrontato in modo coordinato da tutte le autorità europee, nazionali e regionali; rileva che nelle regioni in calo demografico, segnatamente in quelle rurali, la qualità di vita va definita in modo diverso rispetto alle regioni con crescita demografica e pertanto ritiene necessarie strategie di sostegno differenziate; ritiene che la migrazione della manodopera accentui gli effetti del cambiamento demografico e che l'invecchiamento della popolazione costituisca solo un aspetto del problema;
4. ritiene che il FESR e il FSE possano fornire il loro contributo nella risposta alle sfide poste dai cambiamenti demografici nell'UE, segnatamente l'aumento del numero di anziani e il calo della popolazione giovanile; chiede che i fondi del FESR siano utilizzati per sostenere l'adattamento dell'alloggio alle esigenze degli anziani al fine di garantire un'elevata qualità di vita ad una società che invecchia; invita gli Stati membri e le regioni a utilizzare le risorse disponibili nel quadro del FESR e del FSE per sostenere le giovani famiglie;
5. ritiene che un quadro politico favorevole all'uguaglianza di genere possa contribuire ad affrontare le sfide demografiche; invita pertanto a tener conto della questione dell'uguaglianza fra i sessi ogni volta che si esaminano le questioni demografiche;
6. ritiene che l'attuale peggioramento della situazione demografica, quanto meno in alcuni Stati membri, stimolerà nel prossimo futuro il dibattito sulle riforme dei sistemi pensionistici;

Riforme della politica strutturale

7. invita gli Stati membri e le regioni, nell'assegnazione e nella ripartizione delle risorse strutturali dell'UE, nonché nella definizione dei parametri di impatto, a tener conto dei differenti livelli di sviluppo delle regioni e ad avvalersi di indicatori demografici, per esempio il tasso di dipendenza; rammenta che l'UE ha la più alta percentuale di popolazione anziana nel mondo; ritiene che la Commissione debba indicare vie per rispondere al cambiamento demografico anche a livello europeo; ritiene essenziale che l'emigrazione dei lavoratori sia analizzata sotto il profilo dell'accesso alle infrastrutture e ai servizi, nonché della tutela dell'ambiente, e che occorra riflettere sulla necessità di creare le premesse affinché i cittadini possano restare nelle loro regioni di origine, onde evitare un'eccessiva concentrazione in determinate aree urbane;
8. ritiene che applicando le politiche dell'UE sia possibile individuare soluzioni comuni e sinergie anche per quanto riguarda il cambiamento demografico; invita la Commissione a integrare il cambiamento demografico come obiettivo orizzontale nella futura politica di coesione; invita altresì la Commissione a ribadire che tale tema va tenuto in considerazione nell'ambito della conclusione dei partenariati di investimento con gli Stati membri;
9. incoraggia gli Stati membri e le regioni a tenere in maggiore considerazione rispetto al passato il cambiamento demografico e le sue ripercussioni, inquadrandolo come un obiettivo orizzontale nell'elaborazione dei programmi quadro strategici nazionali (o in qualsiasi documento corrispondente) e nell'ambito dei loro programmi operativi; occorre che in tale ambito le iniziative faro della Strategia Europa 2020, fra cui il partenariato per un "invecchiamento attivo e in buona salute", siano opportunamente adattate alle priorità dei partner del programma;

Martedì 15 novembre 2011

10. chiede misure proattive per prevenire gli effetti negativi del cambiamento demografico e un rafforzamento dell'assistenza tecnica alle regioni maggiormente interessate dallo spopolamento e dall'invecchiamento, al fine di garantirne la capacità di assorbimento e offrire loro l'opportunità di beneficiare dei fondi strutturali;

11. ritiene che gli attori pubblici e privati in Europa abbiano la possibilità, nel rispondere alle sfide poste dal cambiamento demografico e dall'invecchiamento, di fare da precursori anche con innovazioni in campo sociale e in altri modi; rammenta che occorre dedicarsi con sempre maggiore impegno al problema dei costi generati dall'invecchiamento a livello sia privato che pubblico; riconosce che l'imprenditorialità e l'innovazione continuano a rappresentare un ambito caratterizzato da un crescente potenziale;

12. sottolinea la circostanza che i cambiamenti demografici, in particolare l'invecchiamento della popolazione, hanno un evidente impatto sull'offerta di infrastrutture sociali, come i sistemi pensionistici, l'assistenza alla persona e sanitaria, con le autorità regionali che devono soddisfare la domanda notevole dei diversi gruppi di popolazione;

13. chiede che le future regole FSE siano più semplici da gestire e consentano quindi organizzazioni di dimensioni ridotte per meglio beneficiare del fondo e sviluppare e gestire progetti sociali innovativi; chiede alla Commissione di incrementare all'interno del futuro FSE il fondo per i progetti pilota transnazionali a livello UE in materia sociale e dell'occupazione allo scopo di facilitare la cooperazione regionale, transfrontaliera e macroregionale al fine di fronteggiare le sfide comuni originate dal cambiamento demografico.

Sviluppo urbano e infrastruttura

14. incoraggia le regioni a utilizzare i fondi strutturali per aiutare ad affrontare le sfide demografiche, a migliorare l'accesso ai servizi sociali e amministrativi, anche nelle cittadine e nei villaggi piccoli e remoti, promuovendo il potenziale specifico di ogni regione e rafforzando i fattori che inducono le persone a restare;

15. invita la Commissione a introdurre condizioni più flessibili per incentivare il finanziamento combinato da parte di FESR e FSE in sede di definizione e attuazione di piani o strategie di sviluppo urbano integrato;

16. ritiene che per impedire lo spopolamento sia necessario sviluppare villaggi e cittadine a misura di bambino e della famiglia, adattati alle esigenze dei disabili e delle persone a mobilità ridotta; osserva che occorre, nella misura del possibile, progettare "città dai tragitti brevi", in cui lavoro, abitazione e aree ricreative non siano troppo distanti fra loro; chiede alle regioni di tener conto, nel contesto della pianificazione urbana, di una utilizzazione combinata di zone residenziali, zone industriali e zone verdi, e di assicurare uno sviluppo equilibrato fra queste destinazioni funzionali, auspica inoltre un più forte legame con le aree suburbane, dove dovrebbero sorgere nuovi quartieri residenziali; sostiene anche l'ulteriore sviluppo delle opportunità di telelavoro;

17. constata che, nelle regioni interessate dall'emigrazione netta, sono soprattutto le piccole città ad assolvere un'importante funzione di centri di servizi; chiede che questa funzione chiave sia presa in considerazione nei futuri fondi strutturali, in particolare migliorando il coordinamento fra FEASR, FESR e FSE; osserva che lo spopolamento rurale ha ripercussioni negative a cascata sulle zone urbane e che le aree rurali dinamiche sotto il profilo economico e sociale rappresentano un bene pubblico che andrebbe riconosciuto come tale attraverso un programma di sviluppo rurale dotato di adeguati stanziamenti; invita gli Stati membri, le regioni e i comuni a predisporre una rete di servizi completa e funzionante per i cittadini di ogni età, onde contrastare l'emigrazione e lo spopolamento delle zone rurali;

18. sottolinea la possibilità di utilizzare le risorse del FESR anche per scongiurare l'esclusione sociale degli anziani predisponendo, ad esempio, infrastrutture e servizi dedicati per gli anziani e garantendo l'accessibilità per tutti;

Martedì 15 novembre 2011

19. ritiene che bisognerebbe aiutare le regioni con un calo demografico a finanziare strategie di adattamento; ritiene che la pianificazione urbana e regionale debba orientarsi maggiormente sulle modifiche funzionali delle infrastrutture, anche con interventi di rivitalizzazione e ristrutturazione dei centri urbani, e che rivesta grande importanza al riguardo la cooperazione con i soggetti privati; ritiene che la politica di pianificazione urbana debba concentrarsi sullo sviluppo di città "a misura di anziano"; chiede che venga considerato e valorizzato il potenziale turistico delle città e delle mete culturali in quanto opportunità di rendere attrattive per nuovi residenti le aree minacciate di spopolamento;

20. invita la regioni a sviluppare concetti innovativi per i trasporti pubblici locali, anche per poter rispondere alle sfide poste dalla progressiva diminuzione del numero di utenti soprattutto nelle aree rurali; propone alla Commissione di sostenere finanziariamente tali progetti;

Anziani, bambini, famiglie

21. chiede che i crediti a tasso agevolato per la costruzione di abitazioni su misura per gli anziani ricevano priorità nel quadro dei finanziamenti del FESR; propone che sia prevista la possibilità, a determinate condizioni, di stanziare fondi destinati a centri residenziali protetti e a case per più generazioni, per evitare l'isolamento degli anziani e sfruttare il loro potenziale creativo e garantire così un'elevata qualità di vita alla società che invecchia;

22. incoraggia gli Stati membri ad adattare al fabbisogno di tutti, soprattutto famiglie e bambini, le prestazioni della previdenza sociale e della sanità e a erogare sovvenzioni affinché gli anziani, a prescindere dal reddito, dall'età e dallo status sociale, possano continuare a fruire delle cure a domicilio e di un'assistenza medica capillare, in modo da evitare lo spopolamento delle aree rurali e delle regioni periferiche;

23. ritiene che gli investimenti pubblici nel sistema previdenziale e sanitario siano importanti per la coesione sociale in Europa; invita gli Stati membri a garantire una buona copertura medica anche nelle zone rurali, ad esempio tramite cooperazioni ospedaliere di assistenza medica regionale sul territorio e servizi sanitari che consentano di combattere la "desertificazione sanitaria" e, nelle regioni frontaliere, grazie a una più intensa cooperazione transfrontaliera fra le strutture e i soggetti interessati, e ad esaminare la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per promuovere misure complementari nel settore della telemedicina nonché dell'assistenza e del sostegno all'invecchiamento attivo; invita la Commissione ad individuare soluzioni innovative per erogare il sostegno finanziario di tali interventi;

24. segnala il rischio di problemi regionali specifici nella fornitura effettiva di servizi di interesse generale, in particolare la mancanza di personale qualificato nel settore sanitario in talune regioni; ritiene che tali regioni dovrebbero mettere a punto risposte regionali specifiche alle esigenze e alle difficoltà di fornitura dei servizi e utilizzare le risorse del FSE per la formazione di operatori sanitari per garantire un'assistenza di elevata qualità e la creazione di nuovi posti di lavoro, fra cui programmi di riqualificazione per i disoccupati; evidenzia che in tal modo si dà un contributo diretto all'obiettivo di creare più posti di lavoro previsto da Europa 2020;

25. sottolinea l'importanza di creare condizioni per consentire alle persone di conciliare vita professionale, familiare e privata e, ad esempio, di fornire, laddove possibile, un'offerta disponibile per tutti e affidabile di servizi di qualità per la custodia a tempo pieno dei bambini di ogni età, compresi servizi e strutture di istruzione prescolare, in modo da contrastare l'emigrazione; riconosce nel contempo il prezioso ruolo svolto dalla più ampia cerchia familiare nella custodia dei bambini;

26. considera importante disporre di spazio abitativo sufficiente ed economicamente accessibile per le famiglie, in modo da migliorare la compatibilità fra vita professionale e familiare, dato che sostenendo le giovani famiglie si può contribuire a elevare il tasso di natalità negli Stati membri;

Martedì 15 novembre 2011

Migrazione e integrazione

27. sottolinea che la migrazione potrebbe far emergere determinati problemi d'integrazione;
28. sottolinea che la migrazione di manodopera qualificata dai nuovi ai vecchi Stati membri è uno dei maggiori problemi demografici dei nuovi Stati membri, che si ripercuote negativamente sulla struttura di età della loro popolazione; evidenzia inoltre che la migrazione riguarda anche il personale sanitario e pertanto compromette la sostenibilità del sistema di assistenza sanitaria nelle regioni in cui il livello di sviluppo è minore;
29. riconosce, tuttavia, che la migrazione offre in particolare alle regioni che registrano un'emigrazione netta, la possibilità di arginare l'impatto negativo del cambiamento demografico e invita pertanto gli Stati membri a riconoscere l'integrazione dei migranti come misura politica strategicamente importante;
30. invita gli Stati membri ad accordarsi su una strategia comune in materia di migrazione legale, non da ultimo perché l'Europa, soprattutto in determinati settori, a causa della sua evoluzione demografica, dipende dall'afflusso di manodopera qualificata (sia tra Stati membri che dall'esterno dell'UE, segnatamente i paesi confinanti con l'Unione); è del parere che gli Stati membri debbano adoperarsi per mantenere la forza lavoro qualificata, onde contribuire allo sviluppo equilibrato delle regioni e mitigare le conseguenze del cambiamento demografico;
31. propone che vengano stanziati maggiori fondi per l'integrazione degli immigrati in maniera da abbattere i pregiudizi, promuovendo corsi di formazione e manifestazioni comuni di scambio;

Occupazione

32. invita la Commissione a calibrare l'azione del FSE onde tener conto delle varie fasi della vita, in modo che il potenziale in termini di risorse professionali e volontarie possa essere sviluppato maggiormente per rispondere alle sfide del cambiamento demografico; fa presente che sarebbe opportuno utilizzare l'esperienza e le conoscenze delle persone anziane, ad esempio con progetti di apprendimento guidato, per agevolare il ricambio generazionale e che questo richiede idonee soluzioni; ritiene che gli scambi intergenerazionali offrano un'opportunità da cogliere;
33. ritiene che le regioni dovrebbero utilizzare le risorse del FSE in modo determinato per combattere la disoccupazione giovanile, per assicurare l'integrazione sociale dei giovani e per dare loro la possibilità di scegliere la professione più adatta; ritiene che ciò si possa ottenere per esempio sostenendo misure di formazione e l'imprenditorialità dei giovani;
34. ritiene che occorra favorire la continuità degli interventi volti ad accrescere la quota occupazionale femminile; chiede pertanto che un maggior numero di donne possano accedere a posti di lavoro qualificati nonché ai programmi per l'apprendimento permanente, tenendo presente che le qualifiche conseguite devono rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; raccomanda agli Stati membri di sviluppare sistemi grazie ai quali i datori di lavoro siano portati ad apprezzare progetti specifici che permettano di conciliare vita professionale e vita familiare;
35. sottolinea che per le regioni europee che si trovano dinanzi a sfide demografiche, la creazione di un contesto propizio a un settore privato competitivo e innovativo è di importanza centrale ai fini della creazione di nuove opportunità di occupazione per tutte le generazioni;

Analisi e prassi migliori

36. è dell'avviso che l'evoluzione demografica nelle regioni debba essere accertata a livello statistico; invita la Commissione a presentare proposte per rendere comparabili le banche dati locali, regionali e nazionali relative all'evoluzione demografica così da poter valutare a livello europeo i dati raccolti e da stimolare lo scambio delle prassi migliori fra Stati, regioni e comuni;

Martedì 15 novembre 2011

37. invita la Commissione a perfezionare il suo "indice di vulnerabilità demografica" e a raccogliere i dati con cadenza quinquennale, per appurare quali regioni in Europa siano particolarmente esposte al cambiamento demografico; invita la Commissione a varare progetti pilota per la realizzazione di una rassegna delle prassi in atto nelle realtà regionali più impegnative;

38. invita gli Stati membri e le amministrazioni locali e regionali a migliorare la cooperazione con gli esponenti locali e regionali sui temi legati al cambiamento demografico; ritiene che nelle regioni frontaliere tale cooperazione debba tener conto anche delle esigenze e della portata delle iniziative transfrontaliere; raccomanda lo sviluppo di programmi di formazione su tali temi, ai fini di una loro migliore comprensione e sensibilizzazione in merito alle poste in gioco; invita le regioni a scambiarsi le prassi migliori attinenti alle sfide dell'invecchiamento;

39. propone alla Commissione di promuovere, nel contesto della cooperazione territoriale, reti a livello europeo in cui le amministrazioni locali e regionali e i soggetti civili possano imparare reciprocamente i modi per affrontare i problemi risultanti dal cambiamento demografico;

40. chiede alla Commissione di studiare il modo di riformulare adeguatamente l'idea di un "ERASMUS per i rappresentanti elettivi locali e regionali" e di precisare maggiormente l'idea di una "università estiva o invernale", in modo che i rappresentanti delle regioni europee possano scambiarsi valide esperienze e soluzioni in materia di problemi demografici;

41. invita la Commissione a raccogliere le prassi migliori, ad analizzarle e a condividerle con gli Stati membri e le loro regioni, in modo che possano essere utilizzate come modelli per la definizione di politiche volte a rispondere alle sfide demografiche;

42. invita gli Stati membri e le regioni a scambiarsi esperienze, prassi migliori e nuovi approcci per evitare le ripercussioni negative del cambiamento demografico;

*

* *

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Attuazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

P7_TA(2011)0490

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (2011/2024(INI))

(2013/C 153 E/03)

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾,

— vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'istituzione di una tessera professionale europea per i prestatori di servizi ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 42.

Martedì 15 novembre 2011

- vista la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2006 nella causa C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Raccolta 2006),
- vista la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione – "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM(2010)0603),
- vista la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel marzo 2011 sulla direttiva 2005/36/CE,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 destinata alla Commissione, intitolata "Una nuova strategia per il mercato unico",
- vista l'audizione che ha svolto con i parlamenti nazionali il 26 ottobre 2010 sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2005/36/CE,
- visto lo studio che ha commissionato sul riconoscimento delle qualifiche professionali (PE 447.514),
- vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010, intitolata "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),
- vista la relazione annuale SOLVIT del 2010 sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nello stesso anno,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – 'Insieme per una nuova crescita'" (COM(2011)0206),
- visto il Libro verde della Commissione del 22 giugno 2011 dal titolo "Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali" (COM(2011)0367),
- visto il documento di lavoro della Commissione del 5 luglio 2011 sulla sintesi delle risposte alla consultazione pubblica sulla modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali ⁽²⁾,
- visto il documento di lavoro della Commissione del 5 luglio 2011 sulla valutazione della direttiva relativa alle qualifiche professionali ⁽³⁾,
- visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0373/2011),

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0145.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-pdq_en.pdf.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.

Martedì 15 novembre 2011

- A. considerando che i cambiamenti demografici renderanno sempre più importante la mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione europea;
- B. considerando che i mercati del lavoro in evoluzione richiedono una maggiore trasparenza, semplificazione e flessibilità in materia di norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- C. considerando che la mobilità professionale è un fattore chiave ai fini dello sviluppo economico e di una ripresa economica sostenibile;
- D. considerando che, stando alle ricerche del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la domanda di lavoratori altamente qualificati dovrebbe aumentare di oltre 16 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea entro il 2020;
- E. considerando che il diritto di trovare lavoro o di prestare servizi in un altro Stato membro è un diritto fondamentale previsto dai trattati e costituisce un esempio concreto di come i cittadini possano beneficiare del mercato unico;
- F. considerando che la libera circolazione delle persone nell'UE e il diritto al riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali saranno possibili soltanto quando si ridurranno al minimo le barriere invisibili esistenti e scompariranno alcune norme nazionali che oggi ostacolano in modo sproporzionato l'esercizio del diritto a lavori qualificati;
- G. considerando che garantire che il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali sia progettato nel miglior modo possibile è un prerequisito per permettere a tutti di godere appieno dei benefici della libera circolazione;
- H. considerando che l'Atto per il mercato unico pone l'accento sul fatto che modernizzare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è fondamentale per migliorare la crescita economica e rafforzare la fiducia dei professionisti e del pubblico;
- I. considerando che una delle principali cause delle difficoltà di riconoscimento dei titoli accademici o delle qualifiche professionali è la mancanza di fiducia nei criteri di accreditamento e nei certificati accademici del paese d'origine e che è quindi urgente adottare misure per il riconoscimento automatico, eliminando gli ostacoli formali nazionali al riconoscimento e i pregiudizi;
- J. considerando che, dal 2007, si sono avute circa 100 000 decisioni di riconoscimento a norma della direttiva, che hanno consentito la mobilità di 85 000 professionisti ⁽¹⁾;
- K. considerando che, tra le professioni regolamentate dell'UE, la categoria degli operatori sanitari è quella a maggiore mobilità, e che, tra il 2007 e il 2010, si è avuto il riconoscimento di circa 57 200 medici, infermieri, dentisti, farmacisti, ostetriche e veterinari;
- L. considerando che esiste tuttora un divario tra le aspettative dei cittadini e la realtà, essendo oltre il 16 % dei casi SOLVIT del 2010 attinente al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽²⁾;
- M. considerando che è difficile identificare l'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali, le cui procedure sono complesse;

⁽¹⁾ Commissione europea, "Valutazione della direttiva sulle qualifiche professionali", Bruxelles, 5 luglio 2011.

⁽²⁾ Relazione annuale SOLVIT del 2010 della DG MARKT della Commissione europea sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nel 2010 (2011).

Martedì 15 novembre 2011

- N. considerando che, ai sensi della direttiva sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri di cura provvedono affinché le informazioni sul diritto di esercizio dei professionisti della sanità iscritti nei registri nazionali o locali e stabiliti nel loro territorio siano messe a disposizione delle autorità di altri Stati membri attraverso uno scambio di informazioni nel quadro del Sistema di informazione del mercato interno (IMI);
- O. considerando che nel 2010 i casi SOLVIT relativi alle qualifiche professionali ammontavano a 220 e che oltre due terzi di essi si riferivano a soli quattro Stati membri;
- P. considerando che la direttiva 2005/36/CE consolida norme enunciate in 15 precedenti direttive adottate dagli anni Sessanta in poi;
- Q. considerando che la direttiva 2005/36/CE non è stata recepita tempestivamente da tutti gli Stati membri ed è stata pienamente attuata ben tre anni dopo la scadenza iniziale;
- R. considerando che la corretta applicazione della presente direttiva rafforzerebbe la dimensione umana del mercato unico;
- S. considerando che l'introduzione di una tessera professionale europea potrebbe semplificare e accelerare il processo di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Semplificazione per i cittadini

1. ritiene che la libera circolazione di un numero crescente di persone e lavoratori altamente qualificati sia uno dei vantaggi fondamentali della cooperazione europea e di un mercato interno competitivo nonché un importante fattore di sviluppo delle economie dell'UE e un diritto di cui gode ogni cittadino UE; è fermamente convinto che occorra rafforzare la mobilità dei cittadini europei e che sia necessario eliminare gli ostacoli indiretti, purché si consegua un equilibrio tra la mobilità e la qualità delle qualifiche professionali;
2. incoraggia tutte le iniziative intese a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento per un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e quale mezzo per stimolare la crescita economica e la competitività all'interno dell'Unione europea; prende atto dell'esigenza di modernizzare la direttiva 2005/36/CE, al fine di garantire un quadro giuridico chiaro e solido;
3. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la mobilità dei professionisti; sostiene che il numero relativamente basso di professionisti mobili è motivo di preoccupazione e suggerisce la messa a punto di strategie per affrontare questo problema; sottolinea il risultato della recente indagine Eurobarometro secondo cui oltre il 50 % dei giovani in Europa è disposto o interessato a lavorare all'estero⁽¹⁾;
4. invita gli Stati membri a promuovere i benefici della direttiva tra i cittadini e i professionisti;
5. ritiene che il dialogo tra le parti interessate allo scopo di aggiornare regolarmente i requisiti per la formazione iniziale, il riconoscimento delle esperienze e la formazione professionale continua svolga un ruolo essenziale per l'armonizzazione della formazione; reputa altresì che la creazione di un "28esimo regime", sovrapposto ai sistemi nazionali, non risolva in modo chiaro e soddisfacente la questione delle differenze di formazione;
6. segnala che il principio di accesso parziale è giudicato sfavorevolmente da una larga maggioranza di quanti hanno risposto alla consultazione pubblica della Commissione, oltre a essere difficile da controllare sul piano pratico; rileva che il principio di accesso parziale potrebbe portare beneficio solo a quelle professioni nelle quali i compiti possono essere chiaramente distinti; chiede che tale principio sia sottoposto a una valutazione approfondita e sia applicato caso per caso, ma con esclusione delle professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

(1) Commissione europea - Eurobarometro Flash: "Youth on the Move: Analytical Report", maggio 2011.

Martedì 15 novembre 2011

7. accoglie con favore l'esito generalmente positivo della procedura di riconoscimento; sottolinea tuttavia che il processo di riconoscimento nel quadro del sistema generale sulla base dell'esperienza professionale è eccessivamente lungo e oneroso, sia per le autorità competenti che per coloro che esercitano alcune professioni;
8. rammenta, pur segnalando l'importanza del sistema di dichiarazione preliminare, che nella consultazione pubblica della Commissione del 2011 sono state formulate numerose riserve e che le misure volte a migliorare la mobilità temporanea dei professionisti dovrebbero costituire un aspetto chiave della prossima revisione della direttiva sulle qualifiche professionali; chiede una maggiore chiarezza riguardo al concetto di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, tenendo conto che sarebbe impossibile elaborare una definizione atta a comprendere tutti i profili professionali e che essa metterebbe a repentaglio la sussidiarietà;
9. osserva che le autorità competenti incontrano difficoltà nell'applicare il regime di dichiarazione preliminare, poiché non esiste un approccio coerente nel valutare il carattere temporaneo e occasionale di un servizio e risulta estremamente difficile monitorare le attività dei prestatori di servizi in loco; invita la Commissione a valutare le attuali disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva e a fornire ulteriori chiarimenti riguardo alla giurisprudenza esistente, segnatamente per quanto riguarda le professioni rilevanti in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica; invita la Commissione a presentare al Parlamento le sue conclusioni in merito;
10. sottolinea che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, il quale consente agli Stati membri di effettuare verifiche preliminari delle qualifiche per le professioni legate alla sanità e alla pubblica sicurezza non ancora coperte dal riconoscimento automatico, è considerato essenziale da un'ampia maggioranza delle parti interessate; sostiene tuttavia che, per aumentare la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero chiarire quali le professioni sono considerate aventi implicazioni in materia di sicurezza e di sanità pubblica;
11. concorda con la Commissione che la definizione di "formazione regolamentata" è troppo restrittiva e può avere un impatto anomalo sulla mobilità temporanea dei professionisti; ritiene che la definizione dovrebbe comprendere qualsiasi formazione che permetta di esercitare una professione nello Stato membro d'origine;
12. invita la Commissione a chiarire che la dichiarazione ai fini della mobilità temporanea dovrebbe essere valida in tutto il territorio di uno Stato membro e a valutare i casi in cui sia necessaria una dichiarazione annuale;
13. chiede che i prestatori di servizi che forniscono i loro servizi esclusivamente a consumatori da essi accompagnati in altri Stati membri e che quindi non hanno contatti con i consumatori locali dello Stato membro ospitante (ad esempio guide turistiche, allenatori, personale medico che accompagna gli sportivi) siano esentati dall'obbligo di dichiarazione preliminare ai sensi dell'articolo 7; sostiene tale regola nel caso di tutti i servizi non riguardanti la sanità e la pubblica sicurezza,
14. invita la Commissione a coordinare e consolidare le varie fonti di informazioni attualmente disponibili su questioni attinenti il riconoscimento delle qualifiche professionali – tra cui i punti di contatto nazionali e le organizzazioni professionali – tramite un portale Your Europe in cui siano riportati i singoli punti di contatto disponibili attualmente nel contesto della direttiva servizi; sostiene che in tal modo ai professionisti sarà fornita un'interfaccia pubblica, nella rispettiva lingua, nella quale riversare documentazione, accedere e stampare la propria tessera professionale e ottenere informazioni aggiornate sul processo di riconoscimento e informazioni amministrative sulla autorità competenti e gli organi professionali nonché sulla documentazione da presentare;
15. rileva che occorre migliorare il dialogo e gli scambi d'informazioni nell'ambito di ciascuna professione, nonché la cooperazione fra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali, sia a livello nazionale che fra gli Stati membri; invita la Commissione a promuovere la creazione di reti di autorità competenti e organizzazioni professionali per le professioni più mobili, al fine di scambiare informazioni generali sulle procedure e i requisiti nazionali nel campo dell'istruzione, condividere le migliori prassi e vagliare le possibilità di rafforzare la cooperazione, ad esempio mediante piattaforme comuni; ritiene che la autorità pubbliche e le parti sociali dovrebbero avviare un dialogo strutturato sulle modalità per migliorare l'integrazione professionale dei giovani;

Martedì 15 novembre 2011

16. invita gli Stati membri a migliorare l'efficacia con la quale le autorità pubbliche diffondono le informazioni relative a un tempo ai diritti dei lavoratori e alle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da limitare qualsiasi burocrazia dissuasiva nel quadro della promozione della mobilità;
17. invita pertanto gli Stati membri a utilizzare le moderne tecnologie di comunicazione, tra cui le banche dati e le procedure di registrazione online, onde garantire il rispetto delle scadenze previste dal sistema di riconoscimento generale e assicurare che i professionisti possano beneficiare di significativi progressi in termini di accesso alle informazioni e conoscenza delle procedure;
18. chiede l'introduzione dell'obbligo vincolante per le autorità competenti di fornire informazioni aggiornate sui contatti a tutte le altre autorità competenti di una determinata professione;
19. invita la Commissione a definire orientamenti riguardo al lasso di tempo entro il quale chi ha presentato un fascicolo completo può attendersi una decisione da parte dell'autorità competente; poiché la riduzione di questo periodo attraverso un maggiore ricorso all'IMI e l'ottimizzazione delle procedure faciliterebbe la mobilità, esorta gli Stati membri a fornire risorse sufficienti al fine di assicurare il riconoscimento professionale entro un lasso di tempo ragionevole;
20. invita gli Stati membri, le autorità competenti e la Commissione a garantire una maggiore trasparenza in modo che i richiedenti o gli interessati possano ottenere una spiegazione esauriente dei motivi del mancato riconoscimento del loro diploma o della loro qualifica professionale;
21. sostiene che l'attuale procedura per la notifica di nuovi diplomi è troppo complessa e invita la Commissione ad agevolare la notifica di nuovi diplomi e aggiornare l'allegato V della direttiva in modo più tempestivo;
22. esorta gli Stati membri, le autorità competenti e la Commissione a garantire che il riconoscimento di diplomi e certificati sia equiparato al riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da creare un reale mercato unico a livello europeo e internazionale, evitando di regolamentare ciò che è già stato regolamentato;
23. sottolinea che i provvedimenti di compensazione, in virtù dei quali le autorità competenti possono esigere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni e che svolgono un ruolo inestimabile nel garantire la sicurezza di consumatori e pazienti, debbono essere rivisti al fine di valutarne l'idoneità e risolvere i problemi esistenti; chiede maggiori spiegazioni e una valutazione del codice di condotta per fornire assistenza alle autorità competenti;
24. chiede orientamenti non vincolanti dell'UE in materia di applicazione delle misure di compensazione, da elaborare di concerto con le autorità competenti, le organizzazioni professionali, gli Stati membri e il Parlamento europeo;
25. sottolinea che l'esame dei livelli di qualifica a norma dell'articolo 11 è particolarmente complesso e costoso per le autorità e praticamente impossibile per i cittadini; ritiene che i cinque livelli di qualifica di cui all'articolo 11 inducono spesso a confusione con gli otto livelli del quadro europeo delle qualifiche; concorda con la Commissione che la soppressione dell'articolo 11 e degli allegati II e III implicherebbe che le autorità competenti non sarebbero più chiamate a determinare l'idoneità di un candidato in base a livelli di qualifiche predefiniti, ma potrebbero concentrarsi sull'identificazione di eventuali sostanziali differenze di formazione al fine di decidere se sono necessarie misure di compensazione; osserva quindi che la soppressione dei livelli di qualifica, compresi gli allegati II e III, semplificherebbe sensibilmente la procedura di riconoscimento;
26. sottolinea che sussistono forti disparità tra i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri; segnala pertanto che, per quanto riguarda la durata minima della scolarità richiesta per talune formazioni, occorre altresì contabilizzare i periodi generalmente seguiti nelle scuole professionali nel quadro di sistemi di formazione alterni;

Martedì 15 novembre 2011

27. invita gli Stati membri e le autorità competenti, con il sostegno della Commissione, ad avviare studi volti a stabilire una tassonomia europea delle competenze, qualifiche e professioni al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri e sviluppare uno strumento di analisi europeo;

28. ritiene che il codice di condotta dovrebbe avere più ampia diffusione onde garantire una più efficace attuazione della direttiva, dato che ciò promuoverebbe un'interpretazione comune delle disposizioni;

Miglioramento delle disposizioni esistenti

29. invita la Commissione a reintrodurre le strutture per il dialogo tra gli Stati membri, le competenti autorità e gli organi professionali al fine di aggiornare con la massima regolarità, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnici, i requisiti minimi di formazione per le professioni settoriali e l'attuale classificazione delle attività economiche sulla base dell'esperienza professionale e stabilire un meccanismo semplice per l'aggiornamento continuo dei requisiti minimi di formazione; alla luce della futura evoluzione dei processi di Bologna e di Copenaghen, sollecita la Commissione a valutare l'introduzione di un approccio basato sulle competenze, stabilendo dei requisiti minimi di formazione non solo in termini di durata, ma anche in termini di risultati dell'apprendimento;

30. esorta la Commissione a non frammentare il processo di modernizzazione del riconoscimento automatico, come proposto nel Libro verde, e ad assicurare che ogni sostanziale modifica della direttiva sia sottoposta allo scrutinio del Parlamento;

31. accoglie con favore le riforme avviate nel contesto del processo di Bologna e i benefici offerti da questo processo agli studenti europei in termini di mobilità e possibilità di occupazione; incoraggia la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché rendano il regime europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) più trasparente e comparabile, affinché esso divenga uno strumento necessario atto a facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche e, in ultima analisi, della mobilità;

32. invita la Commissione a considerare l'importanza di uniformare i risultati dell'apprendimento e le competenze cliniche in sede di definizione dei requisiti minimi di formazione;

33. invita la Commissione a vagliare la possibilità di estendere ulteriormente il campo di applicazione del riconoscimento automatico in futuro;

34. chiede ulteriori chiarimenti in merito alla proposta di prolungare l'istruzione generale quale requisito di ammissione alla formazione per infermiere e ostetriche;

35. chiede che sia meglio motivata la proposta di sopprimere l'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali;

36. invita gli Stati membri a effettuare una comparazione dei requisiti minimi di formazione e a procedere a scambi più regolari tra di loro e anche tra le autorità competenti, ai fini di un maggiore allineamento dei requisiti minimi di formazione;

37. segnala che la valutazione dell'applicazione della direttiva 2005/36/CE richiede la definizione di un elenco di certificati o altri titoli di qualifiche ufficiali che sono riconosciuti in uno o più Stati membri e non in altri; ritiene che detto elenco dovrebbe altresì contemplare i casi dei cittadini di uno Stato membro che hanno studiato presso l'università di un altro Stato membro e i cui diplomi non sono riconosciuti al rientro nello Stato membro d'origine;

Martedì 15 novembre 2011

38. sottolinea il numero considerevole di professioni regolamentate nell'Unione europea e invita gli Stati membri a riconsiderare la fondatezza della classificazione di talune professioni, al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri, tenendo presente che la riduzione del numero totale di professioni regolamentate nell'UE potrebbe facilitare la mobilità; rileva che tale classificazione può essere giustificata per motivi di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le professioni sanitarie, legali e tecniche;

39. sostiene che il modo più efficace per consentire la libera circolazione dei professionisti sarebbe di ridurre il numero di professioni regolamentate nell'Unione europea; invita la Commissione a includere nella direttiva rivista un meccanismo attraverso il quale gli Stati membri possano verificare le proprie disposizioni regolamentari, eccettuate quelle relative alle professioni sanitarie, e rimuoverle qualora non fossero proporzionate;

Miglioramento della pubblica sicurezza e della sanità pubblica

40. rileva che la protezione della sicurezza di consumatori e pazienti è un obiettivo essenziale nel quadro della revisione della direttiva e che il successo della direttiva dipende ampiamente dal fatto se garantisce la mobilità salvaguardando la sicurezza; richiama l'attenzione sulla speciale condizione dei professionisti del settore sanitario;

41. sottolinea che si sono verificati gravi problemi correlati alla condotta di professionisti che hanno continuato a esercitare nell'Unione europea nonostante fossero stati sospesi o radiati;

42. chiede l'istituzione, nel quadro del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e per le professioni che non rientrano già nel campo di applicazione della direttiva sui servizi, di un meccanismo di allerta proattivo che introduca l'obbligo di effettuare una segnalazione a tutti gli Stati membri ogniqualvolta sia adottata una misura regolamentare nei confronti della registrazione di professionisti o del loro diritto di esercitare, purché il sistema di allerta non contenga altri dati, rispetti la presunzione di innocenza e sia conforme alle regole vigenti in materia di protezione dei dati personali;

43. osserva che occorre dare ai pazienti e ai cittadini migliori garanzie del fatto che i professionisti sanitari che beneficiano del riconoscimento hanno mantenuto aggiornate le proprie competenze e conoscenze;

44. sottolinea la richiesta, da parte dei soggetti interessati, che sia posta maggiormente in rilievo la formazione professionale permanente, compreso l'apprendimento (nel corso dell'intero ciclo di vita) ufficiale, ufficioso e informale, e la necessità di valutarla; segnala che la concorrenza globale e l'orientamento verso economie basate sulla conoscenza collocano nuove sfide sul piano dello sviluppo delle qualifiche e dell'istruzione; invita pertanto la Commissione a valutare metodi di documentazione per ogni forma di apprendimento, eventualmente mediante i Passaporti europei delle competenze e il Quadro europeo delle qualifiche, come anche l'IMI, e a elaborare una tabella di comparazione sui diversi sistemi di formazione professionale permanente esistenti negli Stati membri; invita la Commissione a valutare se si possa risolvere il problema dei diversi livelli di formazione professionale permanente tra gli Stati membri mediante misure di compensazione nel caso dei professionisti del settore sanitario; incoraggia le autorità competenti a fornire informazioni in materia di formazione professionale permanente nel corso del processo di riconoscimento e a scambiare le migliori prassi in tale ambito, nonché a scambiarsi informazioni in materia di formazione professionale permanente nei settori e negli Stati membri in cui è obbligatoria;

45. sottolinea la necessità che la formazione permanente sia adeguata alle necessità del mercato del lavoro di ciascuno Stato membro, in modo da sfruttare nel miglior modo possibile le risorse di formazione per chi ha un lavoro;

46. sottolinea che un'estensione della procedura di riconoscimento per includervi le qualifiche dei paesi terzi potrebbe dare adito a violazioni del sistema sotto forma di ricerca del foro più vantaggioso ("forum shopping") e sarebbe estremamente pericoloso per le autorità competenti nello Stato membro ospitante;

Martedì 15 novembre 2011

47. sottolinea che, per i professionisti sanitari, la capacità di comunicare con colleghi e pazienti è fondamentale al fine di evitare situazioni pericolose o potenzialmente fatali;

48. ritiene che l'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE relativo ai requisiti linguistici debba essere chiarito, in quanto vi sono continue controversie quanto all'interpretazione di tale disposizione tra la Commissione, la Corte di giustizia europea e gli Stati membri; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rivedere il regime dei requisiti linguistici per le professioni del settore sanitario, provvedendo a che le autorità competenti abbiano la flessibilità necessaria per verificare e, solo all'occorrenza, mettere alla prova le abilità tecniche e linguistiche dei professionisti nell'ambito del processo di riconoscimento; ritiene che, senza pregiudizio della capacità dei datori di lavoro di accertare essi stessi le competenze linguistiche dei professionisti nel contesto del processo di assunzione per un determinato posto, il principio della proporzionalità andrebbe tassativamente applicato in materia, cosicché i relativi test non diventino una barriera supplementare;

49. osserva che le competenze linguistiche sono fondamentali nell'agevolare l'integrazione di un professionista in un altro paese garantendo la qualità dei servizi offerti e tutelando la sicurezza di consumatori e pazienti;

50. insiste affinché, per proteggere i pazienti, gli operatori sanitari che forniscono servizi di sanità elettronica assicurino gli stessi livelli di qualità e di sicurezza garantiti per la fornitura di servizi sanitari non elettronici; va quindi chiarito che i requisiti della presente direttiva e, se del caso, requisiti supplementari, si applicano agli operatori sanitari che forniscono servizi di sanità elettronica;

51. osserva che lo sviluppo della sanità elettronica (e-health) e della teleassistenza impone a medici e infermieri, dopo la formazione, di essere in grado di gestire pazienti di nazionalità diverse; è pertanto necessario promuovere una collaborazione fra centri di formazione, ospedali e università in diversi paesi a favore dei professionisti e dei laureati chiamati ad assistere i pazienti mediante tali strumenti;

Integrare i professionisti e infondere fiducia nel sistema

52. accoglie con favore l'esito dei progetti pilota riguardanti una tessera professionale annunciati nel corso del Forum sul mercato unico di Cracovia; ribadisce che ogni tessera professionale deve essere volontaria, attestare l'esperienza accademica e professionale acquisita ed essere collegata al sistema IMI; ritiene che una tessera professionale volontaria potrebbe costituire uno strumento utile per agevolare la mobilità in alcune professioni, semplificare le procedure amministrative e migliorare la sicurezza; invita la Commissione, prima di introdurre eventuali tessere, a comprovare l'eventuale valore aggiunto ai fini del processo di riconoscimento; sottolinea che l'introduzione di eventuali tessere deve soddisfare requisiti specifici in materia di sicurezza e protezione dei dati e insiste che occorre stabilire le necessarie tutele contro gli abusi e le frodi;

53. ribadisce che, se l'UE intende ridurre le disparità nell'applicazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'UE a 27, tutti gli Stati membri debbono dimostrare una maggiore fiducia nei rispettivi sistemi;

54. sostiene l'estensione dell'IMI alle professioni che non rientrano ancora nel campo di applicazione di questo sistema di informazione, come previsto nella proposta di regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ⁽¹⁾ ("il regolamento sull'IMI"), e alle professioni non coperte dalla direttiva 2005/36/CE;

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("il regolamento sull'IMI"), (COM(2011)0522).

Martedì 15 novembre 2011

55. chiede l'introduzione obbligatoria dell'IMI per le autorità competenti, onde agevolare la cooperazione proattiva in ambito amministrativo e semplificare le procedure di riconoscimento; ritiene che l'IMI potrebbe essere migliorato ulteriormente, ad esempio estendendone le funzioni disponibili al fine di facilitare i lavori delle autorità nazionali; invita la Commissione a introdurre strutture di accompagnamento in materia di formazione e sostegno tecnico al fine di trarre tutti i benefici possibili dal sistema;

56. chiede una maggiore mobilità dei laureati e il rispetto della sentenza emessa nella causa *Morgenbesser* ⁽¹⁾; sostiene che gli Stati membri dovrebbero incentivare i tirocini retribuiti per i laureati di altri Stati membri se questi ultimi offrono tale possibilità anche ai propri cittadini; sottolinea inoltre che l'esperienza professionale acquisita durante il tirocinio dovrebbe essere riconosciuta nello Stato membro d'origine;

57. sottolinea che il concetto di piattaforme comuni quale illustrato all'articolo 15 della direttiva all'esame non si è rivelato efficace in quanto tali piattaforme al momento non esistono; sostiene che esse sono strumenti potenzialmente utili per facilitare la mobilità e dovrebbero essere definite e controllate dai professionisti stessi; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di migliorare questo concetto in un articolo riveduto; invita la Commissione a consentire agli Stati membri la flessibilità necessaria per scegliere se partecipare o meno a eventuali piattaforme comuni e a valutare la proposta di ridurre la soglia per la partecipazione degli Stati membri;

58. osserva che l'introduzione di eventuali piattaforme comuni dovrebbe essere subordinata a una prova del mercato interno e soggetta al controllo parlamentare;

59. sottolinea che la presente direttiva dovrebbe integrare la protezione dei dati, conformemente alla direttiva 95/46/CE, e che le revisioni di quest'ultima dovrebbero includere anche gli sviluppi in materia di disposizioni di protezione dei dati; rileva che dovrebbero essere disponibili informazioni aggiornate per quanto riguarda l'autorità competente responsabile della gestione dei dati e chiare politiche in materia di conservazione e utilizzazione dei dati di un professionista, nonché orientamenti per la correzione di informazioni erranee;

60. osserva che i negoziati tra l'Unione europea e la Svizzera hanno condotto a un accordo riguardante la modifica dell'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in modo da includere la direttiva 2005/36/CE; osserva che l'accordo prevede l'applicazione provvisoria della maggior parte della direttiva, ad eccezione del titolo II, che richiede adeguamenti in Svizzera, e che la decisione del Consiglio riguardo all'accordo summenzionato decadrà qualora la Svizzera non notificherà il completamento delle sue procedure interne per l'esecuzione della decisione entro 24 mesi dall'adozione della decisione; si impegna a seguire da presso gli sviluppi in materia;

61. invita la Commissione a garantire il recepimento di tutte le direttive rivedute entro la scadenza prevista; esorta gli Stati membri ad accordare alla direttiva la dovuta priorità;

*

* *

62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2003 nella causa C-313/01, *Morgenbesser*, pag. I-13467.

Martedì 15 novembre 2011

Politica dei consumatori

P7_TA(2011)0491

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori (2011/2149(INI))

(2013/C 153 E/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui "il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati",
- visto l'articolo 3, paragrafo 3, TUE, che impegna l'Unione a lavorare per "un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e [per] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente",
- visto l'articolo 9 TFUE ai sensi del quale "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana",
- visto l'articolo 11 TFUE, ai sensi del quale "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile",
- visto l'articolo 12 TFUE, ai sensi del quale "nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori",
- visti l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la sua posizione del 6 luglio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai diritti dei consumatori ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0324.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0293.

Martedì 15 novembre 2011

- vista la relazione annuale del 2010 della rete dei Centri europei dei consumatori, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2011,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo "Consumer Empowerment in the EU" (Rafforzamento dei poteri dei consumatori nell'Unione europea) (SEC(2011)0469),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2011, dal titolo "Consumers at home in the single market", quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori (SEC(2011)0299),
- vista la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2010, dal titolo "Far funzionare i mercati per i consumatori", quarta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo (SEC(2010)1257),
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni riguardo alle misure e alle iniziative da adottare (relazione intermedia) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo ⁽³⁾,
- vista la relazione del 9 maggio 2010 del professor Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato unico, dal titolo "Una nuova strategia per il mercato unico",
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori ⁽⁵⁾,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (COM(2009)0336),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'Unione (COM(2009)0557),
- visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e l'allegato progetto di raccomandazione della Commissione (SEC(2009)0949),
- viste la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0320.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0307.

⁽⁴⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 1.

Martedì 15 novembre 2011

- viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico ⁽¹⁾ e la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno ⁽²⁾,
 - vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva sulla sicurezza dei giocattoli) ⁽³⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ⁽⁴⁾, che mira a creare un quadro complessivo di norme e principi relativi all'accREDITAMENTO e alla vigilanza del mercato,
 - viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace" (COM(2007)0099) e la risoluzione del Parlamento, del 20 maggio 2008, sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013 ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo, sezione per il mercato unico, la produzione e il consumo, "Obstacles to the European single market 2008" ⁽⁶⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) ⁽⁷⁾,
 - vista la sua posizione del 12 dicembre 2006 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ⁽⁸⁾,
 - vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") ⁽⁹⁾,
 - vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ⁽¹⁰⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0369/2011),
- A. considerando che i cittadini dell'Unione europea svolgono, in quanto consumatori, un ruolo decisivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 riguardanti una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dal momento che la spesa per i consumi genera oltre metà del PIL dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 17.

⁽⁶⁾ http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

⁽⁷⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 61.

⁽⁹⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

Martedì 15 novembre 2011

- B. considerando che, secondo l'indice di deprivazione materiale, il 16,3 % della popolazione dell'Unione europea è a rischio di povertà e che tale percentuale sale al 17,1 % per le donne;
- C. considerando che, come emerge nello Speciale Eurobarometro n. 342 dell'aprile 2011 dal titolo "Consumer empowerment", una forte maggioranza dei consumatori si sente fiduciosa e ben informata ma, al contempo, una percentuale rilevante non conosce la legislazione di base in materia di protezione dei consumatori;
- D. considerando che i consumatori non costituiscono una categoria unica, dal momento che sussistono notevoli differenze fra loro in termini di competenze, conoscenza della legislazione, assertività e propensione ad affrontare un ricorso;
- E. considerando che, secondo lo Speciale Eurobarometro n. 342 dell'aprile 2011 dal titolo "Consumer empowerment", le donne dedicano più tempo agli acquisti rispetto agli uomini (3,7 ore nell'arco di una settimana tipo rispetto alle 2,8 ore degli uomini);
- F. considerando che, secondo la quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori del marzo 2011, in tutta l'Unione i consumatori si trovano ancora ad affrontare condizioni molto diverse;
- G. considerando che l'insoddisfazione dei consumatori in merito al funzionamento dei servizi finanziari è in parte dovuta a consigli errati e al fatto che, secondo il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo, la maggior parte dei consumatori non conosce i propri diritti in materia di servizi finanziari e il 98 % di essi non è in grado di scegliere l'opzione di investimento più adeguata, per un costo stimato pari allo 0,4 % del PIL dell'Unione;
- H. considerando che la divulgazione delle informazioni è importante e necessaria in tutti i settori dei servizi finanziari per i consumatori; considerando che la strategia deve riconoscere che essa non è sufficiente ad assicurare mercati concorrenziali in cui i consumatori possano prendere decisioni nel loro migliore interesse; considerando che, per rendere più efficace tale divulgazione, è importante che le informazioni siano fornite nelle lingue ufficiali dell'Unione e regionali;
- I. considerando la necessità di proteggere soprattutto le categorie di individui particolarmente vulnerabili, considerati tali a motivo di un'infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o della loro credulità, come i bambini, gli adolescenti, gli anziani o taluni individui fragili a causa della loro situazione socioeconomica (ad esempio, le persone eccessivamente indebitate);
- J. considerando che l'Unione europea ha stabilito una serie di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, sollecitando modelli di consumo più sostenibili;
- K. considerando che un mercato interno ben funzionante dovrebbe offrire ai consumatori una gamma più ampia di prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi e, allo stesso tempo, un livello elevato di tutela del consumatore e dell'ambiente;
- L. considerando che la crescita del mercato interno non deve minare la protezione del consumatore e garantire nel contempo la libera circolazione dei servizi e assicurare che si presti la dovuta attenzione alla protezione dei consumatori;
- M. considerando che i consumatori autonomi e responsabili sono maggiormente in grado di identificare quali siano i prezzi, le condizioni di vendita e la qualità migliori, stimolando pertanto la concorrenza e l'innovazione;
- N. considerando che un mercato interno pienamente integrato garantirebbe molteplici benefici ai consumatori europei, tra cui prezzi più bassi e una più vasta gamma di prodotti e servizi;

Martedì 15 novembre 2011

- O. considerando che, come evidenziato nel quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori del marzo 2011, i commercianti al dettaglio dimostrano di non conoscere i diritti fondamentali dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, il che può ledere i consumatori, ma anche incidere sulla propensione dei commercianti a operare a livello transfrontaliero;
- P. considerando che tutte le parti interessate (fra cui la Commissione europea, le autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme, le organizzazioni dei consumatori e il settore privato) devono intensificare gli sforzi onde raggiungere un elevato livello di protezione e di responsabilizzazione dei consumatori, poiché l'efficacia della vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche sono fondamentali per garantire che i prodotti illegali e pericolosi non giungano sul mercato europeo o ne siano ritirati;
- Q. considerando che, nel contesto dell'attuale crisi economica, il rigoroso e coerente rispetto delle norme è tanto più importante in quanto la crisi sta avendo ripercussioni sulle scelte dei consumatori;
- R. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono contribuire a migliorare l'efficacia del recepimento e dell'applicazione delle leggi in materia di protezione dei consumatori continuando a lavorare in stretta collaborazione;
- S. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione europea;

Obiettivi fondamentali

1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di avviare una strategia di protezione dei consumatori e sottolinea la necessità che la Commissione proponga una politica proattiva al fine di legiferare con intelligenza, con l'obiettivo di raggiungere un quadro giuridico coerente; chiede inoltre che tutte le future misure adottate nel quadro della politica dei consumatori si basino su un approccio onnicomprensivo che ponga i consumatori al centro del mercato unico;
2. sottolinea che le priorità politiche devono essere collegate e convalidate da dati statistici provenienti dal quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori; invita, inoltre, la Commissione a tenere conto nella sua strategia in materia di politica dei consumatori dell'elenco, di recente pubblicazione, delle venti principali preoccupazioni di cittadini e imprese in relazione al mercato unico;
3. si compiace delle proposte avanzate dalla Commissione nel suo programma di lavoro per il 2012 di rivedere la politica dei consumatori e la strategia legislativa, integrando le iniziative di tutti i servizi di competenza in seno alla Commissione; osserva in particolare la necessità di garantire che in tutta l'Unione europea i consumatori ricevano tutta la protezione che offrono atti legislativi fondamentali quali la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sul credito al consumo;
4. accoglie con favore un approccio strategico alla protezione dei consumatori, basato sull'esperienza maturata nella strategia 2007-2013; sottolinea la necessità di una migliore articolazione tra la politica dei consumatori e gli obiettivi sociali e ambientali, nel quadro della strategia Europa 2020;
5. sottolinea la necessità di una corretta attuazione ed applicazione della normativa esistente (in particolare della più recente direttiva sui diritti dei consumatori) accompagnata da un'adeguata divulgazione delle informazioni relative ai diritti e ai doveri di ciascuna parte; pone inoltre l'accento sulla necessità di esaminare l'*acquis* esistente in seguito all'adozione della direttiva sui diritti dei consumatori nonché alla luce delle nuove iniziative programmate;
6. sottolinea la necessità di un'attuazione coerente delle politiche di protezione dei consumatori e propone a tale riguardo di riavviare la riflessione sulla ripartizione di tale portafoglio all'interno della Commissione europea;

Martedì 15 novembre 2011

7. invita la Commissione a garantire un migliore coordinamento tra le sue politiche relative ai consumatori;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni in materia di tutela dei consumatori con i paesi non appartenenti all'Unione;
9. sottolinea le numerose sfide che la strategia di protezione dei consumatori deve affrontare, tra cui il rafforzamento dei poteri dei consumatori e la riduzione dei livelli di disuguaglianza, la promozione del consumo sostenibile, la riduzione dell'esposizione dei consumatori ai prodotti pericolosi e la protezione dei consumatori, specie dei bambini, contro la pubblicità ingannevole; chiede che i responsabili delle politiche avviino una riflessione approfondita sui modi per elaborare politiche più intelligenti che forniscano ai consumatori le informazioni di cui hanno bisogno e di cui possono realmente usufruire, pur senza creare oneri aggiuntivi per le aziende;
10. invita la Commissione a garantire una particolare protezione alle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili a causa della loro infermità mentale, fisica o psicologica, dell'età o dell'ingenuità, o che sono resi vulnerabili dalla loro situazione sociale e finanziaria; appoggia il lavoro della Commissione in materia di economia comportamentale e ritiene che si tratti di un elemento fondamentale per assicurare che le misure finalizzate alla protezione dei consumatori siano efficaci nella pratica;
11. sollecita la Commissione a migliorare i criteri e le disposizioni per eseguire un maggior numero di valutazioni di impatto ed a rivedere, se del caso, la legislazione dell'Unione europea che ha un impatto sulla politica dei consumatori ed a stabilire migliori prassi che consentano agli Stati membri di attuare correttamente la legislazione esistente;

I consumatori, protagonisti del mercato unico

12. nota l'aumento significativo del commercio elettronico, attualmente molto importante per i consumatori, dato che il 40 % dei cittadini dell'Unione europea fa acquisti online; sottolinea che è necessario rafforzare la fiducia dei consumatori e dei commercianti al dettaglio, in particolare per quanto riguarda l'acquisto transfrontaliero online, garantendone i rispettivi diritti e obblighi su Internet;
13. si rammarica del consistente divario fra il livello delle vendite nazionali online e degli acquisti transfrontalieri; rileva che secondo il quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, il 44 % dei consumatori dichiara che l'incertezza in merito ai loro diritti li dissuade dall'acquistare beni in un altro Stato membro e che la ritardata o mancata consegna e le truffe sono i principali fattori che ostacolano gli acquisti transfrontalieri; chiede, pertanto, che la strategia dell'Unione in materia di politica dei consumatori sostenga la crescita e l'innovazione nel settore della vendita al dettaglio e in particolare il completamento del mercato digitale unico, per aiutare i consumatori dell'Unione a fare acquisti transfrontalieri;
14. ricorda che la fiducia dei consumatori è un motore economico per il commercio interno e transfrontaliero, online e offline;
15. sottolinea la necessità di informare i consumatori in merito ai loro diritti e obblighi e di garantire che i diritti dei consumatori siano pienamente rispettati in relazione all'uso di Internet e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, proteggendo nel contempo di dati personali e la privacy;
16. sottolinea che i dati personali dei consumatori hanno un considerevole valore economico, per esempio le banche dati contenenti i profili dei consumatori utilizzati ai fini della pubblicità mirata; rileva che generalmente i consumatori sono ignari del valore dei dati che mettono volontariamente a disposizione delle aziende; chiede alla Commissione di garantire un adeguato livello di concorrenza sul mercato delle pubblicità online e dei motori di ricerca e di monitorare il modo in cui i dati sono utilizzati dalle società interessate, in conformità del quadro esistente di protezione dei dati;

Martedì 15 novembre 2011

17. pone altresì l'accento sulla necessità di fornire ai consumatori e ai commercianti un'informazione più trasparente e comparabile, ad esempio tramite l'uso dell'indicazione di un prezzo per unità di misura e siti web di confronto dei prezzi precisi e trasparenti nonché un'etichettatura dei prodotti comprensibile ed efficace;
18. sottolinea l'importanza dell'etichettatura e al riguardo chiede alla Commissione di tenere conto delle crescenti richieste specifiche dei consumatori, concernenti, ad esempio, il commercio equo, l'impronta di carbonio, le possibilità e il genere di riciclaggio e il marchio d'origine;
19. sottolinea la necessità di garantire l'accesso universale alla banda larga veloce e alla rete di telecomunicazione e un accesso ampio ai beni e ai servizi online tra l'altro eliminando le restrizioni a livello di distribuzione, affrontando la segmentazione geografica e promuovendo i servizi di pagamento elettronico;
20. sottolinea che la strategia di protezione dei consumatori deve mettere in risalto la commercializzazione di contenuti per i prodotti digitali, ad esempio i libri in formato elettronico;
21. pone l'accento sulla necessità di rafforzare i poteri dei consumatori fornendo loro informazioni utili, mirate e comprensibili; insiste sulla necessità che le autorità nazionali e dell'Unione, come pure le organizzazioni dei consumatori e le aziende, intensifichino i loro sforzi per migliorare l'educazione dei consumatori; invita la Commissione a proporre una legislazione in materia di mercato unico favorevole ai consumatori, onde garantire che gli interessi dei consumatori siano tenuti pienamente in considerazione nel quadro del funzionamento del mercato unico;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un adeguato supporto alle organizzazioni dei consumatori di ciascuno Stato membro e il rafforzamento delle loro capacità, al fine di rafforzarne il ruolo e le risorse, conferendo così maggiori poteri ai consumatori;
23. insiste sulla necessità di educare i consumatori sin dall'infanzia alla comprensione e alla gestione delle informazioni che appaiono sui prodotti; chiede alla Commissione di rendere i loghi europei, il cui livello di riconoscimento risulta ancora piuttosto scarso (in particolare il logo della marcatura di conformità CE, l'Ecolabel europeo, il nastro di Moebius per il riciclaggio o il marchio di nocività) più identificabili e intuitivi;
24. invita la Commissione a lanciare campagne di informazione in tutti gli Stati membri sul marchio europeo "CE" e sul suo significato, per illustrare ai consumatori cosa rappresenta (o non rappresenta) tale marchio e fornire informazioni più esaustive, cercando al contempo di fare opera di sensibilizzazione sulla sicurezza dei prodotti negli ambiti professionali;
25. ritiene che la società civile, assieme alle organizzazioni dei consumatori e alle imprese, dovrebbe offrire ulteriori soluzioni innovative per la diffusione delle informazioni sul mercato unico, consentendo ai cittadini di sfruttare appieno le opportunità esistenti; sottolinea il ruolo importante svolto dalla società civile nell'assistere le PMI e i consumatori, con particolare riferimento a coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità, come i giovani e chi non ha accesso a Internet, a superare le attuali restrizioni e barriere linguistiche, tecnologiche e amministrative negli Stati membri;
26. si rammarica per le difficoltà che in alcuni settori caratterizzano il cambio di fornitore o di tariffa, ostacolando la libertà di scelta dei consumatori e compromettendo la concorrenza; invita la Commissione ad approfondire la questione allo scopo di garantire che i consumatori possano sfruttare appieno il potenziale del mercato unico;
27. invita la Commissione a esaminare a fondo gli ostacoli ancora esistenti al trasferimento a un nuovo conto bancario per i consumatori e a considerare soluzioni per eliminare detti ostacoli, come l'istituzione di un sistema di portabilità del numero di conto corrente bancario a livello dell'Unione;
28. rileva l'importanza, per i consumatori con accesso a conti bancari, di commissioni bancarie trasparenti, tempi di esecuzione delle operazioni più rapidi e procedure più semplici per il trasferimento dei conti bancari;

Martedì 15 novembre 2011

29. osserva che circa 30 milioni di europei non hanno accesso ai servizi bancari di base e invita la Commissione a presentare una proposta in merito, come anticipato nell'atto per il mercato unico e nel programma di lavoro della Commissione per il 2011;

Protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti

30. sottolinea la necessità di concepire politiche dei consumatori che tengano conto delle specificità delle categorie di consumatori vulnerabili;

31. invita a stabilire legami espliciti tra la strategia e il programma per la politica di concorrenza ed esorta a intraprendere un'azione congiunta per raggiungere tale obiettivo, in modo che i consumatori possano beneficiare di servizi maggiormente adeguati alle loro necessità e forniti a condizioni migliori;

32. sottolinea la necessità urgente di aumentare il livello generale di sicurezza dei prodotti di consumo nell'Unione europea, soprattutto nel quadro della prossima revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti; invita la Commissione, in cooperazione con le agenzie competenti dell'Unione europea, a valutare più da vicino le questioni concernenti l'impatto dei prodotti chimici sulla salute dei consumatori, la resistenza degli antibiotici e le nanotecnologie, sulla base della normativa dell'Unione esistente in tali ambiti;

33. sottolinea altresì la necessità di rafforzare le norme di sicurezza per i giocattoli e sollecita gli Stati membri a recepire rapidamente e attuare integralmente la nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;

34. invita la Commissione a mettere a punto un sistema comune di valutazione ed etichettatura, come indicato nella risoluzione su un mercato unico per le imprese e la crescita, basato sull'intero ciclo di vita del prodotto, in particolare allo scopo di semplificare, armonizzare ed eliminare il costo della frammentazione per le imprese e i consumatori ed evitare la pubblicità ingannevole;

35. chiede migliori garanzie sulla sicurezza dei prodotti, in particolare nell'ambito del commercio elettronico nel mercato interno;

36. chiede che il sistema di notifica RAPEX sia rafforzato e reso più efficace e trasparente per i consumatori, onde garantire una migliore opera di sensibilizzazione a livello generale sui rischi rappresentati da specifici prodotti di consumo e consentire alle aziende e alle autorità doganali di adottare provvedimenti tempestivi e adeguati;

37. osserva, al riguardo, l'importanza di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei mercati, di migliorare gli standard professionali e di evitare i conflitti di interesse nella fornitura di servizi finanziari ai consumatori, nonché il ruolo cruciale dell'educazione finanziaria;

38. sottolinea l'importanza dell'accesso all'educazione e alla consulenza finanziarie e chiede una maggiore regolamentazione nell'ambito dei servizi di consulenza finanziaria;

39. sottolinea che le nuove autorità europee di vigilanza (ESA) sono dotate di competenze e responsabilità esplicite per quanto concerne la protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari e si aspetta che la strategia rispecchi tali competenze e responsabilità e rafforzi le capacità delle autorità europee di vigilanza in materia di tutela dei consumatori, ispirandosi alle migliori prassi attualmente utilizzate dalle autorità nazionali e assicurando una partecipazione adeguata dei soggetti interessati, in particolare dei rappresentanti dei consumatori;

40. chiede che in tutta l'Unione sia assicurato un elevato livello di protezione dei consumatori, al fine di consentire un ulteriore rafforzamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari e di contrastare le pratiche protezionistiche;

Martedì 15 novembre 2011

41. chiede l'erogazione di un finanziamento mirato a favore dei progetti di ricerca sui consumatori, soprattutto nel campo del comportamento dei consumatori e della raccolta di dati, onde contribuire a concepire politiche che rispondano ai bisogni dei consumatori;

42. propone di rafforzare il sostegno europeo alla ricerca nei settori del futuro, come il consumo verde, etico o il sostegno alla condivisione dei beni di consumo corrente (autovetture, biciclette, elettrodomestici, ecc.);

43. invita la Commissione a proseguire il suo lavoro su questioni quali la vendita di beni di consumo e le clausole vessatorie, la revisione delle norme sulle pratiche commerciali sleali (PCS), la direttiva sul credito al consumo, la direttiva sulla pubblicità ingannevole e la più ampia questione dell'eventuale necessità di applicare le norme sulle PCS alle relazioni fra imprese; sollecita gli Stati membri ad attuare integralmente e correttamente la regolamentazione e la legislazione in materia di mercato interno, in particolare la direttiva sui diritti dei consumatori, la direttiva sul commercio elettronico e il regolamento sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

44. invita la Commissione a sottolineare, nella strategia di protezione dei consumatori, l'importanza dell'armonizzazione per semplificare, ad esempio, processi complessi e informazioni complesse sui servizi destinate ai consumatori, nonché per assicurare che sia le organizzazioni dei consumatori sia le autorità nazionali siano coinvolte in tale importante compito;

Verso una politica dei consumatori più sociale e più sostenibile in Europa

45. invita la Commissione a includere nella strategia di protezione dei consumatori un elemento concernente l'accessibilità di questi ultimi, al fine di garantire che i gruppi vulnerabili abbiano accesso ai prodotti essenziali e ai servizi di cui hanno bisogno; osserva che ciò dimostrerà chiaramente la dimensione sociale delle politiche dei consumatori;

46. sottolinea che gli anziani e i disabili affrontano ancora problemi di sicurezza e di accesso in relazione ai beni e ai servizi convenzionali; evidenzia, a tale riguardo, che le norme possono essere efficacemente utilizzate per rendere i prodotti e i servizi accessibili al maggior numero possibile di consumatori, a prescindere dalla loro età o dalle loro capacità fisiche;

47. invita la Commissione a prendere in considerazione la prospettiva di genere nella strategia di protezione dei consumatori, conformemente al suo impegno di attuare l'integrazione della dimensione di genere quale parte integrante della sua azione politica; invita la Commissione a garantire che la strategia di protezione dei consumatori escluda ogni forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

48. invita la Commissione ad affrontare la questione di come i consumi privati possano diventare più sostenibili per promuovere l'innovazione, la crescita economica e un'economia a bassa emissione di carbonio, in linea con l'obiettivo fissato dalla strategia UE 2020; ritiene che occorra rivolgere una particolare attenzione ai sistemi energetici intelligenti: l'uso delle nuove tecnologie dovrebbe consentire a tutti gli utenti della rete di partecipare al mercato energetico interno allo scopo di risparmiare energia e ridurre o alleggerire i costi dell'energia, salvaguardando al contempo la fornitura di energia ai consumatori vulnerabili;

49. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a coordinare i loro sforzi per informare meglio i consumatori su modalità di acquisto e di consumo dei prodotti alimentari più efficienti, allo scopo di prevenire e combattere lo spreco alimentare;

50. sottolinea l'importanza di valutare l'impatto della liberalizzazione sul grado di soddisfazione dei consumatori e chiede a tale riguardo che sia eseguita una valutazione del funzionamento del mercato dell'energia;

Martedì 15 novembre 2011

Rispetto dei diritti dei consumatori e strumenti di ricorso

51. incoraggia la Commissione a fornire maggiore sostegno e risalto al lavoro della rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net), chiamata a svolgere un ruolo centrale nell'informare i consumatori dei loro diritti e nel sostenerli in caso di reclamo; evidenzia il ruolo centrale svolto dalla rete CPC nel garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di protezione dei consumatori e nel promuovere la cooperazione fra le autorità nazionali di competenza;

52. invita la Commissione a esercitare tutti i poteri che le attribuiscono i trattati per migliorare la trasposizione, l'applicazione e l'esecuzione di tutta la normativa dell'Unione relativa ai consumatori; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi allo scopo di attuare integralmente e correttamente tale normativa;

53. chiede meccanismi di ricorso più accessibili ed efficienti, come i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, il ricorso collettivo o i metodi di risoluzione delle controversie online, per conferire maggiori poteri ai consumatori dell'Unione; constata con preoccupazione che l'attuale assenza di risarcimenti rappresenta una lacuna importante nel sistema giuridico, poiché consente ai commercianti di trattenere proventi illeciti;

54. chiede meccanismi di ricorso accessibili ed efficaci per i consumatori europei, in quanto essi sono essenziali per l'eliminazione delle barriere nel mercato interno, in particolare per quanto concerne il commercio elettronico, e invita la Commissione a presentare una o più proposte nel quadro della procedura legislativa ordinaria così da garantire un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo;

55. giudica positivamente l'attuale lavoro volto a elaborare un sistema europeo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), utilizzando i sistemi nazionali e aziendali esistenti al fine di coniugare un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni commerciali eque per gli imprenditori;

56. invita la Commissione a ispirarsi alle migliori prassi degli Stati membri, come ad esempio il modello nordico del difensore civico, e a considerare di conferire autorità giuridica alla rete europea dei centri per i consumatori nell'ambito della risoluzione delle controversie dei consumatori;

57. ritiene che tale sistema migliorerà il mercato unico e fornirà un equo meccanismo di ricorso per i consumatori nelle controversie transfrontaliere, rafforzando la fiducia tra i consumatori e l'industria ed evitando costose procedure di contenzioso per entrambi;

58. invita la Commissione ad avviare un dibattito interistituzionale sulle soluzioni adeguate per aumentare la protezione giuridica dei consumatori nelle loro operazioni commerciali, tenendo in debito conto l'approccio stabilito nella direttiva sui diritti dei consumatori;

59. sottolinea la necessità che il prossimo quadro finanziario pluriennale post 2013 comprenda finanziamenti adeguati per le misure atte a conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente relazione e nella prossima strategia di protezione dei consumatori; osserva che sono necessari finanziamenti dell'Unione adeguati e garantiti, così che le organizzazioni dei consumatori possano rappresentare i consumatori in tutti gli Stati membri dell'Unione;

*

* *

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 15 novembre 2011

Gioco d'azzardo on-line

P7_TA(2011)0492

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno (2011/2084(INI))

(2013/C 153 E/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2011, intitolata "Libro verde sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno" (COM(2011)0128),
- visti gli articoli 51, 52 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'Unione europea, e le relazioni delle presidenze del Consiglio francese, svedese, spagnola e ungherese sui progressi realizzati in tale ambito,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ In particolare le sentenze pronunciate nelle cause Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läära 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd contro OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd contro Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd contro Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), Placanica e a. 2007 (C-338/04, C-359/04 e C-360/04), Commissione contro Italia 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg e Gerdin 2010 (C-447/08 e C-448/08), Markus Stoß e a. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) ed Engelmann 2010 (C-64/08).

⁽²⁾ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Martedì 15 novembre 2011

- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 6 giugno 2011, intitolata "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),
 - vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,
 - vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽³⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2011, intitolata "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012),
 - vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽⁴⁾,
 - vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽⁵⁾,
 - vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A7-0342/2011),
- A. considerando che, da un lato, il settore del gioco d'azzardo on line continua a crescere e in certa misura sfugge al controllo dei governi nazionali dei paesi in cui i servizi in questione sono offerti ai cittadini, e che, dall'altro, esso costituisce un mercato diverso dagli altri in virtù dei rischi che comporta in termini di tutela dei consumatori e di lotta alla criminalità organizzata;
- B. considerando che, in applicazione del principio di sussidiarietà, il gioco d'azzardo on line non è disciplinato da specifici atti normativi a livello di UE;
- C. considerando che ai servizi di gioco d'azzardo è applicabile una serie di atti dell'UE che comprende la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sulle vendite a distanza, la direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose, la direttiva sulla protezione dei dati personali, la direttiva relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

⁽¹⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Martedì 15 novembre 2011

- D. considerando che la regolamentazione del settore del gioco d'azzardo varia a seconda degli Stati membri e che tale circostanza ostacola non soltanto l'offerta di servizi legali a livello transfrontaliero da parte degli operatori autorizzati ma anche la protezione dei consumatori e la lotta al gioco d'azzardo on line illegale nonché alla criminalità a esso potenzialmente associata a livello di UE da parte delle autorità di regolamentazione;
- E. considerando l'elevato valore aggiunto di un approccio paneuropeo in materia di lotta alla criminalità e alla frode, in particolare per quanto concerne la tutela dell'integrità dello sport nonché la protezione dei giocatori e dei consumatori;
- F. considerando che l'articolo 56 del TFUE sancisce la libera prestazione dei servizi ma che, alla luce delle sue intrinseche peculiarità, il gioco d'azzardo on line è escluso dall'ambito di applicazione delle direttive sul commercio elettronico, sui servizi e sui diritti dei consumatori;
- G. considerando che, nonostante la Corte di giustizia abbia chiarito una serie di importanti questioni giuridiche correlate al gioco d'azzardo on line nell'UE, permane una mancanza di certezza del diritto in merito a diverse altre questioni che possono essere risolte solo a livello politico; considerando inoltre che tale incertezza giuridica ha portato a un considerevole aumento dell'offerta illegale di gioco d'azzardo e quindi degli elevati rischi a essa associati;
- H. considerando che il gioco d'azzardo on line, se non opportunamente regolamentato, può comportare un maggiore rischio di dipendenza rispetto al gioco d'azzardo tradizionale, che richiede la presenza fisica del giocatore, anche in virtù dell'accesso agevolato e dell'assenza di controllo sociale;
- I. considerando che è necessario non solo educare, informando circa i potenziali rischi del gioco d'azzardo on line, ma anche difendere i consumatori dai pericoli che tale attività ludica comporta, con particolare riferimento alla dipendenza, alle frodi, alle truffe e al gioco d'azzardo minorile;
- J. considerando che il gioco d'azzardo rappresenta una fonte di entrate importante che gran parte degli Stati membri utilizza per finanziare servizi di pubblica utilità ovvero a scopo benefico, ad esempio per lo sport;
- K. considerando che è fondamentale tutelare l'integrità dello sport intensificando la lotta alla corruzione e al fenomeno delle partite truccate;
- L. considerando che, in vista del conseguimento degli obiettivi citati, è indispensabile introdurre non solo meccanismi di controllo delle competizioni sportive e dei flussi finanziari ma anche meccanismi di sorveglianza comuni a livello di UE;
- M. considerando che è altresì fondamentale una cooperazione su scala internazionale tra le varie parti interessate (istituzioni, federazioni sportive, operatori di scommesse) in un'ottica di scambio di buone prassi;
1. plaude all'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione pubblica, nel quadro del Libro verde sul gioco d'azzardo e le scommesse on line, in quanto provvedimento che agevolerà una riflessione pragmatica e realistica sul futuro del settore in questione in Europa;
 2. plaude al chiarimento con cui la Commissione ha precisato che il processo politico avviato dal Libro verde non è in alcun modo finalizzato alla deregolamentazione/liberalizzazione del gioco d'azzardo on line;
 3. rammenta la crescente importanza economica del settore del gioco d'azzardo online, i cui proventi annuali nel 2008 hanno superato i 6 miliardi di EUR, ovvero il 45 % del mercato mondiale; concorda con la Corte di giustizia dell'Unione europea nel ritenere che si tratti di un'attività economica con caratteristiche peculiari; ricorda che lo sviluppo del settore comporta anche un aumento dei costi sociali connessi al gioco compulsivo e alle pratiche illegali;

Martedì 15 novembre 2011

4. ritiene che una disciplina efficiente del settore del gioco d'azzardo on line dovrebbe, in particolare:
 - a) convogliare la naturale propensione al gioco della popolazione,
 - b) contrastare il settore del gioco d'azzardo illegale,
 - c) assicurare un'efficace protezione dei giocatori, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, segnatamente i minorenni,
 - d) prevenire il rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo,
 - e) assicurare che il gioco d'azzardo si svolga in modo regolare, equo, responsabile e trasparente,
 - f) garantire la promozione di azioni concrete volte a garantire l'integrità delle competizioni sportive,
 - g) assicurare che una parte delle somme scommesse sia destinata al finanziamento di organismi sportivi o ippici, e
 - h) assicurare che il gioco rimanga esente da criminalità, frodi e qualsiasi forma di riciclaggio di denaro;
5. ritiene che una regolamentazione come quella descritta sia potenzialmente in grado di garantire non solo l'attrattività delle competizioni sportive per i consumatori e per il pubblico ma anche il mantenimento della credibilità dei risultati sportivi e del prestigio di cui godono le gare;
6. mette in rilievo la posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾ secondo cui Internet è semplicemente un canale per l'offerta di giochi di alea dotato di tecnologie sofisticate che possono essere impiegate per la protezione dei consumatori e per il mantenimento dell'ordine pubblico lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di definire l'approccio nazionale in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo e quindi di limitare o vietare l'offerta di determinati servizi ai consumatori;

Principio di sussidiarietà e valore aggiunto europeo

7. sottolinea che, alla luce delle diverse tradizioni e culture presenti negli Stati membri, a qualsiasi regolamentazione del settore del gioco d'azzardo si applica, in quanto criterio fondamentale, il principio di sussidiarietà inteso come "sussidiarietà attiva", che comporta la cooperazione tra le amministrazioni nazionali; è tuttavia del parere che detto principio implichi il rispetto delle norme del mercato interno che risultino applicabili in base alla sentenza della Corte di giustizia in materia di gioco d'azzardo;
8. ritiene che un'offerta interessante e ben regolamentata di servizi di gioco d'azzardo, sia on line che tramite i canali tradizionali in cui è prevista la presenza fisica del giocatore, sia essenziale per evitare che i consumatori si rivolgano a operatori che non soddisfano i requisiti nazionali in materia di concessione delle licenze;
9. respinge pertanto qualunque ipotesi relativa all'introduzione di un atto normativo europeo che armonizzi la disciplina dell'intero settore del gioco d'azzardo; ritiene tuttavia che in taluni ambiti un approccio coordinato a livello europeo, complementare rispetto alla regolamentazione nazionale, possa rappresentare un chiaro valore aggiunto alla luce della natura transfrontaliera dei servizi di gioco d'azzardo on line;

⁽¹⁾ Carmen Media 2010 (C-46/08).

Martedì 15 novembre 2011

10. riconosce la libertà accordata agli Stati membri in materia di organizzazione del gioco d'azzardo seppur nel rispetto dei fondamentali principi di non discriminazione e di proporzionalità sanciti dal TUE; rispetta, in tale contesto, la decisione di alcuni Stati membri di vietare il gioco d'azzardo on line, nella sua totalità o limitatamente a determinati tipi, ovvero di mantenere monopoli statali nel settore, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, a condizione che detti Stati membri adottino un approccio coerente;

11. rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ammesso in diverse sentenze che la concessione di diritti esclusivi a singoli operatori sottoposti al rigoroso controllo dell'autorità pubblica potrebbe portare a una miglior tutela dei consumatori dalle frodi e a una maggiore efficacia della lotta alla criminalità legata al settore del gioco d'azzardo on line;

12. sottolinea che il gioco d'azzardo on line rappresenta un particolare tipo di attività economica che sfugge alla piena applicazione delle norme del mercato interno, in particolare quelle sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi; riconosce tuttavia che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea la necessità di effettuare e applicare controlli nazionali in maniera sistematica, proporzionata e non discriminatoria;

13. sottolinea, da un lato, la necessità per i fornitori di gioco d'azzardo on line di osservare in ogni caso la legislazione nazionale dei paesi in cui sono disponibili i giochi in questione e, dall'altro, l'opportunità di lasciare agli Stati membri il diritto di imporre delle misure per contrastare il gioco d'azzardo illegale on line e quindi dare attuazione alla legislazione nazionale nonché impedire ai fornitori non autorizzati l'accesso al mercato;

14. ritiene che il principio del riconoscimento reciproco delle licenze non sia applicabile al settore del gioco d'azzardo, ma, ai fini del rispetto dei principi del mercato interno, insiste sulla necessità che gli Stati membri che aprono alla concorrenza il settore del gioco d'azzardo on line assicurino la trasparenza e permettano una concorrenza non discriminatoria; propone, in tale contesto, che gli Stati membri introducano un sistema di concessione delle licenze che lasci ai fornitori europei di gioco d'azzardo rispettosi delle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante la facoltà di richiedere una licenza; ipotizza la messa a punto, negli Stati membri in cui esiste già un sistema di concessione delle licenze, di procedure per la richiesta di una licenza in grado di ridurre gli oneri amministrativi, grazie alla non duplicazione dei controlli e dei requisiti già applicati da altri Stati membri, sempre nel rispetto del ruolo preminente dell'autorità di regolamentazione dello Stato membro in cui è presentata la richiesta; ritiene quindi necessario rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità di regolamentazione nazionali attraverso una più stretta cooperazione amministrativa; rispetta, inoltre, la decisione di alcuni Stati membri di determinare il numero di operatori, il tipo di giochi offerti e il relativo volume a fini di protezione dei consumatori e prevenzione della criminalità, a condizione che le restrizioni così imposte siano proporzionate e riflettano la volontà di limitare le attività nel settore in maniera coerente e sistematica;

15. invita la Commissione a prendere in considerazione, nel rispetto del principio della "sussidiarietà attiva", gli strumenti e le misure disponibili a livello di UE per tutelare i consumatori vulnerabili, prevenire la dipendenza e lottare contro gli operatori non autorizzati nel campo del gioco d'azzardo, anche attraverso una cooperazione formale tra autorità di regolamentazione nazionali, principi comuni per gli operatori o una direttiva quadro; ritiene che un codice di condotta paneuropeo per il gioco d'azzardo on line, concordato tra autorità di regolamentazione e operatori, potrebbe rappresentare un primo passo;

16. è del parere che l'eventuale codice di condotta paneuropeo per il gioco d'azzardo on line dovrebbe contemplare i diritti e i doveri sia dei fornitori di servizi che dei consumatori; ritiene che tale codice di condotta dovrebbe non solo contribuire a garantire un gioco d'azzardo responsabile, un elevato livello di protezione dei giocatori, in particolare nel caso dei minori e delle altre categorie vulnerabili, la disponibilità di meccanismi di sostegno a livello nazionale e di UE per la lotta alla criminalità informatica, alle frodi e alla pubblicità ingannevole ma anche, in ultima istanza, fornire un quadro di riferimento di principi e norme che assicuri una protezione dei consumatori uniforme in tutta l'UE;

Martedì 15 novembre 2011

17. sottolinea la necessità di maggiori interventi da parte degli Stati membri volti a impedire ai fornitori di gioco d'azzardo non autorizzati di offrire i propri servizi on line, ad esempio l'elaborazione di una lista nera di tali operatori; invita la Commissione a esaminare la possibilità di proporre strumenti giuridicamente vincolanti che impongano alle banche, agli emittenti di carte di credito e agli altri gestori di sistemi di pagamento dell'UE di bloccare, sulla base di liste nere nazionali, le operazioni tra i loro clienti e i fornitori di gioco d'azzardo non titolari di licenza per il territorio di volta in volta in questione, senza interferire con le operazioni legittime;

18. rispetta il diritto degli Stati membri di avvalersi di un'ampia gamma di misure repressive contro l'offerta illegale di gioco d'azzardo on line; sostiene, al fine di aumentare l'efficienza della lotta all'offerta illegale di gioco d'azzardo on line, l'introduzione di un principio normativo ai sensi del quale una società di gioco d'azzardo può operare (o richiedere la necessaria licenza nazionale) in uno Stato membro solo se non viola le normative di altri Stati membri con le attività svolte negli stessi;

19. invita la Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, e gli Stati membri a continuare a effettuare attenti controlli sulla conformità alla legislazione dell'Unione europea;

20. osserva che i progressi nell'ambito delle procedure di infrazione in corso dal 2008 avrebbero potuto essere più consistenti e che nessuno Stato membro è mai stato deferito alla Corte di giustizia europea; esorta la Commissione a proseguire l'indagine sulle possibili incoerenze tra le normative sul gioco d'azzardo (tradizionale e on line) degli Stati membri e il TFUE e, se necessario, a portare avanti le procedure di infrazione in corso dal 2008 al fine di assicurare tale coerenza; ricorda alla Commissione che, nella sua qualità di "custode dei trattati", è tenuta ad agire prontamente non appena riceve una denuncia di violazione delle libertà sancite dai trattati;

Cooperazione tra organismi di regolamentazione

21. chiede un sensibile aumento, con il coordinamento della Commissione, della collaborazione tra gli organismi di regolamentazione nazionali, che devono essere dotati di competenze sufficienti, allo scopo di elaborare norme comuni e combattere congiuntamente gli operatori che offrono servizi di gioco d'azzardo on line senza la necessaria licenza nazionale; osserva che le soluzioni isolate adottate a livello nazionale si rivelano inefficaci ai fini dell'identificazione dei giocatori d'azzardo presenti sulle liste nere e della lotta al riciclaggio di denaro, alle frodi legate alle scommesse e ad altre forme di criminalità organizzata; in tale contesto è del parere che l'istituzione di un'autorità di regolamentazione dotata di competenze adeguate in ciascuno Stato membro costituisca un passo necessario in vista di una più efficace cooperazione in ambito normativo; osserva che il sistema di informazione del mercato interno può rappresentare un punto di partenza per una più efficace cooperazione tra organismi di regolamentazione nazionali; prende atto delle iniziative intraprese dalle autorità di regolamentazione nazionali in vista di una più stretta collaborazione, ad esempio il forum europeo per la regolamentazione del gioco d'azzardo (rete GREF) e la piattaforma europea delle autorità di regolamentazione; chiede una più stretta cooperazione e un migliore coordinamento tra gli Stati membri dell'UE, Europol ed Eurojust nella lotta al gioco d'azzardo illegale, alle frodi, al riciclaggio di denaro e ad altre forme di criminalità finanziaria nel settore del gioco d'azzardo on line;

22. ritiene che i vari tipi di gioco d'azzardo on line, ad esempio i giochi di alea interattivi veloci in cui la frequenza delle giocate è dell'ordine dei secondi nonché le scommesse e le lotterie con estrazione settimanale, siano diversi tra loro e richiedano soluzioni differenti in quanto alcune forme di gioco d'azzardo si prestano maggiormente agli abusi rispetto ad altre; osserva, in particolare, che la possibilità di riciclaggio di denaro dipende dalla rigosità della procedura di identificazione, dal tipo di gioco e dai metodi di pagamento utilizzati, e che pertanto alcune tipologie di gioco d'azzardo richiedono una sorveglianza in tempo reale e controlli più attenti rispetto ad altre;

23. insiste sulla necessità di affrontare la questione della protezione dei conti aperti dai clienti per il gioco d'azzardo on line in caso di insolvenza del fornitore del servizio; propone pertanto che qualunque legislazione futura preveda la tutela dei depositi nell'eventualità che i siti di gioco on line subiscano sanzioni o debbano far fronte ad azioni giudiziarie;

Martedì 15 novembre 2011

24. chiede alla Commissione di sostenere i consumatori rimasti vittima di attività illecite e di offrire loro assistenza giuridica;
25. raccomanda l'introduzione di norme minime uniformi a livello paneuropeo nel settore dell'identificazione elettronica; ritiene che all'atto dell'iscrizione si dovrebbe verificare non solo l'identità del giocatore ma anche l'esistenza di un unico conto per società di gioco (il massimo consentito) a disposizione del giocatore stesso; sottolinea che la solidità dei sistemi di registrazione e verifica costituisce uno strumento essenziale per impedire eventuali usi impropri del gioco d'azzardo on line, ad esempio a fini di riciclaggio di denaro;
26. ritiene che, al fine di tutelare efficacemente i consumatori, in particolare i giocatori giovani e vulnerabili, dai risvolti negativi del gioco d'azzardo on line, l'UE debba dotarsi di norme comuni in materia di protezione dei consumatori; sottolinea, in tale contesto, che i meccanismi di controllo e tutela, ad esempio il controllo dell'età, le restrizioni sui pagamenti elettronici e i trasferimenti di fondi tra conti dei giocatori nonché l'obbligo per gli operatori di inserire avvertenze riguardanti l'età minima consentita dalla legge, i comportamenti a rischio, il gioco d'azzardo compulsivo e i punti di contatto nazionali per i siti di gioco d'azzardo on line, devono essere già operativi prima dell'avvio di qualunque attività di gioco;
27. invita ad affrontare il gioco d'azzardo patologico con strumenti efficaci, ad esempio divieti o limiti di spesa vincolanti, magari stabiliti dal cliente stesso, validi per un determinato periodo; insiste inoltre sulla necessità di introdurre un tempo di attesa per l'operatività degli innalzamenti di detti limiti eventualmente consentiti;
28. sottolinea che il gioco d'azzardo compulsivo è di fatto un disturbo comportamentale che, in alcuni paesi, può riguardare fino al 2 % della popolazione; chiede pertanto di esaminare l'entità del problema in ciascuno Stato membro dell'Unione europea onde disporre di un punto di partenza in vista dell'elaborazione di una strategia integrata di tutela dei consumatori dal tipo di dipendenza in oggetto; è del parere che, all'atto dell'apertura di un conto da parte di un giocatore, debbano essere rese disponibili informazioni complete e accurate sui giochi d'azzardo, sul gioco responsabile e sulle opportunità di trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo;
29. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione gli studi già realizzati in materia, a concentrarsi sulla ricerca nei settori dell'incidenza, dell'insorgenza e del trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo nonché a raccogliere e a pubblicare statistiche sui vari canali (on line e tradizionali) dei settori del gioco d'azzardo e sulla dipendenza dallo stesso al fine di mettere a disposizione dati completi sull'intero settore del gioco d'azzardo nell'UE; sottolinea l'esigenza di dati statistici provenienti da fonti indipendenti, in particolare per quanto concerne la dipendenza dal gioco d'azzardo;
30. invita la Commissione a promuovere la creazione di una rete di organizzazioni nazionali attive nel trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo in modo da consentire lo scambio di esperienze e buone prassi;
31. osserva che, secondo un recente studio⁽¹⁾, quello del gioco d'azzardo è il settore che risente maggiormente della mancanza di un metodo alternativo per la risoluzione delle controversie; propone pertanto che gli organismi di regolamentazione nazionali elaborino meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie nel settore del gioco d'azzardo on line;

Gioco d'azzardo e sport: necessità di garantire l'integrità

32. osserva che, sebbene i rischi di frode nelle competizioni sportive siano sempre esistiti, essi si sono intensificati con la nascita del settore delle scommesse sportive on line e rappresentano una minaccia per l'integrità dello sport; ritiene quindi opportuno elaborare una definizione comune di frode e truffa sportiva e dare rilevanza penale a livello europeo al reato di frode legato alle scommesse;

⁽¹⁾ Studio "Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union" (Metodo alternativo di risoluzione delle controversie transfrontaliere nell'Unione europea), 2011.

Martedì 15 novembre 2011

33. chiede l'introduzione di strumenti atti a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria transfrontaliera tra le varie autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei casi di partite truccate legati a scommesse sportive nonché delle indagini in materia; a tale proposito, invita gli Stati membri a esaminare la possibilità di istituire procure specializzate competenti in via principale per le indagini sui casi di partite truccate; invita a valutare una collaborazione strutturata con gli organizzatori di competizioni sportive in modo da agevolare lo scambio di informazioni tra organi disciplinari sportivi e autorità inquirenti e giudiziarie, ad esempio attraverso la creazione di reti e di punti di contatto nazionali che si occupino nello specifico dei casi di partite truccate; ritiene che in tale contesto sia auspicabile una cooperazione con gli operatori del gioco d'azzardo;
34. ritiene, di conseguenza, che la frode sportiva debba essere oggetto di una definizione comune a livello europeo ed essere integrata nel diritto penale di tutti gli Stati membri;
35. esprime preoccupazione per i legami tra le organizzazioni criminali e il fenomeno delle partite truccate legato alle scommesse on line, i cui profitti finanziano altre attività criminali;
36. segnala che numerosi paesi europei hanno già introdotto norme severe contro il riciclaggio di denaro tramite le scommesse e le frodi sportive (classificando tale attività come autonoma fattispecie di reato) nonché contro i conflitti d'interesse tra gli operatori del settore delle scommesse e i club sportivi, le squadre e gli atleti in attività;
37. osserva che gli operatori on line titolari di licenza nell'UE contribuiscono già a identificare i possibili casi di corruzione nel settore sportivo;
38. sottolinea l'importanza dell'educazione ai fini della tutela dell'integrità dello sport; invita pertanto gli Stati membri e le federazioni sportive a informare ed educare adeguatamente sportivi e consumatori fin dall'infanzia e a tutti i livelli (professionisti e amatori);
39. è consapevole della particolare importanza rivestita dalle entrate derivanti dal gioco d'azzardo per il finanziamento di tutti i livelli di sport, professionistico e amatoriale, negli Stati membri, anche per quanto concerne le misure volte a difendere l'integrità delle competizioni sportive da manipolazioni legate alle scommesse; invita la Commissione a individuare, nel rispetto delle prassi vigenti negli Stati membri, modalità di finanziamento alternative che prevedano la possibilità di utilizzare correntemente i proventi delle scommesse in ambito sportivo per difendere l'integrità delle competizioni sportive da manipolazioni legate alle scommesse stesse, tenendo presente, nel contempo, che nessun meccanismo di finanziamento dovrebbe generare situazioni che vadano potenzialmente a vantaggio solo di pochi sport professionistici con ampia copertura mediatica e portino a una diminuzione dei finanziamenti derivanti dalle scommesse sportive destinati ad altre discipline, in particolare lo sport di base;
40. ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive costituiscono una forma di utilizzo commerciale delle competizioni sportive; raccomanda di mettere le competizioni sportive al riparo da qualsiasi utilizzo commerciale non autorizzato, segnatamente attraverso il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale agli organizzatori di eventi sportivi, non solo per garantire un equo ritorno finanziario a beneficio di tutti i livelli di sport, professionistico e amatoriale, ma anche ai fini della lotta alla frode sportiva, in particolare al fenomeno delle partite truccate;
41. sottolinea che la conclusione di accordi giuridicamente vincolanti tra organizzatori di competizioni sportive e fornitori di gioco d'azzardo on line garantirebbe una relazione più equilibrata tra le due parti;
42. prende atto dell'importanza della trasparenza nel settore del gioco d'azzardo on line; ipotizza, a tale proposito, l'introduzione dell'obbligo di presentare relazioni annuali attestanti, tra l'altro, le attività di interesse generale e/o le manifestazioni sportive finanziate e/o sponsorizzate attraverso i proventi del gioco d'azzardo; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di introdurre l'obbligo di presentare relazioni annuali;

Martedì 15 novembre 2011

43. pone l'accento sulla necessità di offrire una valida alternativa ai servizi di gioco d'azzardo illegali; sottolinea la necessità di risolvere in modo pragmatico il problema della pubblicizzazione e della sponsorizzazione delle manifestazioni sportive da parte di operatori del gioco d'azzardo on line; ritiene opportuno elaborare norme comuni per la pubblicità che offrano ai consumatori vulnerabili una tutela sufficiente ma consentano, nel contempo, la sponsorizzazione di eventi internazionali;

44. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con tutte le parti interessate nel settore dello sport al fine di identificare appositi meccanismi atti a tutelare l'integrità dello sport stesso e il finanziamento degli sport di base;

*

* *

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Salute delle api e apicoltura

P7_TA(2011)0493

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla salute delle api e le sfide per l'apicoltura (2011/2108(INI))

(2013/C 153 E/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla situazione nel settore dell'apicoltura ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2010 sulla salute delle api (COM(2010)0714),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 maggio 2011 sulla salute delle api,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 intitolata "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244),
- visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, che stabilisce norme speciali per il settore dell'apicoltura nell'Unione europea,
- viste la relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dell'11 agosto 2008, e la relazione scientifica commissionata e adottata dall'EFSA il 3 dicembre 2009, ambedue sulla mortalità e la sorveglianza delle api in Europa,
- vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-442/09 ⁽³⁾, concernente l'etichettatura del miele contenente materiale geneticamente modificato,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0440.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 24 del 30.1.2010, pag. 28.

Martedì 15 novembre 2011

- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul "Deficit proteico dell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?" ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0359/2011),
- A. considerando che l'apicoltura come attività economica e sociale svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, crea posti di lavoro e offre un importante servizio ecosistemico tramite l'impollinazione, che contribuisce al miglioramento della biodiversità mantenendo la varietà genetica delle piante;
- B. considerando che l'apicoltura e la biodiversità sono interdipendenti; considerando che, attraverso l'impollinazione, le colonie di api forniscono importanti beni pubblici di natura ambientale, economica e sociale, garantendo così la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e mantenendo la biodiversità, e considerando che, attraverso la gestione delle loro colonie di api, gli apicoltori svolgono un servizio ambientale di primaria importanza, oltre a salvaguardare un modello produttivo sostenibile nell'ambiente rurale; considerando che i "pascoli delle api", i diversi terreni di foraggiamento e talune coltivazioni (colza, girasole ecc.) forniscono alle api il ricco nutrimento necessario per mantenere le loro difese immunitarie e rimanere in buona salute;
- C. considerando che sono emerse preoccupazioni per il fatto che, a causa degli ingenti costi di avviamento delle aziende apicole, si osserva una diminuzione degli entranti nel settore, il che determina un calo nel numero di alveari necessari per impollinare colture agricole di vitale importanza;
- D. considerando che, sia nell'UE sia in altre parti del mondo, si è registrata una riduzione del numero di colonie di api; considerando che le specie impollinatrici, che contribuiscono alla produttività del settore agricolo, tendono a diminuire; considerando che, qualora vi fosse una grave accentuazione di tale tendenza, gli agricoltori sia dell'UE sia di altre parti del mondo potrebbero essere costretti a ricorrere all'impollinazione artificiale, il che comporterebbe il raddoppio dei costi d'impollinazione; considerando che la scienza e la pratica veterinaria attualmente forniscono poche risposte in materia di prevenzione o di controllo delle malattie per quanto concerne determinati parassiti e malattie, a causa dell'insufficienza della ricerca e dello sviluppo di nuovi medicinali apistici negli ultimi decenni – risultato delle dimensioni limitate del mercato e del conseguente scarso interesse da parte delle grandi società farmaceutiche; considerando che gli scarsi farmaci disponibili per combattere l'acaro *Varroa destructor* in molti casi ormai non sono più efficaci;
- E. considerando che la salute delle singole api e delle colonie è influenzata da numerosi fattori letali e subletali, molti dei quali interconnessi; considerando che gli scarsi farmaci esistenti in commercio per combattere l'acaro *Varroa destructor* in molti casi ormai non sono più sufficientemente efficaci, a causa dell'insorgere di resistenze; considerando che l'uso dei pesticidi, i mutamenti delle condizioni climatiche e ambientali, la perdita di biodiversità vegetale, i cambiamenti nell'uso del suolo, le pratiche apicole

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0084.

Martedì 15 novembre 2011

gestite scorrettamente e la presenza di specie invasive possono indebolire i sistemi immunitari delle colonie e favorire patologie opportunistiche; considerando che le api possono essere esposte a prodotti fitosanitari per via diretta o indiretta, ad esempio tramite deriva aerea, acque superficiali, guttazione, nettare e polline;

- F. considerando che gli apicoltori possono contribuire e aiutare a preservare la salute e il benessere delle loro api, sebbene la qualità del loro ambiente svolga un ruolo importante nel determinare quanto possano avere successo;
- G. considerando che si raccomanda un uso minimo di prodotti veterinari e sostanze attive, come pure il mantenimento di un sistema immunitario sano delle colonie, ma che tuttavia sussistono problemi di resistenza; considerando che le sostanze attive e i farmaci non sono metabolizzati dalle api e che i produttori europei fanno affidamento su un miele pulito, privo di residui e di alta qualità;
- H. considerando che molti apicoltori europei operano a livello amatoriale e non sono apicoltori professionisti;

Ricerca e diffusione delle conoscenze scientifiche

1. invita la Commissione ad aumentare il livello di sostegno a favore della ricerca in materia di salute delle api nell'ambito del prossimo quadro finanziario (ottavo programma quadro – PQ8) e a focalizzare la ricerca sugli sviluppi tecnologici, sulla prevenzione e sul controllo delle malattie (in particolare l'impatto dei fattori ambientali sul sistema immunitario delle colonie di api e le loro interazioni con le patologie), sulla definizione di pratiche agricole sostenibili, sulla promozione delle alternative non chimiche (ovvero pratiche agronomiche di prevenzione come la rotazione delle colture e il ricorso al controllo biologico), nonché sull'ulteriore incoraggiamento in generale delle tecniche di difesa antiparassitaria integrata e dello sviluppo di farmaci veterinari per combattere gli agenti patogeni responsabili delle attuali malattie delle api nell'Unione, in particolare l'acaro *Varroa destructor*, che è il principale agente patogeno e che richiede, in ragione della sua notevole capacità di resistenza, una maggiore varietà di sostanze attive di contrasto, come pure per combattere gli endoparassiti e le altre patologie opportunistiche;
2. ritiene importante adottare misure urgenti per proteggere la salute delle api, tenendo conto delle specificità dell'apicoltura, della diversità dei soggetti coinvolti e dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;
3. ribadisce il timore che, se non controllato, l'aumento della mortalità delle api mellifere e degli impollinatori selvatici in Europa abbia un impatto profondamente negativo sull'agricoltura, sulla produzione e la sicurezza alimentare, sulla biodiversità, sulla sostenibilità ambientale e sugli ecosistemi;
4. invita la Commissione a promuovere l'istituzione di adeguati sistemi nazionali di sorveglianza, in stretta collaborazione con le associazioni apicole, e ad elaborare norme armonizzate a livello dell'UE per consentire raffronti; sottolinea la necessità di un'identificazione e una registrazione uniformi degli alveari a livello nazionale, con una revisione e un aggiornamento annuali; insiste affinché i finanziamenti per l'identificazione e la registrazione non provengano dai vigenti programmi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele nell'Unione europea (regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio ⁽¹⁾);
5. invita la Commissione a sostenere una rete europea di "alveari di riferimento" per sorvegliare gli effetti delle condizioni ambientali, delle pratiche apicole e delle pratiche agricole sulla salute delle api;
6. invita la Commissione a elaborare programmi triennali basati sulla dichiarazione di ogni Stato membro riguardante il numero di alveari realmente registrati, anziché su dati stimati;

⁽¹⁾ GU L 173 del 1.7.1997, pag. 1.

Martedì 15 novembre 2011

7. accoglie con favore l'istituzione del Laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api, che dovrebbe concentrarsi su attività non coperte dalle reti di esperti o dai laboratori nazionali esistenti e sintetizzare le conoscenze integrate derivanti dalla loro ricerca;
8. sottolinea la necessità di sostenere i laboratori diagnostici e le prove sul campo a livello nazionale e rileva che si dovrebbero evitare le sovrapposizioni nei finanziamenti;
9. invita la Commissione a istituire un comitato direttivo, con rappresentanti del settore apicolo, incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione del programma di lavoro annuale del Laboratorio di riferimento dell'UE; si rammarica del fatto che il primo programma di lavoro annuale del Laboratorio di riferimento dell'UE sia stato presentato senza aver prima consultato le parti interessate;
10. invita la Commissione a continuare a sostenere la ricerca scientifica sulla salute delle api, sulla base del buon esempio fornito dall'azione COST del progetto COLOSS e dalle iniziative BeeDoc e STEP, e a incoraggiare gli Stati membri a sostenere la ricerca scientifica in tale settore; sottolinea tuttavia che i rapporti con gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori dovrebbero essere migliorati;
11. invita la Commissione ad escludere sovrapposizioni nell'uso dei fondi al fine di aumentarne l'efficacia nel garantire un valore aggiunto economico ed ecologico tanto per gli apicoltori quanto per gli agricoltori; invita la Commissione ad incoraggiare gli Stati membri ad incrementare il livello dei finanziamenti destinati alla ricerca;
12. invita gli Stati membri a incoraggiare e supervisionare la creazione di reti nazionali di monitoraggio della fenologia delle piante mellifere;
13. invita la Commissione ad incoraggiare attivamente un maggior grado di condivisione delle informazioni tra Stati membri, laboratori, apicoltori, agricoltori, industria e scienziati sugli studi ecotossicologici concernenti la salute delle api, in modo da consentire un controllo scientifico indipendente e informato; chiede alla Commissione di contribuire a tale processo mettendo a disposizione la sua pagina web sull'argomento in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri interessati;
14. si compiace dell'iniziativa della Commissione "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", ma chiede che tale iniziativa sia prorogata oltre il 2011 e che il numero dei partecipanti inviati dalle autorità nazionali sia aumentato;
15. sollecita un sostegno a favore dei programmi di formazione destinati agli apicoltori in materia di prevenzione e controllo delle malattie così come dei programmi destinati agli agricoltori e ai forestali in materia di conoscenze botaniche, uso dei prodotti fitosanitari sicuro per le api, impatto dei pesticidi e pratiche agronomiche non chimiche volte a prevenire la diffusione delle piante infestanti; chiede alla Commissione, in collaborazione con le organizzazioni apicole, di proporre orientamenti per il trattamento veterinario degli alveari;
16. invita le autorità e le organizzazioni di rappresentanza negli Stati membri a sostenere la diffusione fra gli apicoltori di adeguate conoscenze scientifiche e tecniche in materia di salute delle api; sottolinea la necessità di un dialogo permanente fra apicoltori, agricoltori e autorità competenti;
17. sottolinea la necessità di garantire un'adeguata formazione per i veterinari, la possibilità di consultazioni veterinarie per gli apicoltori e il coinvolgimento di specialisti in apicoltura in seno alle autorità veterinarie nazionali;

Martedì 15 novembre 2011

Prodotti veterinari

18. riconosce che lo sviluppo di trattamenti innovativi ed efficaci per combattere l'acaro *Varroa*, parassita responsabile di circa il 10 % delle perdite annuali, riveste grande importanza; ritiene che occorra incrementare il sostegno a favore dei trattamenti veterinari autorizzati al fine di ridurre gli effetti nefasti delle malattie e dei parassiti; chiede alla Commissione di introdurre orientamenti comuni in materia di trattamenti veterinari in tale settore, sottolineando la necessità di applicare questi trattamenti correttamente; chiede di introdurre orientamenti in merito all'utilizzo di molecole e/o formulazioni a base di acidi organici e oli essenziali e altre sostanze autorizzate nella lotta biologica;
19. invita gli Stati membri a garantire un sostegno finanziario alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione sul campo di nuovi medicinali apistici, in particolare a favore delle PMI, in considerazione del contributo dato dall'apicoltura alla biodiversità e al bene pubblico attraverso l'impollinazione, e tenendo conto degli elevati costi dei farmaci veterinari attualmente sostenuti dagli apicoltori in confronto ai costi sanitari in altri settori zootecnici;
20. sottolinea la necessità di offrire incentivi all'industria farmaceutica per lo sviluppo di nuovi farmaci destinati a combattere le malattie delle api;
21. invita la Commissione ad elaborare norme più flessibili per l'autorizzazione e l'offerta di prodotti veterinari per le api, tra cui medicinali di origine naturale e altri farmaci che non hanno effetti sulla salute degli insetti; plaude alla proposta della Commissione concernente la revisione della direttiva sui medicinali veterinari, ma osserva che la scarsa disponibilità attuale di tali medicinali non dovrebbe giustificare la registrazione/commercializzazione di antibiotici per trattare altre patologie opportunistiche nelle colonie di api, visti i loro effetti sulla qualità dei prodotti apicoli e sulla resistenza;
22. si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre limiti massimi di residui per l'utilizzo di medicinali mediante la cosiddetta procedura "a cascata" in modo da eliminare l'attuale incertezza giuridica, che ostacola il trattamento delle api malate;
23. sollecita una modifica del contesto normativo di modo che l'Agenzia europea dei medicinali, a fini di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, possa garantire l'esclusività della produzione e della commercializzazione di nuove sostanze attive nei medicinali apistici innovativi per un determinato periodo transitorio;
24. invita la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere la copertura del Fondo veterinario dell'Unione europea alle malattie delle api in occasione della prossima revisione del medesimo;
25. si compiace dell'intenzione della Commissione di proporre una normativa completa sulla salute animale; invita la Commissione ad adattare la portata e il finanziamento della politica veterinaria europea al fine di tenere conto delle specificità delle api e dell'apicoltura, in modo da garantire una lotta più efficace alle malattie delle api grazie a un'adeguata disponibilità di farmaci efficaci e standardizzati in tutti gli Stati membri e a un adeguato finanziamento della salute delle api nel quadro della politica veterinaria europea; chiede alla Commissione di assicurare una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri, concentrando le sue azioni sul contrasto e sul controllo della varroasi nell'UE;
26. sostiene i programmi di riproduzione che si concentrano sul livello di tolleranza alle malattie e ai parassiti, con particolare riferimento alla varroasi;

Effetti dell'agricoltura moderna sulle api

27. sottolinea che l'Unione europea, con l'attivo coinvolgimento del Parlamento europeo, ha recentemente elaborato nuove norme più rigorose per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e il loro uso sostenibile, al fine di garantirne la sicurezza per gli esseri umani e l'ambiente; rileva che tali norme includono rigorosi criteri aggiuntivi sulla sicurezza delle api; invita la Commissione a informare il Parlamento in merito all'efficace attuazione delle nuove norme;

Martedì 15 novembre 2011

28. invita la Commissione a migliorare la metodologia di valutazione dei rischi connessi ai pesticidi al fine di proteggere la salute delle colonie e lo sviluppo delle popolazioni di api, e a garantire un accesso adeguato alle conclusioni e alla metodologia degli studi ecotossicologici compresi nei fascicoli di autorizzazione;

29. sottolinea l'importanza dell'agricoltura sostenibile e invita gli Stati membri a recepire e applicare pienamente, nel più breve tempo possibile, la direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi e in particolare il suo articolo 14, il quale rileva il fatto che sarà obbligatorio per tutti gli agricoltori dell'UE applicare la difesa integrata a partire dal 2014, e a prestare particolare attenzione all'utilizzo dei pesticidi che possono avere effetti negativi sulle api e sulla salute delle colonie;

30. invita la Commissione a prendere in considerazione, sulla base di test affidabili ed efficaci in condizioni reali, in presenza di protocolli armonizzati, la tossicità cronica, larvale e subletale nella valutazione dei rischi connessi ai pesticidi, come prevede il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in vigore dal 14 giugno 2011; invita inoltre la Commissione a prestare particolare attenzione all'uso di taluni pesticidi specifici che in talune circostanze hanno avuto un effetto negativo sulla salute delle api e delle colonie; invita altresì la Commissione a rafforzare la ricerca sulle potenziali interazioni tra sostanza e agente patogeno e tra sostanza e sostanza; osserva che si dovrebbero prendere in esame anche tutti i metodi applicativi;

31. si compiace che gli esperti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare realizzino una valutazione indipendente dei requisiti prescritti all'industria in merito alla fornitura di dati sui vari pesticidi;

32. sollecita, allo scopo di instaurare un dialogo tra gli apicoltori, le parti interessate del settore agricolo e le autorità pubbliche, l'istituzione di un sistema volto a incoraggiare la notifica preliminare degli apicoltori in tutti gli Stati membri prima delle applicazioni di pesticidi, soprattutto nel caso di operazioni di trattamento insetticida per via aerea (ad esempio disinfestazioni dalle zanzare) e di un sistema inteso a fornire informazioni su richiesta in merito all'ubicazione degli alveari nel momento in cui si effettuano tali interventi; esorta inoltre a migliorare il trasferimento delle informazioni tra apicoltori e agricoltori mediante una base di dati su Internet per quanto riguarda ad esempio la collocazione di alveari in prossimità di campi;

33. invita gli Stati membri a valutare l'opportunità di introdurre il tema dell'apicoltura e della salute delle api quale disciplina nell'ambito della formazione agricola;

34. invita la Commissione, con particolare riferimento al progetto elaborato nel 2009 dall'EFSA intitolato "Mortalità e sorveglianza delle api in Europa", a condurre una ricerca obiettiva sui potenziali effetti negativi delle monoculture e delle colture OGM sulla salute delle api;

Aspetti relativi alla produzione e alla sicurezza alimentare e protezione dell'origine

35. chiede alla Commissione di monitorare costantemente la situazione relativa alla salute animale nei paesi d'origine, di applicare i più severi requisiti di polizia veterinaria e di porre in essere un adeguato sistema di monitoraggio del materiale di propagazione proveniente da paesi terzi, al fine di evitare l'introduzione nell'UE di malattie o parassiti esotici delle api come i coleotteri *Aethina tumida* e gli acari *Tropilaelaps*; invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le organizzazioni apicole, ad aumentare la trasparenza per quanto concerne la frequenza, la percentuale, le caratteristiche e soprattutto i risultati dei controlli di sicurezza effettuati ai punti di controllo alle frontiere;

36. chiede che per i prodotti veterinari autorizzati nell'Unione europea sia fissata una soglia provvisoria (valori di riferimento per interventi ovvero "Reference Points for Action" – RPA) pari a 10 ppb, in considerazione dei diversi metodi analitici applicati nei vari Stati membri;

Martedì 15 novembre 2011

37. invita la Commissione a includere protocolli NAL ("No Action Levels") o valori di riferimento per interventi (RPA) o limiti massimi di residui (LMR) in relazione al miele e agli altri prodotti apistici per le sostanze che non possono essere autorizzate per il settore apicolo europeo, nonché ad armonizzare i controlli veterinari alle frontiere e i controlli nel mercato interno visto che, nel caso del miele, le importazioni di scarsa qualità, le adulterazioni e i succedanei sono fattori di distorsione del mercato ed esercitano una pressione costante sui prezzi e sulla qualità finale del prodotto nel mercato interno dell'UE, e che si deve garantire una parità di condizioni per i prodotti/produttori dell'UE e dei paesi terzi; osserva che i limiti massimi di residui devono tenere conto dei residui derivanti dalla buona pratica veterinaria;

38. invita la Commissione a porre in essere o modificare gli allegati della direttiva 2001/110/CE del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva sul miele) al fine di migliorare gli standard della produzione dell'Unione stabilendo definizioni giuridiche precise per tutti i prodotti apistici, comprese le varietà di miele, e definendo i principali parametri di qualità del miele, come il contenuto di prolina e di saccarasi, il basso tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) e di umidità, e l'adulterazione – quali il contenuto di glicerina, il rapporto tra gli isotopi dello zucchero (C13/C14), lo spettro pollinico e l'aroma nonché il contenuto di zuccheri del miele; sollecita un sostegno a favore della ricerca relativa a metodi efficaci di rilevamento delle adulterazioni del miele; invita la Commissione a garantire che il controllo delle proprietà naturali del miele che si applica ai prodotti europei sia applicato anche ai prodotti provenienti dai paesi terzi;

39. invita la Commissione ad armonizzare le norme di etichettatura con le disposizioni del regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e ad introdurre l'etichettatura con indicazione obbligatoria del paese d'origine per i prodotti apistici importati e fabbricati nell'UE o, nel caso di miscele di prodotti di origini diverse, l'etichettatura con indicazione obbligatoria di tutti i paesi di origine;

40. invita gli apicoltori, le loro organizzazioni di rappresentanza e le società commerciali, nello spirito della nuova politica di qualità dell'UE, a sfruttare meglio i regimi di etichettatura di origine UE (DOP e IGP) per i prodotti dell'alveare, giacché ciò potrebbe contribuire alla sostenibilità economica dell'attività apicola, e invita la Commissione, in stretta collaborazione con le associazioni apicole, a proporre denominazioni di qualità e a promuovere la vendita diretta dei prodotti apicoli sui mercati locali;

41. sollecita iniziative volte ad aumentare il consumo di miele e di prodotti apicoli europei, anche mediante la promozione di mieli che presentano le caratteristiche tipiche di alcune varietà e aree geografiche;

Misure connesse alla conservazione della biodiversità e alla prossima riforma della politica agricola comune

42. rileva la necessità della consultazione degli apicoltori da parte delle autorità nazionali e dell'UE nel corso dell'elaborazione dei programmi destinati all'apicoltura e della relativa legislazione, al fine di garantire l'efficacia di tali programmi e la loro effettiva attuazione; invita la Commissione a stanziare risorse finanziarie assai più cospicue, potenziando l'attuale sostegno all'apicoltura in seno alla PAC dopo il 2013 e garantendo la continuità e il miglioramento dei vigenti programmi di sostegno (regolamento (CE) n. 1221/97) a favore del settore apicolo, nonché a incoraggiare lo sviluppo di progetti comuni, e invita gli Stati membri a fornire assistenza tecnica al settore apicolo; chiede alla Commissione di garantire che il sistema di cofinanziamento sia compatibile con l'istituzione di aiuti diretti nel quadro del primo pilastro della PAC (applicazione facoltativa dell'attuale articolo 68 della PAC) da parte degli Stati che lo ritengano necessario; sottolinea inoltre la necessità di incoraggiare i giovani apicoltori a entrare nel settore; invita la Commissione a prevedere una rete di sicurezza o un sistema di assicurazione comune per l'apicoltura onde mitigare l'impatto delle situazioni di crisi sugli apicoltori;

43. esorta la Commissione, nell'ambito della nuova strategia dell'UE per la biodiversità, a mettere a disposizione, prioritariamente e/o in misura superiore, risorse finanziarie per l'apicoltura in tutti i progetti e in tutte le azioni, proposti nell'ambito della PAC, che riguardino esclusivamente le sottospecie e gli ecotipi di *Apis mellifera* originari di ciascuna regione;

⁽¹⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47

Martedì 15 novembre 2011

44. chiede alla Commissione di precisare, nel quadro dell'imminente riforma della PAC, le misure di sostegno e gli aiuti che saranno destinati al settore apicolo europeo, tenendo conto dei beni pubblici ambientali e sociali forniti dalle colonie di api attraverso l'impollinazione e del servizio ambientale effettuato dagli apicoltori grazie alla gestione delle loro colonie di api;

45. osserva che, secondo la relazione della Commissione del 28 maggio 2010, il numero complessivo di apicoltori nell'UE è leggermente aumentato rispetto al 2004; rileva che, stando a detta relazione, tale aumento è dovuto unicamente all'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE e che, senza gli apicoltori di questi Stati, si sarebbe registrata una flessione significativa del numero di apicoltori nell'UE; ritiene che tale dato esprima la gravità della situazione in cui versa il settore apicolo dell'UE e dimostri la necessità di sostenerlo e di adottare misure concrete per far sì che gli apicoltori permangano nel settore;

46. invita la Commissione a contemplare la possibilità di creare un regime di sostegno speciale agli apicoltori nell'ambito del regime degli aiuti diretti, ad esempio mediante pagamenti per colonia di api, al fine di contribuire alla tutela dell'apicoltura dell'UE, alla permanenza degli apicoltori nel settore, suscitando anche l'interesse dei giovani per tale lavoro, e alla salvaguardia delle api come agenti impollinatori;

47. invita la Commissione a promuovere le pratiche agricole sostenibili nel quadro della PAC, a incoraggiare tutti gli agricoltori ad applicare semplici pratiche agronomiche in conformità della direttiva 2009/128/CE, e a rafforzare le misure agroambientali specifiche per il settore apicolo, nello spirito della nuova strategia dell'UE a favore della biodiversità; invita gli Stati membri a istituire misure agroambientali destinate all'apicoltura nei loro programmi di sviluppo rurale e a incoraggiare gli agricoltori ad adottare misure agroambientali volte a sostenere la realizzazione di prati con piante gradite alle api mellifere ai margini dei campi e ad applicare un livello avanzato di produzione integrata, privilegiando un approccio olistico all'agricoltura e ricorrendo al controllo biologico ove possibile;

48. ribadisce che la Commissione considera le api mellifere una specie domestica e quindi un settore zootecnico, il che favorisce le misure⁽¹⁾ volte a migliorare la salute, il benessere e la protezione e assicura maggiori informazioni sulla salvaguardia degli impollinatori selvatici; chiede pertanto che venga elaborata una strategia di protezione sanitaria delle api e che nelle legislazioni del settore agricolo e veterinario sia contemplata la filiera apicola, tenendo conto della sua specificità, soprattutto per quanto concerne il risarcimento per le perdite di api subite dagli apicoltori;

49. invita tutte le parti interessate nel settore dell'apicoltura a sfruttare le opportunità offerte dall'attuale politica agricola comune e dalla sua prossima riforma, le quali tengono debitamente conto delle organizzazioni di produttori nell'intero settore agricolo;

Mantenimento della biodiversità delle api

50. invita la Commissione, nell'ambito della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽²⁾, (direttiva "Habitat"), a definire lo stato di conservazione della specie *Apis mellifera* e, se del caso, a inserirla negli allegati della direttiva; esorta la Commissione, considerata la natura urgente della conservazione della specie *Apis mellifera* e delle diverse sottospecie presenti nell'Unione europea, a prendere in esame la possibilità di introdurre un programma o un regolamento specifico nel quadro dello strumento finanziario Life+ che consenta l'attuazione di un progetto paneuropeo di ricostituzione delle popolazioni selvatiche di detta specie;

51. invita la Commissione, nell'ambito della direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽³⁾, a vietare, anche temporaneamente, l'importazione da paesi terzi di api vive e di specie del genere *Bombus* sp. al fine di evitare l'introduzione di patologie esotiche, posto che non mancano risorse genetiche per l'apicoltura nell'Unione europea, tenendo presenti le principali sottospecie all'origine delle razze e delle varietà attualmente utilizzate in apicoltura;

⁽¹⁾ Attraverso iniziative come la Strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013), che contribuisce a fornire un quadro normativo unico e chiaro per la salute degli animali, migliora il coordinamento e l'uso efficiente delle risorse da parte delle pertinenti agenzie europee e sottolinea l'importanza di mantenere e migliorare la capacità di diagnosi.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

Martedì 15 novembre 2011

52. ricorda che le azioni a favore della biodiversità sono indispensabili anche nel settore non agricolo; osserva che gli spazi verdi lungo le strade, le zone limitrofe alle ferrovie, i tagli boschivi per le reti di trasmissione dell'energia e i giardini pubblici e privati costituiscono superfici considerevoli, dove modalità di gestione ragionate possono determinare un consistente aumento delle risorse di polline e di nettare per le api e gli insetti impollinatori; rileva che tale sviluppo deve realizzarsi nel quadro di una gestione armoniosa del territorio, garantendo in particolare la sicurezza stradale;

*
* *

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Norme in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale

P7_TA(2011)0494

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (2011/2146(INI))

(2013/C 153 E/07)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 14 e 106 e il protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2011 intitolata "Riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale" (COM(2011)0146),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 marzo 2011 sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale dal 2005 e i risultati della consultazione pubblica (SEC(2011)0397),
- vista l'audizione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2010 dal titolo "Aiuti di Stato: norme applicabili ai servizi di interesse economico generale",
- vista la "Guida relativa all'applicazione ai servizi d'interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali d'interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno", del 7 dicembre 2010 (SEC(2010)1545),
- vista la direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese ⁽¹⁾,
- vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale ⁽²⁾,
- vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

⁽³⁾ GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

Martedì 15 novembre 2011

- vista la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2001 intitolata "I servizi d'interesse generale in Europa" ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 1996 intitolata "I servizi d'interesse generale in Europa" ⁽²⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 1° luglio 2011 sulle norme in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi economici di interesse generale ⁽³⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 giugno 2011, in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale ⁽⁴⁾,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 luglio 2003 nella causa Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ⁽⁵⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale ⁽⁶⁾, del 14 marzo 2007 sui servizi sociali di interesse generale nell'Unione europea ⁽⁷⁾, del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale ⁽⁸⁾, del 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale ⁽⁹⁾, del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa ⁽¹⁰⁾ e del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa ⁽¹¹⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0371/2011),
- A. considerando che i servizi di interesse economico generale (SIEG) rivestono un'importanza particolare tra i valori comuni dell'Unione, che promuovono i diritti fondamentali nonché la coesione sociale, economica e territoriale e che sono quindi fondamentali per la lotta alle disuguaglianze nella società e, in modo crescente, anche per lo sviluppo sostenibile;
- B. considerando che i SIEG contribuiscono in modo significativo alla performance economica e alla competitività degli Stati membri e, quindi, non solo alla prevenzione e al superamento delle crisi economiche ma anche al benessere economico generale;
- C. considerando che l'efficace attuazione della strategia Europa 2020 è agevolata dalla fornitura di SIEG e che tali servizi possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita, soprattutto nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'integrazione sociale, in modo da conseguire in ultimo l'elevato livello di produttività, occupazione e coesione sociale stabilito;
- D. considerando che le soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi da parte delle imprese private concorrenti sono necessarie nell'interesse dei cittadini e indispensabili nel contesto della situazione di bilancio;

⁽¹⁾ GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 259 del 2.9.2011, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 149.

⁽⁵⁾ Causa C-280/00, Racc. 2004, pag. I-07747.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0319.

⁽⁷⁾ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 140.

⁽⁸⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 277.

⁽⁹⁾ GU C 92 E del 16.04.2004, pag. 294.

⁽¹⁰⁾ GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

⁽¹¹⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.

Martedì 15 novembre 2011

- E. considerando che i SIEG sono servizi che, senza l'intervento pubblico, non sarebbero prestati sempre in misura sufficiente o non sarebbero prestati affatto;
- F. considerando che i servizi sociali di interesse generale (SSIG) svolgono un ruolo cruciale nel rispetto dei diritti fondamentali e contribuiscono in modo significativo alle pari opportunità;
- G. considerando che l'attuale legislazione dell'UE prevede un'esenzione dall'obbligo di notifica per gli ospedali e l'edilizia sociale, ossia i SIEG che rispondono ai bisogni sociali fondamentali;
- H. considerando che gli articoli 106 e 107 del TFUE forniscono la base giuridica per la riforma delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ai SIEG e che l'articolo 14 del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio, che deliberano mediante regolamenti approvati secondo la procedura legislativa ordinaria, di stabilire i principi e le condizioni, segnatamente di natura economica e finanziaria, per il funzionamento dei SIEG, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri;
- I. considerando che il protocollo n. 26 del TFUE stabilisce che i SIEG siano caratterizzati da un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, dalla parità di trattamento e dalla promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, e ne riconosce esplicitamente il ruolo fondamentale;
- J. considerando che gli Stati membri e le loro amministrazioni pubbliche sono i soggetti più idonei per servire adeguatamente i cittadini e che spetta loro la responsabilità di stabilire l'esatta portata e le modalità di erogazione dei SIEG, e che l'articolo 1 del protocollo n. 26 del trattato di Lisbona riconosce espressamente gli ampi poteri discrezionali delle autorità nazionali, regionali e locali nella gestione, nella messa in funzione e nell'organizzazione di tali servizi;
- K. considerando che le compensazioni comprendono tutti i vantaggi concessi dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma;
1. prende atto degli obiettivi di riforma della Commissione che intendono chiarire come le norme in materia di aiuti di Stato vadano applicate ai SIEG, tenendo conto della loro diversità;
 2. chiede alla Commissione di chiarire la relazione tra regole del mercato interno e prestazione di servizi pubblici e di garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà in materia di definizione, organizzazione e finanziamento dei servizi pubblici;
 3. sottolinea le migliorie in termini di applicazione e comprensibilità che sono state possibili grazie alle misure adottate nel 2005, note come "pacchetto Altmark"; sottolinea, tuttavia, che dalle consultazioni pubbliche è emersa la necessità di rendere gli strumenti giuridici ancora più chiari, più diretti, proporzionati ed efficaci;
 4. sottolinea che gli esiti della consultazione pubblica lasciano intendere inoltre che una corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato potrebbe essere stata ostacolata, oltre che da oneri amministrativi eccessivi, anche da una serie di incertezze e di fraintendimenti relativi, soprattutto, ad alcuni concetti fondamentali delle norme, come "atto d'incarico", "margine di utile ragionevole", "impresa", "servizi economici e non economici" e "rilevanza per il mercato interno";
 5. si compiace dell'intenzione della Commissione di offrire ulteriori chiarimenti sulla distinzione tra attività non economiche ed economiche nell'ambito dei servizi d'interesse generale, onde creare una maggiore certezza del diritto generalizzata ed evitare ricorsi alla Corte di giustizia dell'UE e procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione; chiede alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti riguardo ai quattro criteri indicati dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark e di garantire che il metodo di calcolo del margine di utile ragionevole sia sufficientemente chiaro e adeguato ai diversi SIEG; chiede quindi alla Commissione di evitare un elenco esaustivo; suggerisce alla Commissione di non limitarsi a riprodurre la giurisprudenza della Corte di giustizia, ma di indicare criteri determinanti per favorire la comprensione dei concetti utilizzati e la loro attuazione; chiede alla Commissione di elaborare la propria definizione di un autentico SIEG;

Martedì 15 novembre 2011

6. esprime preoccupazione per i requisiti complementari che la Commissione vuole introdurre al fine di garantire che lo sviluppo del commercio non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione, poiché tale situazione porterebbe a un'incertezza giuridica;

7. sottolinea che "l'atto d'incarico" è una garanzia di trasparenza che deve essere mantenuta per offrire maggiore visibilità ai cittadini, ma che è opportuno potenziare la portata del mandato (atto d'incarico), in particolare attraverso un'applicazione più flessibile delle norme; chiede che un progetto corredato da un "un contratto programmatico" sia considerato un atto d'incarico ammissibile;

8. sottolinea che la riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato può essere condotta soltanto tenendo conto della particolare funzione svolta dai SIEG e nell'assoluto rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che il protocollo n. 26 del TFUE stabilisce che la responsabilità in prima istanza della messa a disposizione, della fornitura, del finanziamento e dell'organizzazione dei SIEG spetta agli Stati membri e alle loro autorità nazionali, regionali e locali, che godono di un ampio potere discrezionale al riguardo e della libertà di scelta;

9. sottolinea che nella fase di revisione delle disposizioni sarebbe opportuno prestare particolare attenzione affinché i concetti e i termini UE utilizzati siano chiaramente adeguati alla natura dei servizi pubblici e alla molteplicità delle forme organizzative e degli attori coinvolti e tengano conto del rischio reale di un impatto sugli scambi commerciali tra Stati membri;

10. richiama l'attenzione sulla natura specifica dei SIEG a livello regionale e locale, che non incide sulla concorrenza nel mercato interno e giustifica una procedura semplificata e trasparente che promuova l'innovazione e la partecipazione delle piccole e medie imprese;

11. sostiene il concetto di soglie per l'esenzione dall'obbligo di notifica in caso di compensazioni statali per i SIEG e la conseguente riduzione degli oneri amministrativi; esorta, in considerazione degli esiti delle consultazioni condotte, ad aumentare le soglie che determinano l'applicazione della decisione relativa ai SIEG;

12. sottolinea che l'articolo 14 del TFUE e il protocollo 26 allegato al trattato di Lisbona riconoscono la natura specifica dei SIEG e il relativo ruolo particolare delle autorità nazionali, regionali e locali; sottolinea che la riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai SIEG non costituisce che una parte della necessaria chiarificazione delle disposizioni giuridiche applicabili ai SIEG attraverso un coerente quadro giuridico europeo; osserva che gli strumenti giuridici dovranno garantire una certezza giuridica soddisfacente; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2011 una comunicazione che presenti le misure volte a garantire che i SIEG e gli SSIG dispongano di un quadro che consenta loro di svolgere le proprie mansioni, in base all'impegno assunto nell'atto per il mercato unico;

13. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, le imprese incaricate di fornire servizi pubblici sono sottoposte alle norme relative al divieto e al controllo degli aiuti di Stato solo nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata dalle autorità nazionali, regionali o locali; sottolinea a tal proposito che, a norma dell'articolo 14 del TFUE, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti; chiede, pertanto, che la riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato tenga conto di entrambi gli articoli e garantisca che la compensazione concessa ai SIEG non si accompagni a un onere eccessivo per le finanze pubbliche o a una scarsa qualità dei servizi forniti;

14. ritiene che la prossima proposta della Commissione concernente i prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti possa e debba essere un vettore importante per lo sviluppo dei servizi di interesse generale negli Stati membri e a livello dell'Unione europea; sottolinea che le procedure stabilite a tal fine devono essere esplicitamente indicate in un quadro di ammissibilità dei progetti, da definire secondo la procedura legislativa ordinaria;

Martedì 15 novembre 2011

15. ritiene estremamente importante che le compensazioni versate a favore dei SIEG non creino distorsioni della concorrenza, né arrechino danni alle aziende non compensate operanti nello stesso settore o mercato;

16. afferma che l'accesso alle compensazioni dei costi netti della prestazione di servizi pubblici da parte delle imprese incaricate della loro gestione, costituisce una condizione economica e finanziaria necessaria al corretto svolgimento dei compiti particolari loro assegnati dalle autorità pubbliche, specialmente in questo periodo di crisi in cui i servizi pubblici fungono da stabilizzatori automatici e svolgono una funzione essenziale di protezione delle fasce sociali più vulnerabili, contribuendo così a limitare l'impatto sociale della crisi;

17. tiene a sottolineare, in questo contesto, che lo sviluppo della cooperazione pubblico-pubblico, attraverso la condivisione delle risorse, offre un grande potenziale per l'uso più efficiente delle risorse pubbliche e la modernizzazione dei servizi pubblici in risposta alle nuove esigenze dei cittadini sul territorio; sottolinea altresì l'importanza della cooperazione transfrontaliera;

18. sottolinea in particolare che i servizi pubblici devono essere di alta qualità e accessibili a tutte le fasce della popolazione; esprime, a tal proposito, la sua preoccupazione per l'approccio restrittivo della Commissione, che classifica gli aiuti di Stato erogati alle cooperative edilizie sociali come compensazione per servizi sociali di interesse generale (SSIG) solo se a beneficiare delle prestazioni sono esclusivamente cittadini svantaggiati o gruppi sociali deboli, dal momento che un'interpretazione tanto restrittiva di tale concetto ostacola il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'eterogeneità sociale e dell'accesso universale;

19. è del parere che i servizi di qualità siano fondati sui diritti umani dei cittadini europei e che sia necessario rafforzare questo approccio basato sui diritti;

20. ricorda che sono necessari cospicui investimenti per ammodernare le infrastrutture, soprattutto nelle regioni in cui sono più carenti e in particolare nei settori energetico, delle telecomunicazioni e dei trasporti pubblici, al fine di consentire in futuro la fornitura di servizi energetici intelligenti o di servizi a banda larga;

21. esorta la Commissione a tener conto, tra i costi da considerarsi per la compensazione, anche degli investimenti nelle infrastrutture necessarie per il funzionamento dei SIEG; ricorda alla Commissione che la fornitura dei SIEG talvolta dipende dagli aiuti pubblici agli investimenti di lungo periodo anziché dalle compensazioni annuali;

22. invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati sugli accordi commerciali bilaterali, ad accettare la fornitura da parte del settore pubblico di SIEG e SSIG nei paesi partner;

Semplificazione e proporzionalità

23. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di garantire, mediante un approccio maggiormente diversificato all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che gli oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche e dei fornitori dei servizi siano proporzionati alla potenziale incidenza delle misure in materia di concorrenza nel mercato interno;

24. chiede quindi che le disposizioni siano elaborate in modo tale da assicurarne la corretta applicazione ed evitare inutili oneri a carico delle autorità pubbliche e delle imprese incaricate di fornire i servizi di interesse generale, consentendo loro di svolgere le mansioni specifiche ad esse assegnate; chiede alla Commissione, in tale contesto, di garantire una maggiore chiarezza delle norme e una maggiore prevedibilità degli obblighi relativi alle compensazioni pubbliche per i SIEG, ottenendo quindi maggiore certezza del diritto per le autorità pubbliche e i prestatori di servizi;

Martedì 15 novembre 2011

25. chiede alla Commissione, nel quadro della prevista semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di rendere più flessibile e trasparente il controllo delle compensazioni eccessive e in particolare di migliorare le misure atte a prevenire tali compensazioni eccessive; suggerisce, a tal fine, che in caso di contratti pluriennali, i controlli delle compensazioni eccessive siano condotti solo alla scadenza del contratto, e in ogni caso a intervalli non superiori ai tre anni, e che siano fissati criteri trasparenti per il calcolo delle compensazioni dei SIEG, consentendo così un notevole risparmio di tempo e denaro ai fornitori di servizi e alle autorità pubbliche;

26. invita la Commissione ad assicurarsi presso le autorità pubbliche e gli operatori che la "Guida sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato interno ai servizi di interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali di interesse generale", del 7 dicembre 2010, rispetti efficacemente i propri obiettivi; chiede alla Commissione, ove necessario, di fornire alle autorità pubbliche e agli operatori uno strumento formativo che li guidi nella buona applicazione di tali norme;

27. invita la Commissione a semplificare le norme relative all'emissione di mandati di pagamento; chiede che un invito a presentare un progetto corredato di un contratto di obiettivi sia considerato alla stregua di un atto di emissione di mandato di pagamento;

Servizi sociali

28. esorta la Commissione a individuare un regime de minimis specifico per i SSIG, che non abbia ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri; propone, pertanto, che a questi servizi sociali siano applicate soglie adeguate e maggiorate;

29. sostiene il mantenimento dell'esenzione esistente, priva di soglie, per gli ospedali e l'edilizia sociale; accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, di voler esentare anche altre categorie di SSIG dall'obbligo di notifica; chiede alla Commissione di vigilare affinché le compensazioni per i SIEG che rispondono ai bisogni sociali fondamentali definiti dagli Stati membri, quali la cura degli anziani e dei disabili, la cura e l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili, l'assistenza all'infanzia e ai giovani, l'assistenza sanitaria e l'accesso al mercato del lavoro, siano esenti dall'obbligo di notifica;

30. è del parere che la competenza specifica e il carattere dei SSIG vadano tutelati e chiaramente definiti; chiede quindi alla Commissione di valutare il metodo più efficace per conseguire tale obiettivo, prendendo in considerazione la possibilità di una regolamentazione settoriale;

Servizi locali

31. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre una norma de minimis per gli aiuti di Stato erogati alle imprese incaricate di fornire SIEG, ove la portata locale dei servizi prestati lasci presupporre che gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri siano trascurabili e si assicuri che la compensazione sia destinata solo al funzionamento dei SIEG in questione; invita la Commissione a valutare se anche i SIEG erogati nel settore della cultura e dell'istruzione debbano essere oggetto di una normativa specifica;

32. invita la Commissione a proporre soglie adeguate per la norma de minimis applicabile alle imprese incaricate di fornire SIEG, al fine di trattare detti servizi con una procedura semplificata, riducendo sensibilmente il rilevante onere amministrativo per i prestatori di servizi senza effetti negativi sul mercato interno; propone come approccio possibile la combinazione del livello di compensazione e del volume d'affari dell'impresa incaricata di fornire SIEG da parte dell'autorità locale; ritiene inoltre che una soglia per un periodo di tre esercizi finanziari potrebbe essere più adatta ad assicurare la flessibilità necessaria;

33. ricorda che i fornitori di SIEG hanno status diversi, quali associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, comunità, ONLUS e imprese sociali; sottolinea che alcune di esse operano esclusivamente a livello locale, non esercitano attività commerciali e reinvestono a livello locale eventuali profitti nei servizi di interesse generale;

Martedì 15 novembre 2011

Aspetti relativi alla qualità e all'efficienza

34. sottolinea l'importanza di assicurare la prestazione di SIEG di alta qualità e la necessità di garantire un accesso universale; osserva, in tale contesto, che la competenza della Commissione, ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste dal TFUE, è limitata al controllo degli aiuti di Stato erogati per la fornitura dei SIEG, e che tali norme non costituiscono la base giuridica per definire i criteri di qualità ed efficienza a livello europeo; ritiene che la definizione di criteri di qualità ed efficienza per i SIEG debba essere stabilita nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*

* *

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale

P7_TA(2011)0495

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (2011/2052(INI))

(2013/C 153 E/08)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 148, 160 e 168,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 e 34,
- vista la Carta sociale europea (riveduta), in particolare l'articolo 30 (diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale), l'articolo 31 (diritto all'abitazione) e l'articolo 16 (diritto della famiglia a una tutela sociale, giuridica ed economica),
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽²⁾,
- vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) ⁽³⁾,
- viste le conclusioni della sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", tenutasi l'8 giugno 2010, sul tema "Equità e salute in tutte le politiche: solidarietà in materia di salute" ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione del Consiglio del 6 dicembre 2010 su "L'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale: lavorare insieme per combattere la povertà nel 2010 e oltre" ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

⁽⁴⁾ Consiglio dell'UE, comunicato stampa 10560/10 (comunicato 156), 3019a sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", Lussemburgo, 7 e 8 giugno 2010.

⁽⁵⁾ Consiglio dell'UE, 3053a sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", Bruxelles, 6 dicembre 2010.

Martedì 15 novembre 2011

- viste le conclusioni della sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" tenutasi il 7 marzo 2011 ⁽¹⁾,
- visto il parere, del 15 febbraio 2011, del Comitato per la protezione sociale (CPS) sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale – iniziativa faro della strategia Europa 2020 ⁽²⁾,
- vista la relazione, del 10 febbraio 2011, del Comitato per la protezione sociale intitolata "Valutazione del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020" ⁽³⁾,
- visto il parere del Comitato per la protezione sociale intitolato "Solidarietà in materia di salute: sulla riduzione delle disparità a livello sanitario nell'UE" ⁽⁴⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ⁽⁵⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE" (COM(2009)0567),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),
- vista la strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (COM(2010)0636),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020" (COM(2011)0173),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, compresa la povertà infantile, nell'Unione europea ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ Consiglio dell'UE, comunicato stampa 7360/11 (comunicato 52), 3073a sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", Bruxelles, 7 marzo 2011.

⁽²⁾ Parere del Comitato per la protezione sociale (CPS) al Consiglio, Consiglio dell'Unione europea, 6491/11, SOC 124, del 15 febbraio 2011.

⁽³⁾ Relazione del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, Consiglio dell'Unione europea, 6624/11, ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30, del 18 febbraio 2011.

⁽⁴⁾ Parere del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, Consiglio dell'Unione europea, 9960/10, SOC 357 SAN 122, del 20 maggio 2010.

⁽⁵⁾ GU C 166 del 7.6.2011, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 130.

⁽⁷⁾ GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 253.

⁽⁹⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU C 76 E del 25.03.2010, pag. 16.

Martedì 15 novembre 2011

- vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 2020 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di Europa 2020 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti ⁽³⁾,
- vista la sua posizione dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di "Europa 2020" ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 sul Libro verde della Commissione "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa" ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom ⁽¹¹⁾,
- viste le sue dichiarazioni del 22 aprile 2008, sulla soluzione del problema dei senzatetto ⁽¹²⁾, e del 16 dicembre 2010, su una strategia dell'Unione europea per i senzatetto ⁽¹³⁾,
- viste le raccomandazioni finali della Conferenza di consenso europea sulle persone senza fissa dimora del 9 e 10 dicembre 2010,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽¹⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

⁽²⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0262.

⁽⁴⁾ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 116.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0375.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0058.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0086.

⁽⁹⁾ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0338.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0092.

⁽¹²⁾ GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 19.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0499.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0383.

⁽¹⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0453.

Martedì 15 novembre 2011

- viste le conclusioni del Consiglio sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) ⁽¹⁾,
- vista la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)0491),
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie ⁽⁴⁾,
- vista la pubblicazione Eurostat del 2010 intitolata "Combating poverty and social exclusion - A statistical portrait of the European Union 2010",
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0370/2011),

Le cifre

- A. considerando che nell'Unione europea 116 milioni di persone sono minacciate dalla povertà e che 42 milioni (pari all'8 %) vivono "in condizioni di grave deprivazione materiale e non [possono] permettersi una serie di servizi considerati essenziali per vivere una vita dignitosa in Europa" ⁽⁵⁾; che la povertà è il riflesso inaccettabile di una distribuzione disomogenea della ricchezza, dei redditi e delle risorse all'interno di un'economia europea prospera; che le fasce di popolazione più vulnerabili, come le persone anziane e le persone con disabilità, sono state quelle più duramente colpite dalla crisi finanziaria, economica e sociale; che le misure di austerità già adottate o che verranno adottate nell'Unione europea non debbono pregiudicare l'occupazione e la protezione sociale, aggravare la situazione delle categorie più sfavorite e minacciare di disoccupazione, di precarietà o di povertà milioni di persone che in precedenza riuscivano a vivere o a sopperire ai propri bisogni provvedendo alla propria esistenza grazie al loro lavoro o alla loro pensione di vecchiaia, in particolare in ragione dei tagli al bilancio nei servizi pubblici e nell'assistenza sociale; che l'inasprimento, in risposta alla crisi, della condizionalità e delle sanzioni previste nel quadro delle politiche di attivazione sociale acuisce le difficoltà per i più vulnerabili, mentre sono pochi i posti di lavoro dignitosi offerti; che a causa della crisi la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre di più;

Violazione dei diritti fondamentali

- B. considerando che la nuova strategia della Commissione per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali mira in particolare a migliorare l'accesso delle categorie più svantaggiate ai diritti fondamentali; che la Carta deve essere rispettata nella sua integralità e che la grande povertà rappresenta una violazione dei diritti umani e una grave lesione della dignità umana che favorisce la stigmatizzazione e le ingiustizie; che l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno al reddito deve essere quello di far uscire le persone dalla povertà e di consentire loro di vivere dignitosamente;

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011, Bruxelles.

⁽²⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 79.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0319.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0365.

⁽⁵⁾ Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (COM(2010)0758).

Martedì 15 novembre 2011

Impegni non mantenuti

- C. considerando che, nel periodo compreso fra il 2000 e il 2008, la povertà e l'esclusione sociale sono aumentate, toccando nuove categorie sociali, nonostante gli impegni assunti dall'Unione in relazione all'obiettivo di eradicare la povertà nell'UE entro il 2010, adottato nel corso del vertice di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, o ai progressi da realizzare conformemente a quanto stabilito in occasione del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000; che non è possibile ridurre la povertà e l'esclusione, né realizzare una crescita inclusiva, senza combattere le disuguaglianze e le discriminazioni o senza garantire lo sviluppo delle economie nazionali e la solidarietà con le fasce più deboli della società, ossia senza una ripartizione equa e adeguata del benessere del paese;
- D. considerando che il rischio di povertà tocca direttamente gli ambienti rurali, e in modo particolare le piccole aziende e i giovani agricoltori minacciati dagli effetti della crisi economica, oltre che dalla fluttuazione eccessiva dei prezzi delle materie prime;

- 20 milioni

- E. considerando che fra i cinque grandi obiettivi della strategia Europa 2020 figura l'obiettivo "morbido", vale a dire senza possibilità di sanzioni, di ridurre di 20 milioni il numero di persone minacciate dalla povertà in funzione di 3 indicatori stabiliti dagli Stati membri (il tasso di rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali, l'indicatore di grave deprivazione materiale e la percentuale di persone che vivono in nuclei familiari a bassissima intensità di lavoro o senza lavoro), e che, visti i 116 milioni di persone minacciate dalla povertà e i 42 milioni che vivono in una condizione di grave deprivazione materiale, tale obiettivo, che certamente riconosce l'importanza della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, equivale ad abbandonare già in partenza al proprio destino milioni di persone in Europa, con il rischio di effetti soglia che lasciano i più deboli ai margini di politiche miranti a raggiungere risultati quantitativi; che se non si parte dalle situazioni più difficili da risolvere, le politiche attuate non raggiungeranno gli obiettivi attesi; che la piattaforma europea contro la povertà costituisce una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;
- F. considerando l'aumento delle disuguaglianze sociali in alcuni Stati membri, in particolare a seguito delle disuguaglianze economiche nella ripartizione del reddito e della ricchezza, delle disuguaglianze nel mercato del lavoro, con conseguente precarietà sociale, e delle disuguaglianze nell'accesso, fra l'altro, alla sicurezza sociale, alla sanità, all'istruzione, alla giustizia, che costituiscono funzioni sociali dello Stato;

Rapporto economia/povertà

- G. considerando che la povertà, che da parecchi anni si è attestata a un livello elevato negli Stati membri dell'UE, ha un impatto sempre più considerevole sull'economia, nuoce alla crescita, aumenta il deficit dei bilanci pubblici e riduce la competitività europea, e che tali fenomeni causano a loro volta povertà e disoccupazione, in particolare disoccupazione di lunga durata, che riguarda un disoccupato su tre, e che la situazione è persino peggiore nei paesi dalle economie più vulnerabili; considerando che la salvaguardia dei diritti sociali nell'Unione è fondamentale nella lotta contro la povertà;
- H. considerando che la povertà, che è assimilabile a una violazione dei diritti umani, è una prova del fatto che sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere gli obiettivi contemplati all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE;
- I. considerando che qualsiasi politica di rigore deve essere intelligente e permettere l'investimento anticiclico nelle grandi priorità politiche;
- J. considerando che l'adozione di riforme strutturali è essenziale per assicurare la competitività dell'Europa, creare posti di lavoro e combattere la povertà;

Martedì 15 novembre 2011

Povert  multidimensionale

- K. considerando che la povert    un fenomeno che presenta molteplici sfaccettature e richiede una risposta integrata, che tenga conto delle fasi della vita e dei bisogni multidimensionali delle persone e si basi anche sulla garanzia di accesso ai diritti, alle risorse e ai servizi, come indicato negli obiettivi comuni del metodo di coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e inclusione (2006), al fine di soddisfare i bisogni elementari e prevenire l'esclusione sociale;
- L. considerando che l'Anno europeo della lotta alla povert  e all'esclusione sociale (2010)   riuscito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a suscitare un maggiore impegno politico;

Lavoro dignitoso / lavoratori poveri

- M. considerando che la crescita e l'occupazione, anche di qualit , non bastano da sole a far uscire le persone dalla povert , che la segmentazione del mercato del lavoro   cresciuta, che le condizioni di vita e di lavoro si sono fortemente deteriorate, in particolare a seguito della crisi finanziaria, che la precarizzazione del lavoro, contro la quale occorre lottare, registra un aumento preoccupante, che si   acquisita maggiore consapevolezza del fenomeno dei lavoratori poveri, che rimane per  un problema che non sembra ricevere un'attenzione adeguata, pari alle sfide che pone alle nostre societ , e che il numero di questi lavoratori   aumentato in modo considerevole, dal momento che l'8 % dei lavoratori   povero e che il 22 % delle persone a rischio di povert  ha un impiego ⁽¹⁾; considerando che l'accesso a condizioni di lavoro dignitose e paritarie rappresenta un passo avanti per contrastare la povert  e l'esclusione sociale delle famiglie e dei singoli;
- N. considerando nondimeno che le persone con un basso livello di qualifica, o prive di qualifiche, sono le pi  esposte ai rischi del mercato del lavoro, al lavoro precario e poco remunerato e alla povert ;

Situazione dei senza tetto

- O. considerando che i senzatetto rappresentano una delle forme pi  estreme di povert  e un problema irrisolto in tutti gli Stati membri dell'UE; che, per ragioni diverse, negli Stati membri dell'Unione europea vi   un elevato numero di senzatetto, il che rende necessarie misure specifiche volte alla loro integrazione sociale; che, secondo l'Eurobarometro, quasi un europeo su quattro pensa che una delle principali cause della povert  sia il costo eccessivo di alloggi dignitosi e che quasi nove europei su dieci considerano la povert  un ostacolo all'accesso a un alloggio dignitoso; che la perdita di contatti tra le autorit  pubbliche e i propri cittadini quando questi perdono il loro alloggio non solo   pregiudizievole a qualsiasi iniziativa a sostegno di questi ultimi, ma rivelatrice di una fase di avanzamento estremo del processo di esclusione dell'individuo;
- P. considerando che sulla povert  influiscono altres  l'accessibilit  e la qualit  di servizi sociali quali la sanit , la cultura, gli alloggi e l'istruzione;
- Q. considerando che il fatto di non avere un alloggio o che quest'ultimo non sia dignitoso rappresenta un grave pregiudizio alla dignit  umana, che ha conseguenze considerevoli su tutti gli altri diritti;

Paniere dei bisogni e servizi fondamentali

- R. considerando quale indicatore urgente, utile e necessario della povert  relativa quello che fissa la soglia di povert  al 60 % del reddito mediano nazionale, che deve essere tuttavia integrato da altri indicatori come la nozione e il calcolo di un "paniere di beni e servizi fondamentali" a livello nazionale (che costituisce solo una risposta immediata alla situazione specifica delle persone vittime della povert ) e dagli indicatori concordati dal Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO) nel giugno 2010 (rischio di povert , deprivazione materiale, nucleo familiare privo di occupazione) per rispondere alle esigenze delle politiche pubbliche;

⁽¹⁾ Eurostat (2009) relazione del Comitato per la protezione sociale intitolata "Valutazione della dimensione sociale della strategia Europa 2020" (10 febbraio 2011).

Martedì 15 novembre 2011

Protezione sociale

- S. considerando che la protezione sociale, compresi i sistemi di reddito minimo, è un elemento essenziale delle moderne democrazie che garantisce sostanzialmente il diritto di ogni individuo di partecipare alla vita sociale, economica, politica e culturale della società e svolge un ruolo cruciale di stabilizzatore economico, contenendo l'impatto delle crisi, nonché un ruolo di redistribuzione lungo tutto l'arco della vita, garantendo protezione contro i rischi sociali così come prevenendo e attenuando la povertà e l'esclusione sociale nelle varie fasi della vita;
- T. considerando che, secondo l'OCSE, nel 20-40 % dei casi non viene fatto ricorso a prestazioni sociali cui si avrebbe diritto;

Salute

- U. considerando che la povertà e l'esclusione sociale continuano ad essere un determinante sociale fondamentale della salute ⁽¹⁾ e delle condizioni di vita, inclusa la speranza di vita, visto in particolare l'impatto della povertà infantile sulla salute e il benessere dei bambini, e che il divario tra ricchi e poveri in materia di salute resta considerevole, in termini di accessibilità ai servizi sanitari, reddito e ricchezza, e in taluni settori continua addirittura ad allargarsi;
- V. considerando che all'interno della società taluni gruppi, come le famiglie monoparentali, le donne anziane, le minoranze, le persone con disabilità e i senzatetto, sono tra i più vulnerabili e a rischio di povertà;
- W. considerando il principio di non discriminazione un pilastro dei diritti fondamentali, compresa la discriminazione di origine sociale;

Anziani

- X. considerando che, a causa dell'invecchiamento della nostra società, il numero di persone non autosufficienti aumenterà considerevolmente nel prossimo futuro; che in vari paesi le persone anziane, in particolare le donne, sono esposte a un rischio di povertà più elevato rispetto alla popolazione in generale, a causa dell'abbassamento del reddito al momento del pensionamento nonché di altri fattori quali la dipendenza fisica, la solitudine e l'esclusione sociale; considerando che la rottura del legame sociale intergenerazionale è un grave problema delle nostre società;
- Y. considerando che le politiche pensionistiche sono fondamentali nella lotta alla povertà;

Genere

- Z. considerando che le donne sono in generale più vulnerabili degli uomini alla povertà, a causa di vari fattori quali le discriminazioni di genere in ambito professionale, che si traducono in persistenti differenze salariali tra i sessi e conseguenti differenze nei trattamenti pensionistici, ma anche le interruzioni dell'attività lavorativa per occuparsi di persone dipendenti, o le discriminazioni nell'occupazione; considerando che in Europa lavora solo il 63 % delle donne contro il 76 % degli uomini e che mancano reti di supporto e misure concrete, in particolare servizi assistenziali accessibili, volte a permettere alle persone che lavorano di conciliare vita familiare e professionale;
- AA. considerando che la povertà ha un impatto diverso sulle donne e sugli uomini, sulle ragazze e i ragazzi, dato che spesso le donne e le ragazze povere hanno maggiori difficoltà di accesso a servizi sociali e a un reddito adeguati;

⁽¹⁾ Commissione sui determinanti sociali della salute (2008). Colmare il divario in una generazione – instaurare l'equità nella salute attraverso azioni sui determinanti sociali della salute. Relazione finale della Commissione sui determinanti sociali della salute. Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità.

Martedì 15 novembre 2011

- AB. considerando che la piattaforma non prende in considerazione i fattori di genere che riguardano specificamente le donne e gli uomini e presta un'attenzione insufficiente alla femminilizzazione della povertà;
- AC. considerando che per effetto del divario salariale tra donne e uomini nell'arco della vita le donne percepiscono pensioni inferiori e che, di conseguenza, esse sono colpite più degli uomini dalla povertà persistente e dall'indigenza: il 22 % delle donne di età uguale o superiore ai 65 anni è a rischio di povertà rispetto al 16 % degli uomini;
- AD. considerando che il 20 % dei bambini sono soggetti al rischio di povertà, contro il 17 % della popolazione globale europea, e che le famiglie a basso reddito sono tra le categorie più esposte alla povertà;
- AE. considerando che le politiche familiari sono essenziali nell'ambito delle politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- AF. considerando che i primi segnali di abbandono scolastico costituiscono spie importanti della riproduzione ciclica della povertà;

Giovani

- AG. considerando che con la crisi la disoccupazione giovanile, già più elevata che fra altre classi di età, è esplosa nell'UE arrivando a superare il 20 % e raggiungendo un livello critico in tutti gli Stati membri, con il rischio per gli interessati di cadere in povertà fin dalla più giovane età; che questa situazione preoccupante richiede risposte politiche, economiche e sociali urgenti e che, abbinata ai cambiamenti demografici, va ad accrescere la carenza di competenze; considerando il ruolo fondamentale che la formazione professionale può svolgere nell'aiutare i giovani e i lavoratori poco qualificati a inserirsi nel mercato del lavoro, ma considerando altresì che trovare un lavoro non significa automaticamente sfuggire alla povertà e che i giovani sono particolarmente esposti al rischio di rientrare nella categoria dei lavoratori poveri;

Migranti

- AH. considerando che i migranti e le minoranze etniche sono lavoratori particolarmente vulnerabili e sono duramente colpiti dalla crisi economica, e di conseguenza, dall'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, a causa dei lavori precari ai quali sono esposti in ragione della loro provenienza o origine o delle loro qualifiche; che è necessario che i lavoratori migranti beneficino delle medesime condizioni di lavoro, retribuzione, accesso alla formazione e protezione sociale di cui godono i cittadini dei paesi in cui essi esercitano la propria attività;
- AI. considerando che le persone disabili, il cui tasso di povertà è superiore del 70 % alla media, devono essere messe al centro di una strategia mirata ad enfatizzarne il valore aggiunto una volta integrate nel mercato del lavoro;

Rom

- AJ. considerando che buona parte dei rom europei è marginalizzata e, così come altre comunità emarginate, vive in condizioni socioeconomiche deprecabili ed è spesso oggetto di gravi forme di discriminazione e segregazione in relazione a ogni aspetto della vita;
- AK. considerando che l'incremento della povertà nell'UE è ora aggravato dalla crisi economica e finanziaria e dall'aumento vertiginoso dei prezzi alimentari, dovuto alla pressoché totale inesistenza di eccedenze di prodotti alimentari, e che 43 milioni di persone sono attualmente a rischio di povertà alimentare; considerando che il programma europeo di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione, creato nel 1987, fornisce attualmente aiuti alimentari a 13 milioni di persone che soffrono la povertà in 19 Stati membri e coinvolge nelle catene di distribuzione 240 banche alimentari e organizzazioni caritative; che la recente sentenza della Corte di giustizia europea nella causa T-576/08, che

Martedì 15 novembre 2011

dichiara illegale l'acquisto sul mercato di alimenti per il programma, pone a rischio il sostegno alimentare dell'UE a favore dei più bisognosi, tenuto conto dell'aumento della dipendenza del programma dagli acquisti sul mercato, e che l'annullamento da parte della CGUE dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 983/2008 pare avere un impatto negativo immediato sul programma per il 2012 e gli anni successivi, determinando una brusca sospensione dell'aiuto alimentare a favore dei cittadini più indigenti in 19 Stati membri;

- AL. considerando che le spese per l'alloggio e l'energia, che rappresentano voci importanti all'interno dei bilanci familiari e che sono aumentate nel corso del decennio precedente, devono essere considerate fattori importanti del rischio di povertà;
- AM. considerando che nell'UE sono in massima parte i familiari a occuparsi dell'assistenza alle persone non autosufficienti;
- AN. considerando che l'impossibilità per le persone in condizioni di povertà di accedere ai servizi bancari di base, quali il prelievo, il bonifico o la domiciliazione, rappresenta un notevole freno al loro reinserimento nel mercato del lavoro e nella società;

Partecipazione

1. chiede alla Commissione di coinvolgere maggiormente la società civile organizzata e tutti i soggetti interessati, come le ONG, le organizzazioni dell'economia sociale, i prestatori di servizi, gli esperti in materia di innovazione sociale e le parti sociali, così come le persone stesse in situazione di povertà – in collaborazione con le associazioni in seno alle quali si esprimono liberamente e che hanno acquisito esperienza e competenze in proposito –, nell'elaborazione di una strategia europea, a tutti i livelli di governance (europeo, nazionale, regionale e locale), segnatamente mediante la messa a punto di piattaforme nazionali contro la povertà e l'esclusione sociale in ciascuno Stato membro; chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione tra le autorità locali, regionali e nazionali e le istituzioni europee, nella fattispecie il Parlamento europeo; ritiene che le sinergie debbano comprendere l'insieme degli attori, tra cui le PMI e gli imprenditori; chiede che gli incontri di persone in situazione di povertà e di esclusione sociale siano estesi a livello nazionale, che la partecipazione e il contributo di tali persone al convegno annuale sulla povertà e l'esclusione sociale siano formalizzati in quanto elementi fondamentali del convegno e che le raccomandazioni formulate in tale sede siano oggetto di un follow-up adeguato e regolare;
2. invita la Commissione europea a svolgere un ruolo di coordinamento e orientamento rispetto agli Stati membri dell'UE per affrontare le sfide esistenti e combattere povertà ed esclusione sociale, tenendo sempre presente che combattere la povertà è in primo luogo una responsabilità delle autorità nazionali e offrendo la solidarietà necessaria e l'assistenza tecnica opportuna;
3. chiede che la piattaforma di lotta contro la povertà serva ugualmente a riunire a livello europeo le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei gruppi più vulnerabili a rischio povertà che ancora non lo sono;

Co-formazione

4. chiede che siano organizzati seminari di sensibilizzazione alla povertà a livello delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri, da parte di organizzazioni in grado di vantare un'esperienza concreta in materia di lotta contro la povertà, e che si sperimenti una co-formazione sulle questioni inerenti la povertà e l'esclusione sociale cui partecipino i funzionari europei e le persone con esperienza "di vita" in tema di lotta contro la povertà;
5. chiede agli Stati membri di rendere accessibile la fruizione del patrimonio culturale a tutti i ceti sociali evitando di ridurre le risorse in questo settore che garantisce inclusione sociale e occupazione di qualità;

Martedì 15 novembre 2011

6. ribadisce il ruolo cruciale del volontariato e della cittadinanza attiva come strumenti di coesione e di lotta contro le ineguaglianze economiche, sociali e ambientali, in quanto incoraggiano i cittadini a partecipare alla vita pubblica attraverso lo sport, la cultura, l'arte e l'impegno sociale e politico;

7. chiede che ai soggetti svantaggiati sia garantito l'accesso ai programmi di mobilità per studio e lavoro e che sia aumentata la quota di bilancio riservata a tali programmi; ricorda che l'iniziativa "Youth on the move" deve promuovere la mobilità di tutti gli apprendisti, tirocinanti e studenti e favorire il riconoscimento delle competenze professionali acquisite in modo non formale e informale;

8. incoraggia iniziative anche intergenerazionali atte a ridurre il divario digitale delle persone svantaggiate, fornendo loro accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in sintonia con l'Agenda digitale europea;

9. invita gli Stati membri a incoraggiare l'insegnamento delle nuove tecnologie fin dall'inizio del percorso educativo;

Meccanismo di valutazione

10. chiede la messa a punto di un meccanismo di valutazione critica e regolare, basato su indicatori precisi a livello nazionale ed europeo, che coinvolga il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo e che consenta di valutare le molteplici dimensioni della povertà e di misurare i progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione dell'obiettivo di ridurre la povertà, disaggregato in base all'età e al genere, e la sua trasposizione in sub-obiettivi da parte degli Stati membri, in quanto l'assenza di una definizione precisa del concetto di povertà lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità eccessivo nella valutazione, con il rischio di interpretazioni discordanti; invita la Commissione a migliorare gli indicatori nazionali ed europei relativi alla comparabilità delle statistiche nazionali sulla povertà delle persone vulnerabili e a incoraggiare, in collaborazione con Eurostat, la produzione di statistiche più accurate all'interno di un quadro di controllo completo in materia di povertà ed esclusione sociale che permetta, in particolare, di seguire il numero di persone il cui reddito è inferiore al 50 o al 40 % del reddito mediano e di procedere, su tale base, a una valutazione annuale delle situazioni di povertà in seno all'UE, completando l'approccio statistico con un approccio qualitativo e partecipativo; invita la Commissione ad accertarsi che le politiche messe in atto tornino a vantaggio di tutti e non siano destinate unicamente a coloro che sono prossimi alla soglia di povertà;

11. chiede alla Commissione/Eurostat di effettuare un'analisi globale della povertà e dell'esclusione sociale e di elaborare statistiche seguendo un approccio qualitativo e partecipativo, disaggregato per età e genere, al fine di richiamare l'attenzione sul problema della povertà tra le donne più anziane; esprime l'auspicio che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, una volta divenuto pienamente operativo, contribuirà a risolvere il problema della mancanza di informazioni e di dati sistematici e comparabili, disaggregati per genere;

12. chiede il miglioramento e la comparabilità delle statistiche nazionali sulla povertà, da conseguire attraverso la messa a punto di indicatori a livello europeo;

13. sollecita l'elaborazione urgente, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi, di uno studio dettagliato e aggiornato sul numero di persone che vivono in povertà e su coloro che corrono il rischio di trovarsi in una situazione di povertà nei prossimi mesi;

14. chiede alla Commissione di elaborare e presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sui progressi compiuti dagli Stati membri nella riduzione della povertà e dell'esclusione sociale;

Martedì 15 novembre 2011

Clausola sociale orizzontale

15. chiede alla Commissione di prendere pienamente in considerazione la clausola sociale orizzontale nella sua forma corretta, come previsto all'articolo 9 del TFUE, secondo cui l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, e invita la Commissione a precisare il ruolo della piattaforma nella valutazione dell'attuazione di tale clausola; sollecita l'approfondimento degli studi sull'impatto sociale delle politiche europee, anche quando non sono promossi dalla Commissione ma dal Consiglio europeo, come nel caso del Patto Euro Plus; ritiene che un approfondimento dell'applicazione di detta clausola permetterà di evitare il livellamento verso il basso delle norme sociali in Europa e faciliterà lo sviluppo di una piattaforma sociale comune europea; chiede che la valutazione dell'impatto sociale sia condotta in collaborazione con le associazioni impegnate nella lotta contro la povertà, tenendo conto, come punto di riferimento, della situazione delle fasce più povere in Europa; ritiene che a tale processo dovrebbero partecipare il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo nonché i servizi della Commissione competenti per le questioni sociali, sotto la responsabilità di un direttore generale facente capo al Segretariato generale della Commissione europea;

Bilancio

16. chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione le linee di bilancio interessate dalla piattaforma nonché il livello della loro dotazione di bilancio, in modo particolare in relazione al Fondo sociale europeo (FSE) e al suo contributo a questa iniziativa faro attraverso il finanziamento di priorità politiche quali la prevenzione dell'abbandono scolastico e la lotta contro la povertà dei bambini, delle donne, delle persone anziane e dei lavoratori migranti; chiede alla Commissione di indicare le sue proposte in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nel quadro di bilancio pluriennale 2014-2020 allo scopo di garantire il finanziamento adeguato delle iniziative varate per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale; chiede alla Commissione di individuare l'assistenza finanziaria necessaria per le priorità tematiche fissate e di sollecitare gli Stati membri a sostenere finanziariamente gli attori della società civile coinvolti a livello nazionale nei programmi di riforma nazionali, nella piattaforma faro e nelle strategie nazionali per la protezione e l'inclusione sociali; raccomanda il proseguimento dei programmi europei che permettono di contribuire ai diversi aspetti della lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, ivi incluse le disuguaglianze sanitarie (programma quadro di ricerca, programma Progress) nonché il potenziamento della dotazione di bilancio ad essi relativa;

17. prende atto del fatto che, nel progetto di bilancio 2012, la Commissione europea ha previsto un aumento del 3,3 % rispetto all'anno passato per quanto concerne la dotazione dell'iniziativa faro "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale"; invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti circa il contributo del Fondo sociale europeo (FSE) all'iniziativa faro così come circa le misure specifiche volte ad affrontare priorità quali la lotta contro la povertà tra i bambini, le donne, gli anziani e i lavoratori migranti nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce; si rammarica, a tale proposito, dell'insufficiente chiarezza e della sovrapposizione dei diversi strumenti e delle diverse linee di bilancio che dovrebbero permettere di conseguire, attraverso il bilancio dell'UE, gli obiettivi della strategia Europa 2020;

Programma di aiuto alimentare a favore degli indigenti

18. contesta la decisione della Commissione di rivedere al ribasso, passando da 500 milioni a 113,5 milioni di EUR, la dotazione destinata nel 2012 al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti che vivono nell'Unione europea; deplora profondamente tale situazione, che si verifica nell'attuale contesto di grave crisi economica e sociale; invita dunque la Commissione e il Consiglio a trovare il modo per proseguire il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti negli ultimi due anni del periodo di finanziamento, ovvero 2012 e 2013, e nel successivo periodo di finanziamento 2014-2020, dotandolo di una base giuridica che non possa essere contestata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e mantenendo il massimale annuo di 500 milioni di euro, per garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non siano colpite dalla povertà alimentare;

Metodo aperto di coordinamento sociale (MAC)

19. chiede che il metodo aperto di coordinamento sociale sia rafforzato e applicato correttamente al settore della povertà, in particolare mediante strategie nazionali di inclusione e protezione sociale sviluppate, attuate e valutate congiuntamente, sulla base di obiettivi definiti in comune, attraverso piattaforme nazionali

Martedì 15 novembre 2011

contro la povertà, lo scambio di buone pratiche sulle politiche di accesso effettivo ai diritti fondamentali e l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Carta sociale riveduta (che non è stata ratificata da tutti gli Stati membri), in particolare gli articoli 30 e 31; sottolinea che in questo contesto occorre continuare a tener conto dei lavori del comitato per la protezione sociale del Consiglio; chiede che la piattaforma promuova e segua la partecipazione delle autorità locali, delle imprese dell'economia sociale e di altri attori locali all'elaborazione e all'attuazione delle relazioni sulle strategie nazionali;

Paniere dei beni e servizi fondamentali

20. invita la Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea, a proporre principi comuni per la definizione del "paniere di beni e servizi fondamentali" necessari per garantire una vita dignitosa a tutti e ricorda che tali bisogni primari non possono essere scissi dal rispetto della dignità umana e da un effettivo accesso a tutti i diritti fondamentali – civili, politici, economici, sociali e culturali –, senza eccezioni di sorta; invita a chiarire l'obiettivo della stabilità dei prezzi affinché sia possibile tener conto di specificità nazionali che non hanno necessariamente un impatto significativo sugli indicatori dell'Eurosistema;

21. chiede che alla sua commissione per l'occupazione sia assegnato un ruolo esplicito nell'ambito della piattaforma, soprattutto per quanto concerne il monitoraggio dell'efficacia di quest'ultima e delle politiche dell'UE e degli Stati membri intese a ridurre la povertà e l'esclusione sociale, nel contesto della strategia Europa 2020;

22. chiede che la piattaforma consenta di mappare nel modo più preciso possibile l'accesso a tali bisogni (che variano a seconda dei luoghi e dei gruppi considerati) in funzione dei diversi dispositivi di aiuto alle persone indigenti;

23. chiede alla Commissione di precisare gli obiettivi e il contenuto del convegno annuale della piattaforma contro la povertà, che potrebbero includere, tra gli altri, lo scambio di buone prassi e la presa in considerazione diretta delle persone in situazione di povertà; propone che tale incontro abbia una durata pari almeno a tutta la settimana in cui si celebra la giornata mondiale contro la povertà (17 ottobre);

24. ritiene che il miglioramento della qualità e della comparabilità delle statistiche nazionali nell'ambito della piattaforma per misurare l'andamento tendenziale delle disuguaglianze e dell'evoluzione del benessere sia alla base del miglioramento delle politiche dell'Unione in materia;

25. chiede alla Commissione che la piattaforma tenga conto dei risultati dell'Anno europeo della lotta alla povertà (2010) e dell'Anno europeo sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni (2012);

La raccomandazione del 2008

26. accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione abbia annunciato una comunicazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione del 2008 relativa alla strategia per l'inclusione attiva e chiede che tale comunicazione comprenda, in particolare, un calendario per l'attuazione delle tre parti della strategia, con un programma di lavoro pluriennale da realizzarsi a livello nazionale e dell'Unione europea; esprime preoccupazione per il rinvio al 2012 della comunicazione sull'inclusione attiva e invita la Commissione ad anticiparne la pubblicazione al 2011; chiede un impegno esplicito da parte del Consiglio, della Commissione e del Parlamento ad attivare tutte le politiche di riduzione della povertà, garantendo che le politiche in materia di economia, occupazione e inclusione sociale contribuiscano all'eliminazione e non all'incremento della povertà;

27. ricorda le tre parti della strategia europea per l'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro delineata nella raccomandazione della Commissione del 2008:

— un'adeguata integrazione del reddito: gli Stati membri devono riconoscere il diritto fondamentale della persona a risorse e prestazioni sufficienti, nel quadro di un dispositivo globale e coerente di lotta contro l'esclusione sociale;

Martedì 15 novembre 2011

- mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento: gli Stati membri devono fornire un aiuto efficace alle persone la cui situazione consente di svolgere attività lavorative affinché esse trovino, ritrovino o mantengano un'occupazione corrispondente alle loro capacità professionali;
- accesso a servizi di qualità: gli Stati membri devono garantire un adeguato sostegno sociale alle persone interessate per promuovere l'inclusione economica e sociale;

Realizzazione dei diritti fondamentali

28. chiede che la piattaforma sia orientata alla realizzazione dei diritti che garantiscono a tutti una vita dignitosa, segnatamente in materia di occupazione, alloggio, tutela della salute, protezione sociale e tenore di vita sufficiente, giustizia, istruzione, formazione e cultura, protezione della famiglia e dell'infanzia; chiede altresì che l'Agenzia per i diritti fondamentali realizzi uno studio sull'accesso effettivo dei più poveri all'insieme dei diritti fondamentali e sulle discriminazioni che essi subiscono nonché sull'accesso ad altri diritti sanciti dalle convenzioni e dai testi internazionali sottoscritti dagli Stati membri, coinvolgendo le ONG nell'ambito delle quali le persone in situazione di esclusione sociale si esprimono liberamente e tenendo presente il fatto che è necessario garantire il diritto all'alloggio per poter realizzare completamente gli altri diritti fondamentali, compresi i diritti politici e sociali;

29. invita il Consiglio a includere il tema "Estrema povertà e diritti fondamentali" tra i settori tematici del prossimo programma quadro pluriennale della Agenzia per i diritti fondamentali.

Situazione dei senzatetto

30. ritiene che la situazione dei senzatetto necessiti di particolare attenzione e richieda ulteriori misure, sia da parte degli Stati membri sia da parte della Commissione europea, ai fini della completa integrazione sociale di questa categoria di persone entro il 2015, il che presuppone la raccolta di dati comparabili e la compilazione di statistiche affidabili a livello di Unione europea, la loro pubblicazione annuale corredata dei progressi registrati e degli obiettivi definiti relativamente alle strategie nazionali e unionali per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; invita la Commissione europea a elaborare urgentemente una strategia dell'Unione sui senzatetto sulla scorta della relazione congiunta della Commissione e del Consiglio, del 2010, sulla protezione sociale e l'inclusione sociale, delle raccomandazioni finali della conferenza di consenso europea sui senzatetto (2010) e della risoluzione del Parlamento europeo relativa alla strategia dell'UE sui senzatetto; invita altresì la Commissione a elaborare una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione di tale strategia nel periodo 2011-2020; chiede che la piattaforma favorisca lo scambio di buone prassi intese a evitare che le istituzioni pubbliche perdano il contatto con i senzatetto;

31. invita il comitato per la protezione sociale a monitorare ogni anno i progressi compiuti dagli Stati membri sulla questione dei senzatetto, sulla base delle relazioni tematiche nazionali del "light year" sui senzatetto (2009) e conformemente agli orientamenti della relazione congiunta della Commissione e del Consiglio del 2010 sulla protezione sociale e l'inclusione sociale;

Istruzione/formazione

32. ritiene che un'effettiva e compiuta uscita dalla povertà si possa realizzare solo se al necessario potenziamento degli strumenti di protezione sociale si unisce un deciso rafforzamento dei percorsi d'istruzione e di formazione a tutti i livelli; sostiene la creazione di sistemi d'istruzione più inclusivi, che contrastino l'abbandono scolastico e permettano l'accesso dei giovani provenienti da gruppi sfavoriti a livelli di scolarizzazione più elevati, per lottare contro la trasmissione intergenerazionale della povertà; appoggia l'accesso alla certificazione dell'esperienza maturata e alla formazione permanente per ridurre la povertà mediante l'integrazione nel mercato del lavoro, in particolare per i gruppi svantaggiati, al fine di agevolare il loro accesso a lavori dignitosi e di qualità; ritiene pertanto essenziale implementare correttamente e approfondire i programmi di formazione professionale lungo tutto l'arco della vita e la cooperazione tra Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, nonché i dispositivi di assistenza personalizzata nella ricerca di lavoro, e sottolinea che nel caso delle persone socialmente in difficoltà e più vulnerabili occorre potenziare tali misure; raccomanda l'elaborazione di una strategia dell'UE intesa a contrastare la povertà dei lavoratori e a creare posti di lavoro di qualità, concordando dei principi in materia di lavoro di qualità;

Martedì 15 novembre 2011

Lavoro dignitoso / lavoratori poveri

33. rammenta che la proliferazione dei contratti di lavoro precari nella maggior parte degli Stati membri tende ad aggravare la segmentazione del mercato del lavoro e a ridurre la protezione dei più vulnerabili; sottolinea quindi che, al di là della formazione professionale e dell'istruzione permanente, la creazione di nuovi posti di lavoro deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell'OIL, mediante la realizzazione del concetto di lavoro dignitoso e di qualità (condizioni di lavoro dignitose, diritto al lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori, protezione sociale, capacità di rappresentanza e di dialogo con i lavoratori), nonché mediante l'attuazione della parità retributiva tra uomini e donne e della parità di trattamento tra i lavoratori dell'Unione europea e i lavoratori originari di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione; invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per lottare in modo concreto ed efficace contro il fenomeno del lavoro nero che, oltre ad avere enormi conseguenze negative sulla sostenibilità dei regimi di previdenza sociale, non è compatibile con i principi del lavoro dignitoso e priva le persone dell'accesso ai sistemi di previdenza sociale, determinando un maggiore rischio di povertà; invita la Commissione ad affrontare il fenomeno dei lavoratori poveri, nonché a sostenere la creazione di posti di lavoro sicuri e a garantire la corretta applicazione dei contratti flessibili, affinché non si verifichino abusi;

34. sottolinea che le principali preoccupazioni dei giovani sono l'autonomia, l'accesso all'assistenza sanitaria e a un alloggio decoroso a un prezzo ragionevole, parallelamente alla possibilità di formarsi, lavorare e realizzarsi; invita pertanto gli Stati membri a eliminare le discriminazioni basate sull'età nell'accesso ai sistemi di reddito minimo, come quella, ad esempio, che esclude i giovani da tali sistemi per mancanza di contributi previdenziali;

35. insiste sulla necessità di prestazioni aggiuntive mirate a favore delle fasce più svantaggiate (quali persone con disabilità o malattie croniche, famiglie monoparentali o numerose) che coprano le spese extra dovute alla loro condizione e connesse, tra l'altro, all'assistenza personale, all'uso di ausili specifici, alle cure mediche e all'assistenza sociale;

36. invita gli Stati membri a rafforzare l'efficacia dei servizi pubblici per l'occupazione, mediante, tra l'altro, un'individuazione più efficace delle esigenze del mercato del lavoro, dal momento che l'occupazione costituisce il primo passo per prevenire la povertà e l'esclusione sociale, ma anche per lottare contro tali fenomeni;

37. sottolinea che il passaggio dalla scuola, dalla formazione professionale o dall'istruzione superiore al mondo del lavoro deve essere preparato meglio e seguire direttamente la conclusione del percorso scolastico o formativo; sottolinea pertanto che è di fondamentale importanza attuare in modo efficace l'iniziativa "Garanzia europea per la gioventù" e trasformarla in uno strumento di integrazione attiva nel mercato del lavoro; ritiene che le parti sociali, gli enti locali e regionali e le organizzazioni giovanili debbano essere coinvolti nell'elaborazione di una strategia sostenibile intesa a ridurre la disoccupazione giovanile che dovrebbe prevedere il riconoscimento formale delle qualifiche ottenute;

38. raccomanda agli Stati membri, nel contesto dell'attuazione dei principi di flessicurezza nel mercato del lavoro, di garantire, previa consultazione delle parti sociali, che nella pratica sia attribuita la stessa importanza alla flessicurezza e alla sicurezza dei lavoratori e di rafforzare, mediante incentivi, la partecipazione dei lavoratori interessati alla formazione professionale;

39. ricorda che il rischio di trovarsi in una situazione di povertà estrema è più alto per le donne che per gli uomini, a causa delle carenze dei sistemi di protezione sociale e delle discriminazioni che permangono, in particolare nel mercato del lavoro, il che richiede risposte politiche specifiche e articolate, calibrate in funzione del genere e della situazione concreta;

40. invita gli Stati membri a potenziare le risorse destinate ai servizi pubblici di collocamento affinché questi ultimi possano operare efficacemente;

41. invita la Commissione europea ad alleggerire le norme e le procedure di controllo del finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che gravano sugli enti locali che attivano servizi pubblici locali a sostegno dei più indigenti;

Martedì 15 novembre 2011

42. invita a valorizzare le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità informali delle persone svantaggiate in situazione di povertà e di esclusione sociale e/o delle comunità tradizionali, promuovendo a tale fine sistemi di convalida dell'esperienza acquisita nel quadro della formazione non formale e informale; chiede altresì che si studi come tali misure potrebbero contribuire all'integrazione di queste persone nel mercato del lavoro;

Migranti

43. chiede che, nel pieno rispetto delle differenti prassi, dei contratti collettivi o delle leggi dei vari Stati membri nonché del principio di sussidiarietà, siano garantiti la parità di diritti e la protezione sociale per tutti, cittadini dell'Unione o di paesi terzi, in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a lottare contro il lavoro illegale e sommerso;

44. chiede, in particolar modo, di puntare all'obiettivo dell'integrazione culturale e linguistica nel paese di accoglienza per superare l'esclusione sociale;

45. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione e della cultura, al fine di ridurre la povertà e l'esclusione sociale in questi paesi, promuovere lo sviluppo e prevenire altresì l'immigrazione dovuta soltanto a ragioni economiche;

46. ritiene che la povertà che colpisce le persone che hanno un lavoro sia il riflesso di condizioni di lavoro inique e invita a concentrare gli sforzi per modificare tale situazione, attraverso una retribuzione in generale e salari minimi in particolare che garantiscano un livello di vita dignitoso, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti per legge o mediante contratti collettivi;

47. osserva che avere un'occupazione non è sufficiente ad assicurare l'uscita dalla povertà poiché sono necessari ulteriori interventi per combattere il fenomeno dei lavoratori poveri e garantire l'accesso a un'occupazione duratura e di qualità;

48. invita gli Stati membri a promuovere la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'applicazione della normativa sulla parità retributiva nonché a dedicare maggiore attenzione alla questione dell'adeguamento delle pensioni delle donne;

49. raccomanda l'introduzione di una tassazione appropriata delle retribuzioni molto elevate al fine di contribuire al finanziamento dei sistemi di previdenza sociale e del reddito minimo, nonché di ridurre la sperequazione dei redditi;

Persone con disabilità

50. raccomanda agli Stati membri di porre in essere nuove misure per l'inserimento delle categorie vulnerabili e soggette a esclusione sociale, soprattutto le persone disabili, nelle imprese, tra cui quelle dell'economia sociale, e nei servizi pubblici, al fine di promuovere l'inclusione, in particolare nelle regioni economicamente più deboli e socialmente più vulnerabili, ovvero raccomanda loro di sviluppare ulteriormente la legislazione esistente, come la direttiva del 2000 sull'occupazione delle persone con disabilità; raccomanda altresì agli Stati membri di garantire che le persone con disabilità partecipino all'istruzione sin dalla prima infanzia, eliminando le barriere esistenti e fornendo loro assistenza al riguardo; raccomanda agli Stati membri di promuovere un ambiente accessibile alle persone con disabilità e chiede loro di prestare un'attenzione particolare alla situazione dell'istruzione e dell'assistenza nella prima infanzia, al fine di evitare l'esclusione definitiva e irrimediabile dei bambini disabili dalla nascita; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare lo scambio delle migliori prassi attuando misure pluridimensionali per l'inserimento delle persone disabili nel mercato del lavoro; raccomanda agli Stati membri di garantire alle persone anziane e con disabilità l'accesso ai servizi sociosanitari;

Martedì 15 novembre 2011

Genere

51. critica fortemente il fatto che la componente di genere della povertà e dell'esclusione sociale sia stata completamente ignorata nella piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale della Commissione;
52. sottolinea che le donne nelle zone rurali spesso non vengono considerate quale parte della forza lavoro, sebbene il loro contributo al lavoro agricolo quotidiano sia importante quanto quello degli uomini, il che le priva, dal punto di vista sociale, dei loro diritti di lavoratrici e le rende vulnerabili alla povertà;
53. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere quale elemento essenziale di tutte le politiche comuni e di tutti i programmi nazionali volti a eliminare la povertà e contrastare l'esclusione sociale; è inoltre del parere che gli Stati membri dovrebbero tenere conto della dimensione di genere nei loro piani per superare la recessione;
54. osserva che, considerata la rilevanza delle politiche di protezione sociale ai fini della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, è importante disporre di prestazioni sociali efficaci e sufficienti per sostenere i gruppi sociali vulnerabili (disabili, famiglie monoparentali, disoccupati ecc.), ma anche categorie specifiche della popolazione (ad esempio le famiglie numerose);
55. chiede agli Stati membri di rafforzare la protezione dei lavoratori inabili al lavoro a seguito di una malattia, di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, evitando che essi si ritrovino in una situazione precaria; auspica pertanto che le normative nazionali siano rafforzate, affinché la risoluzione del contratto di lavoro sia obbligatoriamente subordinata all'offerta di un reinserimento professionale;
56. chiede che nella piattaforma si lavori alla definizione di uno statuto specifico del lavoratore disabile che gli garantisca un impiego a lungo termine;
57. invita gli Stati membri, nel contesto delle misure volte ad accrescere la partecipazione al lavoro – soprattutto da parte delle donne – mediante la possibilità di conciliare vita familiare e professionale, a migliorare l'accesso a strutture di protezione di buona qualità e accessibili dal punto di vista finanziario, dal momento che una parte significativa dei cittadini dell'Unione resta al di fuori del mercato del lavoro perché si occupa di assistere un parente, fattore che aumenta per tali persone il rischio di trovarsi in una situazione di povertà;

Utilizzazione dei fondi

58. riconosce la necessità di valutare, dove possibile, l'efficacia, l'impatto, il coordinamento e il valore aggiunto dei Fondi europei, e in particolare del Fondo sociale europeo (FSE), ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della povertà, anche ove questo non sia il loro obiettivo primario, attraverso la riduzione delle disparità economiche, degli squilibri in termini di prosperità e delle differenze nel tenore di vita tra gli Stati membri e le regioni dell'UE, e quindi attraverso la promozione della coesione economica e sociale; considera prioritari i progetti che combinano obiettivi e strategie occupazionali ma anche approcci integrati in materia di inclusione attiva, ad esempio i progetti volti a rafforzare la solidarietà intergenerazionale a livello regionale e locale o che contribuiscono specificamente al raggiungimento della parità di genere e all'inclusione attiva dei gruppi vulnerabili; sottolinea l'importanza di misure concrete di solidarietà che comprendano il sostegno, l'anticipazione dei trasferimenti e la diminuzione della quota di cofinanziamento a carico degli Stati membri relativamente alle risorse di bilancio, al fine di creare posti di lavoro dignitosi, sostenere i settori produttivi, lottare contro la povertà e l'esclusione sociale e prevenire nuove dipendenze; sottolinea l'importanza di sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, l'accesso all'occupazione di qualità e la non discriminazione, garantendo un reddito adeguato e promuovendo l'accesso a servizi di qualità;
59. mette in evidenza la funzione fondamentale che la politica di coesione e i Fondi strutturali assolvono per la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale e per la lotta alla povertà sia nelle zone urbane – dove vive la maggioranza delle persone svantaggiate – che nelle aree rurali; sottolinea il rilevante contributo fornito dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) alla prevenzione della povertà tra i lavoratori colpiti dalla crisi e quello fornito dallo strumento europeo di microfinanziamento Progress in termini di sostegno dell'imprenditorialità; esorta a mantenere la funzione specifica di ciascun fondo nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

Martedì 15 novembre 2011

60. sottolinea che il Fondo sociale europeo rimane il principale strumento specificamente finalizzato all'inclusione sociale e ritiene che questo debba essere rafforzato in modo da rispondere adeguatamente agli ambiziosi obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 e nella piattaforma contro la povertà;

61. ritiene che strumenti quali lo strumento di microfinanziamento Progress e il programma Grundtvig svolgano un ruolo importante nella prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale e reputa che dovrebbero essere sviluppati ulteriormente sulla base di analisi approfondite;

62. invita la Commissione europea a individuare gli ambiti prioritari di spesa dell'UE affinché i finanziamenti possano essere orientati più efficacemente verso le microregioni e/o i quartieri i cui abitanti sono più duramente colpiti dalla povertà e dall'esclusione sociale;

63. ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che consente di assegnare un aiuto specifico e personalizzato ai lavoratori che hanno perso l'impiego a causa della crisi o della globalizzazione, debba poter continuare a operare al di là del 2013 e che il suo finanziamento debba essere interamente garantito dal bilancio europeo, sia in termini di impegni di spesa che di pagamenti;

Governance economica/ semestre europeo

64. invita gli Stati membri a presentare programmi nazionali di riforma coerenti con l'obiettivo della piattaforma e con gli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo sociale e sostenibile e li esorta, condividendo il giudizio della Commissione, secondo la quale la povertà "è inaccettabile per l'Europa del XXI secolo", a non rimettere in discussione i sistemi di indicizzazione delle retribuzioni e i contratti collettivi di categoria o a restringere in modo irrazionale e ingiustificato la loro capacità di investimento e di spesa sociale nel quadro della governance economica, garantendo nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche e la creazione di posti di lavoro ben retribuiti, in quanto la riduzione della povertà è un corollario fondamentale di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva; chiede che si chiarisca lo status dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale, e in particolare la questione della loro integrazione nei programmi nazionali di riforma nel quadro della strategia Europa 2020; invita la Commissione a elaborare raccomandazioni per paese al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione della povertà, soprattutto in caso di insuccesso, in quanto la diminuzione della povertà richiede uno sforzo maggiore e la mobilitazione di tutte le parti e di tutte le risorse per ridurre significativamente la povertà e l'estrema povertà a medio termine, fino a portarle a un livello molto ridotto e ad eradicare la povertà al più tardi entro il 2020; propone che la Commissione elabori orientamenti a livello europeo all'indirizzo degli Stati membri al fine di garantire che gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati partecipino effettivamente alla redazione dei programmi nazionali di riforma; osserva che i "patti territoriali" rappresentano potenzialmente il meccanismo più completo e coerente per associare gli enti territoriali a tale processo, come proposto nella quinta relazione sulla coesione; ritiene che l'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero di persone minacciate dalla povertà potrà essere realizzato solo se le misure di austerità che sono state o dovranno essere adottate nell'Unione non pregiudicheranno l'occupazione e la protezione sociale, in particolare nel caso delle persone più svantaggiate;

65. ritiene che gli Stati membri dovrebbero puntare a tradurre gli obiettivi di riduzione dell'esclusione sociale/povertà in ambiziosi obiettivi nazionali e regionali e che dovrebbero includere un obiettivo specifico sulla povertà infantile, nonché apposite strategie che adottino un approccio multidimensionale alla povertà dei bambini e delle famiglie;

66. chiede che tutte le ONG e le piccole associazioni siano sostenute nella loro battaglia a favore dei diritti fondamentali al fine di potenziare il capitale umano necessario, consentire la partecipazione delle persone in condizioni di povertà e fornire loro migliori informazioni sull'esercizio dei diritti e l'accesso alla giustizia;

67. giudica favorevolmente la proposta sulle sovvenzioni globali, che potrebbero aiutare diverse ONG e associazioni nel loro lavoro volto a contrastare la povertà;

Martedì 15 novembre 2011

68. esorta gli Stati membri ad accogliere e approvare al più presto la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426); invita la Commissione a continuare a contribuire al superamento delle difficoltà tecniche in seno al Consiglio al fine di garantire che si giunga rapidamente a un accordo e a colmare le lacune esistenti nella normativa, che attualmente non copre tutti gli aspetti pertinenti, per eliminare le discriminazioni, compresa la discriminazione basata sull'origine sociale;

69. suggerisce che le azioni proposte nella piattaforma tengano conto delle conseguenze della discriminazione multipla e chiede che siano introdotte misure di taglio programmatico, come quelle previste, per esempio, nella legislazione spagnola e rumena; ritiene, in particolare, che sarebbe opportuno sviluppare il concetto di integrazione della dimensione di genere al fine di contrastare la discriminazione multipla;

70. chiede l'attuazione della parità retributiva tra uomini e donne e la parità di trattamento fra lavoratori dell'Unione europea e cittadini di paesi terzi;

71. sollecita la Commissione a condurre consultazioni sulle migliori strategie per lottare contro la discriminazione negativa basata sull'origine sociale;

Economia sociale

72. si compiace della volontà della Commissione di tener maggiormente conto, attraverso varie iniziative, del ruolo degli attori dell'economia sociale – così come definiti nella risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale –, soprattutto mediante il suo impegno a chiarire il quadro giuridico relativo alle imprese dell'economia sociale (per mutue, fondazioni e cooperative), affinché non vi siano più ostacoli a che esse contribuiscano pienamente, in una situazione di certezza giuridica, alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, proponendo risposte innovative e sostenibili alle esigenze dei cittadini, pur sottolineando che l'economia sociale non si limita a questo ambito d'attività; esprime tuttavia preoccupazione per la mancanza di un riferimento allo statuto dell'associazione europea, sebbene il settore associativo sia uno dei protagonisti della lotta contro la povertà; sottolinea comunque che le misure attualmente proposte a favore dell'economia sociale, e in particolare delle associazioni e delle mutue, non sono all'altezza del suo contributo alle politiche volte a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, all'economia e al modello sociale dell'Europa né, più in generale, all'altezza della risposta di questo settore alle conseguenze della crisi socioeconomica; pone l'accento, in particolare, sulle sue richieste e aspettative in materia di riconoscimento dei servizi sociali di interesse generale (SSIG), ribadite nella sua risoluzione sul futuro dei servizi sociali di interesse generale, approvata il 5 luglio 2011; prende atto delle proposte di riesame delle disposizioni dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato e ribadisce la richiesta che siano adattate alle specificità delle missioni assegnate ai SSIG e alle loro modalità di organizzazione; è favorevole alla creazione di posti di lavoro di qualità e agli aiuti personalizzati alla ricerca di lavoro tramite le imprese di inserimento e quelle dell'economia sociale, in ragione della loro competenza in materia di collocamento socioprofessionale delle persone svantaggiate; ribadisce la sua richiesta di iniziative legislative settoriali sulla qualità e l'accessibilità dei servizi sociali di interesse generale, soprattutto nei settori della sanità, dell'istruzione, dei trasporti pubblici, dell'energia, dell'acqua e delle comunicazioni;

73. sottolinea l'importanza dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi nel colmare i divari esistenti in termini di competenze, promuovere l'integrazione sociale delle persone e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale; rammenta il loro potenziale in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e chiede investimenti cospicui e sostenibili nonché lo sviluppo di questi servizi e infrastrutture fondamentali; attende con interesse il piano d'azione della Commissione volto ad ovviare alla carenza di personale sanitario;

74. chiede un forte sostegno per garantire la qualità e l'accessibilità dei servizi sociali, soprattutto nei settori della sanità, dell'assistenza a lungo termine, dell'istruzione, dei trasporti, dell'energia, dell'acqua e delle comunicazioni;

Martedì 15 novembre 2011

Alloggi

75. raccomanda agli Stati membri una politica proattiva in materia di alloggi dignitosi per garantire l'accesso universale, a un costo abbordabile o a un prezzo d'acquisto preferenziale, a un alloggio di qualità, che assicuri l'accesso ai servizi essenziali dal punto di vista della salute e della sicurezza, e per evitare la perdita dell'alloggio, poiché l'esserne privo arreca grave pregiudizio alla dignità; raccomanda altresì una politica proattiva in materia energetica, attraverso il potenziamento del ricorso alle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica al fine di combattere la precarietà energetica; chiede che, in materia abitativa, si accordi una maggiore attenzione ai migranti, che sono spesso sfruttati e costretti a vivere in alloggi insalubri; ricorda l'esistenza del protocollo 26 del trattato di Lisbona in materia di edilizia popolare e invita a rispettare le disposizioni ivi contenute, soprattutto per quanto concerne la libertà degli Stati membri di organizzare tale servizio, compresa la questione del finanziamento; incoraggia gli Stati membri a prevedere per i senzatetto speciali programmi e opportunità in materia di alloggi, al fine di garantire condizioni minime di vita ai più vulnerabili della società;

76. raccomanda agli Stati membri di sviluppare l'offerta di alloggi popolari e di emergenza di qualità, al fine di garantire a tutti, soprattutto ai più bisognosi, l'accesso a un alloggio dignitoso a un costo abbordabile; ritiene che per la società e la collettività sia più costoso trovare una nuova sistemazione alle persone sfrattate che non lasciarle nel loro alloggio; raccomanda quindi l'attuazione di politiche di prevenzione degli sfratti, prevedendo in particolare che le autorità pubbliche si facciano carico del pagamento dell'affitto e degli arretrati delle persone a rischio di sfratto;

77. rammenta il legame tra la vita nei quartieri sfavoriti e l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale nonché dei problemi di salute; ritiene pertanto che gli interventi europei nei quartieri sfavoriti rappresentino un modo efficace per combattere l'esclusione e ridurre la spesa sanitaria e invita la Commissione europea a potenziare tali interventi nei futuri programmi inerenti alla politica di coesione e negli altri programmi dell'UE;

78. chiede l'aumento della dotazione del FESR destinata al finanziamento di misure volte a migliorare l'efficienza energetica nell'edilizia popolare al fine di combattere la precarietà energetica;

79. sottolinea i notevoli sforzi che l'Unione e gli Stati membri devono compiere per ridurre il costo dell'energia nel bilancio familiare, la prima garantendo un approvvigionamento sicuro per tutelarsi dalle considerevoli oscillazioni dei prezzi sul mercato dell'energia, i secondi rafforzando le proprie politiche a sostegno dell'efficienza energetica nelle abitazioni;

Rom

80. chiede che i rom e le organizzazioni che li rappresentano e lavorano con loro siano attivamente associati all'elaborazione e all'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom di qui al 2020, per contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della povertà dell'UE; invita l'Unione europea e gli Stati membri ad attuare il più rapidamente possibile la strategia europea a favore dell'inclusione dei rom e chiede agli Stati membri di proporre entro la fine di quest'anno le loro misure a sostegno dell'inclusione dei rom, conformemente al quadro europeo di coordinamento delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom, presentato dalla Commissione nell'aprile 2011; sottolinea che l'inclusione e l'integrazione dei rom richiederanno un maggiore sforzo, alla stessa stregua della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al fine di giungere alla loro piena inclusione e di porre fine, entro il 2020, alle numerose discriminazioni che essi subiscono; chiede che le altre comunità emarginate, come gli immigrati, siano associate a tutte le politiche dell'Unione o degli Stati membri miranti alla loro inclusione sociale;

81. sottolinea l'importanza dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi nel colmare i divari, promuovere l'integrazione sociale delle persone e combattere la povertà e l'esclusione sociale; rammenta il loro potenziale in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e chiede investimenti cospicui e sostenibili nonché lo sviluppo di tali servizi e infrastrutture fondamentali; attende con impazienza il piano d'azione della Commissione volto ad ovviare alla carenza di operatori in campo sanitario;

Martedì 15 novembre 2011

82. chiede che gli interessi delle persone con disabilità siano presi in considerazione in sede di programmazione, utilizzo e monitoraggio dei finanziamenti dell'Unione, soprattutto per quanto concerne la promozione dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'autonomia (trasporti e comunicazione);

Minori

83. chiede che la lotta contro la povertà infantile si concentri sulla prevenzione, garantendo ai bambini un accesso paritario a servizi di istruzione e accoglienza della prima infanzia di alta qualità – onde evitare che inizino il loro percorso scolastico con molteplici svantaggi – e ad altri servizi loro destinati (centri di attività durante il periodo scolastico e delle vacanze, attività parascolastiche, culturali, sportive ecc., servizi di custodia diurna) mediante un'adeguata copertura del territorio da parte di tali servizi e centri; chiede che i servizi di comprovata validità ricevano un contributo finanziario e che le politiche a sostegno delle famiglie colpite dalla povertà siano integrate sistematicamente in tutti i settori di intervento pertinenti, abbinando a un approccio universale misure indirizzate alle famiglie più vulnerabili, in particolare alle famiglie con figli disabili, alle famiglie monoparentali e alle famiglie numerose; chiede che nei programmi di lotta alla povertà e all'esclusione sociale sia rivolta particolare attenzione ai rapporti genitori-figli, onde evitare l'affido dei minori a causa di situazioni di estrema povertà;

84. sottolinea che tutti i bambini e i giovani hanno diritto all'istruzione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, compresi i bambini e i giovani che non possiedono un permesso di soggiorno per il paese in cui risiedono;

85. ricorda che migliaia di bambini sono allontanati dai genitori a causa delle loro condizioni di vita (mancanza di un alloggio) o del fatto che i genitori, in situazione di estrema povertà (materiale, sociale e culturale), non hanno ricevuto il sostegno necessario per assumere le proprie responsabilità parentali;

86. chiede una particolare attenzione per il futuro dei giovani e una strategia chiara volta a favorire il loro accesso a un primo impiego dignitoso e consono al loro livello di formazione;

87. osserva che la lotta alla povertà implica un approccio globale e permanente che abbraccia tutte le politiche; ricorda altresì che è particolarmente importante rafforzare le azioni adottate a livello sia europeo sia nazionale in merito alla prevenzione e alla lotta contro tale fenomeno;

88. evidenzia la necessità di adottare un approccio più completo al problema della povertà infantile, sottolineando al contempo i risultati finora ottenuti nello stabilire "principi comuni", come evidenziato dalle conclusioni del Consiglio "Occupazione" del 6 dicembre 2010, che invitano a elevare a priorità la lotta alla povertà infantile;

89. incoraggia la Commissione nella sua intenzione di presentare nel corso del 2012 una raccomandazione sulla povertà infantile;

90. condivide le conclusioni del Consiglio EPSCO di giugno in merito alla necessità di una strategia integrata per prevenire la povertà infantile e promuovere il benessere dei minori, incentrata su un reddito familiare adeguato, sull'accesso ai servizi, inclusi l'educazione prescolare e i servizi di custodia dei bambini, e sulla partecipazione dei minori; chiede al contempo una tabella di marcia dettagliata per attuare la comunicazione proposta nel 2012;

91. sottolinea l'importanza dei Fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo, quale strumento chiave per aiutare gli Stati membri a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale; invita gli Stati membri a intensificare le azioni cofinanziate intese a sostenere servizi come i servizi di accoglienza per l'infanzia, gli anziani e le persone non autosufficienti;

Martedì 15 novembre 2011

92. invita la Commissione a garantire che le politiche di austerità definite con gli Stati membri non ostacolino o rimettano in discussione il conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di far uscire 20 milioni di persone dalla povertà;

93. invita a lottare contro il circolo vizioso della povertà per evitare che essa si tramandi da una generazione all'altra;

94. invita gli Stati membri a riconoscere adeguatamente il ruolo degli artisti nell'integrazione sociale e nella lotta contro la povertà, in particolare promuovendo il loro ambiente di lavoro e il loro status;

Reddito minimo

95. auspica che la Commissione, nell'assoluto rispetto del principio di sussidiarietà, avvii una consultazione sulla possibilità di un'iniziativa legislativa su un reddito minimo adeguato e consono allo sviluppo economico che permetta di prevenire la povertà e fornisca la base per vivere dignitosamente, partecipare pienamente e senza limitazioni di sorta alla società e progredire nella ricerca di un posto di lavoro o di formazione, e che funga da stabilizzatore automatico per l'economia, nel rispetto delle differenti prassi, dei contratti collettivi o delle leggi dei vari Stati membri, dal momento che la definizione di un reddito minimo resta prerogativa di questi ultimi; auspica che la Commissione aiuti gli Stati membri a condividere le migliori prassi sui livelli di reddito minimo e li esorta a definire regimi di reddito minimo basati almeno sul 60 % del reddito mediano di ciascuno Stato membro;

Mancata fruizione

96. ricorda che, secondo l'OCSE, nel 20-40 % dei casi non viene fatto ricorso a prestazioni cui si ha diritto; invita gli Stati membri a valutare i loro sistemi di sostegno al reddito e di prestazioni sociali al fine di evitare che si crei una povertà nascosta, rendendoli più trasparenti e informando più efficacemente i beneficiari in merito ai loro diritti, istituendo servizi di consulenza più efficaci, semplificando le procedure e adottando misure e politiche volte a contrastare la stigmatizzazione e la discriminazione a danno di coloro che percepiscono un reddito minimo;

97. invita gli Stati membri a fornire un sostegno, una formazione e servizi di assistenza temporanea adeguati a quanti si occupano dei familiari, affinché gli anziani e le persone che necessitano di cure possano rimanere nelle loro case e all'interno della loro comunità finché lo desiderano;

98. invita la Commissione a esaminare in che modo le situazioni di indebitamento eccessivo contribuiscono al fenomeno della povertà e a favorire lo scambio di prassi sulle misure di lotta contro l'indebitamento eccessivo nell'ambito della piattaforma;

Persone anziane – congedo per assistenza

99. ritiene che i meccanismi di assistenza agli anziani, inclusa l'assistenza a domicilio, debbano essere sviluppati e ripensati in tutti gli Stati membri per impedire che queste persone siano vittime dell'esclusione o della povertà, e aggiunge che occorre incentivare anche, se possibile finanziariamente, l'assistenza agli anziani da parte dei familiari, conformemente all'obiettivo di promuovere una società sostenibile, al fine di rafforzare in particolare il sostegno alla vecchiaia attiva e alla solidarietà intragenerazionale, di promuovere l'accessibilità e la solidarietà e di migliorare la qualità dell'assistenza a lungo termine; invita la Commissione a valutare se una direttiva sul congedo per la prestazione di assistenza possa fornire un contributo in tal senso;

100. chiede alla Commissione di porre adeguatamente l'accento sullo sviluppo dell'innovazione sociale, sulla promozione di una politica sociale fondata sui fatti e su un'esecuzione più attenta delle valutazioni d'impatto, al fine di apportare un reale valore aggiunto e di proporre soluzioni innovative sostenibili, che siano coerenti con le tendenze demografiche;

Martedì 15 novembre 2011

101. sottolinea l'importanza di elaborare proposte politiche a livello di Stato membro per affrontare i problemi associati alla povertà e all'esclusione, quali la mancanza di una dimora fissa e la dipendenza da stupefacenti e alcool; chiede uno scambio più efficace delle migliori prassi in tali ambiti tra gli Stati membri;

102. sottolinea l'importanza di proporre misure volte a semplificare l'accesso delle entità operanti nel settore del volontariato ai finanziamenti europei;

103. chiede alla Commissione di tenere conto della relazione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione "Il futuro delle pensioni in Europa";

104. raccomanda agli Stati membri l'introduzione di una pensione minima adeguata che consenta agli anziani di vivere dignitosamente;

105. invita la Commissione a prevedere un quadro europeo di orientamenti e principi sull'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per contrastare efficacemente il rischio di povertà per le donne, dovuto alla precarietà, alla discontinuità lavorativa e ai bassi salari; rimarca altresì l'esigenza di una maggior adattabilità delle disposizioni di protezione sociale alle circostanze personali e familiari, valorizzando maggiormente la maternità e il lavoro di cura;

*

* *

106. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 16 novembre 2011

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2010

P7_TA(2011)0501

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2010 (2011/2120(INI))

(2013/C 153 E/09)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di partenariato di Cotonou) ⁽¹⁾ e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽²⁾,
- visto il regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP), adottato il 3 aprile 2003 ⁽³⁾ e modificato da ultimo a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) il 28 novembre 2008 ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo ⁽⁵⁾,
- vista la dichiarazione per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo, approvata dall'APP il 22 novembre 2007 a Kigali (Ruanda) ⁽⁶⁾,
- vista la dichiarazione sulla seconda revisione dell'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di partenariato di Cotonou), approvata dall'APP il 3 dicembre 2009 a Luanda (Angola) ⁽⁷⁾,
- visto il comunicato adottato il 29 aprile 2010 a Mahé (Seychelles) alla riunione regionale dell'APP nella regione Africa orientale/Oceano Indiano ⁽⁸⁾,
- visto il Consenso europeo sull'aiuto umanitario, firmato il 18 dicembre 2007 ⁽⁹⁾,
- viste le risoluzioni approvate dall'APP nel 2010:
 - a Tenerife, su
 - l'impatto economico e finanziario del cambiamento climatico sui paesi ACP;
 - l'impatto sociale della crisi globale;
 - la ricostruzione e il risanamento post-catastrofe ad Haiti, e il collegamento tra povertà e catastrofi naturali;
 - il sostegno al consolidamento della pace nel Sud Sudan; e

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 231 del 26.9.2003, pag. 68.

⁽⁴⁾ ACP-UE/100.291/08/def.

⁽⁵⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU C 68 del 18.3.2010, pag. 43.

⁽⁸⁾ APP 100.746.

⁽⁹⁾ Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea: "Consenso europeo sull'aiuto umanitario" (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

Mercoledì 16 novembre 2011

- la dichiarazione sull'accordo UE-America latina sulle banane e le sue conseguenze per i produttori di banane ACP e UE nonché le conclusioni sui documenti strategici regionali per le sei regioni ACP ⁽¹⁾;
- a Kinshasa, su
 - mezzi di informazione liberi e indipendenti;
 - post-Copenaghen: trasferimenti tecnologici, nuove tecnologie e sviluppo delle capacità tecniche nei paesi ACP;
 - raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio: risposte innovative per far fronte alle sfide sociali ed economiche;
 - la sicurezza alimentare;
 - il problema della sicurezza nella regione del Sahel-Sahara: terrorismo e traffico di stupefacenti, armi e tratta di esseri umani; nonché
 - la dichiarazione sulla comunicazione dei risultati del secondo turno delle elezioni presidenziali in Costa d'Avorio del 28 novembre 2010 ⁽²⁾;
- vista la dichiarazione del 28 settembre 2010 dell'Assemblea parlamentare ACP sulla coesistenza pacifica delle religioni e l'importanza attribuita al fenomeno dell'omosessualità nel partenariato ACP-UE,
- vista la dichiarazione resa il 6 dicembre 2010 in risposta della summenzionata dichiarazione ACP da membri dell'UE all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE dei gruppi PPE, S&D, ALDE, Verde/ALE e GUE/NGL del Parlamento europeo,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0315/2011),
- A. considerando che il Consiglio dell'UE non era rappresentato alla 20a sessione tenutasi a Kinshasa;
- B. considerando che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE è il maggiore organo parlamentare che comprende paesi sia del Nord che del Sud;
- C. considerando che il segretario ACP ha permesso di organizzare nel 2010 due missioni conoscitive, rispettivamente in Madagascar e ad Haiti, nonché una missione di monitoraggio elettorale in Burundi;
- D. considerando che il commissario responsabile per lo sviluppo e gli aiuti umanitari si era impegnato, durante la sessione dell'APP tenutasi nel giugno 2007 a Wiesbaden (Germania), a sottoporre i documenti strategici nazionali e regionali relativi ai paesi ACP (2008-2013) al controllo democratico dei parlamenti; compiacendosi del fatto che tale impegno è stato rispettato e che, in occasione della 19a sessione tenutasi a Tenerife, sono state approvate le conclusioni sui documenti strategici regionali;
- E. considerando che la revisione dell'accordo di partenariato di Cotonou nel 2010 ha rappresentato una preziosa opportunità per rafforzare il ruolo dell'APP e la sua dimensione regionale e per sviluppare il controllo parlamentare nelle regioni e nei paesi ACP;

⁽¹⁾ GU C 193 del 16.7.2010.

⁽²⁾ GU C 126 del 28.4.2011.

Mercoledì 16 novembre 2011

- F. considerando che la riunione regionale dell'APP tenutasi alle Seychelles nel 2010 ha avuto un considerevole successo e si è conclusa con l'adozione del già citato comunicato di Mahé;
- G. considerando che la situazione ad Haiti è ancora drammatica a venti mesi dal sisma che ha devastato l'isola e compiacendosi delle conclusioni della missione dell'APP nel paese nonché della risoluzione approvata a Tenerife;
1. valuta positivamente il fatto che nel 2010 l'APP abbia continuato a offrire un quadro per un dialogo aperto, democratico e approfondito tra l'Unione europea e i paesi ACP sull'accordo di partenariato di Cotonou e sugli APE nonché sui documenti strategici regionali delle sei regioni ACP;
 2. sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione ai risultati dei lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e di assicurare la coerenza tra le sue risoluzioni e quelle del Parlamento europeo; invita i deputati al Parlamento europeo a partecipare più assiduamente alle riunioni dell'Assemblea parlamentare e a impegnarsi maggiormente nelle sue attività;
 3. deplora che il Consiglio dell'UE sia stato assente alla 20a sessione di Kinshasa, ed esorta l'Alto rappresentante a garantire che l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) porti a precisare il ruolo del Consiglio dell'UE e a definire in modo chiaro le rispettive responsabilità del SEAE e della Commissione per quanto concerne l'attuazione dell'accordo di partenariato di Cotonou;
 4. sottolinea, in particolare, il ruolo cruciale dei parlamenti dei paesi ACP nella gestione e nel controllo, come pure quello delle autorità locali e degli attori non statali nel controllo, dei documenti strategici nazionali e regionali e nell'attuazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) e invita la Commissione a garantirne la partecipazione; evidenzia inoltre la necessità di un controllo parlamentare rigoroso nella negoziazione e conclusione degli APE;
 5. invita i parlamenti dei paesi ACP a esigere dai rispettivi governi e dalla Commissione di coinvolgerli nel processo di elaborazione e di attuazione dei documenti strategici nazionali e regionali relativi alla cooperazione tra l'Unione europea e i loro paesi nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 e di garantire la loro piena partecipazione ai negoziati relativi agli APE;
 6. invita l'Assemblea parlamentare paritetica a continuare a premere sugli Stati membri dell'Unione europea affinché prendano misure urgenti che consentano loro di far fronte all'impegno di raggiungere lo 0,7 % del PIL onde conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio, oltre che di mantenere gli specifici impegni assunti nei confronti dell'Africa e dei paesi meno avanzati, e raccomanda misure - anche legislative - pienamente trasparenti, pluriennali e vincolanti;
 7. invita la Commissione a fornire tutte le informazioni disponibili ai parlamenti dei paesi ACP e ad aiutarli a esercitare il controllo democratico, in particolare mediante lo sviluppo di capacità;
 8. invita i parlamenti e i governi dei paesi ACP ad adottare provvedimenti volti a fronteggiare i cambiamenti climatici che tengano conto della necessità di sostenere la crescita, eliminare la povertà e garantire un equo accesso alle risorse; in questo ambito invita la Commissione, in collaborazione con i governi ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, a verificare il corretto e proficuo utilizzo del Fondo europeo per l'acqua, istituito allo scopo di provvedere all'approvvigionamento idrico e alle infrastrutture igienico-sanitarie di base per le popolazioni più povere dei paesi ACP;
 9. esorta l'Assemblea parlamentare paritetica e la Commissione, i parlamenti e i governi ACP a sostenere il pieno diritto alla terra e ad adottare provvedimenti atti a limitare il fenomeno dell'accaparramento dei terreni, che potrebbe portare alla distruzione ambientale, alla migrazione di piccoli proprietari terrieri e lavoratori locali, allo sfruttamento delle risorse e alla perdita di mezzi di sussistenza e di sicurezza alimentare;

Mercoledì 16 novembre 2011

10. richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla necessità di coinvolgere i parlamenti nel processo democratico e nelle strategie nazionali di sviluppo; sottolinea il loro ruolo essenziale per l'elaborazione, il seguito e il controllo delle politiche di sviluppo;
11. sottolinea la necessità di sostenere la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione, elementi essenziali per garantire il pluralismo e la partecipazione alla vita politica delle opposizioni democratiche e delle minoranze;
12. invita l'Unione europea e i paesi ACP a promuovere la partecipazione dei cittadini, in particolare delle donne, in ambiti quali la violenza di genere o la tratta degli esseri umani, dato che il coinvolgimento della società risulta indispensabile al fine di progredire nella risoluzione dei problemi; riconosce le capacità delle donne in materia di risoluzione dei problemi e dei conflitti ed esorta la Commissione e l'Assemblea parlamentare paritetica a potenziare la partecipazione delle donne a gruppi di lavoro e strutture operative che trattano questioni di vita familiare, custodia dei bambini, istruzione, ecc;
13. invita i parlamenti a esercitare un rigoroso controllo parlamentare per quanto riguarda il FES; sottolinea la posizione centrale dell'APP nell'ambito di tale discussione e invita l'APP e i parlamenti dei paesi ACP a parteciparvi attivamente, in particolare in ordine alla ratifica dell'accordo di partenariato di Cotonou rivisto;
14. invita la Commissione a tenere informata l'Assemblea parlamentare paritetica in merito ai progressi relativi alla ratifica dell'accordo di partenariato di Cotonou quale rivisto a Ouagadougou il 22 giugno 2010;
15. valuta positivamente il carattere sempre più parlamentare, e quindi politico, dell'APP, nonché il ruolo sempre più attivo dei suoi membri e la migliore qualità delle sue discussioni, che permettono di apportare un contributo essenziale al partenariato ACP-UE;
16. deplora vivamente che, in occasione della seduta dell'Assemblea parlamentare paritetica svoltasi a Kinshasa, non sia stato detto praticamente nulla sul moltiplicarsi delle violenze sessuali di massa e sull'impunità in generale, soprattutto nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo;
17. invita la Commissione e l'Assemblea parlamentare paritetica a promuovere uno sviluppo equo e sostenibile che includa la dimensione sociale a sostegno di nuove forme d'impresa (ad esempio, le cooperative);
18. ribadisce che il principio della non discriminazione, in particolare sulla base dell'orientamento sessuale, non sarà compromesso nel quadro del partenariato AP-UE;
19. invita la Commissione a informare i membri dell'Assemblea parlamentare paritetica in merito ai finanziamenti comunitari concessi ai paesi d'accoglienza sotto forma di sostegni di bilancio; evidenzia che alcuni Stati il cui regime politico è controverso beneficiano di sostegni di bilancio e che i parlamentari europei dovrebbero essere informati della valutazione effettuata dalla Commissione in merito alle condizioni di idoneità a beneficiare di sostegni di bilancio e del seguito dato;
20. ritiene che gli scambi di opinione con le autorità locali, tenutisi per la prima volta a Kinshasa sulla situazione del paese, costituiscano un esempio significativo di questo dialogo rafforzato;
21. sottolinea nuovamente l'importanza della dichiarazione succitata dell'Assemblea parlamentare paritetica sull'accordo UE-America latina sulle banane e il considerevole impatto che quest'ultimo avrà d'ora in poi sulla competitività dei produttori di banane ACP e dell'Unione europea; esorta, in questo senso, il Parlamento europeo e il Consiglio a fare il possibile per raggiungere un accordo che consenta di sbloccare rapidamente la compensazione finanziaria prevista per i paesi ACP produttori di banane a titolo del regolamento che introduce misure di accompagnamento nel settore bananiero; chiede pertanto all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica e alla commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio di continuare a seguire da presso gli sviluppi di tale questione;

Mercoledì 16 novembre 2011

22. invita l'APP a continuare a monitorare la situazione ad Haiti, in Madagascar e nel Sud Sudan e a inviare una missione di monitoraggio per controllare l'efficacia e la consistenza degli aiuti umanitari alle popolazioni del Corno d'Africa colpite dalla carestia; richiama l'attenzione sulla necessità di cooperare strettamente con le nuove autorità di Haiti e di assisterle nell'organizzare le loro istituzioni verso una democrazia pienamente operativa e lungo l'intero processo di ricostruzione;

23. esorta l'APP a continuare ad organizzare le proprie missioni di monitoraggio elettorale sulla medesima base della proficua missione in Burundi, nella misura in cui esse esprimono la duplice legittimazione dell'Assemblea parlamentare paritetica, assicurando nel contempo l'indipendenza delle sue missioni di monitoraggio elettorale e uno stretto coordinamento con altri organismi regionali di monitoraggio;

24. valuta positivamente il fatto che nel 2010 si sia svolta un'ulteriore riunione regionale prevista dall'accordo di Cotonou e dal regolamento dell'APP; ritiene che tali riunioni consentano un effettivo scambio di opinioni in merito alle questioni regionali, tra cui la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, la coesione regionale e i negoziati relativi agli APE; si congratula con gli organizzatori della riunione estremamente positiva tenutasi alle Seychelles;

25. accoglie con favore l'istituzione di un gruppo di lavoro sui metodi operativi, e invita l'Ufficio di presidenza dell'APP ad attuarne le raccomandazioni al fine di migliorare l'efficienza e l'impatto politico dell'APP sia nel quadro dell'attuazione dell'accordo di partenariato di Cotonou sia a livello internazionale;

26. sottolinea l'importanza delle visite sul campo organizzate durante le sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica, che integrano le discussioni in aula; deplora la scarsa pertinenza delle visite organizzate a Kinshasa;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dell'UE, alla Commissione, al Consiglio ACP, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Ufficio di presidenza dell'APP, nonché ai governi e ai parlamenti della Spagna e della Repubblica democratica del Congo.

Conferenza di Durban sui cambiamenti climatici

P7_TA(2011)0504

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla Conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17)

(2013/C 153 E/10)

Il Parlamento europeo,

- visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e il protocollo di Kyoto all'UNFCCC,
- visti i risultati della Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite svoltasi a Bali nel 2007 e il piano di azione di Bali (Decisione 1/COP 13),
- visti la quindicesima Conferenza delle parti (COP15) alla UNFCCC e la quinta Conferenza delle parti, che funge da riunione delle parti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP5), tenutesi a Copenaghen, in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009, e l'accordo di Copenaghen,
- visti la 16a Conferenza delle parti (COP 16) all'UNFCCC e la 6a Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP 6), tenutesi a Cancún, in Messico, dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, e gli accordi di Cancún,

Mercoledì 16 novembre 2011

- viste la 17a Conferenza delle parti (COP 17) alla UNFCCC e la 7a Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP 7), che si terranno a Durban, Sud Africa, dal 28 novembre al 9 dicembre 2011,
- visto il pacchetto dell'Unione europea su clima ed energia del dicembre 2008,
- vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽¹⁾,
- viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici ⁽²⁾, del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15) ⁽³⁾ e del 25 novembre 2010 sulla Conferenza sul cambiamento climatico di Cancun ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 su "2050: il futuro inizia oggi – Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico" ⁽⁵⁾,
- visti il Libro bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" (COM(2009)0147), la sua risoluzione al riguardo del 6 maggio 2010 ⁽⁶⁾ e la relazione speciale dell'IPCC sulle fonti rinnovabili di energia e l'attenuazione dei cambiamenti climatici del 9 maggio 2011 ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici" ⁽⁸⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 marzo 2011 sul seguito alla Conferenza di Cancún e le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 17 maggio 2011 sul cambiamento climatico,
- viste le decisioni adottate in occasione della 10a Conferenza delle parti (COP 10) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità (CBD), in particolare la decisione della COP 10 (2010) sulla geoingegneria,
- vista la dichiarazione comune del 20 dicembre 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo", in particolare i punti 22, 38, 75, 76 e 105 ⁽⁹⁾,
- vista la relazione della commissione per l'audit ambientale della Camera dei Comuni dal titolo "L'impatto degli aiuti esteri del Regno Unito sulla protezione ambientale e l'adattamento al cambiamento climatico e l'attenuazione dei relativi effetti", pubblicata il 29 giugno 2011,
- vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che esplicita gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali obiettivi fissati congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
- viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2009 sull'integrazione della dimensione ambientale nella cooperazione allo sviluppo,

⁽¹⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 25.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0442.

⁽⁵⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.

⁽⁷⁾ <http://srren.ipcc-wg3.de/report>

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0226.

⁽⁹⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- vista la dichiarazione di Nairobi del 25-29 maggio 2009 sul Processo africano per combattere il cambiamento climatico,
 - viste l'interrogazione del 27 settembre 2011 al Consiglio sulla Conferenza di Durban sui cambiamenti climatici (COP 17) (O-000216/2011 - B7-0639/2011) e l'interrogazione del 27 settembre 2011 alla Commissione sulla Conferenza di Durban sui cambiamenti climatici (COP 17) (O-000217/2011 - B7-0640/2011),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,
- A. considerando che l'esistenza del cambiamento climatico e del suo impatto è dimostrata da prove scientifiche inconfutabili, per cui un'azione a livello internazionale si rende indispensabile per far fronte a una delle principali sfide del 21° secolo e oltre;
 - B. considerando che un accordo internazionale giuridicamente vincolante e coerente con il principio di "responsabilità comune ma differenziata" deve continuare a costituire l'obiettivo generale da raggiungere, riconoscendo in tal modo il ruolo guida che i paesi sviluppati devono svolgere e l'opportuno contributo che i paesi in via di sviluppo devono apportare;
 - C. considerando che gli impegni attuali, assunti nel quadro dell'accordo di Copenaghen e formalizzati con gli accordi di Cancún, non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di limitare a 2 °C l'aumento complessivo della temperatura media annua sulla superficie del pianeta ("l'obiettivo dei 2 °C");
 - D. considerando che la tabella di marcia della Commissione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, che stabilisce obiettivi a lungo termine, ribadisce l'obiettivo dell'Unione europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050, in modo da contenere entro i 2 °C il riscaldamento globale prodotto dal cambiamento climatico, concludendo comunque che l'80 % della riduzione entro il 2050 deve essere conseguito all'interno dell'UE;
 - E. considerando che è importante fare tesoro della fiducia e della trasparenza ripristinate durante la Conferenza COP 16 di Cancún, onde mantenere l'impulso politico necessario a creare le premesse per il conseguimento di un accordo internazionale completo con obiettivi concreti e corrispondenti misure politiche;
 - F. considerando che gli accordi di Cancún esortano i paesi sviluppati ad essere più ambiziosi in materia di obiettivi di riduzione delle emissioni, al fine di ridurre le emissioni aggregate di gas a effetto serra fino a un livello coerente con la scala compresa tra il 25 e il 40 % fissata dalla quarta relazione di valutazione (AR4) dell'IPCC per il 2020 rispetto ai livelli del 1990;
 - G. considerando che, nei paesi sviluppati, sono necessarie riduzioni collettive delle emissioni di gas a effetto serra che si situino nella fascia alta della scala compresa tra il 25 e il 40 % fissata per il 2020 dalla AR4 dell'IPCC rispetto ai livelli del 1990 per poter raggiungere l'obiettivo dei 2 °C con soltanto il 50 % di probabilità;
 - H. considerando che i cambiamenti radicali avvenuti sulla scena geopolitica mondiale negli ultimi decenni, a seguito dei quali alcuni paesi in via di sviluppo sono divenuti attori economici e politici di primo piano, devono essere tenuti in considerazione in quanto hanno portato a un nuovo assetto di potere e influenza ed implicano nuovi ruoli e responsabilità;
 - I. considerando che i paesi europei si trovano di fronte a scelte critiche per preservare la loro prosperità e sicurezza future e che il passaggio a un obiettivo nazionale di riduzione dei gas a effetto serra che sia in linea con gli obiettivi climatici dell'UE può essere associato a un'economia più sana e a un aumento dell'occupazione e dell'innovazione verdi;

Mercoledì 16 novembre 2011

- J. considerando che, secondo alcune stime, le donne rappresentano il 70 % della popolazione povera a livello mondiale, effettuano due terzi delle ore di lavoro prestate ma possiedono meno dell'1 % dei beni e che, pertanto, sono meno in grado di adattarsi al cambiamento climatico e più vulnerabili a tale fenomeno;
- K. considerando che l'articolo 7 degli accordi di Cancún sottolinea che "la parità di genere e l'effettiva partecipazione delle donne e delle popolazioni autoctone sono importanti per agire con efficacia in tutti gli aspetti del cambiamento climatico";
- L. considerando che esistono sostanziali disparità di portata, struttura e concetto tra la notifica delle attività LULUCF (utilizzo del suolo, cambio di destinazione d'uso del suolo e silvicoltura) nel quadro della convenzione UNFCCC e la contabilità delle stesse attività nel quadro del protocollo di Kyoto, e che tali disparità pregiudicano gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico compiuti dalle parti;
- M. considerando che la contabilizzazione delle attività di "gestione forestale", responsabile della maggior parte delle emissioni prodotte dai settori LULUCF, è facoltativa nel quadro del protocollo di Kyoto;
- N. considerando che, stando alla Relazione sullo sviluppo mondiale 2010, il costo incrementale complessivo dell'adattamento al cambiamento climatico e dell'attenuazione dei relativi effetti nei paesi poveri sarà pari a un importo compreso fra i 170 e i 275 miliardi di USD all'anno da qui al 2030;
- O. considerando che qualsiasi accordo sul cambiamento climatico deve tener conto dei processi di sviluppo esistenti sia a livello internazionale (in particolare gli OSM e la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti) che a livello nazionale (programmi d'azione nazionali di adattamento);
- P. considerando che gli interventi dell'Unione europea dovrebbero aiutare i paesi in via di sviluppo ad eliminare gradualmente lo sviluppo ad alto tenore di carbonio e a creare infrastrutture a basso tenore di carbonio e che detti interventi devono inoltre sostenere lo sviluppo economico locale, la creazione di occupazione verde e la riduzione della povertà e non essere utilizzati per sovvenzionare le imprese europee o essere ad esse subordinati;
- Q. considerando che l'attuale livello dei prestiti della Banca mondiale per sostenere la produzione di energia fossile deve essere in linea con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- R. considerando che i parlamentari, segnatamente quelli dei paesi in via di sviluppo, possono e devono svolgere un ruolo cruciale in tale agenda, garantendo la responsabilizzazione e l'efficacia dell'amministrazione pubblica, nonché assicurando un collegamento vitale, in termini di conoscenza, con l'elettorato, entrambi aspetti importanti per garantire le capacità di recupero di un paese nei confronti del cambiamento climatico;
- S. considerando che i meccanismi finanziari esistenti sono complessi e frammentati; che l'impegno a destinare lo 0,7 % del PIL agli aiuti pubblici allo sviluppo per conseguire gli OSM non è stato onorato dalla maggior parte dei paesi donatori; che i meccanismi finanziari dell'UNFCCC dipendono da ricostituzioni attraverso i contributi volontari di donatori;
- T. considerando che i miglioramenti nell'ambito della gestione delle foreste costituiscono un prerequisito fondamentale per ottenere riduzioni sostenibili della deforestazione; che i negoziati sul clima devono riflettere i precedenti sforzi in materia di deforestazione e degrado delle foreste, come il Piano d'azione FLEGT dell'Unione europea, volto a limitare il disboscamento illegale, affrontando la gestione delle risorse forestali;

Mercoledì 16 novembre 2011

- U. considerando che dovrebbe essere creato un sistema comune per monitorare l'intera gamma di strumenti disponibili per finanziare misure di adattamento, al fine di garantire un sistema di finanziamento responsabile e trasparente;

Obiettivi fondamentali

1. esorta le parti a garantire la conclusione di un accordo internazionale vincolante completo, equo ed ambizioso per il post-2012, ispirandosi al sistema internazionale fondato su regole del protocollo di Kyoto in linea con l'obiettivo dei 2 °C e mirando al raggiungimento del livello di picco delle emissioni nazionali e globali di gas a effetto serra con la massima urgenza;
2. invita i Capi di Stato e di governo del mondo intero a dare prova di vera determinazione e leadership politica durante i negoziati e ad attribuire alla questione la massima priorità;
3. invita l'Unione europea a ribadire pubblicamente e in modo inequivocabile il suo forte impegno a favore del protocollo di Kyoto e ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che non si producano interruzioni tra i periodi di impegno del protocollo in parola; invita pertanto l'Unione europea a dichiarare apertamente, prima di Durban, di essere pronta a proseguire con il secondo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto e a definire altresì i passi concreti per colmare il "gigatonne gap", ossia il divario tra gli attuali livelli di ambizione e quelli necessari per contenere il surriscaldamento globale al di sotto dei 2 °C; esorta l'UE a garantire che questo divario sia identificato e quantificato a Durban e a premere affinché vengano adottate misure per colmarlo;
4. riconosce tuttavia che, per garantire il conseguimento di un accordo internazionale equo, ambizioso e giuridicamente vincolante per il post-2012 che consenta di raggiungere l'obiettivo dei 2 °C, sono necessari progressi comparabili nell'ambito della Convenzione; sottolinea a tal proposito l'importanza di alleanze (subglobali) con i paesi più progressisti quali strumento per fornire un ulteriore slancio al processo negoziale; invita la COP a stabilire un mandato a tempo per conseguire un accordo giuridicamente vincolante nel quadro della Convenzione da attuare quanto prima possibile e, al più tardi, entro il 2015; ricorda, a tal proposito, che i paesi industrializzati dovrebbero ridurre entro il 2020 le proprie emissioni del 25-40 % rispetto ai livelli del 1990, mentre i paesi in via di sviluppo, collettivamente, dovrebbero conseguire uno scostamento sostanziale dal tasso di crescita delle emissioni attualmente previsto, con una riduzione dell'ordine del 15-30 % entro il 2020;
5. esorta tutti i partner internazionali a colmare il "gigatonne gap" esistente tra i dati scientifici e gli attuali impegni delle parti, a proporre impegni ed azioni di riduzione delle emissioni più ambiziosi rispetto a quelli contenuti nell'accordo di Copenaghen, basandosi sul principio di una "responsabilità comune ma differenziata", e ad affrontare le emissioni prodotte dai trasporti aerei e marittimi internazionali e dagli idrofluorocarburi (HFC), onde garantire la coerenza con l'obiettivo dei 2 °C; osserva che un importante passo verso la sensibilizzazione delle parti e l'ottenimento di impegni più ambiziosi consiste nel comunicare dettagliatamente alle parti la situazione alla quale condurranno gli attuali impegni e gli ulteriori provvedimenti che dovranno essere adottati;
6. sottolinea l'importanza di conseguire progressi in occasione della Conferenza di Durban per quanto riguarda l'ulteriore attuazione degli accordi di Cancún, la definizione della data di picco massimo per le emissioni globali e un obiettivo globale di riduzione delle stesse per il 2050, l'indicazione di un percorso chiaro verso il 2050 che comprenda obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni globali, l'adozione di strumenti strategici volti a garantire che gli obiettivi siano onorati e la soluzione della questione generale riguardante la forma che gli impegni dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo dovranno assumere in futuro; ribadisce che, secondo le prove scientifiche presentate dall'IPCC, per rispettare l'obiettivo dei 2 °C occorre che le emissioni globali di gas a effetto serra raggiungano il livello di picco al più tardi entro il 2015 e che entro il 2050 si riducano di almeno il 50 % rispetto ai livelli del 1990, per poi continuare a diminuire;

Mercoledì 16 novembre 2011

7. invita la Conferenza di Durban a definire un processo volto a valutare l'adeguatezza degli impegni di riduzione delle emissioni in funzione dell'anno di picco, dell'obiettivo di riduzione per il 2050 e dell'obiettivo dei 2 °C;
8. si compiace della tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 che stabilisce obiettivi a lungo termine e riconferma l'obiettivo dell'Unione europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 in modo da contenere entro i 2 °C il riscaldamento globale prodotto dal cambiamento climatico; prende atto della conclusione secondo la quale l'80 % della riduzione entro il 2050 dovrà essere conseguito all'interno dell'Unione europea e che una riduzione lineare sarebbe ragionevole dal punto di vista economico;
9. ribadisce che le emissioni cumulative sono determinanti per il sistema climatico; rileva che, anche rispettando gli obiettivi del 2050 seguendo il percorso definito nella tabella di marcia della Commissione, l'UE sarebbe comunque responsabile, a livello di emissioni di gas a effetto serra, di una quota pro capite quasi doppia rispetto a quella del bilancio globale del carbonio compatibile con l'obiettivo dei 2 °C e che ritardare le riduzioni delle emissioni comporta un notevole aumento della quota cumulativa;
10. accoglie con favore le ultime comunicazioni della Commissione e le sue analisi sulle modalità per raggiungere un obiettivo di protezione del clima del 30 %; sostiene il punto di vista indicato in detti documenti secondo il quale, indipendentemente dall'esito dei negoziati internazionali, un obiettivo di protezione climatica superiore al 20 % è nell'interesse dell'UE stessa, dato che implicherebbe contemporaneamente la creazione di occupazione verde e uno stimolo a crescita e sicurezza;
11. esorta l'UE e gli Stati membri, sulla base di aspettative realistiche del probabile esito della COP 17, a concludere il maggior numero possibile di accordi parziali, in settori come la scienza, il trasferimento della tecnologia e LULUCF, al fine di mantenere uno sviluppo generalmente positivo dei negoziati, offrendo quindi certezze sulle politiche e i negoziati futuri in materia di cambiamento climatico;
12. invita l'Unione europea e gli Stati membri a sviluppare un principio di "giustizia climatica"; insiste sul fatto che la maggiore ingiustizia si verificherebbe se l'UE non affrontasse il cambiamento climatico, dal momento che a risentirne sarebbero in particolare i poveri nei paesi poveri;
13. rammenta che i paesi poveri sono i più vulnerabili alle conseguenze del cambiamento climatico e dispongono di meno mezzi per adattarsi;
14. sottolinea che le risposte al cambiamento climatico esercitano un impatto sulla parità di genere a tutti i livelli e che, al fine di garantire soluzioni vantaggiose per tutti ed evitare di aggravare le disparità, le considerazioni di genere dovrebbero essere integrate nelle politiche climatiche, in linea con gli accordi globali sull'integrazione della dimensione di genere e con la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;

Strategia dell'UE

15. sottolinea che è necessario che l'UE imponga una diplomazia del clima più ampia e più efficace condotta da tutte le sue istituzioni prima della conferenza di Durban (in particolare per riguarda le relazioni UE-Africa), nel tentativo di assumere un profilo più netto in materia di politica climatica, dando un nuovo impulso ai negoziati internazionali sul clima e incoraggiando i partner in tutto il mondo a introdurre riduzioni vincolanti delle emissioni e adeguate misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adeguamento, con particolare riferimento alla proposta dell'UE concernente la decarbonizzazione totale entro il 2050;

Mercoledì 16 novembre 2011

16. invita l'Unione europea ad assumere un ruolo guida e a premere per una politica climatica ambiziosa che riduca il cambiamento climatico, per mostrare i vantaggi di una siffatta politica e incoraggiare gli altri paesi a fare altrettanto;
17. ribadisce che, in tale contesto, è importante che l'Unione europea, quale attore di primo piano, parli con una "sola voce" nel cercare un accordo internazionale ambizioso e dia prova di grande ambizione in occasione dei negoziati della COP 17 e rimanga unita a tale riguardo;
18. mette in evidenza la posizione unica dell'Unione europea in quanto entità sovranazionale che, per rendere i suoi metodi di lavoro più efficaci, ha cessato di decidere all'unanimità per passare alla maggioranza qualificata, una scelta questa che potrebbe rappresentare la via da seguire in futuro anche per l'UNFCCC;
19. sottolinea che, al fine di rilanciare e influenzare i futuri negoziati, occorre concentrarsi maggiormente sul fatto che la lotta al cambiamento climatico offre anche opportunità economiche e un percorso verso società più efficienti dal punto di vista delle risorse in generale;
20. è del parere che lo sviluppo delle capacità, nella sua accezione generale e non soltanto in riferimento al trasferimento delle tecnologie, sia di importanza fondamentale e necessiti di un approccio integrato e di un'architettura istituzionale più snella che favoriscano le sinergie e il coordinamento;
21. sottolinea l'importanza d'integrare in modo sistematico la parità di genere come problematica trasversale nella struttura gestionale e negli orientamenti operativi del fondo per il clima;
22. sottolinea che è essenziale prevedere una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere al processo decisionale in modo che sia applicata a tutte le fasi e a tutti gli aspetti del finanziamento; esorta l'UE ad adoperarsi per raggiungere una rappresentanza femminile di almeno il 40 % in tutti gli organismi pertinenti;
23. sottolinea che, se l'UE si dimostrasse restia a procedere con il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, i paesi in via di sviluppo riceverebbero un messaggio estremamente negativo;

Fondare la conferenza di Durban sugli accordi di Cancún

24. accoglie con favore il successo ottenuto alla COP 16 del 2010 con il raggiungimento degli accordi di Cancún, che hanno riconosciuto il problema globale e urgente rappresentato dal cambiamento climatico e hanno stabilito gli obiettivi e i modi per farvi fronte, ripristinando nel contempo la fiducia nel processo dell'UNFCCC quale strumento per trovare una risposta globale al cambiamento climatico; chiede a tutti i partecipanti di preservare l'atmosfera positiva dei negoziati di Cancún e si attende che la Conferenza di Durban compia ulteriori progressi verso il proseguimento e il rafforzamento del regime multilaterale per il clima basato su norme;
25. sottolinea in particolare che gli accordi di Cancún hanno riconosciuto l'obiettivo dei 2 °C (compresa la necessità di prendere in considerazione, nel quadro della prima revisione e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, un eventuale rafforzamento dell'obiettivo globale a lungo termine in rapporto ad un aumento della temperatura media globale di 1,5 °C) e che è stato avviato un processo volto a stabilire la data di picco massimo delle emissioni globali, un obiettivo di riduzione delle stesse per il 2050 e misure politiche atte a garantire che gli obiettivi prefissati vengano raggiunti;
26. esorta le parti a sfruttare la Conferenza di Durban per rendere operativi i necessari meccanismi concordati, quali il Fondo verde per il clima e il comitato per l'adeguamento, e a concentrarsi sullo sviluppo del meccanismo tecnologico (compreso il Centro e la rete delle tecnologie in materia di clima) e sul registro per catalogare le azioni di mitigazione dei paesi in via di sviluppo che cercano di ottenere un sostegno internazionale nonché ad affrontare le principali questioni in sospeso e compiere progressi sulla questione della forma giuridica del futuro quadro per il periodo post 2012, compreso uno scadenziario per garantire un accordo su tale quadro;

Mercoledì 16 novembre 2011

27. sottolinea la necessità di esplicitare ulteriori sforzi alla Conferenza di Durban per sviluppare le disposizioni relative alla trasparenza per quanto riguarda gli impegni e le azioni e di stabilire un chiaro programma di lavoro in tale settore comprendente sistemi di misurazione, rendicontazione e verifica;

28. prende atto delle lacune tuttora esistenti negli approcci settoriali e non basati sul mercato e mette in evidenza la particolare necessità di trattare il tema della produzione e dell'uso degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro del protocollo di Montreal; osserva che è necessario un approccio globale internazionale alle emissioni antropiche diverse dal CO₂ che incidono sul clima, non da ultimo in quanto il costo della riduzione di tali emissioni è inferiore rispetto a quello delle riduzioni previste nel settore del carbonio, anche tenendo conto dell'attuale prezzo del carbonio; chiede una riforma dei meccanismi di progetto, quali il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e l'attuazione congiunta (JI), evitando l'immobilizzazione in infrastrutture ad elevato utilizzo di carbonio attraverso il ricorso improprio a meccanismi flessibili che comporterebbe un aumento dei costi generali degli sforzi atti a realizzare l'obiettivo della decarbonizzazione, mediante l'introduzione di norme qualitative rigorose da applicare ai progetti in modo da garantire il rispetto dei diritti umani e ulteriori riduzioni affidabili, verificabili e reali delle emissioni e sostenere inoltre lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo; appoggia parimenti il punto di vista della Commissione, secondo cui sarebbe opportuno concordare, per il periodo successivo al 2012, meccanismi settoriali per i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati, mentre i paesi meno sviluppati continuerebbero a usufruire di un CDM di elevata qualità; chiede nuovi meccanismi di compensazione settoriali internazionali per garantire l'integrità ambientale e incorporare i vantaggi climatici oltre il margine del 15-30 % previsto dallo status quo;

29. chiede che l'efficacia ambientale degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'allegato I costituisca il principio guida dell'approccio dell'UE per quanto concerne le norme contabili internazionali in materia di gestione forestale, i meccanismi flessibili e la possibilità di tenere conto di tutti i risultati superiori agli obiettivi durante il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto in relazione agli obiettivi post 2012;

30. riconosce l'importanza di un adattamento proattivo alle conseguenze inevitabili del cambiamento climatico, in particolare nelle regioni del mondo più colpite da esso, e soprattutto della tutela delle fasce più vulnerabili della società; chiede pertanto che si raggiunga a Durban un accordo che comporti forti impegni politici e finanziari per assistere i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle capacità;

Finanziamento

31. rammenta che i paesi sviluppati si sono impegnati a erogare risorse nuove e supplementari provenienti da fonti pubbliche e private per almeno 30 miliardi di dollari nel periodo 2010-2012 e successivamente per 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020, prestando particolare attenzione ai paesi vulnerabili e a quelli meno avanzati; invita la Commissione e gli Stati membri a onorare i propri impegni, a garantire che le risorse per l'adattamento e la mitigazione vadano ad aggiungersi all'obiettivo di un APS pari allo 0,7 % e a precisare quale percentuale degli impegni proverrà da fondi pubblici; sottolinea inoltre la necessità di mobilitare risorse sia nazionali che internazionali provenienti da tutte le fonti possibili per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo e per individuare un percorso da seguire per delineare misure aggiuntive di riduzione delle emissioni nel periodo dal 2013 al 2020; invita altresì la conferenza delle parti a definire un quadro per i finanziamenti per il clima durante il periodo intermedio dal 2013 al 2020; sottolinea altresì la necessità che tali finanziamenti siano concessi sulla base di regole leali, trasparenti e non discriminatorie e che siano accompagnati da un efficace potenziamento delle capacità, dalla riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie sui beni, servizi e investimenti ambientali, dal concreto sostegno alle infrastrutture a basse emissioni e da regole ben definite e affidabili;

32. sottolinea la necessità di una varietà di fonti, e invita le parti a vagliare ulteriori fonti di finanziamento a lungo termine che metteranno a disposizione flussi finanziari nuovi, supplementari, adeguati e prevedibili;

Mercoledì 16 novembre 2011

33. invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire una comunicazione esauriente e trasparente sull'attuazione dei finanziamenti "ad attivazione rapida", nonché a sostenere l'attuazione tempestiva delle azioni di mitigazione e adattamento nei paesi in via di sviluppo e sottolinea la necessità di evitare divari sul piano dei finanziamenti dopo il 2012 (al termine del periodo di finanziamento "ad attivazione rapida") e ad adoperarsi per individuare un percorso da seguire per aumentare progressivamente, dal 2013 al 2020, i fondi stanziati per il clima;
34. sottolinea l'importanza di statistiche affidabili sulle emissioni, con dati comparabili e relazioni di valutazione periodiche;
35. invita la Conferenza di Durban a intraprendere misure concrete per l'attuazione degli accordi di Cancún in materia di finanziamento a lungo termine, comprese le fonti e l'incremento grazie ai finanziamenti rapidi a partire dal 2013, chiede, a tale proposito, il ricorso a fonti di finanziamento innovative e l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello internazionale e che gli introiti siano utilizzati in particolare per sostenere le azioni legate al clima nei paesi in via di sviluppo, in linea con gli obiettivi stabiliti nel quadro della UNFCCC;
36. invita le parti a rendere pienamente operativo il Fondo verde per il clima in occasione della Conferenza di Durban e a svilupparlo in modo da garantire che il nuovo fondo sia in grado di sostenere i percorsi evolutivi di sviluppo a bassa emissione di carbonio e resistenti al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo;
37. invita la conferenza delle parti a specificare ulteriormente il principio delle risorse "nuove e supplementari";
38. sottolinea l'importanza della prevedibilità e della continuità nel finanziamento per il clima; chiede una piena trasparenza e misure adeguate per garantire l'aumento graduale dei finanziamenti destinati al clima tra il 2013 e il 2020; chiede, a questo proposito, che si ponga fine alla doppia contabilizzazione;
39. esorta la Commissione a definire quanto prima le modalità e gli strumenti per promuovere e facilitare il coinvolgimento del settore privato a contribuire al finanziamento ai paesi in via di sviluppo;
40. invita la Commissione a fare in modo che non siano rimessi in discussione gli accordi definiti in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che sono uno strumento fondamentale per incoraggiare il coinvolgimento del settore privato nella diffusione di nuove tecnologie;
41. ricorda che gli attuali flussi finanziari per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo, benché in aumento, coprono solo una minima parte (meno del 5 %) degli importi stimati di cui i paesi in via di sviluppo avrebbero bisogno nel corso di vari decenni;
42. insiste sulla necessità che a Durban sia creata un'architettura finanziaria coerente per il cambiamento climatico, innanzitutto per garantire che non vi sia un deficit di finanziamento dopo il 2012; sottolinea che, in tale contesto, sono necessarie nuove risorse (ad esempio, una tassa sulle transazioni finanziarie, l'emissione di diritti speciali di prelievo, prelievi a carico della navigazione marittima/aerea, ecc.) e meccanismi di erogazione efficaci;
43. auspica la creazione di un meccanismo di controllo della conformità, che assicuri un rispetto più efficace degli impegni assunti in materia di riduzione dei gas a effetto serra, finanziamenti, tecnologie e sviluppo delle capacità;

Mercoledì 16 novembre 2011

44. invita i donatori a impegnarsi a stabilire l'importo dei fondi per la ricostituzione del Fondo mondiale per l'ambiente e, in tale contesto, a continuare ad attribuire un'elevata priorità ai paesi africani e a destinare risorse finanziarie sulla base delle esigenze e delle priorità dei paesi;

45. invita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea ad instaurare collegamenti migliori fra gli OSM e il cambiamento climatico includendo l'impatto di detti cambiamenti e l'adattamento ad essi in progetti e programmi per conseguire gli OSM, in tutte le strategie più ampie per ridurre la povertà e nelle politiche di sviluppo; esorta la Commissione, a tale proposito, a migliorare il suo strumento di comunicazione delle informazioni finanziarie, per facilitare l'analisi finanziaria degli impegni dell'Unione europea in materia di clima e accrescere l'integrazione delle questioni climatiche nelle politiche di sviluppo;

46. ricorda che solo il finanziamento pubblico è di fondamentale importanza per raggiungere le comunità più vulnerabili, che lottano per adattarsi al cambiamento climatico, e per aiutare i paesi poveri ad adottare strategie di sviluppo sostenibile; sottolinea inoltre che la Commissione e i governi degli Stati membri devono garantire che questo finanziamento sia complementare agli obiettivi in materia di aiuti esistenti, in linea con l'articolo 4 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico; invita la Commissione a fornire, in linea con il Piano d'azione di Bali del dicembre 2007, i criteri dei "finanziamenti di misure ulteriori per contrastare il cambiamento climatico" in modo misurabile, rendicontabile e verificabile;

47. ricorda che il principio "chi inquina paga", benché volto a contribuire alla riduzione dell'inquinamento, incontra ancora difficoltà di attuazione nei paesi in via di sviluppo; insiste pertanto sulla necessità che i finanziamenti delle misure per contrastare il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo affrontino tale questione in modo più dettagliato;

48. invita la Banca mondiale ad assicurare che il suo portafoglio sia intelligente sotto il profilo climatico;

49. rileva che occorre garantire l'equilibrio di genere in tutti gli organi decisionali che intervengono nei finanziamenti per il clima, compresi il Consiglio d'amministrazione del Fondo verde per il clima e gli eventuali organi subordinati per i singoli comparti di finanziamento; sottolinea che gli esponenti della società civile, compresi i rappresentanti della parità di genere e le organizzazioni femminili, dovrebbero avere la possibilità di partecipare attivamente ai lavori del consiglio di amministrazione del GCF e di tutti i suoi organi subordinati;

50. evidenzia che le disuguaglianze di genere nell'accesso alle risorse, compreso il credito, l'estensione dei servizi, l'informazione e la tecnologia, devono essere tenute presenti al momento di sviluppare le attività di mitigazione; sottolinea che gli sforzi di adeguamento dovrebbero sistematicamente ed efficacemente riguardare le conseguenze specifiche in base al genere del cambiamento climatico nei settori energetico, idrico, della sicurezza alimentare, dell'agricoltura e della pesca, della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della salute, dell'industria, degli insediamenti umani, della gestione delle catastrofi nonché dei conflitti e della sicurezza;

Evoluzione verso un'economia e un'industria sostenibili

51. sottolinea che molti paesi si stanno muovendo velocemente verso una nuova economia verde, per vari motivi, tra cui la protezione del clima, la scarsità e l'efficienza delle risorse, la sicurezza energetica, l'innovazione e la competitività; prende atto, ad esempio, della portata dei programmi di investimento dedicati alla transizione energetica in paesi come Stati Uniti, Cina e Corea del Sud; invita la Commissione ad analizzare tali programmi, compresi i loro livelli di ambizione e di valutare il rischio di una perdita di leadership dell'UE;

52. accoglie con favore queste iniziative internazionali e ribadisce che un'azione coordinata a livello internazionale contribuisce ad affrontare le preoccupazioni riguardo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori in questione, in particolare quelli ad elevata intensità energetica; chiede un accordo volto a garantire parità di condizioni a livello internazionale per industrie ad alta intensità di carbonio;

Mercoledì 16 novembre 2011

53. è preoccupato che la crisi finanziaria e di bilancio che ha colpito la maggior parte delle economie industrializzate abbia ridotto il livello di attenzione dei governi riguardo ai negoziati internazionali sul clima a Durban; ritiene che l'Unione europea non debba lesinare gli sforzi per trasformare la propria economia, ad esempio per evitare la perdita di posti di lavoro, in particolare la perdita di posti di lavoro verdi, e che l'UE debba convincere i partner a livello mondiale che le riduzioni delle emissioni sono fattibili senza perdite a livello di competitività e posti di lavoro, soprattutto se ciò viene realizzato in modo collettivo;

54. sottolinea la necessità di sviluppare e attuare con urgenza una strategia olistica delle materie prime e delle risorse, anche per quanto riguarda la loro efficienza in tutti i settori dell'economia, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, al fine di conseguire una crescita economica sostenibile a lungo termine, e invita l'UE e i suoi Stati membri a dare il buon esempio in tal senso; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo a livello sia nazionale sia locale, mettendo a disposizione competenze in materia di attività mineraria sostenibile, di miglioramento dell'efficienza delle risorse e di riutilizzo e riciclaggio;

55. è del parere che gli approcci settoriali abbinati alla fissazione di un tetto alle emissioni a livello di sistema economico nei paesi industrializzati possano contribuire a conciliare gli interventi sul clima con la competitività e la crescita economica; sottolinea l'importanza di adottare un approccio settoriale orizzontale di tipo olistico per le emissioni industriali quale valore aggiunto per i negoziati internazionali e gli obiettivi europei in materia di CO₂; auspica che tale approccio possa inoltre far parte di un quadro internazionale post-2012 riguardante gli interventi a favore del clima;

56. pone in rilievo il ruolo del CDM nel processo di riduzione delle emissioni e di accelerazione del trasferimento di tecnologia da parte dell'industria europea; rammenta che il CDM deve essere riformato onde richiedere l'introduzione di rigorosi standard qualitativi che garantiscano l'elevato livello dei progetti con ulteriori riduzioni affidabili, verificabili e reali delle emissioni, favorendo inoltre lo sviluppo sostenibile in tali paesi; ritiene che in futuro il CDM dovrebbe essere limitato ai paesi meno avanzati;

57. ribadisce che un mercato mondiale del carbonio potrebbe costituire una solida base per ottenere sia riduzioni di emissioni sostanziali che pari condizioni concorrenziali nel settore; invita l'Unione europea e i suoi partner a trovare, nell'immediato futuro, il modo più efficace per promuovere collegamenti tra il regime ETS dell'UE e altri regimi di scambio, al fine di puntare alla creazione di un mercato mondiale del carbonio, assicurando una maggiore varietà di opzioni di riduzione, un incremento delle dimensioni del mercato e della liquidità, la trasparenza e, in ultima analisi, una più efficiente ripartizione delle risorse;

Ricerca e tecnologia

58. plaude all'accordo concluso a Cancún sul quadro di adattamento di Cancún volto a rafforzare le azioni in materia di adattamento al cambiamento climatico, nonché sulla creazione di un meccanismo tecnologico, che prevede un comitato esecutivo tecnologico e un centro e una rete di tecnologia del clima, per migliorare lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologie, stabilendo il giusto equilibrio tra l'adattamento e la mitigazione e i diritti di proprietà intellettuale al fine di rendere questo strumento pienamente operativo;

59. sottolinea che lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative sono la chiave per lottare contro il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, convincere i partner dell'UE in tutto il mondo che è possibile ridurre le emissioni senza perdere competitività e posti di lavoro; chiede un impegno internazionale per aumentare gli investimenti destinati alla R&S in tecnologie innovative nei settori corrispondenti; ritiene essenziale che l'Europa dia l'esempio aumentando considerevolmente la spesa nella ricerca sulle tecnologie industriali ed energetiche che rispettino il clima e siano efficienti dal punto di vista energetico, e che l'Europa sviluppi una stretta cooperazione scientifica in questo campo con partner internazionali, quali i paesi BRIC e gli Stati Uniti;

Mercoledì 16 novembre 2011

60. ritiene che l'innovazione sia fondamentale al fine di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2 °C e rileva che vi sono modi diversi di incoraggiare l'innovazione; invita la Commissione a valutare i diversi meccanismi che permettono di ricompensare le imprese più dinamiche a seconda della loro capacità di promuovere l'innovazione e trasferire e applicare le tecnologie a livello globale;

61. sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione tra l'Europa e i paesi meno sviluppati; invita pertanto la Commissione a presentare in tempo, prima della Conferenza di Durban, idee volte a creare programmi comuni di ricerca sulle fonti di energia alternative e sul modo in cui l'UE può incoraggiare la cooperazione tra i diversi settori industriali dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa;

62. sollecita la creazione di un quadro istituzionale che consenta di affrontare tutti gli aspetti dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, ponendo in particolare l'accento sulle tecnologie adeguate (TA), concepite con speciale attenzione per gli aspetti ambientali, etici, culturali, sociali, politici ed economici della comunità cui sono destinate; chiede la creazione di pool di brevetti grazie ai quali brevetti detenuti da entità diverse, come aziende, università o istituti di ricerca, vengano messi a disposizione di altri in un pool comune per la produzione o l'ulteriore sviluppo della ricerca; chiede il riconoscimento del diritto dei paesi in via di sviluppo di utilizzare appieno tutte le flessibilità offerte dall'accordo TRIPS;

63. rileva l'enorme potenziale di energia rinnovabile presente in molti paesi in via di sviluppo; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad attuare progetti riguardanti l'energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo e a mettere a disposizione tecnologia, competenze e investimenti;

64. reputa che, per affrontare tale questione in modo adeguato, sia necessaria una ricerca sulle migrazioni come conseguenza del cambiamento climatico;

Energia, efficienza energetica ed efficienza delle risorse

65. si rammarica che il potenziale di risparmio energetico non sia adeguatamente utilizzato a livello internazionale e nell'UE; sottolinea che il risparmio energetico permette la creazione di posti di lavoro, risparmi a livello economico e sicurezza energetica, competitività e riduzione delle emissioni; invita l'UE ad accordare maggiore attenzione alla questione del risparmio energetico in sede di negoziati internazionali, sia nei dibattiti sul trasferimento di tecnologie, sia nei dibattiti sui programmi di sviluppo per i paesi in via di sviluppo o sull'assistenza finanziaria;

66. ritiene estremamente importante, ai fini dei negoziati sul clima, che i paesi industrializzati rispettino gli impegni finanziari assunti a Copenaghen e Cancún; chiede un'attuazione rapida e coordinata a livello internazionale dell'obiettivo definito al G20 di Pittsburgh di eliminare gradualmente a medio termine le sovvenzioni inefficienti concesse ai combustibili fossili, il che rappresenterebbe un contributo importante alla protezione del clima e sarebbe particolarmente pertinente nell'attuale contesto di deficit pubblico elevato in numerosi paesi;

67. richiama l'attenzione sul fatto che, in tutto il mondo, circa 2 miliardi di persone continuano a non avere accesso a un'energia sostenibile e a prezzi abbordabili; sottolinea la necessità di affrontare il problema della povertà energetica in conformità degli obiettivi della politica climatica; rileva che sono già disponibili tecnologie energetiche che rispondono sia alle esigenze della tutela dell'ambiente a livello mondiale che alle necessità di sviluppo locali;

68. ritiene che l'Europa dovrebbe sostenere gli sforzi del Sudafrica per aiutare i paesi africani a trovare partner e finanziamenti per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie verdi;

Mercoledì 16 novembre 2011

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)

69. chiede che a Durban si raggiunga un accordo su norme rigorose in materia di LULUCF, che rafforzino le ambizioni delle parti all'allegato I, siano finalizzate a ridurre le emissioni imputabili alla silvicoltura e alla destinazione dei suoli, impongano alle parti all'allegato I di giustificare qualsiasi aumento delle emissioni dovute alle attività LULUCF e siano coerenti con gli attuali impegni delle parti a proteggere e potenziare i pozzi e serbatoi di gas a effetto serra, onde garantire l'integrità ambientale del contributo alla riduzione delle emissioni dato dal settore in questione; oltre a una sana contabilizzazione LULUCF, chiede che siano definite misure strategiche atte a riconoscere il valore del contenuto di carbonio nei prodotti di legno tagliato;

70. ritiene che le comunicazioni del LULUCF debbano essere riferite a un determinato periodo/anno di base e applicate all'interno di entrambi i percorsi del protocollo di Kyoto e della convenzione;

71. chiede, a tale proposito, l'introduzione obbligatoria delle emissioni (eliminazioni e rilascio) provenienti dalla gestione forestale nell'allegato I degli impegni delle parti in materia di riduzione del LULUCF dopo il 2012;

72. chiede alla Commissione, agli Stati membri e a tutte le parti di lavorare presso l'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnologica e gli altri organismi internazionali per stabilire una nuova definizione delle foreste, fondata sul bioma, stabilita dalle Nazioni Unite, che rispecchi le grandi differenze in materia di biodiversità nonché i valori di carbonio dei diversi biomi e, al contempo, operi una chiara distinzione tra le foreste native e quelle dominate da monoculture di alberi e da specie non native;

73. prende atto con preoccupazione dell'ipotesi, alla base del metodo di calcolo dell'UNFCCC, secondo cui la biomassa utilizzata a fini energetici non causa un aumento delle emissioni di gas serra; chiede l'istituzione di nuove norme contabili più solide che rivelino il reale potenziale in termini di risparmio di gas serra della bioenergia;

74. sostiene la creazione di un fondo che ricompensi o fornisca incentivi per la riduzione delle emissioni tramite pratiche di gestione del territorio sostenibili, compresa la conservazione delle foreste, la loro gestione sostenibile, misure volte a prevenire la deforestazione e a favorire il rimboschimento e l'agricoltura sostenibile;

75. rammenta che, per ridurre le emissioni imputabili alla deforestazione e al degrado forestale, è necessario discostarsi da un processo limitato di quantificazione dei flussi di carbonio delle foreste a favore di un approccio più ampio, che comprenda l'individuazione delle cause dirette e all'origine della deforestazione, sulla base di un processo di consultazione simile a quello dell'accordo di partenariato volontario;

Riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste

76. riconosce la necessità di certezza normativa in un meccanismo a lungo termine di finanziamento REDD+; esorta la conferenza delle parti a definire un meccanismo per mobilitare ulteriori finanziamenti a favore di REDD+ provenienti da fonti pubbliche e private;

77. sottolinea la necessità di adottare ulteriori azioni, in occasione della COP 17, per attuare REDD+ (riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale) e per colmare le eventuali lacune in tale settore, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti a lungo termine e sistemi solidi e trasparenti di monitoraggio forestale, specie nell'ambito della consultazione efficace delle parti e delle comunità autoctone e locali;

Mercoledì 16 novembre 2011

78. sottolinea che la concezione del meccanismo REDD+ dovrebbe assicurare benefici significativi per la biodiversità e i servizi ecosistemici vitali che vadano oltre la mitigazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe contribuire a rafforzare i diritti e a migliorare il sostentamento delle popolazioni che dipendono dalle foreste, in particolare delle comunità autoctone e locali;

79. è del parere che il meccanismo di finanziamento REDD dovrebbe basarsi su criteri di efficienza, compresa la gestione delle risorse forestali e prendere in considerazione gli obiettivi del piano strategico per la biodiversità 2011, convenuti nel quadro della COP 10 della Convenzione sulla diversità biologica a Nagoya;

80. sottolinea la necessità di accelerare i finanziamenti pubblici per le azioni REDD+ basate sulle prestazioni, al fine di premiare la riduzione della deforestazione in linea con i valori nazionali di riferimento onde arrestare la deforestazione tropicale lorda entro il 2020 al più tardi;

81. deplora il fatto che i finanziamenti REDD siano basati su una definizione talmente ampia di foreste da comprendere piantagioni monospecie di specie non indigene; ritiene che tale definizione possa fornire un incentivo perverso a dirottare i finanziamenti dalla necessaria protezione delle foreste vecchie e antiche verso nuove piantagioni commerciali e dall'innovazione;

82. chiede inoltre all'Unione europea di assicurare che lo strumento REDD+ includa meccanismi di salvaguardia volti a garantire il rispetto dei diritti delle popolazioni che abitano nelle foreste e l'efficacia delle iniziative per porre un freno alla perdita di patrimonio boschivo; insiste in particolare sul fatto che REDD+ non dovrebbe pregiudicare i progressi finora conseguiti grazie a FLEGT (Applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale), soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse forestali e il riconoscimento dei diritti consuetudinari delle piccole proprietà fondiarie;

Trasporti marittimi e aviazione internazionale

83. accoglie con favore i recenti progressi compiuti nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) relativamente all'introduzione di misure obbligatorie di efficienza energetica per i trasporti marittimi internazionali, ma osserva che tale provvedimento deve essere considerato soltanto un primo passo; esorta pertanto l'UE a proporre obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni nei trasporti marittimi, onde incoraggiare l'IMO a realizzare ulteriori progressi e ad attuare le misure necessarie ai fini di riduzioni globali vincolanti delle emissioni attribuibili ai trasporti marittimi nel quadro dell'UNFCCC;

84. desidera sottolineare che, a causa dell'incremento del traffico marittimo, le emissioni dei trasporti marittimi aumenteranno nonostante tali misure, in quanto si applicano solo alle navi nuove; ritiene pertanto che, a questo proposito, occorra dare rilievo agli approcci alternativi (ad esempio la fissazione del prezzo del carbonio, ulteriori misure basate sulla tecnologia anche per le navi esistenti);

85. invita l'UE a garantire che si tenga conto dell'impatto totale dell'aviazione in un accordo internazionale che preveda obiettivi vincolanti di riduzione per il settore aereo e sollecita tutti gli attori a fare in modo che tali obiettivi siano sostenuti da strutture preposte all'applicazione; ritiene che la risoluzione di detto problema sia divenuta una questione sempre più urgente e sostiene l'inclusione dell'aviazione nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione;

86. riconosce il principio di una "responsabilità comune, ma differenziata" e raccomanda l'introduzione di strumenti internazionali con obiettivi globali di riduzione delle emissioni volti a ridurre l'impatto climatico dei trasporti aerei e marittimi internazionali;

Mercoledì 16 novembre 2011

Delegazione del Parlamento europeo

87. ritiene che la delegazione UE svolga un ruolo essenziale nei negoziati sul cambiamento climatico e reputa quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo non abbiano potuto partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le precedenti conferenze delle parti; si attende che quanto meno i presidenti della delegazione del Parlamento europeo possano assistere alle riunioni di coordinamento dell'UE a Durban;

88. osserva che, in conformità dell'accordo quadro concluso tra la Commissione e il Parlamento nel novembre 2010, la Commissione è tenuta a facilitare la partecipazione dei deputati al Parlamento, in qualità di osservatori, alle delegazioni dell'Unione responsabili di negoziare gli accordi multilaterali; ricorda che, in base al trattato di Lisbona (articolo 218 TFUE), il Parlamento europeo deve dare la propria approvazione agli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali;

89. ribadisce l'obbligo delle parti all'UNFCCC di incoraggiare la più ampia partecipazione possibile al processo dell'UNFCCC, anche per le organizzazioni non governative; chiede che ai negoziati della COP 17 partecipi il Forum internazionale delle popolazioni indigene, in quanto si tratta di popolazioni particolarmente interessate dai cambiamenti climatici in sé e dall'adattamento a detti cambiamenti;

*

* *

90. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCCC, con la richiesta che sia fatta circolare a tutte le parti contraenti che non sono membri dell'UE.

Relazione di rendiconto sul finanziamento per lo sviluppo

P7_TA(2011)0505

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla relazione di rendiconto sul finanziamento per lo sviluppo

(2013/C 153 E/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000,
- visti i vertici del G20 tenutisi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009, Londra il 2 aprile 2009, Toronto il 26 e 27 giugno 2010 e Seul l'11 e 12 novembre 2010,
- visti i vertici del G8 tenutisi a L'Aquila (Italia) dall'8 al 10 luglio 2009, Deauville (Francia) il 26 e 27 maggio 2011 e a Muskoka (Canada) il 26 giugno 2010,
- visto il Consenso di Monterrey e la Dichiarazione di Doha, approvati in occasione delle rispettive Conferenze internazionali sul finanziamento per lo sviluppo, svoltesi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002 e a Doha (Qatar) dal 29 novembre al 2 dicembre 2008,
- vista la Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra,
- visto il Consenso europeo in materia di sviluppo⁽¹⁾ e il codice di condotta dell'Unione europea in materia di complementarità e di divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 6.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio 9558/2007 del 15 maggio 2007.

Mercoledì 16 novembre 2011

- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui "progressi nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio: revisione di metà percorso in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010", ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di "aiuto pubblico allo sviluppo plus" ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento per lo sviluppo ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul potenziamento dell'impatto della politica dell'Unione europea in materia di sviluppo ⁽⁶⁾,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'anno scorso gli Stati membri hanno consacrato solo lo 0,43 % del RNL agli aiuti pubblici allo sviluppo (APS), nonostante l'impegno assunto nella Dichiarazione del Millennio di destinarvi lo 0,7 % entro il 2015, con l'obiettivo intermedio dello 0,56 % nel 2010;
- B. considerando che nel 2009 o nel 2010 quindici Stati membri hanno tagliato i propri bilanci per gli aiuti allo sviluppo;
- C. considerando che nel 2005 gli Stati membri hanno promesso di erogare il 50 % di tutti i nuovi aiuti all'Africa subsahariana, ma che in realtà hanno stanziato solo la metà di questo importo; considerando che gli Stati membri non sono nemmeno riusciti a rispettare l'impegno di versare, entro il 2010, lo 0,15 % del RNL ai paesi meno sviluppati;
- D. considerando che, essendo tali impegni espressi in percentuali del RNL e pertanto corrispondenti a una riduzione in termini reali in periodi di recessione, la crisi economica costituisce una misera scusa per ridurre proporzionalmente i bilanci destinati agli aiuti;
- E. considerando che, se l'Unione europea non riesce a mantenere le proprie promesse in materia di aiuti, rischia di provocare una grave perdita di fiducia nei propri confronti e di pregiudicare la credibilità di cui gode presso i partner dei paesi in via di sviluppo, mentre il rispetto dei propri impegni invierebbe un segnale chiaro e inequivocabile alle nazioni povere e agli altri donatori;
- F. considerando che la mediocre governance fiscale che caratterizza le economie in via di sviluppo impedisce un'equa ripartizione della ricchezza, priva taluni governi di fondi e ostacola l'eradicazione della povertà;

⁽¹⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 34.

⁽³⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0320.

Mercoledì 16 novembre 2011

- G. considerando che i flussi di capitali illeciti dai paesi in via di sviluppo ammonterebbero, secondo le stime, a un importo dieci volte superiore a quello dell'aiuto globale allo sviluppo;
- H. considerando che i meccanismi di finanziamento innovativi rappresentano solo il 3 % dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione;
- I. considerando che i programmi di aiuto ai poveri per migliorare l'accesso ai servizi finanziari, come i programmi di microfinanza, possono offrire un aiuto straordinario ai piccoli agricoltori, in particolare alle donne, per conseguire l'autosufficienza e la sicurezza alimentare;
- J. considerando che le rimesse degli emigrati verso i paesi in via di sviluppo superano il totale dei bilanci per gli aiuti e che, sebbene l'Unione europea si sia impegnata nel 2008 a ridurre il costo delle transazioni, il cambiamento è stato minimo;
- K. considerando che gli aiuti dell'Unione europea per il commercio ammontavano a 10,5 miliardi di EUR nel 2009, mentre l'assistenza in campo commerciale era pari a 3 miliardi di EUR, ovvero nettamente superiore all'importo fissato;
- L. considerando che in base all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo";
- M. considerando che i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati, in particolare, sono stati duramente colpiti dalla crisi, che ha comportato un nuovo aumento dei livelli di indebitamento;
- N. considerando che nel 2009 l'Unione europea ha contribuito con 2 300 milioni di EUR al finanziamento immediato della politica climatica nei paesi in via di sviluppo;
- O. considerando che l'Unione europea si è impegnata a garantire che i fondi destinati alla lotta contro il cambiamento climatico siano "nuovi e addizionali";
- P. considerando che la mancanza di efficacia degli aiuti comporta ogni anno uno spreco di fondi pubblici pari a 6 miliardi di EUR;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla relazione di rendiconto 2011 dell'Unione sul finanziamento per lo sviluppo, che considera un esercizio estremamente utile di trasparenza e di valutazione paritetica;

Aiuto allo sviluppo

2. è consapevole della pressione crescente cui sono sottoposti i bilanci nazionali in seguito alla crisi finanziaria ed economica; ritiene tuttavia che il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione della povertà richieda soprattutto un cambiamento di politiche nei paesi industrializzati e in quelli in via di sviluppo, al fine di affrontare le cause strutturali della povertà;
3. ribadisce la sua viva preoccupazione per la pratica attuale di acquisizione di terreni agricoli da parte di investitori stranieri appoggiati dal governo, soprattutto in Africa, il che rischia di mettere in pericolo la sicurezza alimentare locale; esorta la Commissione a integrare la questione dell'accaparramento di terreni nel suo dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, affinché la coerenza delle politiche diventi la pietra angolare della cooperazione allo sviluppo, a livello sia nazionale che internazionale, e siano evitati espropri a danno dei piccoli agricoltori nonché un uso insostenibile dei terreni e delle acque;

Mercoledì 16 novembre 2011

4. si congratula con l'Unione europea e i suoi Stati membri che, nonostante la crisi, restano i principali donatori di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) al mondo;

5. accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano recentemente reiterato la promessa di onorare i loro impegni in materia di APS, segnatamente l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del loro RNL a tali aiuti; concorda con il Consiglio che gli APS da soli non sono sufficienti per eliminare la povertà nel mondo; ritiene che la politica di sviluppo dell'Unione dovrebbe tendere ad eliminare gli ostacoli strutturali che si frappongono al conseguimento dell'obiettivo di eliminare la povertà applicando la coerenza delle politiche per lo sviluppo fra le varie politiche dell'Unione europea in materia di agricoltura, commercio, investimenti, paradisi fiscali, accesso alle materie prime e cambiamento climatico;

6. esprime nondimeno la sua profonda preoccupazione in relazione al fatto che nel 2010 l'Unione europea ha stanziato circa 15 miliardi di EUR in meno rispetto al proprio obiettivo APS per quell'anno e che dovrà praticamente raddoppiare i suoi aiuti per raggiungere l'obiettivo del Millennio per il 2015, che nonostante gli impegni presi non è riuscita ad aumentare sensibilmente l'aiuto concesso all'Africa e ai paesi meno sviluppati e che alcuni Stati membri hanno ridotto i propri bilanci per gli aiuti nel 2009 e nel 2010 e previsto ulteriori tagli per il 2011 e gli anni successivi;

7. sottolinea l'enorme contributo che aiuti ben gestiti apportano allo sviluppo sostenibile nei settori della salute, dell'istruzione, della parità di genere, della biodiversità e in molti altri settori;

8. invita pertanto tutti gli Stati membri a prendere urgenti misure per rispettare l'impegno a destinare lo 0,7 % del loro RNL agli APS e a mantenere gli impegni specifici nei confronti dell'Africa e dei paesi meno sviluppati; raccomanda l'adozione di misure totalmente trasparenti, vincolanti e pluriennali, anche a livello legislativo;

Altri aspetti del finanziamento per lo sviluppo

9. condivide il parere del Consiglio e della Commissione secondo cui la mobilitazione delle risorse nazionali costituisce la chiave di volta per uno sviluppo sostenibile; invita i donatori europei a dare priorità al miglioramento delle capacità in questo settore, in particolare grazie a un rafforzamento dei regimi fiscali e a un miglioramento della governance fiscale, e a intensificare gli sforzi fatti nel mondo per promuovere la trasparenza in materia fiscale e la stesura di relazioni paese per paese nonché a lottare contro l'evasione fiscale e la fuga di capitali illeciti, se necessario per via legislativa;

10. esorta la Commissione a incorporare nella sua politica per lo sviluppo, come questione prioritaria, la lotta contro gli abusi dei paradisi fiscali, contro l'evasione fiscale e contro la fuga di capitali illeciti;

11. invita tutti gli Stati membri a rafforzare ulteriormente l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e invita la Commissione a proporre rapidamente una normativa unionale che sia perlomeno corrispondente alla normativa statunitense per quanto riguarda l'obiettivo di assicurare che nei paesi in via di sviluppo le industrie estrattive paghino le dovute imposte e che la loro produzione sia conforme alle norme sociali e ambientali, rispettando le regole di dovuta diligenza;

12. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sbloccare altre fonti di finanziamento internazionale per lo sviluppo diverse dagli APS, fra l'altro:
 - proponendo prelievi innovativi, come una tassa sulle transazioni finanziarie per finanziare i beni pubblici mondiali, compreso l'aiuto allo sviluppo,

 - riducendo considerevolmente il costo dei trasferimenti di denaro,

Mercoledì 16 novembre 2011

- combinando più efficacemente le sovvenzioni dell'Unione e i prestiti della BEI, senza che ciò comporti tagli alla spesa per gli aiuti,
- sostenendo i programmi volti a migliorare l'accesso ai servizi finanziari, come i programmi di micro-finanza, nei paesi in via di sviluppo;

13. accoglie con favore il crescente, significativo sostegno dell'Unione europea a favore dell'aiuto al commercio e dell'assistenza in campo commerciale; si attende che in futuro i paesi meno sviluppati possano beneficiare maggiormente di questo sostegno;

14. ricorda che, in virtù del trattato di Lisbona, le politiche commerciali dell'Unione europea, tra cui le politiche nei settori dell'agricoltura, della pesca, della migrazione, della sicurezza, ecc., devono essere coerenti con gli obiettivi della sua politica di sviluppo e chiede l'attuazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo (articolo 208 del trattato di Lisbona) per affrontare il problema strutturale dell'eliminazione della povertà;

15. sollecita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire la piena applicazione delle iniziative attuali di riduzione del debito, in particolare quelle relative ai paesi poveri fortemente indebitati, e dell'iniziativa multilaterale di agevolazione del debito;

16. accoglie con favore il recente sostegno dato dall'Unione europea all'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo pur reiterando la richiesta che tale sostegno si aggiunga all'aiuto esistente a favore dello sviluppo;

17. si attende che il Quarto forum ad alto livello sull'efficacia dell'aiuto, in programma a Busan (Corea) in novembre, dia risultati tangibili per un rendimento migliore degli aiuti, che comporti una loro maggiore efficacia; prende atto dei progressi, anche se irregolari, individuati nella relazione di rendiconto 2011, ma esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare il coordinamento dei donatori (anche per quanto concerne il Servizio europeo per l'azione esterna), la programmazione congiunta e la ripartizione del lavoro in loco;

18. sollecita i donatori dell'Unione europea a intensificare il dialogo politico con le economie emergenti in merito alla cooperazione allo sviluppo e incoraggia gli Stati membri a sostenere le iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo triangolare e sud-sud; ritiene che non vi sia più alcuna giustificazione per concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni a Stati ricchi di liquidità;

Revisione paritetica del Comitato di assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE

19. chiede di essere associato alla prossima revisione paritetica del Comitato di assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, relativa alla cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

*

* *

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alla BEI, alle organizzazioni delle Nazioni Unite, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al G20, al FMI e alla Banca mondiale.

Mercoledì 16 novembre 2011

Il cinema europeo nell'era digitale

P7_TA(2011)0506

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale (2010/2306(INI))

(2013/C 153 E/12)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,
- vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ⁽²⁾,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate ⁽³⁾,
- viste la raccomandazione della Commissione del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale ⁽⁵⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 e del 19 novembre 2010 sulle opportunità e le sfide per il cinema europeo nell'era digitale ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione relativa ai criteri di valutazione degli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001 ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 luglio 2010, sulle sfide per il patrimonio cinematografico europeo dell'era analogica e digitale (seconda relazione di attuazione della raccomandazione sul patrimonio cinematografico) (SEC(2010)0853),

⁽¹⁾ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 323 del 30.11.2010, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 24 settembre 2010, sulle possibilità e sulle sfide per il cinema europeo nell'era digitale (COM(2010)0487),
 - visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 intitolato "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" (COM(2010)0183),
 - visto il Libro verde della Commissione del 13 luglio 2011 sulla distribuzione di opere audiovisive nell'Unione europea: opportunità e sfide verso un mercato unico del digitale (COM(2011)0427),
 - vista la sua risoluzione del 2 luglio 2002 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 novembre 2001 su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale ⁽³⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 2 aprile 2011 dal titolo "Il cinema europeo nell'era digitale" ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0366/2011),
- A. considerando che la cultura costituisce la base fondamentale delle identità europee e dei valori condivisi;
- B. considerando che la cultura è al centro dei dibattiti odierni sull'identità, la coesione sociale e la creazione di un'economia basata sulla conoscenza, come ricordato nel 2001 dalla Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale;
- C. considerando che tutti hanno diritto a partecipare alla vita culturale collettiva e di apprezzare le arti e che, inoltre, l'arte cinematografica favorisce la conoscenza reciproca dei popoli, consentendo loro di condividere la stessa esperienza umana e di contribuire alla formazione di un'identità europea;
- D. considerando che gli investimenti nella cultura mostrano risultati a lungo termine, non materiali e plurigenerazionali in termini di definizione dell'identità europea;
- E. considerando che il settore audiovisivo europeo, compreso il cinema, costituisce una parte rilevante dell'economia dell'UE e dovrebbe essere più competitivo a livello globale;

⁽¹⁾ GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 176.

⁽²⁾ GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 143.

⁽³⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 31.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0240.

Mercoledì 16 novembre 2011

- F. considerando che il film europeo è una componente fondamentale della cultura, che promuove il dialogo e la comprensione, e incarna e trasmette i valori europei all'interno e all'esterno dell'UE, pur svolgendo un ruolo rilevante nel preservare e sostenere la diversità culturale e linguistica;
- G. considerando che il cinema europeo dovrebbe rafforzare l'integrità territoriale e sociale;
- H. considerando che l'era digitale introduce nuove opportunità per il settore audiovisivo, in particolare nell'ambito dell'industria cinematografica, per quanto concerne una più efficace distribuzione, proiezione e disponibilità di film e la migliore qualità audiovisiva che offre al pubblico europeo, ma crea altresì alcune importanti sfide al cinema europeo nel passaggio alle tecnologie digitali, soprattutto in termini di finanziamento;
- I. considerando che le tecnologie digitali contribuiscono pertanto alla realizzazione di obiettivi europei e nazionali correlati alla promozione e all'accessibilità delle opere europee, nonché alla coesione sociale;
- J. considerando che la tecnologia del cinema digitale consente una programmazione flessibile dell'offerta nonché modifiche del materiale all'ultimo momento;
- K. considerando gli esiti diseguali della prima fase di digitalizzazione del cinema europeo;
- L. considerando che il costo delle apparecchiature digitali di ultima generazione è inferiore di circa il 25-30 % rispetto ai modelli precedenti e che esse sono oggi più accessibile sia per le sale cinematografiche che per i programmi di finanziamento europei;
- M. considerando che non tutte le sale cinematografiche sono ugualmente in grado di affrontare le sfide della digitalizzazione delle sale cinematografiche;
- N. considerando che la completa digitalizzazione sia dell'industria cinematografica europea che delle sue sale cinematografiche deve essere realizzata con urgenza per evitare la riduzione dell'accesso alla diversità culturale e della disponibilità su piattaforme multiple, e che deve essere sostenuta a livello europeo e nazionale;
- O. considerando che i film indipendenti e d'autore sono una rete cinematografica tipica dell'Europa che offre una programmazione variegata capace di attirare il pubblico al di fuori del filone commerciale;
- P. considerando che occorre tenere conto delle preoccupazioni espresse dalle associazioni dei cinema d'essai e dei loro suggerimenti per misure specifiche prioritarie a vantaggio dell'esercizio e della distribuzione europea indipendente;
- Q. considerando che gli organi amministrativi a livello locale e regionale sono fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio culturale europeo, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei film e delle sale cinematografiche, e che costituiscono pertanto dei partner fondamentali nel processo di digitalizzazione;
- R. considerando la rilevanza della sala cinematografica per mantenere la vivibilità e la socialità dei centri storici e delle periferie urbane e per la riqualificazione delle aree urbane;
- S. considerando che il successo in Europa delle opere cinematografiche europee è condizione necessaria per la distribuzione internazionale, che permette il raggiungimento di obiettivi economici e insieme costituisce una forma di cooperazione e diplomazia culturale per la diffusione non solo delle opere, ma anche delle diverse culture europee nei paesi terzi;

Mercoledì 16 novembre 2011

- T. considerando che il passaggio al digitale deve avvenire quanto più rapidamente possibile, onde evitare il raddoppiamento dei costi di produzione e di distribuzione;
- U. considerando che l'industria cinematografica europea è attualmente frammentata in ragione dei confini nazionali e linguistici, e che i film vengono realizzati in primo luogo per essere fruiti dal pubblico locale del paese d'origine;

Situazione attuale

1. sottolinea il contributo importante del cinema europeo agli investimenti nelle tecnologie digitali, nell'innovazione, nella crescita e nella creazione di posti di lavoro;
2. sottolinea che nell'UE, nel 2010, i biglietti cinematografici venduti sono stati almeno un miliardo e che tale cifra dimostra la perdurante popolarità del settore cinematografico e il suo ingente potenziale finanziario, di crescita e di occupazione;
3. sottolinea che l'industria cinematografica europea è sempre più importante per l'economia poiché fornisce oltre 30 000 posti di lavoro;
4. evidenzia che, oltre all'impulso economico impresso dal settore artistico nell'UE, il cinema europeo presenta in particolare una dimensione culturale e sociale estremamente rilevante ed è un fattore importante per lo sviluppo e l'identità culturali dell'Europa;
5. rileva che il mercato cinematografico europeo è fortemente frammentato e diversificato e che la maggior parte delle sale cinematografiche ha soltanto uno o due schermi;
6. prende atto che i cinema multisala costituiscono la maggioranza dei cinema digitalizzati;
7. osserva che in Europa vi è uno squilibrio geografico per quanto attiene all'accessibilità delle sale cinematografiche e dei film ai cittadini, particolarmente evidente in Europa orientale e nelle aree rurali;
8. evidenzia l'importanza del ruolo sociale e culturale dei cinematografi, il quale va preservato, soprattutto nelle zone rurali e periferiche;
9. osserva che il potenziale dell'industria cinematografica europea è in costante crescita, ma la percentuale di produzioni europee proiettate nelle sale deve continuare ad aumentare;
10. rileva che i piccoli cinematografi, commerciali e non, danno un notevole contributo alla conservazione del patrimonio culturale grazie alla programmazione di produzioni europee;
11. rileva che è in atto un processo di modifica dell'offerta cinematografica in sala, con crescita dei multiplex e forte riduzione di schermi nei piccoli centri e nei centri storici delle città;
12. ritiene che la diversità del panorama dell'industria cinematografica dell'UE debba essere mantenuta;
13. osserva che il ruolo preminente attribuito ai film blockbuster è uno dei fattori che contribuiscono a mettere in pericolo la diversità dei film europei e la libertà di programmazione nelle sale cinematografiche e in tal senso va temuta una concentrazione di mercato irreversibile nel settore cinematografico;
14. sottolinea pertanto che il passaggio al digitale deve preservare la diversità della programmazione e le strutture culturali nelle zone rurali e urbane di tutti i paesi dell'UE e non deve tradursi nella chiusura dei cinematografi minori e d'essai a vantaggio delle multisale;

Mercoledì 16 novembre 2011

15. rileva che la digitalizzazione rende possibile una distribuzione meno costosa dei contenuti culturali nell'ambito del mercato interno, e salvaguarda la competitività e la diversità del cinema europeo;
16. osserva che tutti i film sono sempre più soggetti al pressante requisito della compatibilità con la proiezione digitale e che alcune sale cinematografiche europee sono già completamente digitali;
17. osserva con preoccupazione che la sopravvivenza di molti cinematografi indipendenti risulta minacciata a causa dei costi elevati della conversione alla tecnologia digitale e della concorrenza da parte di altre sale che programmano soprattutto produzioni statunitensi;
18. constata che la distribuzione indipendente è in difficoltà nell'affrontare i doppi costi necessari nel periodo di transizione, con ricadute sugli anelli successivi della filiera cinematografica;
19. osserva che un sistema di licenze multiterritoriali o paneuropee è essenziale per liberare il potenziale dei mercati di distribuzione cinematografica on line e per promuovere una maggiore diffusione dei film europei, un migliore accesso da parte dei consumatori e la disponibilità dei film europei sulle piattaforme di Video On Demand (VOD);
20. osserva che esistono diversi programmi UE che possono favorire il passaggio dell'industria cinematografica al digitale, come il programma MEDIA;
21. sottolinea che l'insufficiente finanziamento del cinema europeo si traduce in un'inadeguata promozione sulla scena internazionale;
22. rileva l'importanza di tutte le fasi della filiera della produzione di contenuti cinematografici e la necessità di sostenerle;
23. rileva che la tecnologia multimediale sta sostituendo altre forme di comunicazione, rendendo necessaria un'educazione delle persone alla sua ricezione;

Opportunità e sfide

24. invita gli Stati membri e la Commissione a fornire un sostegno finanziario per la piena digitalizzazione delle apparecchiature del cinema dell'UE e a istituire programmi europei e nazionali volti a sostenere la transizione verso le tecnologie digitali entro i più brevi termini e a favorire la diffusione dei film europei in un ambiente audiovisivo decisamente concorrenziale a livello mondiale;
25. sottolinea, a tale riguardo, che i programmi devono essere adeguati in modo flessibile alle esigenze pratiche;
26. sottolinea che il cinema digitale deve puntare al miglioramento della qualità dell'immagine e del suono (laddove viene utilizzata una risoluzione minima di 2k), onde favorire una programmazione più diversificata e flessibile di eventi in diretta ma anche di eventi in differita e di natura educativa, culturale e sportiva, consentendo al tempo stesso l'utilizzo di una vasta gamma di tecnologie innovative, in grado di continuare a suscitare l'interesse del pubblico in futuro;
27. evidenzia che è fondamentale sostenere e promuovere le produzioni dell'UE e riconosce che l'Unione europea contribuisce notevolmente alla creatività e alle innovazioni digitali come il 3D;
28. riconosce che, sebbene la digitalizzazione del cinema sia una priorità fondamentale, si deve tenere conto di uno sviluppo tecnologico coerente, poiché a medio e lungo termine può rivelarsi necessario un ulteriore adeguamento ai più recenti formati di proiezione;

Mercoledì 16 novembre 2011

29. rammenta che il passaggio del cinema europeo al digitale deve essere finalizzato alla creazione di nuove opportunità per la distribuzione dei film europei, mantenendo la diversità della produzione europea e migliorandone l'accessibilità per i cittadini europei;
30. sottolinea che il VOD può fornire alle aziende cinematografiche europee l'opportunità di raggiungere un pubblico più vasto;
31. riconosce che la creazione e l'innovazione sono fattori di interesse generale e insiste affinché gli investimenti in materia di programmi siano privilegiati e sostenuti in modo tale da rendere più dinamica l'offerta dei contenuti culturali di qualità sulle reti;
32. esorta i cinema piccoli e indipendenti a sfruttare pienamente il loro potenziale commerciale, mediante la diversificazione dei prodotti, apportando valore aggiunto al servizio che forniscono e avvalendosi del mercato di nicchia che occupano;
33. ritiene che la digitalizzazione offra una notevole opportunità per promuovere la presenza delle lingue ufficiali regionali nelle sale cinematografiche, nonché l'apprendimento delle lingue straniere;

Rischi

34. prende atto che gli elevati costi della digitalizzazione, la quale fornirà un notevole vantaggio commerciale a lungo termine, possono tuttavia determinare un onere rilevante per molti cinema piccoli e indipendenti e per le sale cinematografiche d'essai con un programma vario che trascende i film tradizionali e con un'elevata quota di film europei;
35. prende atto, a tale proposito, del fatto che, a fronte di una chiusura, o per evitarla, detti cinema e sale cinematografiche necessitano di un sostegno particolare e prioritario;
36. chiede pertanto alla Commissione di proporre misure specifiche per sostenere questi cinema;
37. constata che sui cinema gravano le spese di digitalizzazione più ingenti e che, trattandosi della costruzione di un'infrastruttura di base importante per i cittadini, che consente di migliorare l'offerta culturale indipendentemente dal luogo di residenza, i finanziamenti pubblici sono essenziali specialmente per i cinema piccoli e indipendenti;
38. riconosce che i cinema sono luoghi in cui le persone si incontrano e si scambiano opinioni e sottolinea che la scomparsa dei cinema piccoli e indipendenti, in particolare nelle piccole città e nelle regioni meno sviluppate, limita l'accesso alle risorse culturali, alla cultura e al dialogo culturale europei;
39. sottolinea che la problematica dei cinema piccoli vale soprattutto per le zone rurali, dove le sale cinematografiche possono svolgere un ruolo sociale particolarmente forte come luogo di ritrovo;
40. richiama l'attenzione sulla difficile situazione dei cinematografi minori nelle città, che, come i cinema d'essai, concorrono alla conservazione del patrimonio culturale;
41. riconosce che occorre procedere quanto prima alla digitalizzazione dei cinema piccoli e indipendenti, affinché queste sale rimangano aperte ai film, alla diversità culturale e al pubblico;
42. sottolinea la minaccia, per l'industria cinematografica, della violazione dei diritti d'autore e del download illegale; chiede che i diritti di proprietà intellettuale siano opportunamente applicati negli Stati membri;

Mercoledì 16 novembre 2011

43. riconosce altresì le minacce che incombono sulla qualità dell'opera e sul rispetto dei diritti morali degli autori a causa degli schermi metallici che creano notevoli differenze di luminanza nell'immagine; considerato che gli schermi metallici sono realizzati per il 3D, si raccomanda di non proiettare film 2D su schermi metallici per rispettare i diritti morali degli autori e preservare la qualità dell'esperienza di visione del pubblico;

44. osserva i problemi che l'industria cinematografica europea deve affrontare per quanto concerne la diffusione e la distribuzione dei film, soprattutto quelli a bilancio ridotto; e rileva che molte produzioni raggiungono soltanto i mercati nazionali e raramente vengono proiettate a livello internazionale, e ciò impedisce loro di raggiungere un pubblico più vasto in Europa e nel resto del mondo;

45. mette in guardia contro l'attuale mancanza di una formazione adeguata di proiezionisti in grado di utilizzare le nuove apparecchiature cinematografiche digitali e di adattarele a ciascun film specifico al fine di rispettare la qualità dell'opera proiettata;

46. riconosce che la digitalizzazione della produzione e della distribuzione audiovisiva comporta nuove sfide per gli archivi storici cinematografici nelle loro attività di raccolta, conservazione e preservazione del patrimonio audiovisivo europeo;

Interoperabilità, standardizzazione e archiviazione

47. sottolinea la necessità di garantire l'interoperabilità dei sistemi di proiezione e dei materiali digitali e degli altri dispositivi, poiché sono necessari soprattutto per gli schermi di più piccole e medie dimensioni, che tengono conto delle condizioni quadro economiche del mercato europeo dell'industria cinematografica e quindi mantengono la molteplicità del cinema e dei film;

48. sottolinea la necessità di far sì che la digitalizzazione dell'industria cinematografica avvenga nel modo più neutrale possibile sotto il profilo tecnologico;

49. raccomanda la standardizzazione dei sistemi basati sulle norme ISO nell'ambito della produzione, distribuzione e proiezione dei film;

50. ritiene tuttavia che, nel caso particolare del passaggio al digitale, la digitalizzazione dell'industria cinematografica non debba in alcun caso far sì che venga fissato uno standard unico;

51. rileva che ciò potrebbe risultare scarsamente proficuo anche in considerazione dei costanti e nuovi sviluppi tecnici, come per esempio i sistemi di proiezione cinematografica con tecnologie laser;

52. sottolinea l'importanza della standardizzazione del sistema di risoluzione 2K, che consente la proiezione di film in 3D, HDTV e Blu-Ray nonché i servizi di VOD;

53. accoglie pertanto con favore il fatto che, con la norma 2K, sia stato sviluppato uno standard ISO di proiezione digitale globalmente valido che tiene conto delle specifiche necessità degli esercenti europei;

54. invita gli organismi di normalizzazione europei e nazionali a promuovere di conseguenza l'utilizzo di tale standard;

55. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, contenuta nel programma di lavoro 2010-2013 sulla normalizzazione per l'innovazione industriale, che prevede di fissare, entro il 2013, norme su base volontaria per la consegna dei film agli archivi e la loro conservazione e proiezione in 3D;

Mercoledì 16 novembre 2011

56. prende in considerazione la possibilità di finanziare proiettori meno costosi, che possono essere vantaggiosamente utilizzati nelle sale in cui vengono proiettati contenuti alternativi e che inoltre possono valorizzare proiezioni specialistiche come documentari e film in lingua originale;

57. prende atto che l'archiviazione di film nel corso della loro digitalizzazione oppure della loro produzione puramente digitale diventa sì tecnicamente più semplice, tuttavia, considerando gli standard e le problematiche in materia di diritti di autore, in futuro genererà un maggior numero di sfide;

58. raccomanda agli Stati membri di adottare misure legislative intese a garantire che le opere audiovisive, che in futuro potrebbero costituire l'inizio di una biblioteca multimediale europea e rappresentare un importante strumento di difesa e promozione del patrimonio nazionale, siano digitalizzate, raccolte mediante meccanismi di deposito obbligatorio, catalogate, preservate e divulgate a fini culturali, educativi e scientifici, pur nel rispetto dei diritti d'autore;

59. raccomanda che il passaggio al digitale avvenga il più rapidamente possibile per evitare il costo di produrre sia la versione in celluloide sia digitale dei film, nonché un doppio sistema di distribuzione/proiezione, incentivando nel contempo i pubblicitari a passare dai 35mm al formato digitale;

60. invita la Commissione europea a utilizzare la biblioteca digitale europea EUROPEANA non soltanto come una biblioteca digitale per i prodotti di stampa, bensì anche come un patrimonio europeo cinematografico e ad attribuire le relative funzioni di EUROPEANA;

61. sottolinea la necessità di offrire un sostegno ai cinema e alle cineteche che promuovono e preservano il patrimonio cinematografico;

62. raccomanda agli Stati membri di istituire un meccanismo di deposito obbligatorio per i formati digitali o di adeguare i loro sistemi esistenti a tali formati, introducendo l'obbligo di depositare un master originale standard per i film digitali;

Aiuti di Stato

63. chiede agli Stati membri di tenere conto delle norme dell'UE in materia di concorrenza al momento di creare sistemi di aiuti statali a favore della conversione al digitale, al fine di evitare distorsioni nelle condizioni di finanziamento per il cinema digitale;

64. chiede alla Commissione di elaborare orientamenti chiari per gli aiuti pubblici, sulla base delle esperienze nei vari Stati membri, al fine di incrementare la certezza giuridica lasciando al contempo gli Stati membri liberi di orientare a livello nazionale il settore cinematografico e il finanziamento al settore cinematografico;

65. sottolinea che, sebbene debba essere neutrale dal punto di vista tecnologico, il sostegno pubblico deve altresì garantire la sostenibilità degli investimenti, tenendo conto degli specifici modelli d'impresa degli esercenti e dei requisiti tecnici dei distributori;

66. invita gli Stati membri a incentivare le case di produzione nazionali e le altre istituzioni qualificate del settore affinché compiano il passaggio alla tecnologia digitale;

Modelli di finanziamento

67. sottolinea la necessità di investimenti pubblici e privati nel contesto della transizione del settore cinematografico al digitale;

Mercoledì 16 novembre 2011

68. sottolinea che, al fine di agevolare il processo di digitalizzazione, è opportuno rendere disponibili finanziamenti flessibili e diversificati, sia pubblici che privati, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, in particolar modo per il sostegno dei cinema piccoli e indipendenti, in un quadro che definisca priorità e complementarità tra i diversi livelli e che definisca obiettivi misurabili;
69. evidenzia che sebbene i Fondi strutturali europei rappresentino un'importante fonte di finanziamento per i progetti di digitalizzazione e le iniziative di formazione, sarebbe opportuno aumentare le risorse, ridurre i tempi d'attesa e semplificare le domande di aiuto nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
70. raccomanda che i finanziamenti dei progetti di digitalizzazione erogati nell'ambito dei fondi strutturali europei prevedano l'impegno da parte delle sale cinematografiche sovvenzionate a proiettare film europei;
71. chiede altresì di prevedere meccanismi per rafforzare gli aiuti tramite i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale;
72. invita la Commissione e gli Stati membri a diffondere le migliori prassi nel campo del finanziamento della digitalizzazione, comprese soluzioni basate sul mercato come il raggruppamento in reti di cinematografi minori al fine di concludere accordi collettivi con i distributori; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle regioni di concentrare le sovvenzioni pubbliche destinate alla conversione al digitale sui cinematografi che non possono coprire il loro fabbisogno finanziario con fonti alternative nonché di fare in modo che la durata del periodo di transizione sia quanto più breve possibile;
73. invita la Commissione a esaminare attentamente le ripercussioni che la conversione dalla tecnologia convenzionale a quella digitale dei cinematografi comporta per gli operatori e le altre parti interessate; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero tenere in conto i costi a carico dei piccoli cinematografi locali, le eventuali opportunità e/o conseguenze sul mercato del lavoro, al momento di mettere a punto i rispettivi programmi nazionali di digitalizzazione;
74. ritiene che i cinema situati in aree meno abitate, dove gli eventi culturali sono rari, e quelli che non sono in grado di sostenere il costo della digitalizzazione, devono essere dotati delle apparecchiature necessarie;
75. sottolinea la disponibilità di prestiti agevolati offerti dalla Banca europea per gli investimenti a favore dei cinema che si stanno digitalizzando e non dispongono di finanziamenti adeguati;
76. sottolinea il ruolo dei partenariati pubblico-privato quale metodo per finanziare la digitalizzazione dei cinema ed evidenzia la necessità di promuoverli;
77. sottolinea che la digitalizzazione dell'industria cinematografica incentivata pubblicamente o privatamente non deve mettere in pericolo l'indipendenza dei cinematografi e non porta a una riduzione della molteplicità del programma e della quota di mercato dei film europei;
78. chiede alla Commissione di sciogliere questo nodo anche alla luce del rinnovo della Comunicazione sul Cinema;
79. osserva, a tale proposito, che qualsiasi fondo pubblico erogato per la digitalizzazione dei cinema e dei film dovrebbe essere soggetto allo stesso controllo effettuato sugli aiuti di Stato assegnati ad altri settori;
80. invita gli operatori cinematografici, gli enti locali, le sale, i club/società di cinefilia e i festival cinematografici a cooperare per utilizzare al meglio le tecnologie digitali disponibili grazie ai finanziamenti provenienti da canali dell'UE;
81. è del parere che occorra attuare meccanismi di integrazione fra distributori ed esercenti e chiede il rafforzamento della cooperazione fra le piccole sale cinematografiche per minimizzare i costi degli investimenti a favore delle apparecchiature digitali;

Mercoledì 16 novembre 2011

82. esorta gli Stati membri ad aumentare la dotazione finanziaria destinata alla ricerca nel campo della tecnologia del cinema digitale, in particolare dei canali per la trasmissione di filmati e relative modalità di compressione, affinché la rete così creata sia interattiva, offra un'alta qualità video e al contempo permetta un utilizzo più facile delle immagini compresse e non compresse;

83. sottolinea l'importanza di adeguati investimenti in ricerca, finanziamento e formazione per gli operatori professionali che già lavorano nel settore onde metterli in grado di utilizzare le nuove tecnologie e garantire l'inclusione sociale e la tutela dell'occupazione;

84. sottolinea la necessità di attuare programmi di formazione destinati ai professionisti del settore audiovisivo onde consentire loro di imparare ad utilizzare le tecnologie digitali e di adeguarsi ai nuovi modelli imprenditoriali e riconosce il successo delle iniziative già in corso nel settore; ritiene che l'Unione europea debba impegnarsi a fornire sostegno e fondi a detti programmi;

Virtual Print Fee (VPF)

85. riconosce che il modello commerciale Virtual Print Fee (VPF) per il finanziamento dell'installazione di attrezzature digitali è adatto alle grandi reti di sale cinematografiche, ma non rappresenta una soluzione ottimale per i cinema piccoli e indipendenti, che sono frenati dalla mancanza di fondi di investimento, e che, per tale motivo, il modello di finanziamento VPF può anche ostacolare la diversità culturale;

86. sottolinea che i cinematografi minori, rurali e d'essai, i quali diffondono la maggior parte dei contenuti europei, sono esclusi dal modello VPF e che potrebbero essere necessari modelli di finanziamento alternativi, compreso il sostegno pubblico, per mantenere e rafforzare la diversità culturale e salvaguardare la competitività;

87. invita quindi ad adeguare i modelli di finanziamento VPF alle esigenze e alle peculiarità dei cinema indipendenti e d'essai;

88. ribadisce che devono essere promossi quei modelli di finanziamento che consentono ai cinema indipendenti di avere accesso ai pagamenti VPF di tutti i distributori; raccomanda l'organizzazione di cooperazioni di acquisto per consentire a tutte le sale cinematografiche di avere il vantaggio di tariffe collettive;

Educazione al cinema

89. sottolinea che l'educazione al cinema contribuisce allo sviluppo dello spirito critico e alla formazione generale dei giovani, poiché consente di coniugare conoscenza del patrimonio e sensibilizzazione nei confronti della complessità dell'universo di immagini e suoni;

90. evidenzia che l'educazione attraverso il cinema, compresi la cultura e il linguaggio cinematografici, consente ai cittadini di acquisire una comprensione critica dei media, ampliando e sviluppando così le risorse e gli orizzonti della cosiddetta 'alfabetizzazione digitale';

91. sottolinea che l'educazione al cinema dovrebbe consentire ai cittadini di arricchire le loro conoscenze, di apprezzare l'arte cinematografica e di riflettere sui valori trasmessi dai film;

92. invita gli Stati membri a includere l'educazione al cinema nell'ambito dei loro programmi nazionali d'istruzione;

93. sottolinea l'importanza dell'educazione al cinema indipendente in tutte le fasi dell'istruzione al fine di preparare un pubblico per i film europei;

Mercoledì 16 novembre 2011

94. esorta gli Stati membri a sostenere i programmi educativi nelle scuole di cinema e presso altre istituzioni equivalenti sulle possibilità di realizzare, produrre e distribuire film con la tecnologia digitale;

95. chiede il finanziamento di una formazione di alta qualità e aggiornata per il personale tecnico e amministrativo mediante i canali di finanziamento UE o mediante i finanziamenti ottenuti dai richiedenti, al fine di garantire un uso ottimale delle tecnologie digitali finanziate dall'UE;

96. invita gli Stati membri a creare e promuovere programmi ed eventi speciali, per esempio nel quadro dei festival cinematografici, per migliorare la conoscenza e il gusto per i film europei nei giovani cittadini europei;

Il programma MEDIA

97. riconosce che il programma MEDIA ha sostenuto l'industria audiovisiva europea per più di venti anni e ha contribuito allo sviluppo, alla distribuzione, alla promozione dei film europei e alla formazione al digitale degli operatori delle sale;

98. a tale proposito, accoglie con favore l'impegno assunto il 18 marzo 2011 dal Presidente Barroso di conservare e potenziare il programma MEDIA;

99. sottolinea l'importanza del programma MEDIA nella digitalizzazione dei cinema e chiede il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti nonché un aumento dei fondi nella prossima versione del programma per far fronte alle sfide introdotte dalle tecnologie digitali;

100. invita la Commissione a stanziare fondi nell'ambito del nuovo programma MEDIA per il periodo post-2013 e a titolo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), al fine di sostenere la digitalizzazione dei cinematografi che programmano contenuti europei;

101. osserva che è necessario, per la prossima edizione del programma, prevedere misure che generino un forte valore aggiunto e contribuiscano alla strategia complessiva 'Europa 2020';

102. sottolinea che occorre introdurre nuove iniziative nella nuova versione del programma MEDIA per migliorare e promuovere la traduzione, il doppiaggio, i sottotitoli e i sopratitoli al fine di sostenere i cinema indipendenti dedicati ai film europei;

103. ricorda che l'investimento nelle nuove tecnologie cinematografiche e il passaggio al digitale dovrebbero migliorare l'accessibilità per le persone disabili, segnatamente grazie all'introduzione di una tecnologia di descrizione uditiva;

104. chiede quindi l'inclusione di una 'linea di programma digitale' nel programma MEDIA per semplificare il passaggio al formato digitale;

105. richiama l'attenzione sull'importanza del programma di formazione permanente MEDIA, strumento che consente ai professionisti del settore di aggiornare le loro competenze al fine di adeguarsi all'evoluzione delle tecnologie e dei metodi di produzione;

106. fa notare il valore aggiunto del programma di formazione iniziale MEDIA, che facilita la mobilità degli studenti di cinema in Europa, migliorando l'inserimento professionale e aumentando la cooperazione e le coproduzioni europee; chiede, a tal proposito, che tale finanziamento sia aumentato;

107. raccomanda che il programma MEDIA investa nel VOD, nel quadro degli sforzi volti a sostenere la distribuzione paneuropea, promuova le collaborazioni transnazionali tra le piattaforme e premi le iniziative di collaborazione transfrontaliere;

Mercoledì 16 novembre 2011

108. sottolinea il valore aggiunto apportato dal sostegno europeo, specialmente per quanto riguarda la diffusione transfrontaliera di opere cinematografiche e la prevenzione dell'ulteriore frammentazione del mercato cinematografico europeo;

Modelli di distribuzione

109. rileva che le tecnologie digitali hanno inciso sulle modalità di distribuzione dei film, che prevedono una serie di piattaforme e dispositivi, attraverso servizi lineari e non lineari;

110. riconosce che una volta sostenuta la spesa iniziale per il processo di digitalizzazione, l'infrastruttura digitale ridurrà notevolmente i costi di distribuzione e consentirà ai piccoli distributori di film indipendenti di aumentare la distribuzione dei loro film e di raggiungere quindi un pubblico più ampio;

111. riconosce che il successo del passaggio alla tecnologia digitale non può prescindere da una connessione a banda larga ad alta velocità, come mezzo di distribuzione dei contenuti digitali, e neppure da un aggiornamento del software digitale e da molte altre funzioni essenziali, e invita pertanto le organizzazioni che intendono aggiornare le loro tecnologie digitali a considerare quest'aspetto di interdipendenza;

112. prende atto che le tecnologie digitali hanno favorito il rapido sviluppo di cortometraggi e video e che consentono nuovi modelli di distribuzione e forme flessibili di immissione nel circuito cinematografico, quali la possibilità di immettere il film su numerose piattaforme subito dopo l'uscita nelle sale;

113. ritiene inoltre opportuno mantenere il periodo di programmazione esclusiva per le sale cinematografiche al fine di tutelare la diversità del cinema;

114. rileva che un punto di debolezza del processo di digitalizzazione consiste nel ritardo dei distributori, specie indipendenti, che non sono sostenuti sufficientemente nella distribuzione digitale;

115. invita gli Stati membri a concentrare gli aiuti finanziari sulla distribuzione;

116. invita le istituzioni europee a mettere in atto azioni preparatorie e progetti pilota al fine di sperimentare nuovi modelli commerciali che possano migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee;

117. esorta gli Stati membri a elaborare una strategia destinata a creare una rete per la cinematografia digitale che riunisca gli studi cinematografici, i cinema monosala e multisala e gli schermi per le trasmissioni in diretta attraverso tutti i canali di trasmissione dei dati, inclusi quelli satellitari;

118. sottolinea la necessità di prevedere, accanto alla nascita di nuove metodologie di programmazione on-line, l'applicazione, a livello europeo, di un'equa remunerazione per gli autori audiovisivi proporzionale ai ricavi generati da questi nuovi format e servizi;

Promozione del cinema europeo

119. incoraggia gli Stati membri a garantire che la programmazione delle loro sale cinematografiche comprenda il maggior numero possibile di film europei, onde aumentare la loro circolazione e promozione in tutta l'UE e consentire ai cittadini dell'Unione di apprezzare la ricchezza e la diversità di tali film, attraverso la più ampia varietà di piattaforme;

120. suggerisce la necessità di promuovere e sostenere le coproduzioni europee e ritiene che l'aumento di tali produzioni possa generare una maggiore distribuzione dei film europei in tutto il continente;

Mercoledì 16 novembre 2011

121. sostiene le attività delle reti cinematografiche, come Europa Cinemas, che promuovono i film europei nel mondo, aiutando finanziariamente e operativamente i cinema che proiettano una notevole percentuale di film europei;

122. riconosce l'importanza di sostenere i cinema indipendenti dedicati ai film europei (come i membri della rete Europa Cinemas) al fine di rafforzare la loro politica di programmazione europea e diversità, nonché la loro competitività sul mercato;

123. chiede un incentivo neutrale dal punto di vista tecnologico e un incentivo prioritario per tutte le sale cinematografiche che proiettano una notevole percentuale di film europei, nonché una programmazione ambiziosa, a prescindere dal loro fatturato o dal numero di spettatori;

124. esorta gli Stati membri a promuovere e sostenere la diffusione e la circolazione di film europei sul loro territorio tramite eventi e festival specializzati; e li incoraggia altresì a sostenere le varie scuole di cinema europee esistenti;

125. sottolinea che i film vincitori di premi ai festival europei dovrebbero ricevere un contributo alla commercializzazione per facilitare ulteriormente le uscite in VOD a livello internazionale e per contribuire a promuovere il cinema europeo;

126. riconosce il ruolo del Premio LUX del Parlamento europeo nella promozione delle opere cinematografiche europee e del multilinguismo, grazie alla traduzione dei sottotitoli del film vincitore in tutte le 23 lingue ufficiali dell'UE, e al contempo quale stimolo al dibattito sociale fra i cittadini dell'Unione;

127. suggerisce una maggiore cooperazione e scambio con i Paesi terzi, per valorizzare le produzioni europee nell'ambito del mercato mondiale ed in particolare nell'area del Mediterraneo, per promuovere lo scambio culturale ma anche per lanciare nuove iniziative a sostegno del dialogo euro-mediterraneo e dello sviluppo democratico dell'intera regione, anche alla luce degli impegni assunti nell'ambito della Conferenza euro-mediterranea sul cinema;

*

* *

128. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 17 novembre 2011

Sostegno UE alla Corte penale internazionale

P7_TA(2011)0507

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà (2011/2109(INI))

(2013/C 153 E/13)

Il Parlamento europeo,

- visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), entrato in vigore il 1° luglio 2002,
- vista la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio entrata in vigore il 12 gennaio 1951,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Corte penale internazionale, in particolare quelle del 19 novembre 1998 ⁽¹⁾, del 18 gennaio 2001 ⁽²⁾, del 28 febbraio 2002 ⁽³⁾, del 26 settembre 2002 ⁽⁴⁾ e del 19 maggio 2010 ⁽⁵⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali in materia di diritti umani nel mondo, la più recente delle quali risale al 16 dicembre 2010 ⁽⁶⁾,
- vista la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale ⁽⁷⁾,
- vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale ⁽⁸⁾,
- visti il piano d'azione del 4 febbraio 2004 e il piano d'azione sul seguito alla decisione sulla Corte penale internazionale del 12 luglio 2011,
- visto l'accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea ⁽⁹⁾,
- vista la strategia europea in materia di sicurezza (SES) del 2003 intitolata "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
- visti il programma di Stoccolma 2010-2014 intitolato "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (dicembre 2009) ⁽¹⁰⁾ e il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (aprile 2010, COM(2010)0171),
- viste la decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ⁽¹¹⁾ e la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265.

⁽²⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262.

⁽³⁾ GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 291.

⁽⁵⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 78.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

⁽⁷⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

⁽⁸⁾ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.

⁽⁹⁾ GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50.

⁽¹⁰⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.

Giovedì 17 novembre 2011

- viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1593 (2005) sul Sudan/Darfur e 1970 (2011) sulla Libia,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0368/2011),
- A. considerando che la giustizia, lo Stato di diritto e la lotta contro l'impunità sono imprescindibili per una pace sostenibile, in quanto garantiscono i diritti umani e le libertà fondamentali;
 - B. considerando che, al settembre 2011, 117 Stati hanno ratificato lo Statuto di Roma; che la ratifica universale deve tuttavia rimanere un obiettivo primario;
 - C. considerando che il carattere universale della giustizia implica l'equità della sua applicazione, senza eccezioni o disparità di trattamento; che nessun luogo dovrebbe costituire un rifugio sicuro per i responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità, esecuzioni extragiudiziali, crimini di guerra, tortura, stupri di massa o sparizioni forzate;
 - D. considerando che la giustizia dovrebbe essere considerata fondamentale per sostenere gli sforzi di pace e risoluzione dei conflitti;
 - E. considerando che il mantenimento dell'indipendenza della Corte penale internazionale è essenziale non solo per garantirne la piena efficacia, ma anche per promuovere l'universalità dello Statuto di Roma;
 - F. considerando che la Corte penale internazionale è il primo organo giudiziario internazionale permanentemente legittimato a processare gli individui per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e apporta quindi un contributo decisivo alla difesa dei diritti umani e al diritto internazionale, combatte contro l'impunità e rappresenta un importante deterrente e un chiaro segnale che non sarà tollerata alcuna impunità in ordine a questi crimini;
 - G. considerando che gli "interessi della giustizia", a prescindere da qualsiasi considerazione politica (articolo 53 dello Statuto di Roma) costituiscono il principio fondatore della Corte; che la CPI svolge un ruolo fondamentale nella promozione della giustizia internazionale, contribuendo quindi alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto, nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale;
 - H. considerando che la CPI esercita la propria giurisdizione sui reati commessi a partire dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma al 1° luglio 2002;
 - I. considerando che, conformemente al preambolo dello Statuto di Roma nonché al principio di complementarità, la Corte interviene solo qualora i tribunali nazionali non abbiano la possibilità o la volontà di celebrare processi credibili a livello nazionale, per cui gli Stati parte mantengono la loro primaria competenza nel perseguire i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio; che la cooperazione tra gli Stati che aderiscono allo Statuto di Roma e con le organizzazioni regionali riveste la massima importanza, soprattutto nelle situazioni in cui la giurisdizione della Corte viene contestata;
 - J. considerando che la politica di "complementarità positiva" della CPI sostiene la capacità dei tribunali nazionali di indagare sui crimini di guerra e di perseguirli;

Giovedì 17 novembre 2011

- K. considerando che attualmente la CPI sta conducendo indagini in sette paesi (Uganda, Repubblica democratica del Congo, regione del Darfur in Sudan, Repubblica centrafricana, Kenya, Libia e Côte d'Ivoire) e ha annunciato pubblicamente che sta esaminando le informazioni relative a presunti reati commessi in varie altre situazioni; che due casi (Darfur and Libia) sono stati deferiti alla Corte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tre casi dagli Stati parte stessi (Uganda, Repubblica democratica del Congo e Repubblica centrafricana) e due sono stati aperti dal procuratore su propria iniziativa (Kenya e Côte d'Ivoire);
- L. considerando che la maggior parte dei 17 mandati d'arresto spiccati dalla CPI non è stata ancora eseguita, compresi quelli nei confronti di Joseph Kony e altri leader dell'Esercito di resistenza del Signore in relazione alla situazione dell'Uganda settentrionale, Bosco Ntaganda della Repubblica democratica del Congo, Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman e il presidente Omar Hassan Ahmad al Bashir del Sudan, e Saif al-Islam Gheddafi e Abdullah Al-Senussi della Libia;
- M. considerando che il processo equo, il giusto processo e i diritti delle vittime sono i principi fondamentali su cui si basa il sistema dello Statuto di Roma;
- N. considerando che l'obiettivo della Corte è di assicurare piena giustizia riparatrice alle vittime e alle comunità colpite, anche attraverso la partecipazione, la protezione, l'assistenza legale e le attività di sensibilizzazione;
- O. considerando che la Corte riconosce alle vittime il diritto di partecipare con l'ausilio di meccanismi di protezione dei testimoni;
- P. considerando che il sistema di indennizzo delle vittime di reati oggetto di competenza della Corte fa della CPI un'istituzione giudiziaria unica a livello internazionale;
- Q. considerando che, a partire dal 2011, il successo dei procedimenti di indennizzo dipende dai contributi volontari dei donatori, nonché dalla riscossione di ammende e dalle confische operate nei confronti dei colpevoli;
- R. considerando che, se da un lato la Corte è chiamata attualmente a gestire un numero di indagini, cause e accertamenti preliminari in rapido aumento, dall'altro alcuni Stati parte dello Statuto di Roma stanno cercando di mantenere inalterato o perfino di ridurre il bilancio della Corte;
- S. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono stati fedeli alleati della Corte sin dalla sua istituzione, offrendo costante sostegno politico, diplomatico, finanziario e logistico, compresa la promozione dell'universalità e la difesa dell'integrità dello Statuto di Roma, al fine di proteggere e potenziare l'indipendenza della Corte;
- T. considerando che la lotta contro l'impunità può essere efficace soltanto se tutti gli Stati parte cooperano pienamente con la CPI e se anche gli Stati che non vi aderiscono forniscono il loro contributo all'istituzione giudiziaria,

Necessità di potenziare il sostegno alla Corte attraverso l'azione politica e diplomatica

1. ribadisce il suo pieno sostegno alla CPI, allo Statuto di Roma e al sistema di giustizia penale internazionale, il cui obiettivo prioritario è rappresentato dalla lotta contro l'impunità per il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità;
2. ribadisce il suo pieno sostegno all'ufficio del procuratore, ai suoi poteri d'iniziativa e ai progressi relativi all'apertura di nuove indagini;
3. invita gli Stati parte dello Statuto di Roma e quelli che non vi aderiscono ad astenersi dall'esercitare pressioni politiche sulla Corte, al fine di preservarne e garantirne l'imparzialità e di consentire alla giustizia di operare sulla base del diritto anziché di considerazioni politiche;

Giovedì 17 novembre 2011

4. sottolinea l'importanza del principio di universalità e invita il SEAE, gli Stati membri UE e la Commissione a continuare ad adoperarsi con impegno per promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e dell'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, nonché le leggi nazionali di attuazione;
5. apprezza che l'UE e la maggior parte degli Stati membri abbiano assunto impegni specifici in occasione della conferenza di Kampala e raccomanda che l'attuazione di tali impegni avvenga in modo tempestivo e che in merito ad essa si riferisca durante la prossima assemblea degli Stati parte, che si terrà dal 12 al 21 dicembre 2011 a New York;
6. giudica favorevolmente l'adozione di modifiche allo Statuto di Roma, compresa quella sul reato di aggressione, e invita tutti gli Stati membri dell'UE a ratificarle e recepirle nelle rispettive legislazioni nazionali;
7. accoglie con favore la decisione adottata il 21 marzo 2011 che rivede la posizione comune dell'UE sulla CPI; osserva che la nuova decisione tiene conto delle sfide a cui la Corte deve far fronte e sottolinea che essa offre all'UE e ai suoi Stati membri una base efficace per aiutare la Corte a rispondere a tali sfide;
8. accoglie con favore il piano d'azione dell'UE rivisto, approvato il 12 luglio 2011 per dar seguito alla decisione sulla CPI, che definisce misure efficaci e concrete che l'Unione dovrà adottare per approfondire il suo futuro sostegno alla Corte e invita la Presidenza del Consiglio, unitamente alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri, ad accordare priorità all'attuazione del piano d'azione;
9. sottolinea che una piena e sollecita cooperazione tra gli Stati parte, compresi gli Stati membri dell'UE, e la Corte è essenziale per l'efficacia e il successo del sistema di giustizia penale internazionale;
10. invita l'UE e i suoi Stati membri a soddisfare tempestivamente tutte le richieste di assistenza e cooperazione della Corte al fine di garantire, tra l'altro, l'esecuzione dei mandati di arresto pendenti e la fornitura di informazioni, ivi comprese le richieste finalizzate alla localizzazione, al congelamento e al sequestro dei beni finanziari degli indagati;
11. esorta tutti gli Stati membri dell'UE che non lo hanno ancora fatto ad attuare la legislazione nazionale in materia di cooperazione e a sottoscrivere accordi quadro con la CPI al fine di eseguire le sentenze della Corte su questioni investigative quali le indagini, la raccolta di prove, la localizzazione, la protezione e il trasferimento dei testimoni, l'arresto, l'estradizione, la detenzione e la sistemazione degli imputati rilasciati su cauzione, e l'incarcerazione dei condannati; invita gli Stati membri a cooperare reciprocamente mediante la polizia, gli organi giudiziari e altri meccanismi pertinenti al fine di garantire un adeguato sostegno alla CPI;
12. invita gli Stati membri dell'UE a modificare l'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere i reati soggetti alla giurisdizione della CPI nell'elenco dei reati per i quali l'UE è competente; nello specifico, esorta gli Stati membri dell'UE a trasferire le competenze all'Unione in materia di localizzazione e sequestro dei beni degli individui condannati dalla CPI, indipendentemente dal fatto che i procedimenti giudiziari siano stati avviati dalla Corte stessa; invita gli Stati membri dell'UE a cooperare allo scambio di pertinenti informazioni mediante gli uffici per il recupero dei beni, nonché la rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN);
13. esorta gli Stati membri dell'UE a integrare pienamente le disposizioni dello Statuto di Roma e dell'accordo sui privilegi e le immunità della Corte nelle rispettive legislazioni nazionali;

Giovedì 17 novembre 2011

14. accoglie con favore l'adozione delle modifiche apportate allo Statuto di Roma durante la conferenza di revisione di Kampala per quanto concerne il reato di aggressione e invita tutti gli Stati membri dell'UE a ratificare e a integrare tali modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali; raccomanda, per rafforzare l'universalità dello Statuto di Roma, d'impegnarsi con un accordo consensuale per ottenere una definizione più precisa dei reati pertinenti che stabilisca un'aggressione contraria al diritto internazionale;
15. rileva che la Corte, in base ai risultati della conferenza di Kampala, non potrà esercitare la sua giurisdizione in materia di reato di aggressione fino a gennaio 2017, quando gli Stati parte prenderanno una decisione in merito all'attuazione di tale competenza;
16. si compiace del contributo di alcuni Stati membri dell'UE alla lotta contro l'impunità per i più gravi reati noti all'umanità, mediante l'applicazione della giurisdizione universale; esorta tutti gli Stati membri dell'UE a fare altrettanto; raccomanda che si continui a rafforzare il ruolo della Rete europea di punti di contatto per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio per quanto concerne il sostegno alla cooperazione tra le autorità di contrasto dell'UE nel perseguire i reati più gravi;
17. sottolinea il ruolo fondamentale delle giurisdizioni penali internazionali nella lotta contro l'impunità e nell'affrontare le violazioni delle norme di diritto internazionale applicabili sull'uso e il reclutamento illegali di bambini soldato; si oppone con decisione all'arruolamento e al reclutamento nelle forze armate di minori di età inferiore ai diciotto anni, nonché a un loro utilizzo di qualsiasi tipo nelle azioni di guerra; sottolinea l'importanza di salvaguardare il diritto a un'infanzia pacifica, all'istruzione, all'integrità fisica, alla sicurezza e all'autonomia sessuale dei minori;
18. chiede l'attuazione di politiche efficaci e di incentivi atti a garantire che la partecipazione delle vittime ai lavori della CPI abbia un impatto sensibile, inclusi un'assistenza psicologica, medica e legale maggiormente accessibile e un facile accesso ai programmi di protezione dei testimoni; sottolinea l'importanza di promuovere la consapevolezza della violenza sessuale nelle zone di conflitto, mediante programmi giuridici, la documentazione dei reati di genere nei conflitti armati e la formazione di avvocati, giudici e attivisti sullo Statuto di Roma e sulla giurisprudenza internazionale in relazione ai reati di genere contro donne e bambini;
19. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a garantire l'esistenza di programmi di formazione a favore, a titolo esemplificativo, di polizia inquirente, procuratori, giudici e funzionari militari, incentrati in primo luogo sulle disposizioni dello Statuto di Roma e le pertinenti norme di diritto internazionale e, in secondo luogo, sulle azioni atte a prevenire, localizzare, indagare e perseguire le violazioni di detti principi;
20. prende atto dell'accordo tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea sulla cooperazione e l'assistenza; chiede agli Stati membri dell'UE di applicare il principio di giurisdizione universale per la lotta all'impunità e ai crimini contro l'umanità e ne ricorda l'importanza per l'efficacia e il funzionamento del sistema di giustizia penale internazionale;
21. incoraggia vivamente l'UE e gli Stati membri a sfruttare qualsiasi occasione diplomatica e strumento diplomatico per promuovere una cooperazione efficace con la CPI, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei mandati d'arresto pendenti;
22. incoraggia vivamente l'UE e gli Stati membri a istituire, con l'aiuto del SEAE, una serie di rigorosi orientamenti interni, ispirati a quelli esistenti in seno alle Nazioni Unite e alla CPI, che siano seguiti dall'Ufficio del Procuratore e definiscano un codice di condotta relativo ai contatti tra i funzionari dell'UE e degli Stati membri e le persone oggetto di un mandato della CPI, soprattutto qualora queste ultime occupino ancora posizioni ufficiali, a prescindere dal loro status e dal fatto che siano cittadini di Stati che aderiscono o meno allo Statuto di Roma;

Giovedì 17 novembre 2011

23. chiede all'UE e agli Stati membri di esercitare senza indugio forti pressioni sui paesi partner qualora questi ultimi invitino una persona soggetta a un mandato d'arresto della CPI o si dichiarino disponibili a consentirne la visita nel loro territorio, allo scopo di arrestare o favorire un'operazione di arresto, o quantomeno, di impedirne lo spostamento; rileva che, recentemente, sono stati estesi inviti di questo genere nei confronti del presidente del Sudan Omar al-Bashir da paesi tra cui il Ciad, la Cina, Gibuti, il Kenya e la Malaysia;

24. riconosce la recente decisione del procuratore della CPI di spiccare mandati d'arresto per Said al Islam Gheddafi e il capo dei servizi segreti Abdullah al Sanoussi della Libia, in relazione ai presunti crimini contro l'umanità compiuti dall'inizio della rivolta del paese; sottolinea che la loro cattura e il successivo processo da parte della CPI forniranno un fondamentale contributo alla lotta contro l'impunità nella regione;

25. esprime profonda preoccupazione per il fatto che Stati parte della CPI quali Ciad, Gibuti e Kenya abbiano recentemente accolto nei propri territori il presidente del Sudan al-Bashir senza arrestarlo e consegnarlo alla Corte, benché a norma dello Statuto di Roma fossero espressamente tenuti ad arrestarlo e a consegnarlo;

26. sottolinea l'importanza di una decisa azione dell'UE al fine di prevedere, evitare o condannare tali casi di mancata cooperazione; ribadisce l'esigenza dell'UE (e degli Stati membri) di istituire un protocollo interno di azioni concrete e uniformi per poter reagire in modo tempestivo e coerente ai casi di mancata cooperazione con la Corte, laddove opportuno in coordinamento con i meccanismi di altre istituzioni competenti, compresa l'assemblea degli Stati parte;

27. osserva che gli Stati africani hanno svolto un ruolo importante nella creazione della CPI e ritiene che il loro sostegno e la loro stretta cooperazione siano indispensabili per un efficace funzionamento e l'indipendenza della Corte;

28. chiede agli Stati africani che hanno aderito allo Statuto di Roma della CPI di soddisfare gli obblighi previsti da tale Statuto e, in conformità con l'atto costitutivo dell'Unione africana, di sostenere attivamente il compito di chiedere conto ai peggiori criminali al mondo testimoniando forte sostegno alla Corte in occasione delle assemblee dell'Unione africana, ed esorta l'UA a spezzare il cerchio di impunità per i reati più gravi e ad assistere le vittime di atrocità; esprime il proprio sostegno alla richiesta della Corte di aprire un ufficio di collegamento con l'Unione africana ad Addis Abeba;

29. esorta l'UE e i suoi Stati membri a inserire il lavoro della CPI e le disposizioni dello Statuto di Roma nei programmi di sviluppo volti a rafforzare lo Stato di diritto; li invita altresì a fornire l'assistenza e le competenze tecniche, logistiche e finanziarie necessarie ai paesi in via di sviluppo che dispongono solo di risorse limitate per adeguare le loro legislazioni nazionali ai principi contenuti nello Statuto di Roma e cooperare con la CPI, a prescindere dal fatto che tali paesi abbiano ratificato o meno lo Statuto; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a sostenere programmi di formazione per la polizia e le autorità giudiziarie, militari e amministrative dei paesi in via di sviluppo per illustrare loro le disposizioni dello Statuto di Roma;

30. invita la prossima assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a discutere della lotta contro l'impunità nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e del relativo dialogo politico, come sostenuto in diverse risoluzioni e all'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo rivisto di Cotonou, al fine di inserire la lotta contro l'impunità e rafforzare lo Stato di diritto nei programmi e nelle attuali azioni di cooperazione allo sviluppo;

31. invita il SEAE e i servizi diplomatici degli Stati membri dell'UE a impiegare sistematicamente e in modo mirato gli strumenti diplomatici da essi utilizzati, sia per aumentare il sostegno alla CPI, sia per promuovere una più ampia ratifica e applicazione dello Statuto di Roma; rileva che tali strumenti comprendono démarches, dichiarazioni politiche, comunicati e clausole riguardanti la CPI negli accordi con paesi terzi, nonché dialoghi politici e sui diritti umani; suggerisce di intraprendere azioni appropriate in base alla valutazione dei risultati;

Giovedì 17 novembre 2011

32. sottolinea la necessità che la CPI non si focalizzi soltanto sulle situazioni di conflitto armato, ma indaghi più attivamente sulle emergenze concernenti i diritti umani, che assurgono al livello di crimini contro l'umanità, e persegua e punisca i presunti colpevoli e le situazioni in cui le autorità nazionali sono palesemente restie a indagare;

33. invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente dell'UE e gli Stati membri a compiere sforzi diplomatici affinché i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite provvedano a effettuare i deferimenti alla CPI consentendole di avviare le indagini su casi in cui funzionari di uno Stato che non aderisce allo Statuto sono presumibilmente coinvolti in crimini contro l'umanità, ma continuano a godere dell'impunità, ivi comprese le recenti situazioni in Iran, Siria, Bahrein e Yemen;

34. riconosce il ruolo svolto dall'UE nella promozione della ratifica universale dello Statuto di Roma e dell'accordo sui privilegi e le immunità della Corte (APIC) e si compiace delle recenti adesioni o ratifiche dello Statuto da parte di Tunisia, Filippine, Maldive, Grenada, Moldavia, Santa Lucia e Seychelles, che hanno portato a 118 il numero totale degli Stati parte; invita un numero maggiore di paesi asiatici, nordafricani, mediorientali e subsahariani ad aderire allo Statuto di Roma;

35. esorta l'UE, e in particolare il SEAE, a continuare a promuovere l'universalità dello Statuto di Roma e dell'APIC e la lotta contro l'impunità nonché il rispetto per la Corte, la collaborazione con essa e l'assistenza nei suoi confronti, nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, fra cui nel quadro dell'accordo di Cotonou e dei dialoghi tra l'UE e le organizzazioni regionali, come ad esempio l'UA, la Lega araba, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN); sottolinea l'importanza di promuovere la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma per la Corte nei dialoghi bilaterali dell'UE sui diritti umani con i paesi terzi;

36. invita la Commissione e il SEAE a perseguire più sistematicamente l'inserimento di una clausola sulla CPI nei negoziati relativi ai mandati e agli accordi con i paesi terzi;

37. esorta i leader dell'UE a motivare tutti gli Stati che non hanno ancora aderito allo Statuto di Roma a diventarne parte; a tal proposito, l'enfasi andrebbe soprattutto posta sui membri permanenti e non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

38. accoglie con favore la partecipazione degli Stati Uniti all'assemblea degli Stati parte della CPI in qualità di osservatore e auspica che il paese diventi presto uno Stato parte;

39. valuta positivamente la recente adesione della Tunisia allo Statuto di Roma e spera che ciò lancerà un segnale positivo ad altri paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, che potrebbero decidere di seguirne l'esempio; valuta altresì positivamente la recente ratifica dello Statuto di Roma da parte delle Filippine, che fa salire quindi il numero dei paesi asiatici che aderiscono al sistema della Corte lanciando un forte segnale in merito al fatto che i membri asiatici della CPI stanno aumentando, nonché la recente ratifica dello Statuto da parte delle Maldive e il recente progetto di legge dell'assemblea nazionale di Capo Verde che autorizza la ratifica dello Statuto di Roma, nella speranza che il suo governo proceda rapidamente in tal senso; esprime l'auspicio che tutti i paesi dell'America Latina aderiscano alla CPI;

40. esorta la Turchia, l'unico candidato ufficiale all'Unione europea che non ha ancora aderito allo Statuto di Roma e all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte (APIC), a provvedere al più presto, sottolineando che tutti i futuri paesi candidati e potenziali candidati, nonché i paesi partner interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) devono agire in tal senso;

41. invita l'UE e gli Stati membri UE a sostenere la capacità e la disponibilità politica dei paesi terzi – soprattutto i paesi in cui vi sono situazioni di competenza della CPI e i paesi oggetto di accertamenti preliminari da parte della Corte – ad avviare procedimenti nazionali contro il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità; invita l'UE e i suoi Stati membri, in tale contesto, a sostenere i processi di riforma e gli sforzi nazionali di consolidamento delle capacità finalizzati al rafforzamento della magistratura indipendente, delle autorità di contrasto e del sistema penitenziario in tutti i paesi direttamente coinvolti in presunti casi di responsabilità per gravi reati internazionali;

Giovedì 17 novembre 2011

42. sottolinea che l'efficacia del principio di complementarità della Corte risiede nell'obbligo primario degli Stati parte di indagare e perseguire i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità; esprime preoccupazione per il fatto che non tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di leggi di diritto nazionale che definiscano tali crimini, sui quali i rispettivi tribunali possano esercitare la competenza;

43. invita gli Stati che non l'abbiano ancora fatto a promulgare norme di attuazione complete ed efficaci, in aperta consultazione con la società civile, e a dotare le proprie magistrature nazionali degli strumenti necessari per indagare e perseguire tali reati;

44. ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri devono rafforzare gli sforzi diplomatici tra i paesi che non aderiscono allo Statuto di Roma e le organizzazioni regionali (ad esempio l'UA, l'ASEAN e la Lega araba) volti a promuovere una migliore comprensione del mandato della CPI, fra cui per quanto concerne la possibilità di perseguire gli autori di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, ivi compresa l'elaborazione di una speciale strategia di comunicazione a tal riguardo e un maggior sostegno alla Corte e al suo mandato, in particolare presso le istanze delle Nazioni Unite, come ad esempio il Consiglio di Sicurezza;

45. sottolinea l'importanza fondamentale del sostegno diplomatico degli Stati membri dell'UE nei confronti del mandato della CPI e delle sue attività nelle varie istanze delle Nazioni Unite, ivi compresi l'Assemblea generale e il Consiglio di Sicurezza;

46. sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici intesi a far sì che i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite assicurino un deferimento tempestivo delle situazioni, come previsto dall'articolo 13, lettera b), dello Statuto di Roma e come illustrato nel caso più recente dalla decisione unanime del Consiglio di Sicurezza di deferire alla CPI la situazione in Libia; esprime inoltre l'auspicio che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si astenga dal deferire indagini o procedimenti della Corte secondo quanto sancito dall'articolo 16 dello Statuto di Roma;

47. invita i membri del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a reperire modi e mezzi appropriati per far sì che le Nazioni Unite forniscano risorse finanziarie alla Corte, per coprire i costi associati all'avvio delle indagini e dei procedimenti sulle situazioni oggetto di un deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza, in conformità con l'articolo 115 dello Statuto di Roma;

48. esorta gli Stati membri dell'Unione ad assicurare che il coordinamento e la cooperazione con la CPI rientrino nel mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione (RSUE) pertinenti a livello regionale; invita l'Alto rappresentante a nominare un rappresentante speciale dell'Unione in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale incaricato di promuovere, inserire e rappresentare l'impegno dell'Unione in materia di lotta contro l'impunità e CPI nelle politiche estere dell'Unione;

49. invita il SEAE a garantire che la CPI sia inserita tra le priorità della politica estera dell'UE tenendo sistematicamente conto della lotta contro l'impunità e del principio di complementarità nel più ampio contesto dell'assistenza allo sviluppo e allo Stato di diritto, e in particolare ad incoraggiare gli Stati in fase di transizione del Mediterraneo meridionale a firmare e ratificare lo Statuto di Roma;

50. afferma che l'UE dovrebbe garantire che il SEAE disponga delle competenze e delle elevate capacità necessarie per accordare una reale priorità alla CPI; raccomanda al SEAE di assicurare l'adeguatezza dell'organico tanto a Bruxelles quanto nelle delegazioni di funzionari incaricate di gestire le questioni di giustizia internazionale; invita il SEAE e la Commissione europea a dare ulteriore impulso alla formazione del proprio personale sulla giustizia internazionale e sulle questioni relative alla CPI attraverso l'istituzione di programmi per lo scambio di personale con la Corte, al fine di promuovere la conoscenza reciproca tra le istituzioni e agevolare una maggiore cooperazione;

Giovedì 17 novembre 2011

51. esorta tutti gli Stati parti della CPI, l'Unione europea e la CPI stessa, compreso l'ufficio del procuratore, a non lesinare sforzi per perseguire e punire gli autori di crimini sessuali contro l'umanità, ossia quella categoria specifica di crimini contro l'umanità che rientrano nelle competenze materiali della CPI (articolo 7 dello Statuto di Roma) e che persegue i fatti di stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, violenza sessuale e qualsiasi altra forma di gravità comparabile nonché i fatti di persecuzione fondata sul sesso; osserva che tali reati a sfondo sessuale sono tanto più spregevoli poiché spesso vengono perpetrati su vasta scala e costituiscono crimini di guerra, oltre che crimini contro l'umanità (articolo 8 dello Statuto di Roma), giacché colpiscono le categorie più vulnerabili – donne, bambini e civili – in paesi già indeboliti dai conflitti e/o da penurie alimentari o carestie;

52. invita gli Stati membri dell'UE, in vista della futura elezione di sei nuovi giudici e di un nuovo procuratore nel corso della sessione di dicembre 2011 dell'assemblea degli Stati parte, a eleggere i candidati più qualificati attraverso una procedura equa, trasparente e meritocratica, assicurando sia l'equilibrio geografico che di genere, e a incoraggiare gli Stati delle regioni che beneficiano di requisiti minimi di voto – come il gruppo degli Stati latinoamericani e caraibici (GRULAC) – a sfruttare tale beneficio e a nominare un numero sufficiente di candidati, garantendo così una rappresentanza regionale equilibrata; osserva che l'elezione di un nuovo procuratore è cruciale per l'efficacia e la legittimità della Corte e apprezza il lavoro della commissione di ricerca costituita dall'Ufficio di presidenza dell'assemblea degli Stati parte;

53. giudica positivamente le proposte relative alla costituzione di una commissione consultiva preposta a ricevere e vagliare le candidature dei nuovi giudici come sancito dall'articolo 36, paragrafo 4, lettera c) dello Statuto di Roma, nonché la creazione di una commissione di ricerca per il procuratore della CPI e ritiene che il lavoro della commissione di ricerca non debba essere influenzato da considerazioni politiche;

Necessità di garantire una maggiore assistenza finanziaria e logistica alla Corte

54. valuta positivamente il sostegno finanziario e logistico finora fornito alla CPI dall'Unione europea e dai singoli Stati membri e raccomanda di proseguire le attuali forme di sostegno, nell'ambito del bilancio ordinario della CPI finanziato mediante i contributi degli Stati parte o dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) finanziato tramite il bilancio dell'UE, in particolare negli ambiti seguenti: attività di sensibilizzazione intese ad aiutare le vittime e le comunità colpite; assistenza legale; trasferimento dei testimoni; coinvolgimento e protezione delle vittime e/o dei testimoni, con un'attenzione particolare alle esigenze delle vittime rappresentate da donne e minori/bambini; fornitura di sostegno che consenta alla Corte di rispondere a esigenze operative urgenti legate a nuove indagini; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere gli sforzi della Corte volti rafforzare la propria presenza sul terreno, riconoscendo l'importanza della presenza sul campo della CPI per promuovere la comprensione e il sostegno al suo mandato, oltre a coinvolgere e aiutare le comunità vittime di reati che rientrano sotto la giurisdizione della Corte; esprime preoccupazione per il fatto che la carenza di risorse continua a rappresentare un ostacolo al funzionamento ottimale della Corte;

55. sottolinea il significativo impatto del sistema dello Statuto di Roma sulle vittime, gli individui e le comunità colpite dai reati di competenza della Corte; ritiene che gli sforzi di sensibilizzazione della Corte siano essenziali per promuovere la comprensione e il sostegno al suo mandato, gestire le aspettative e consentire alle vittime e alle comunità colpite di seguire e comprendere il processo della giustizia penale internazionale e l'operato della Corte;

56. raccomanda che gli Stati membri dell'UE continuino a garantire un finanziamento adeguato del fondo fiduciario per le vittime istituito dalla CPI (per far fronte all'erogazione di possibili indennizzi nel prossimo futuro, continuando nel contempo a svolgere le attuali attività di assistenza) e a contribuire al neoistituito fondo speciale della CPI per i trasferimenti e al fondo per le visite dei familiari dei detenuti presso la sede della Corte all'Aia, al programma di assistenza giuridica e ai costi associati al mantenimento e all'espansione della presenza sul campo della CPI;

57. sostiene vivamente gli sforzi profusi dalla CPI per estendere e potenziare la sua presenza sul campo, quale fattore fondamentale per migliorare la capacità di svolgere le proprie funzioni, tra cui condurre indagini, sensibilizzare le vittime e le comunità colpite, proteggere i testimoni e aiutare le vittime ad esercitare i loro diritti alla partecipazione e all'indennizzo e che, inoltre, è un fattore cruciale per potenziare l'impatto della Corte e la sua capacità di imprimere un segno forte e positivo;

Giovedì 17 novembre 2011

58. incoraggia l'UE ad assicurare un finanziamento adeguato e stabile per gli attori della società civile che si occupano di questioni inerenti alla CPI nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e invita gli Stati membri dell'UE e le fondazioni europee esistenti a proseguire il sostegno a favore di tali attori;

59. invita gli Stati membri dell'UE e il SEAE a intavolare un dialogo per il riesame degli attuali strumenti finanziari dell'UE, in particolare il Fondo europeo di sviluppo (FES), al fine di valutare in che modo questi ultimi possano assicurare un sostegno maggiore alle attività di complementarità nei paesi beneficiari per rafforzare la lotta contro l'impunità all'interno di questi paesi;

60. prende atto degli attuali sforzi della Commissione per mettere a punto un "kit di strumenti di complementarità" volto a sviluppare la capacità nazionale di indagare e perseguire i presunti crimini internazionali; invita la Commissione ad assicurare l'applicazione di tale strumento, al fine di integrare le attività relative alla complementarità nei programmi di aiuto e raggiungere una maggiore coerenza tra i vari strumenti dell'UE;

61. chiede a tutti gli Stati parte della CPI di adoperarsi congiuntamente per migliorare, a livello nazionale, i processi per i reati più gravi, come i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio;

62. si compiace dell'iniziativa della Commissione di organizzare un seminario per la società civile europea e africana, tenutosi a Pretoria nell'aprile 2011, al fine di discutere di giustizia internazionale, prende atto delle raccomandazioni emanate da tale incontro e invita la Commissione a continuare a sostenere tali opportunità;

63. rammenta che il Parlamento europeo è stato uno dei primi a dar voce al proprio sostegno nei confronti della Corte e fa notare il suo ruolo essenziale nel verificare l'azione dell'UE al riguardo; chiede l'aggiunta di una sezione sulla lotta contro l'impunità e la CPI nella relazione annuale del PE sui diritti umani nel mondo e raccomanda altresì che il Parlamento europeo assuma un ruolo più proattivo, promuovendo e inserendo la lotta contro l'impunità e la CPI in tutte le politiche e istituzioni dell'UE, ivi comprese tutte le sue commissioni, i gruppi e le delegazioni per i paesi terzi;

*

* * *

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Vertice UE-USA del 28 novembre 2011

P7_TA(2011)0510

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sul vertice UE-USA del 28 novembre 2011

(2013/C 153 E/14)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche,

— visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che, nonostante molte sfide globali nei campi della politica estera, della sicurezza, dello sviluppo e dell'ambiente richiedano un'azione comune e una cooperazione transatlantica, l'attuale crisi economica è rapidamente passata in primo piano come la sfida principale da affrontare oggi;

Giovedì 17 novembre 2011

- B. considerando che, insieme, l'UE e gli USA rappresentano la metà dell'economia mondiale e che la loro partnership da 4 280 miliardi di dollari fa delle loro relazioni economiche le più grandi, le più integrate e le più durature al mondo, nonché un elemento propulsivo essenziale per la prosperità economica globale;
- C. considerando che l'attuale crisi finanziaria ed economica, sia in Europa che negli Stati Uniti, minaccia la stabilità e la prosperità delle nostre economie e il benessere dei nostri cittadini e che, per combatterla, la necessità di una più stretta cooperazione economica tra l'Europa e gli Stati Uniti non è mai stata tanto urgente quanto lo è oggi;
- D. considerando l'imperativo di salvaguardare la libertà e la sicurezza interne non deve comportare il sacrificio di principi fondamentali in fatto di libertà civili e della necessità di mantenere standard comuni in materia di diritti umani;
- E. considerando che il partenariato transatlantico è fondato su valori fondamentali condivisi, quali la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, e su obiettivi comuni, quali il progresso e l'inclusione sociale, economie aperte e integrate, lo sviluppo sostenibile e la risoluzione pacifica dei conflitti, e costituisce il fondamento della sicurezza e della stabilità nell'area euroatlantica;

Occupazione e crescita

1. valuta positivamente le conclusioni del vertice del G20 tenutosi a Cannes il 3-4 novembre 2011, segnatamente per quanto riguarda il piano d'azione per la crescita e l'occupazione, la riforma volta a rafforzare il sistema monetario internazionale, i continui sforzi per migliorare la regolamentazione finanziaria e gli impegni per promuovere il commercio multilaterale ed evitare il protezionismo; ritiene essenziale che, al vertice UE-USA, entrambe le parti si impegnino a svolgere un ruolo guida nell'attuazione degli impegni del G20; prende atto che al G20 sono state discusse diverse opzioni di finanziamento innovativo e che l'Unione europea continua a sviluppare l'idea di un'imposta sulle transazioni finanziarie;
2. invita l'Unione europea e l'Amministrazione USA a sviluppare e lanciare un'iniziativa transatlantica congiunta per l'occupazione e la crescita, che preveda una tabella di marcia per la promozione del commercio e degli investimenti;
3. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a istituire un meccanismo di allerta precoce per individuare e scoraggiare il protezionismo nelle relazioni bilaterali; rammenta l'importanza per il commercio transatlantico di mercati degli appalti aperti che garantiscano parità di accesso a tutti i fornitori, in particolare alle piccole e medie imprese, e invita pertanto gli Stati Uniti ad astenersi dall'applicare requisiti volti a privilegiare gli acquisti di prodotti americani ("Buy American"); sottolinea l'importanza dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP) nell'assicurare un accesso aperto ed equilibrato di questo tipo a entrambi i mercati;
4. pone l'accento sulla necessità di rafforzare il processo del Consiglio economico transatlantico (CET) al fine di realizzare questi obiettivi, in particolare lo sviluppo di norme comuni per nuovi settori che richiedono di essere regolamentati, come le nanotecnologie, o per settori economici emergenti, come quello della tecnologia dei veicoli elettrici; sollecita l'Unione europea e gli Stati Uniti a coinvolgere più strettamente i rappresentanti del dialogo legislativo transatlantico (DLT) nel CET, dal momento che i legislatori condividono con i rispettivi esecutivi la responsabilità di attuare molte delle decisioni del CET e garantire la vigilanza sul rispetto delle stesse;
5. incoraggia gli scambi di esperienze e migliori pratiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul modo di incoraggiare l'imprenditorialità, anche attraverso il sostegno alle nuove imprese e la gestione dei fallimenti;

Giovedì 17 novembre 2011

6. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi di cooperazione nel quadro di un partenariato di ricerca e innovazione;
7. sottolinea la necessità di adottare e attuare una tabella di marcia UE-USA sulle materie prime fino al 2020, che riguardi nello specifico le terre rare e promuova la cooperazione in materia di efficienza delle risorse, l'innovazione nell'ambito delle tecnologie di estrazione e riciclaggio delle materie prime, e la ricerca di soluzioni sostitutive; chiede una strategia transatlantica volta a promuovere la governance globale delle materie prime tramite iniziative di cooperazione, quali l'istituzione di un forum internazionale sulle materie prime analogo al forum internazionale sull'energia;
8. pone l'accento sull'importanza della cooperazione nella promozione dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e di elevati standard di sicurezza nucleare in tutto il mondo e plaude alla prosecuzione del coordinamento dei programmi di etichettatura relativa all'efficienza energetica delle attrezzature per ufficio e alla cooperazione per lo sviluppo di tecnologie energetiche;
9. invita la Commissione a portare avanti i negoziati con gli Stati Uniti nel campo della sicurezza dei prodotti e valuta positivamente l'introduzione di una base giuridica che consente al Comitato statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (Consumer Product Safety Committee) di condurre negoziati con l'UE per un accordo destinato a migliorare lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi, gli infortuni e le azioni correttive adottate negli Stati membri dell'UE e negli USA;

Governance globale, politica estera e sviluppo

10. ricorda che le democrazie libere e aperte promuovono la pace e la stabilità e costituiscono la migliore garanzia della sicurezza mondiale, e invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a intensificare ulteriormente la cooperazione per sostenere la pace, in particolare nel Medio Oriente, e ad appoggiare le democrazie emergenti in Nord Africa;
11. esorta l'Unione europea e gli Stati Uniti a spingere per la ripresa di negoziati diretti tra Israele e Palestina, nel pieno rispetto del diritto internazionale, per arrivare a una soluzione che preveda due Stati sulla base dei confini del 1967 e con Gerusalemme come capitale di entrambi, con uno Stato di Israele sicuro e uno Stato palestinese indipendente, democratico e capace di esistenza autonoma che convivono fianco a fianco in pace e in sicurezza; invita gli Stati membri e gli Stati Uniti a rispondere alla legittima richiesta dei palestinesi di essere rappresentati in qualità di Stato alle Nazioni Unite a seguito dei negoziati nel quadro dell'ONU;
12. chiede, in particolare, che sia messa in atto un'iniziativa comune UE-USA per persuadere il governo israeliano a revocare la decisione di accelerare la costruzione di 2 000 unità abitative nella Cisgiordania e di trattenere le entrate doganali dovute all'Autorità nazionale palestinese in reazione all'ammissione della Palestina all'UNESCO;
13. condanna fermamente il crescente uso della forza in Siria e sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti e dagli Stati membri dell'UE in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU per giungere a una risoluzione che condanni l'uso letale della forza da parte del regime siriano, ne chieda la cessazione e preveda sanzioni ove ciò non avvenga; valuta positivamente la sospensione della Siria dalla Lega araba e gli appelli di Re Abdullah di Giordania che invita il presidente Bashar al-Assad a dimettersi;
14. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a continuare a sostenere le autorità libiche di transizione in ogni loro sforzo volto a costruire una società inclusiva e democratica; sottolinea nel contempo che tale supporto dev'essere subordinato al rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e alla partecipazione politica di tutti i cittadini, in particolare delle donne;

Giovedì 17 novembre 2011

15. è fortemente preoccupato per quanto si afferma nell'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sui progressi compiuti dall'Iran verso l'acquisizione del know-how necessario per progettare e costruire l'arma nucleare; deplora il fatto che l'Iran, pur insistendo ripetutamente sul fatto che il suo programma nucleare ha unicamente scopi pacifici di produzione d'energia per usi civili, non abbia cooperato pienamente con l'AIEA; ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti debbano continuare a lavorare in stretta collaborazione e all'interno del gruppo dei "5+1" per mantenere una forte pressione sull'Iran, utilizzando ogni mezzo politico, diplomatico ed economico, incluse sanzioni, al fine di persuaderlo a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di non proliferazione e di scoraggiare e contenere le minacce che esso pone alla sicurezza internazionale;

16. pone l'accento sul fatto che, insieme, l'Unione europea e gli Stati Uniti gestiscono il 90 % degli aiuti mondiali allo sviluppo in campo sanitario e l'80 % degli aiuti complessivi; plaude al rilancio, nel settembre del 2011, del dialogo UE-USA per lo sviluppo, visto che restano solo cinque anni per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;

17. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a fare pressioni in seno al G20 a favore di una maggiore collaborazione globale al fine di impedire le speculazioni illecite sui prezzi alimentari e l'eccessiva fluttuazione dei prezzi alimentari mondiali; sottolinea la necessità che il G20 coinvolga anche i paesi che non ne fanno parte onde garantire una convergenza globale;

18. sottolinea che il vertice dovrebbe anche offrire l'opportunità di scambiare punti di vista e potenziare il coordinamento nei confronti dei paesi terzi, in particolare i BRIC;

19. sottolinea che il cambiamento climatico è un problema planetario e invita la Commissione a cercare di ottenere un impegno ambizioso degli Stati Uniti per la realizzazione di progressi alla prossima Conferenza di Durban, allo scopo di assicurare la definizione di un mandato dettagliato per concludere i negoziati su un accordo globale completo sul clima entro il 2015; è preoccupato, a tale riguardo, per il disegno di legge 2594 recentemente approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che chiede il divieto per le compagnie aeree statunitensi di partecipare al sistema UE per lo scambio di quote di emissioni; invita il Senato americano a non approvare tale disegno di legge e chiede un dialogo costruttivo sulla questione;

20. esorta il vertice UE-USA a tenere conto, nelle discussioni sull'economia, di elementi quali la protezione del clima, la scarsità e l'efficienza delle risorse, la sicurezza energetica, l'innovazione e la competitività; ribadisce che un'azione coordinata a livello internazionale contribuisce ad affrontare le preoccupazioni riguardanti la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori in questione, in particolare quelli a elevata intensità energetica;

Libertà e sicurezza

21. riconosce la necessità che tutti i flussi di passeggeri e di merci nell'area transatlantica siano soggetti a misure di sicurezza appropriate e proporzionate;

22. invita a tale riguardo gli Stati Uniti a rinunciare a restrizioni generali ed estese, come la scansione della totalità dei container o il divieto di liquidi a bordo degli aerei, per scegliere approcci più mirati e basati sul rischio, come i sistemi dell'"operatore sicuro" e la scansione dei liquidi;

23. si compiace, in tale contesto, dell'apertura nel marzo 2011 dei negoziati per l'accordo UE-USA sulla protezione dei dati personali; prende atto che la Commissione ha annunciato la conclusione delle negoziazioni per l'accordo UE-USA sui dati del codice di prenotazione (PNR), che sarà esaminato dal Parlamento alla luce dei requisiti dallo stesso stabiliti nelle sue risoluzioni del 5 maggio 2010 ⁽¹⁾ e dell'11 novembre 2010 ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0397.

Giovedì 17 novembre 2011

24. sottolinea l'importanza di una corretta attuazione degli accordi UE-USA sull'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria e degli strumenti bilaterali corrispondenti;
25. ribadisce la sua opinione secondo la quale l'Unione europea deve continuare a segnalare agli Stati Uniti, nelle sedi politiche e tecniche, l'importanza che essa attribuisce all'ammissione quanto più rapida possibile degli ultimi quattro Stati membri al programma di esenzione dal visto;
26. sottolinea la necessità di proteggere l'integrità della rete Internet globale e la libertà di comunicazione evitando misure unilaterali per annullare indirizzi IP o nomi di dominio;
27. prende in considerazione le proposte concrete delle diverse commissioni del Parlamento e chiede alla delegazione del Parlamento in sede di DLT di utilizzare tali contributi;

*

* *

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Congresso degli Stati Uniti, ai copresidenti del dialogo legislativo transatlantico, ai copresidenti del Consiglio economico transatlantico e al suo segretariato.

Apertura e neutralità della rete Internet in Europa

P7_TA(2011)0511

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa

(2013/C 153 E/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 19 aprile 2011, sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa (COM(2011)0222),
- viste le interrogazioni del 12 ottobre e del 14 ottobre 2011 al Consiglio sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa (O-000243/2011 – B7-0641/2011 e O-000261/2011 - B7-0653/2011),
- vista la dichiarazione della Commissione del 18 dicembre 2009 sulla neutralità della rete ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 1, paragrafo 8, lettera g), della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
- visti gli articoli 20, paragrafo 1, lettera b), 21, paragrafo 3, lettere c) e d) e 22, paragrafo 3 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE,

⁽¹⁾ GU C 308 del 18.12.2009, pag. 2.

Giovedì 17 novembre 2011

- visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2010 su "Un'agenda digitale europea",
 - vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),
 - visto il vertice tenutosi l'11 novembre 2010 a Bruxelles, organizzato congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione, sul tema "Apertura e neutralità della rete Internet in Europa,
 - visto lo studio della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori intitolato "Network Neutrality: challenges and responses in the EU and in the US" (Neutralità della rete: sfide e risposte nell'UE e negli USA, IP/A/IMCO/ST/2011-02), del maggio 2011,
 - visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 7 ottobre 2011, sulla neutralità della rete, la gestione del traffico e la tutela della vita privata e dei dati personali,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il Consiglio intende adottare le conclusioni sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa in occasione del consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia del 13 dicembre 2011;
- B. considerando che entro il 25 maggio 2011 gli Stati membri erano tenuti a conformarsi al pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni adottato dall'UE nel 2009 e che la Commissione si è già attivata per garantire il rispetto dei principi del trattato sull'Unione europea e dell'*acquis communautaire*;
- C. considerando che il Parlamento ha invitato la Commissione a salvaguardare i principi di neutralità e apertura di Internet e a promuovere la possibilità per gli utenti finali di accedere alle informazioni, di distribuirle e di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta;
- D. considerando che la Commissione ha chiesto al BEREC di indagare sugli ostacoli al cambio di operatore, sulle pratiche di blocco o strozzatura del traffico Internet, nonché sulla trasparenza e sulla qualità del servizio negli Stati membri;
- E. considerando che il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi; considerando inoltre che tale caratteristica di Internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato;
- F. considerando che alcuni paesi terzi hanno vietato ai fornitori di banda larga mobile di bloccare siti legittimi e le applicazioni VoIP o di videofonia in concorrenza diretta con i loro servizi di telefonia vocale o videofonia;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0322.

Giovedì 17 novembre 2011

- G. considerando che l'offerta di servizi Internet avviene su scala transfrontaliera e che la rete si trova al centro dell'economia globale;
- H. considerando in particolare che, come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga e Internet costituiscono fattori importanti per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Europa a livello globale;
- I. considerando che l'Europa sarà in grado di sfruttare appieno il potenziale dell'economia digitale soltanto incentivando un mercato digitale interno ben funzionante;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e concorda con la relativa analisi, in particolare per quanto concerne la necessità di preservare il carattere aperto e neutrale di Internet quale promotore chiave dell'innovazione e della domanda da parte dei consumatori, assicurando nel contempo che la rete possa continuare a fornire servizi di elevata qualità in un quadro caratterizzato dalla promozione e dal rispetto dei diritti fondamentali;
 2. osserva che, secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, nella fase attuale non sembra sussistere un'evidente necessità di interventi normativi supplementari a livello europeo in materia di neutralità della rete;
 3. pone tuttavia l'accento sui possibili comportamenti anticoncorrenziali e discriminatori nella gestione del traffico, in particolare da parte delle imprese a integrazione verticale; plaude all'intenzione della Commissione di pubblicare i risultati delle indagini del BEREC relative alle pratiche che potrebbero pregiudicare la neutralità della rete negli Stati membri;
 4. chiede alla Commissione di garantire l'applicazione e l'attuazione coerenti dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni e di valutare, entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati delle indagini del BEREC, se siano necessarie ulteriori misure normative atte a garantire la libertà di espressione, la libertà di accesso all'informazione, la libertà di scelta dei consumatori e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, così da ottenere concorrenza e innovazione effettive e promuovere una vasta gamma di benefici per l'utilizzo di Internet da parte dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione; sottolinea che ogni proposta europea di regolamentazione in materia di neutralità della rete dovrebbe essere sottoposta a una valutazione dell'impatto;
 5. plaude al lavoro del BEREC in proposito e invita gli Stati membri, e in particolare le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), a collaborare strettamente con tale organismo;
 6. invita la Commissione, unitamente al BEREC e in collaborazione con gli Stati membri, a controllare da vicino l'evoluzione delle pratiche di gestione del traffico e degli accordi di interconnessione, soprattutto relativamente al blocco e alla strozzatura dei servizi VoIP e di condivisione di file (file sharing) o ai prezzi eccessivi ad essi applicati, nonché il comportamento anticoncorrenziale e il degrado eccessivo della qualità, come richiesto dal quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni; invita inoltre la Commissione a garantire che i fornitori di servizi Internet non pongano in essere blocchi, discriminazioni, limitazioni o degradazioni a danno della capacità di ciascun individuo di utilizzare un servizio per accedere a contenuti, applicazioni o servizi di sua scelta nonché di utilizzare, pubblicare, inviare, ricevere o mettere a disposizione gli stessi, indipendentemente dalla fonte o dalla destinazione;
 7. chiede alla Commissione di informarlo sulle pratiche correnti di gestione del traffico, sul mercato dell'interconnessione e sulla congestione della rete, nonché sul rapporto con la mancanza di investimenti; chiede altresì di analizzare ulteriormente il tema della "neutralità dei dispositivi";
 8. invita la Commissione, gli Stati membri e il BEREC a garantire un approccio coerente in materia di neutralità della rete e l'attuazione efficace del quadro normativo dell'UE sulle telecomunicazioni;

Giovedì 17 novembre 2011

9. pone l'accento sul fatto che qualunque soluzione proposta in relazione alla neutralità della rete può essere efficace solo in presenza di un approccio coerente a livello europeo; chiede pertanto alla Commissione di seguire da vicino l'adozione di ogni regolamento nazionale riguardante la neutralità della rete, per quanto concerne le ripercussioni sia sui rispettivi mercati nazionali, sia sul mercato interno; ritiene che tutti i soggetti interessati verrebbero avvantaggiati se la Commissione fornisse degli orientamenti a livello di UE, anche in relazione al mercato dei servizi mobili, per garantire un'applicazione e un'attuazione corretta e coerente delle disposizioni del pacchetto telecomunicazioni in materia di neutralità della rete;

10. sottolinea l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, e in particolare tra le ANR, e tra essi e la Commissione, affinché l'UE possa sfruttare appieno il potenziale di Internet;

11. richiama l'attenzione sui gravi rischi derivanti dall'abbandono della neutralità della rete, come il comportamento anticoncorrenziale, il blocco dell'innovazione, le restrizioni della libertà di espressione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori e la violazione del diritto alla vita privata, a danno delle imprese, dei consumatori e della società democratica nel complesso, e ricorda il parere del garante europeo della protezione dei dati circa l'impatto delle pratiche di gestione del traffico sulla riservatezza delle comunicazioni;

12. rileva che il quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni mira a promuovere la libertà di espressione, l'accesso non discriminatorio ai contenuti, alle applicazioni e ai servizi, nonché la concorrenza effettiva, e che quindi ogni misura relativa alla neutralità della rete dovrebbe, unitamente alla legislazione vigente in materia di concorrenza, essere volta a contrastare tutte le possibili pratiche anticoncorrenziali, promuovere gli investimenti e agevolare i modelli di impresa innovativi per l'economia online;

13. considera il principio di neutralità della rete un prerequisito importante per garantire un ambiente Internet innovativo e la parità di condizioni per i cittadini e gli imprenditori europei;

14. ritiene che la concorrenza effettiva nei servizi di comunicazione elettronica, la trasparenza in relazione alla gestione del traffico e alla qualità del servizio e la possibilità di cambiare agevolmente operatore siano tra le condizioni minime indispensabili ai fini della neutralità della rete, poiché garantiscono agli utenti finali la libertà di scegliere e di avanzare richieste;

15. riconosce che una gestione del traffico ragionevole è necessaria per garantire che la connettività dell'utente finale non sia compromessa dalla congestione della rete; osserva, in proposito, che gli operatori, sotto il controllo delle ANR, potrebbero attuare procedure volte a misurare e strutturare il traffico Internet, per garantire la funzionalità e la stabilità delle reti e soddisfare i requisiti in termini di qualità del servizio; esorta le autorità nazionali competenti a usare i loro pieni poteri, ai sensi della direttiva sul servizio universale, per imporre livelli minimi di qualità del servizio e ritiene che la garanzia di qualità in relazione al traffico urgente non debba costituire un pretesto per abbandonare il principio del "best effort";

16. esorta le autorità nazionali competenti a garantire che gli interventi di gestione del traffico non comportino discriminazioni anticoncorrenziali o dannose; ritiene che i servizi specializzati (o gestiti) non debbano ledere la tutela di uno stabile accesso a Internet secondo il principio del "best effort", promuovendo in tal modo l'innovazione e la libertà di espressione, garantendo la competitività ed evitando un nuovo divario digitale;

Tutela dei consumatori

17. chiede la trasparenza nella gestione del traffico, compresa una migliore informazione per gli utenti finali, e sottolinea la necessità di far sì che i consumatori possano effettuare scelte consapevoli e avere l'opzione effettiva di passare a un nuovo operatore che meglio soddisfa le loro esigenze e preferenze, anche in relazione a velocità e volume di download e ai servizi; sottolinea, in merito, l'importanza di fornire ai consumatori informazioni chiare, efficaci, rilevanti e comparabili per quanto concerne tutte le pratiche commerciali pertinenti, e in particolare Internet mobile;

Giovedì 17 novembre 2011

18. invita la Commissione a pubblicare ulteriori orientamenti circa il diritto a cambiare operatore, così da soddisfare i requisiti di trasparenza e promuovere la parità di diritti per i consumatori in tutta l'UE;
19. prende atto delle preoccupazioni emergenti dei consumatori in merito alla discrepanza tra le velocità di trasmissione pubblicizzate e quelle effettive delle connessioni Internet; invita, a tal proposito, gli Stati membri a far rispettare in maniera sistematica il divieto imposto sulla pubblicità ingannevole;
20. riconosce la necessità di trovare soluzioni per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'ambiente telematico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a perseguire lo sviluppo dei programmi di istruzione mirati ad aumentare le capacità informatiche dei consumatori e a ridurre l'esclusione digitale;
21. chiede alla Commissione di invitare i rappresentanti dei consumatori e della società civile a partecipare attivamente e su un piano di parità con i rappresentanti del settore alle discussioni sul futuro di Internet nell'Unione europea;

*

* *

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Messa al bando delle munizioni a grappolo

P7_TA(2011)0512

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo

(2013/C 153 E/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) entrata in vigore il 1° agosto 2010 e che, alla data dell'8 novembre 2011, era stata approvata da 111 Stati (108 firmatari, tra cui 3 Stati membri dell'UE, 63 ratifiche, di cui 19 Stati membri dell'UE, e 3 adesioni),
- visto il progetto di protocollo VI sulle munizioni a grappolo, del 26 agosto 2011, che dovrebbe essere allegato alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW),
- vista la risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008,
- visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, destinato alla seconda riunione delle Parti della Convenzione sulle munizioni a grappolo, trasmesso da Sergio Duarte, alto rappresentante per il disarmo, il 13 settembre 2011 a Beirut,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in particolare quella del 1° agosto 2010 relativa alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e quella del 29 aprile 2011 sulle denunce riguardanti l'utilizzo di munizioni a grappolo in Libia,
- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 61.

Giovedì 17 novembre 2011

- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sui progressi nella lotta contro le mine ⁽²⁾,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per le popolazioni civili, a causa dell'azione letale ad ampio raggio che le caratterizza, e che in contesti post-bellici l'impiego di tali munizioni ha tragicamente ferito o ucciso numerosi civili (le submunizioni inesplose, infatti, vengono spesso trovate da bambini e da altre persone innocenti ignare del pericolo);
- B. considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, le iniziative parlamentari e il lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile sono stati decisivi per la positiva conclusione del "processo di Oslo" e la conseguente entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo; considerando che 22 Stati membri dell'UE hanno aderito alla CCM mentre cinque non l'hanno né firmata né ratificata;
- C. considerando che la CCM vieta agli Stati aderenti di utilizzare, sviluppare, produrre o altrimenti acquisire, stoccare, conservare o trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, le munizioni a grappolo nonché di assistere, incoraggiare o indurre qualcuno a impegnarsi in attività non consentite agli Stati aderenti in virtù della Convenzione;
- D. considerando che la CCM stabilisce un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime includendo nel concetto, oltre alle persone direttamente colpite dalle munizioni a grappolo, anche le famiglie e le comunità delle stesse rimaste coinvolte;
- E. considerando che il testo proposto del protocollo VI alla CCW, che sarà discusso in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW, non è giuridicamente compatibile con la CCM né complementare alla stessa; che, mentre gli Stati aderenti alla CCM hanno l'obbligo giuridico di distruggere tutte le munizioni, con il progetto di protocollo in parola sarebbero vietate solo le munizioni a grappolo antecedenti al 1980, sarebbe introdotto un lungo periodo di transizione in virtù del quale l'osservanza della Convenzione potrebbe essere posticipata di almeno 12 anni, sarebbe autorizzato l'utilizzo di munizioni a grappolo dotate di un solo meccanismo di autodistruzione e sarebbe concessa agli Stati la possibilità di fare ricorso alle munizioni a grappolo caratterizzate da un cosiddetto tasso di mancata esplosione pari o inferiore all'1 %;
- F. considerando che, dal momento della firma della CCM, sarebbero state recentemente impiegate munizioni a grappolo contro la popolazione civile in Cambogia, in Thailandia e in Libia, e che si impongono attualmente misure urgenti per garantire la rimozione delle sottomunizioni a grappolo inesplose onde evitare che mietano altre vittime (morti e feriti);
- 1. invita gli Stati membri a non adottare, approvare o successivamente ratificare un protocollo alla CCW che consenta l'utilizzo delle munizioni a grappolo, vietate ai sensi della CCM, e chiede al Consiglio e agli Stati membri di agire di conseguenza in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW che si terrà dal 14 al 25 novembre 2011 a Ginevra;
- 2. esprime profondo rammarico per la minaccia rappresentata dal progetto di protocollo VI, che sarà discusso in occasione della citata conferenza, in termini di minor chiarezza e rigore della norma di diritto umanitario internazionale stabilito dalla CCM, che impone un divieto globale sulle munizioni a grappolo, nonché per l'indebolimento della protezione dei civili che detto protocollo comporterebbe;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0285.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0339.

Giovedì 17 novembre 2011

3. esorta gli Stati a riconoscere le conseguenze umanitarie e l'elevato costo politico del sostegno al progetto di protocollo proposto, dal momento che lo stesso contiene numerose deroghe e lacune in virtù delle quali l'utilizzo delle munizioni a grappolo risulterebbe lecito;
 4. invita gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea che non sono parti contraenti della CCM ad aderire alla convenzione e chiede inoltre agli Stati firmatari della CCM di ratificarla al più presto;
 5. ritiene che il protocollo VI alla CCW non sia compatibile con la CCM e che gli Stati membri firmatari di quest'ultima abbiano l'obbligo giuridico di opporsi strenuamente all'introduzione del protocollo stesso e di respingerla;
 6. esorta vivamente il vicepresidente/alto rappresentante a ricordare agli Stati membri gli obblighi giuridici loro imposti dalla CCM; invita il vicepresidente/alto rappresentante a dare particolare rilevanza all'obiettivo tematico della riduzione della minaccia costituita dalle munizioni a grappolo e ad adoperarsi ai fini dell'adesione dell'Unione europea alla CCM, ormai possibile grazie all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
 7. accoglie con favore il fatto che 15 Stati aderenti e firmatari abbiano portato a termine la distruzione delle scorte, che altri 12 si apprestino a completarla entro il termine previsto e che le operazioni di bonifica siano in corso in 18 paesi e in altre tre regioni;
 8. esorta gli Stati membri che non hanno ancora aderito alla CCM ma che intendono ridurre l'impatto umanitario delle munizioni a grappolo ad adottare misure nazionali incisive e trasparenti, ad esempio una moratoria sull'utilizzo, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, nonché a dare urgentemente avvio alla distruzione delle scorte di munizioni appartenenti alla categoria in oggetto;
 9. invita gli Stati membri che hanno firmato la CCM a varare provvedimenti normativi necessari per attuarla a livello nazionale; esorta gli Stati membri a garantire la trasparenza in relazione agli sforzi profusi in risposta alla presente risoluzione e a riferire regolarmente, ad esempio ai rispettivi parlamenti nazionali, in merito alle attività svolte nel quadro della Convenzione;
 10. chiede al Consiglio e alla Commissione di includere negli accordi con i paesi terzi un riferimento alla messa al bando delle munizioni a grappolo in qualità di clausola standard, aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel contesto delle relazioni dell'Unione con i paesi vicini;
 11. invita il Consiglio e la Commissione a integrare pienamente la lotta alle munizioni a grappolo nei programmi comunitari di assistenza in modo da aiutare i paesi terzi a distruggere le scorte e a erogare gli aiuti umanitari;
 12. chiede agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di adottare provvedimenti volti a scoraggiare la fornitura di munizioni a grappolo ad attori non statali;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.
-

Giovedì 17 novembre 2011

Modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico digitale

P7_TA(2011)0513

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

(2013/C 153 E/17)

Il Parlamento europeo,

- vista l'interrogazione alla Commissione, del 30 settembre 2011, sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale (O-000226/2011 – B7-0648/2011),
 - visti gli articoli 113 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
 - visto il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA (COM(2010)0695),
 - vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle "Industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA ⁽⁴⁾,
 - viste le linee guida dell'OCSE sulla neutralità dell'IVA,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 prevede la creazione di un mercato unico del digitale;
- B. considerando che il mercato unico del digitale nell'UE resta frammentato;
- C. considerando che la crisi economica ha gravemente nociuto alle prospettive di crescita economica e che l'economia digitale ha il potenziale per contribuire in misura significativa alla prosperità dell'Europa negli anni a venire;
- D. considerando che la legge statunitense "Internet Tax Freedom Act", entrata in vigore nel 1998 e da allora oggetto di continue proroghe, che vieta al governo federale o locale di applicare aliquote impositive discriminatorie sulle vendite online, ha avuto ripercussioni significative sul commercio elettronico, contribuendo altresì alla creazione di società che dominano attualmente i mercati mondiali;

⁽¹⁾ GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0240.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0436.

Giovedì 17 novembre 2011

- E. considerando la necessità che l'Unione europea realizzi il potenziale del mercato unico, facilitando il commercio online e transfrontaliero tra Stati membri;
- F. considerando che la Commissione sta attualmente studiando il futuro dell'IVA e che a tale proposito occorre tenere conto della strategia Europa 2020;
1. sottolinea che il quadro giuridico attuale, in particolare l'allegato 3 della direttiva 2006/112/CE, rappresenta un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali ed è pertanto incompatibile con gli obiettivi fissati nell'agenda digitale;
 2. ritiene che le aliquote IVA applicabili ai libri illustrino le carenze della normativa vigente in materia poiché, mentre gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri su qualsiasi supporto fisico, i libri elettronici sono soggetti a un'aliquota standard non inferiore al 15 %; ritiene che si tratti di una discriminazione insostenibile dato il potenziale di crescita di tale segmento di mercato;
 3. sottolinea la necessità che l'Unione europea dia prova di ambizione anziché limitarsi a porre rimedio alle incoerenze del quadro giuridico attuale; ritiene che il fatto di incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi online paneuropei dovrebbe costituire una priorità in sede di riesame della normativa in materia di IVA;
 4. sottolinea, tuttavia, che l'Unione dovrebbe individuare soluzioni adeguate alle proprie necessità; ritiene che, ai fini dello sviluppo di un autentico mercato unico, la legislazione dell'Unione europea potrebbe consentire agli Stati membri di applicare, su base temporanea, un'aliquota IVA ridotta ai servizi di contenuto culturale forniti per via elettronica;
 5. ritiene che in questa nuova categoria, che verrebbe inclusa nell'attuale allegato 3 della direttiva 2006/112/CE, potrebbe rientrare la possibilità per un prestatore stabilito nell'Unione europea di fornire servizi online, quali programmi televisivi, musica, libri o giornali e riviste, a qualsiasi consumatore residente nell'Unione;
 6. sottolinea che la distribuzione digitale di contenuti culturali, giornalistici e creativi consente agli autori e ai fornitori di contenuti di raggiungere un pubblico nuovo e più vasto; ritiene che l'Unione europea debba promuovere la creazione, la produzione e la distribuzione di contenuti digitali su tutte le piattaforme e che l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai contenuti culturali online potrebbe sicuramente stimolare la crescita;
 7. richiama l'attenzione sui principi dell'OCSE in materia di tassazione dell'e-commerce concordati alla conferenza di Ottawa del 1998, secondo cui le norme a disciplina delle imposte sui consumi, ad esempio l'IVA, dovrebbero tradursi in un'imposizione nella giurisdizione in cui avviene il consumo; sottolinea che, conformemente alla direttiva 2008/8/CE, i principi dell'OCSE saranno applicati nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2015;
 8. ritiene che un riesame della legislazione in materia di IVA in grado di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità quanto all'applicazione di aliquote IVA ridotte debba accompagnarsi all'applicazione dei principi sanciti dalla direttiva 2008/8/CE; sottolinea, tuttavia, che per consentire a tutti gli Stati membri di beneficiare allo stesso modo del mercato unico del digitale, occorre applicare quanto prima il principio della tassazione nello Stato membro in cui avviene il consumo; rileva che qualsiasi riesame dovrebbe comportare una semplificazione del sistema dell'IVA, ad esempio con la creazione di uno sportello unico per l'IVA, e all'eliminazione della doppia imposizione;
 9. invita pertanto la Commissione a esaminare la possibilità di un riesame della direttiva 2008/8/CE teso a garantire la corresponsione dell'IVA conformemente al principio di destinazione entro il 1° gennaio 2015;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 17 novembre 2011

Negoziati dell'accordo di associazione UE-Georgia

P7_TA(2011)0514

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati dell'accordo di associazione UE-Georgia (2011/2133(INI))

(2013/C 153 E/18)

Il Parlamento europeo,

- visti i negoziati in corso tra l'UE e la Georgia sulla conclusione di un accordo di associazione,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 1° settembre 2008 e le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" dell'Unione europea del 15 settembre 2008,
- viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010 sulla Georgia, recanti l'adozione delle direttive negoziali,
- visto l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra la Georgia e l'Unione europea, entrato in vigore il 1° luglio 1999,
- visti l'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008, firmato dalla Georgia e dalla Federazione russa con la mediazione dell'UE, e l'accordo di attuazione dell'8 settembre 2008,
- visto l'intervento di Mikheil Saakashvili, Presidente della Georgia, al Parlamento europeo il 23 novembre 2010,
- vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale, del 7 maggio 2009,
- viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 25 ottobre 2010 sul partenariato orientale,
- vista la comunicazione congiunta dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" del 25 maggio 2011,
- visto il piano d'azione congiunto UE-Georgia nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), adottato dal Consiglio di cooperazione UE-Georgia il 14 novembre 2006, che definisce gli obiettivi strategici e specifici sulla base dell'impegno per i valori comuni e un'efficace attuazione delle riforme politiche, economiche e istituzionali,
- vista la relazione intermedia della Commissione europea sulla Georgia adottata il 25 maggio 2011,
- visti gli accordi UE-Georgia in materia di facilitazione del visto e di riammissione entrati in vigore il 1° marzo 2011,
- vista la dichiarazione congiunta su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e la Georgia del 30 novembre 2009,
- viste le raccomandazioni chiave pubblicate dalla Commissione nel 2009 sui preparativi della Georgia in vista dell'avvio dei negoziati sulla zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA),
- vista la firma dell'accordo tra l'UE e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari del 14 luglio 2011,

Giovedì 17 novembre 2011

- vista la firma dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia del 2 dicembre 2010,
 - vista la relazione speciale n. 13/2010 della Corte dei conti europea sui risultati dello strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP) nel Caucaso meridionale,
 - viste le sue risoluzioni del 3 settembre 2008 ⁽¹⁾ sulla situazione in Georgia, del 20 maggio 2010 ⁽²⁾ sull'esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale e del 7 aprile 2011 ⁽³⁾ sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale,
 - visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0374/2011),
- A. considerando che il partenariato orientale ha creato un quadro politico significativo per approfondire le relazioni, accelerare l'associazione politica e promuovere una maggiore integrazione economica tra l'UE e la Georgia, sostenendo le riforme politiche e socio-economiche e facilitando l'avvicinamento all'UE;
- B. considerando che il partenariato orientale prevede il rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso nuovi accordi di associazione, tenendo conto della situazione e dell'ambizione specifiche di ciascun paese partner nonché della sua capacità di rispettare gli impegni che ne derivano;
- C. considerando che la partecipazione attiva della Georgia e l'impegno per valori e principi condivisi, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, sono essenziali per far avanzare questo processo, per portare a termine con successo i negoziati e la successiva attuazione dell'accordo di associazione e per garantire che l'accordo abbia un impatto sostenibile sullo sviluppo del paese;
- D. considerando che il ravvicinamento delle legislazioni costituisce uno strumento importante per promuovere la cooperazione tra l'UE e la Georgia;
- E. considerando che la Georgia è uno dei partner del partenariato orientale che ha raggiunto i risultati migliori in termini di adozione di riforme, nonostante permangano tuttora problemi riguardo alla loro attuazione; che sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto concerne le riforme in materia di sistema giudiziario e diritti lavorativi, diritti delle donne e integrazione delle minoranze;
- F. considerando che il conflitto insoluto tra Russia e Georgia pregiudica la stabilità e lo sviluppo di quest'ultima; che la Russia continua a occupare i territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale, in violazione delle norme e dei principi fondamentali del diritto internazionale; che atti di pulizia etnica e spostamenti forzati di popolazione si sono registrati nelle aree sotto il controllo effettivo delle forze occupanti, che sono responsabili delle violazioni dei diritti umani avvenute in dette aree;
- G. considerando che, nella comunicazione congiunta dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", l'UE ha dichiarato l'ambizione di impegnarsi più attivamente nella risoluzione del conflitto; che la missione di monitoraggio dell'UE sta svolgendo un ruolo importante sul posto e che il rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia copresiede i colloqui di Ginevra; che finora detti colloqui hanno prodotto scarsi risultati;

⁽¹⁾ GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 26.

⁽²⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 136.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0153.

Giovedì 17 novembre 2011

- H. considerando che l'UE sottolinea il diritto della Georgia ad aderire alle organizzazioni o alleanze internazionali, a condizione che rispetti il diritto internazionale, e ribadendo la sua ferma adesione al principio secondo cui nessun paese terzo può opporsi alla decisione sovrana di un altro Stato di aderire a un'organizzazione o alleanza internazionale, né ha il diritto di destabilizzare un governo democraticamente eletto;
- I. considerando che i negoziati con la Georgia sull'accordo di associazione procedono celermente, ma che ciononostante i negoziati sulla zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) devono ancora essere avviati;
1. rivolge, nel contesto dei negoziati in corso sull'accordo di associazione, le seguenti raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE:
- a) fare in modo che i negoziati con la Georgia continuino a un ritmo costante;
- b) garantire inoltre che l'accordo di associazione rappresenti un quadro globale e lungimirante per l'ulteriore sviluppo delle relazioni con la Georgia nei prossimi anni;

Dialogo politico e cooperazione

- c) riconoscere che la Georgia è uno Stato europeo, riconoscere le sue aspirazioni, comprese quelle di cui all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e basare l'impegno dell'Unione e i negoziati in corso con la Georgia su una prospettiva europea, quale preziosa leva per l'attuazione delle riforme e catalizzatore necessario a ottenere il sostegno pubblico a favore di quelle riforme che potrebbero ulteriormente potenziare l'impegno della Georgia verso i valori e i principi condivisi della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo;
- d) rafforzare il sostegno dell'UE a favore della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia e, dopo la conclusione dell'accordo, garantirne l'applicabilità a tutto il territorio del paese; a tal fine, continuare a impegnarsi attivamente per la risoluzione del conflitto, anche grazie alla missione di monitoraggio dell'UE il cui mandato è stato recentemente prorogato fino al 15 settembre 2012;
- e) sottolineare la necessità di garantire il rientro di tutti gli sfollati interni e dei rifugiati ai rispettivi luoghi di residenza permanente in condizioni sicure e dignitose e mettere in evidenza l'inaccettabilità degli spostamenti forzati di popolazione;
- f) porre in rilievo l'importanza della tolleranza interetnica e religiosa; accogliere con favore la legge sulla registrazione delle organizzazioni religiose recentemente approvata dal parlamento della Georgia e le azioni positive adottate dal governo del paese nel settore dell'istruzione, intese a una maggiore integrazione delle minoranze nazionali;
- g) riconoscere le regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale quali territori occupati;
- h) intensificare i colloqui con la Federazione russa per garantire che rispetti incondizionatamente tutte le disposizioni dell'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008 tra Russia e Georgia, in particolare la disposizione in virtù della quale la Russia deve garantire alla missione di monitoraggio dell'UE un accesso senza restrizioni ai territori occupati dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale; mettere in evidenza la necessità di portare stabilità a suddette regioni della Georgia;
- i) invitare la Russia a revocare il riconoscimento della separazione dei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale, a porre fine all'occupazione dei territori georgiani e a rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia nonché l'inviolabilità dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale in virtù del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, dell'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Giovedì 17 novembre 2011

- j) accogliere con favore l'impegno unilaterale assunto dalla Georgia a non utilizzare la forza per riprendere il controllo sulle regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, come dichiarato dal Presidente Saakashvili in occasione del suo intervento al Parlamento europeo il 23 novembre 2010 ed esortare la Russia a fare altrettanto assumendosi l'impegno di non utilizzare la forza contro la Georgia; valutare positivamente la strategia della Georgia nei confronti dei territori occupati e il piano d'azione per una politica di impegno quale strumento importante ai fini della riconciliazione e sottolineare la necessità di rafforzare il dialogo e i contatti interpersonali con le popolazioni locali dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale in modo da rendere possibile la riconciliazione;
- k) esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto tra i governi della Russia e della Georgia sull'adesione della Russia nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nella speranza che tale accordo consideri l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale parti integranti della Georgia;
- l) invitare la Georgia e la Russia ad avviare colloqui diretti senza condizioni preliminari su una serie di argomenti, con la mediazione, se del caso, di una terza parte reciprocamente accettabile, ad integrazione – e non in sostituzione – del processo di Ginevra in atto;
- m) esprimere preoccupazione riguardo agli attacchi terroristici commessi in Georgia a partire dall'anno scorso e invitare la Georgia e la Russia a cooperare alle indagini sui suddetti attacchi terroristici; esortare la Georgia e la Russia a moderare la retorica sui bombardamenti e sul sostegno al terrorismo al fine di instaurare un clima di fiducia nella conduzione delle indagini;
- n) esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto tra la Georgia e la Russia sull'adesione della Russia all'OMC, accordo che prevede anche un dispositivo per il monitoraggio degli scambi tra i due paesi;

Giustizia, libertà e sicurezza

- o) plaudere ai notevoli progressi compiuti dalla Georgia nell'ambito delle riforme democratiche (tra cui il rafforzamento delle istituzioni democratiche, in particolare l'ufficio del difensore civico, la lotta contro la corruzione e la riforma della magistratura), delle riforme economiche e della liberalizzazione; congratularsi con la Georgia per la riduzione del tasso di criminalità in generale, e dei reati gravi in particolare, nel paese;
- p) chiedere al governo georgiano di adoperarsi più assiduamente per un dialogo politico costruttivo con le forze di opposizione e di progredire ulteriormente nell'instaurazione di un clima democratico favorevole alla libertà di parola, con particolare riferimento all'accessibilità dei media pubblici per tutti i partiti politici;
- q) chiedere al governo georgiano di migliorare ulteriormente le condizioni fisiche nelle carceri e nei centri di detenzione, continuare a fornire il proprio pieno sostegno al difensore civico georgiano, responsabile del controllo delle violazioni dei diritti umani ed esaminare la possibilità di agevolare le visite da parte di organizzazioni non governative della società civile e per i diritti umani ai detenuti nelle carceri e nei centri di detenzione;
- r) valutare l'attuazione degli accordi di facilitazione del visto e di riammissione e del partenariato per la mobilità tra l'UE e la Georgia; prendere quindi in considerazione la possibilità di avviare, a tempo debito, un dialogo tra l'UE e la Georgia in materia di visti ai fini della liberalizzazione del settore; garantire che l'accordo rispecchi i progressi che sono stati compiuti verso la liberalizzazione dei visti al momento della conclusione dei negoziati dell'accordo stesso;
- s) includere nell'accordo clausole sulla protezione e la promozione dei diritti umani che rispecchino le norme internazionali ed europee più rigorose, sfruttando appieno il quadro del Consiglio europeo e dell'OSCE e insistendo in particolare sui diritti degli sfollati interni e delle persone appartenenti alle minoranze nazionali e di altro genere;
- t) prendere atto del notevole lavoro svolto dalla Georgia nell'attuazione del piano di azione per gli sfollati interni, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio;

Giovedì 17 novembre 2011

- u) incoraggiare le autorità georgiane ad adottare e attuare una legislazione globale ed efficace contro la discriminazione che sia conforme alla lettera e allo spirito della normativa dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inserendovi disposizioni contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- v) sottolineare, nell'accordo, l'importanza di garantire le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, il buon governo e la lotta costante contro la corruzione e continuare a sostenere la riforma della magistratura in via prioritaria, per aumentare la fiducia pubblica nel sistema giudiziario, e la necessità di sviluppare un sistema giudiziario pienamente indipendente, anche adottando misure volte ad assicurare che i casi ad alto profilo politico, come pure quelli attinenti ai diritti umani e all'usurpazione di proprietà, siano esaminati con imparzialità;
- w) chiedere al governo georgiano di promuovere la libertà dei mezzi d'informazione, la libertà di espressione e il pluralismo dei media; consentire ai media di riportare i fatti in modo indipendente e oggettivo senza subire pressioni politiche ed economiche; garantire una credibile ed efficace attuazione delle misure intese a tutelare i giornalisti; assicurare la trasparenza della proprietà dei media, in particolare per quanto riguarda i mezzi radiotelevisivi, e il libero accesso alle informazioni pubbliche;
- x) includere nell'accordo una sezione dedicata alla protezione dei diritti dei minori che preveda l'armonizzazione del diritto georgiano in materia con la Convenzione sui diritti del fanciullo;
- y) sottolineare l'importanza di conseguire la piena uguaglianza di genere, con particolare riferimento all'enorme disparità di retribuzione tra i sessi;

Economia e cooperazione settoriale

- z) avviare quanto prima i negoziati sulla DCFTA e, in tale contesto, fornire la necessaria assistenza alle controparti georgiane affinché portino avanti i negoziati e successivamente attuino la DCFTA, dopo una valutazione accurata e approfondita del suo impatto sociale e ambientale;
- aa) sostenere l'apertura, il prima possibile, dei negoziati sulla DCFTA non appena saranno soddisfatte le raccomandazioni fondamentali fatte dalla Commissione e sottoscritte dagli Stati membri, in modo da consentire una più stretta integrazione della Georgia con il suo principale partner commerciale, aspetto questo necessario per sostenere la crescita economica della Georgia e superare la crisi economica e i danni causati dalla guerra con la Russia nel 2008;
- ab) incoraggiare i progressi della Georgia nel perfezionare la sua legislazione, migliorare l'efficienza delle sue istituzioni e garantire standard di controllo di elevata qualità per i suoi prodotti, al fine di soddisfare le condizioni stabilite dalla Commissione europea;
- ac) fornire alla Georgia l'assistenza tecnica e finanziaria dell'UE al fine di garantire la continuazione delle riforme legislative e istituzionali necessarie per adeguarsi alla DCFTA e per accelerare il processo di attuazione delle raccomandazioni fondamentali stabilite nel piano di azione UE-Georgia;
- ad) sottolineare l'importanza per l'Unione che la Georgia garantisca un corretto smaltimento di rifiuti tossici e scorie radioattive sul proprio territorio come condizione necessaria a favorire gli scambi commerciali, specie in campo agricolo, a tutela della sicurezza alimentare;
- ae) inserire nell'accordo impegni a favore del rispetto dei diritti e delle norme in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare le Convenzioni 87 e 98, e della Carta sociale dell'Unione europea, nonché a favore dello sviluppo di un dialogo sociale autentico, strutturato e non discriminatorio nella pratica e del fatto che l'avvicinamento da parte della Georgia all'acquis sociale dell'UE faciliterebbe l'integrazione con l'Unione;

Giovedì 17 novembre 2011

- af) invitare le autorità georgiane ad assumere un impegno più fermo per le politiche a favore dell'occupazione e per la coesione sociale e a progredire nella creazione di un contesto favorevole alle norme dell'Unione europea in materia di economia sociale di mercato;
- ag) prendere in considerazione i considerevoli sforzi compiuti negli ultimi anni dal governo georgiano al fine di aprire l'economia del paese introducendo dazi industriali molto bassi, adottare un quadro giuridico e regolamentare favorevole alle imprese e agli investimenti e far rispettare lo Stato di diritto;
- ah) includere impegni sequenziali relativi ai capitoli commerciali fondamentali, quali le barriere non tariffarie, l'agevolazione degli scambi, le norme di origine, le misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti di proprietà intellettuale, gli investimenti e la politica di concorrenza, nonché portare a termine le azioni nei settori contemplati dal piano di azione;
- ai) incoraggiare la Georgia a portare avanti delle riforme che migliorino il contesto imprenditoriale, la sua capacità di riscossione delle imposte e il suo meccanismo di risoluzione delle controversie in materia contrattuale, promuovendo nel contempo la responsabilità sociale delle imprese e uno sviluppo sostenibile; incoraggiare la Georgia a investire nelle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici, a combattere le disparità esistenti, soprattutto nelle aree rurali, a incoraggiare la cooperazione fra esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE e i loro omologhi in Georgia al fine di promuovere l'attuazione delle riforme nel paese e a condividere costantemente le migliori pratiche in materia di governance dell'UE;
- aj) incoraggiare una vasta cooperazione settoriale; chiarirne in particolare i vantaggi e promuovere la convergenza normativa nel settore;
- ak) includere nell'accordo disposizioni concernenti la possibilità che la Georgia partecipi ai programmi e alle agenzie dell'UE, trattandosi di uno strumento essenziale per promuovere le norme europee a tutti i livelli;
- al) sottolineare la necessità di conseguire uno sviluppo sostenibile, anche tramite la promozione delle fonti rinnovabili di energia e l'efficienza energetica, tenendo in considerazione gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamento climatico; sottolineare il ruolo importante che la Georgia riveste per il miglioramento della sicurezza energetica dell'UE promuovendo i progetti prioritari e gli interventi politici per lo sviluppo del corridoio meridionale (NABUCCO, AGRI, gasdotto trans-caspico, White Stream, EAOTC);
- am) incoraggiare e assistere le autorità georgiane nel loro programma di investimenti per la costruzione di nuove capacità di generazione nelle centrali idroelettriche, nel rispetto degli standard e delle norme dell'UE, quale strumento per diversificare i fabbisogni energetici del paese;

Varie

- an) consultare il Parlamento europeo per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione parlamentare;
- ao) includere punti di riferimento chiari per l'attuazione dell'accordo di associazione e prevedere meccanismi di controllo, compresa la presentazione di relazioni periodiche al Parlamento europeo;
- ap) fornire alla Georgia un'assistenza finanziaria e tecnica mirata, onde contribuire a garantire che possa far fronte agli impegni derivanti dai negoziati dell'accordo di associazione e dalla sua piena attuazione, continuando a prevedere programmi globali di potenziamento istituzionale; rendere disponibili maggiori risorse per lo sviluppo della capacità amministrativa delle autorità locali e regionali, con l'aiuto delle iniziative del partenariato orientale, per programmi di partenariato, consultazioni ad alto livello, programmi di formazione e programmi di scambio per lavoratori, come pure tirocini e borse di studio a fini di formazione professionale;

Giovedì 17 novembre 2011

- aq) aumentare, in linea con la comunicazione congiunta dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", l'assistenza dell'UE alle organizzazioni della società civile e ai mezzi d'informazione in Georgia, al fine di consentire loro di svolgere un monitoraggio interno e di assumere una maggiore responsabilità per quanto riguarda le riforme e gli impegni intrapresi dal governo;
- ar) incoraggiare la squadra negoziale dell'UE a continuare la fruttuosa cooperazione con il Parlamento europeo, fornendo un'informazione continua e documentata sui progressi compiuti nei negoziati, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che stabilisce che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;

*

* *

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, recante le raccomandazioni del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE e, per informazione, alla Georgia.

Integrazione della prospettiva di genere nei lavori del Parlamento europeo

P7_TA(2011)0515

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo (2011/2151(INI))

(2013/C 153 E/19)

Il Parlamento europeo,

- viste la quarta Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995 nonché la dichiarazione e la piattaforma d'azione adottate in tale occasione come pure i successivi documenti finali,
- visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni agli Stati membri quali pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 e 23,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),
- visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011 ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
- vista la relazione generale elaborata dalla presidenza svedese dell'Unione europea del 2009, intitolata "Pechino 15 anni dopo: la piattaforma d'azione e l'Unione europea", che richiama l'attenzione sugli ostacoli che attualmente si frappongono alla piena realizzazione della parità di genere,

⁽¹⁾ Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.

Giovedì 17 novembre 2011

- viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, in cui gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione dell'uguaglianza di genere e a istituire un quadro per valutare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, ai fini di un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,
 - viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino: Lotta per la parità, lo sviluppo e la pace ⁽¹⁾, del 10 marzo 2005 sul seguito del programma d'azione della IV conferenza mondiale sulle donne (Pechino + 10) ⁽²⁾ e del 25 febbraio 2010 su Pechino + 15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore della parità tra gli uomini e le donne ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea ⁽⁷⁾,
 - visto il lavoro anticipatore del Consiglio d'Europa sull'integrazione della dimensione di genere e nello specifico la "Declaration on Making Gender Equality a Reality" (dichiarazione per realizzare la parità di genere) della 119^a seduta del comitato dei ministri ⁽⁸⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0351/2011),
- A. considerando che l'integrazione della dimensione di genere è molto più della semplice promozione della parità mediante l'attuazione di misure specifiche a favore delle donne, o in alcuni casi del sesso sottorappresentato, ma che implica piuttosto la mobilitazione di tutte le politiche e le misure generali al fine specifico di conseguire la parità di genere;
- B. considerando che le Nazioni Unite hanno istituito UN Women, organismo che dal 1° gennaio 2011 ha rafforzato gli accordi istituzionali del sistema delle Nazioni Unite a sostegno della parità di genere e dell'emancipazione femminile, nel quadro della dichiarazione e del piano d'azione di Pechino ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

⁽²⁾ GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

⁽³⁾ GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 384.

⁽⁵⁾ GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 225.

⁽⁶⁾ GU C 184 E del 8.7.2010, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 32.

⁽⁸⁾ 119^a seduta del comitato dei ministri, Madrid, 12 maggio 2009.

⁽⁹⁾ Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 64/289, del 21 luglio 2010, sulla coerenza del sistema.

Giovedì 17 novembre 2011

- C. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce il principio di integrazione della dimensione di genere, affermando che nelle sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;
- D. considerando che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce il principio dell'uguaglianza di genere, affermando che l'Unione si fonda, sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
- E. considerando che, in alcuni casi, l'inserimento di una prospettiva di genere nei lavori politici e legislativi del Parlamento può essere conseguita al meglio mediante emendamenti mirati ai progetti di relazione, presentati nella commissione competente sotto forma di emendamenti sull'integrazione della dimensione di genere, una strategia perseguita attivamente dalla commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere fin dal 2009;
- F. considerando che questa procedura è stata applicata con successo alle recenti risoluzioni del 18 maggio 2010 sull'integrazione della dimensione di genere in materia di "competenze fondamentali per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" ⁽¹⁾ e dell'8 giugno 2011 sulla revisione di medio periodo del Settimo programma quadro dell'Unione europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e attività di dimostrazione ⁽²⁾;
- G. considerando che gli Stati membri aderiscono a tutti i principali quadri internazionali sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna e che a livello dell'UE esistono diversi documenti programmatici; che, tuttavia, l'impegno pratico volto a promuovere l'integrazione della dimensione di genere e dell'emancipazione femminile deve essere rafforzato, poiché i progressi nell'attuazione dei documenti programmatici esistenti sono modesti e le risorse finanziarie destinate alle questioni relative al genere insufficienti;
- H. considerando che, oltre alla strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015), la Commissione ha individuato azioni chiave da attuarsi nelle singole direzioni generali, fatto che indica come l'UE si stia muovendo verso un approccio più olistico e coerente all'integrazione della dimensione di genere ⁽³⁾;
- I. considerando che, nell'ambito della Carta per le donne ⁽⁴⁾, la Commissione si è impegnata a rafforzare la prospettiva di genere in tutte le sue politiche per l'intera durata del proprio mandato;
- J. considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha il compito di sviluppare, analizzare, valutare e divulgare strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari ⁽⁵⁾;
- K. considerando che è necessaria una stretta collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nella sua opera di divulgazione di strumenti metodologici accurati e nell'ottica di valutare più efficacemente l'integrazione della dimensione di genere nelle attività del Parlamento;

⁽¹⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 8.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0256.

⁽³⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Actions to implement the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015" (Azioni per applicare la strategia per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015) (SEC(2010)1079/2).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione intitolata "Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini: Carta per le donne" (COM(2010)0078).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

Giovedì 17 novembre 2011

- L. considerando che la Commissione intende attuare l'integrazione della dimensione di genere quale parte costitutiva del suo processo decisionale, anche mediante valutazioni d'impatto di genere e procedure di valutazione, e a tale scopo ha sviluppato una "Guida alla valutazione d'impatto di genere" ⁽¹⁾;
- M. considerando che la politica d'integrazione della dimensione di genere completa, ma non sostituisce, le specifiche politiche di parità e le azioni positive nell'ambito di un duplice approccio alla realizzazione dell'obiettivo della parità di genere;
- N. considerando che la discriminazione basata sul sesso o sul genere ha ripercussioni negative sulle persone transessuali e che le politiche e le attività del Parlamento europeo, della Commissione e di alcuni Stati membri nel settore dell'uguaglianza di genere includono sempre più l'identità sessuale;
- O. considerando che, in generale, la maggior parte delle commissioni parlamentari attribuisce una certa importanza all'integrazione della dimensione di genere (ad esempio nel quadro dei lavori legislativi, delle relazioni istituzionali con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, dell'elaborazione di programmi d'azione in materia di parità, ecc.), mentre sono una minoranza le commissioni che non se ne interessano affatto o solo raramente;
1. si impegna ad adottare e attuare regolarmente un piano d'azione per l'integrazione della dimensione di genere al Parlamento, con l'obiettivo generale di promuovere la parità tra donne e uomini mediante l'inserimento reale ed effettivo della prospettiva di genere in tutte le politiche e le attività, al fine di valutare il diverso impatto delle misure destinate a donne e uomini, di coordinare le iniziative esistenti e di specificare obiettivi e priorità nonché i mezzi per conseguirli;
2. afferma che lo scopo principale dell'integrazione della dimensione di genere per il prossimo triennio dovrebbe mirare a un'attuazione più coerente ed efficace dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i lavori del Parlamento, sulla base delle seguenti priorità:
- a) l'impegno continuo a livello dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, mediante il lavoro del Gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità;
- b) un duplice approccio, ovvero l'integrazione della dimensione di genere nelle attività del Parlamento mediante, da un lato, l'efficace lavoro della commissione competente e, dall'altro, l'integrazione della prospettiva di genere nei lavori delle altre commissioni e delegazioni;
- c) la consapevolezza della necessità di un equilibrio di genere nei processi decisionali, da conseguire attraverso l'aumento della rappresentanza delle donne negli organi direttivi del Parlamento, negli uffici di presidenza dei gruppi politici, negli uffici di presidenza delle commissioni e delle delegazioni, nella composizione delle delegazioni e di altre missioni, come quelle di osservazione elettorale, nonché garantendo la rappresentanza degli uomini nei settori in cui essi sono sottorappresentati;
- d) l'inserimento dell'analisi di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio per garantire che le necessità e le priorità di donne e uomini siano considerate in modo equo e che sia valutato l'impatto della fornitura di risorse dell'UE sulle donne e sugli uomini;

⁽¹⁾ <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en>.

Giovedì 17 novembre 2011

- e) un'efficace politica per l'informazione e la stampa che tenga sistematicamente conto della parità di genere ed eviti gli stereotipi di genere;
 - f) la presentazione continua alla plenaria di relazioni periodiche in merito ai progressi conseguiti in materia di integrazione della dimensione di genere nel lavoro delle commissioni e delle delegazioni del Parlamento;
 - g) l'attenzione alla necessità di risorse umane e finanziarie adeguate, affinché gli organi del Parlamento dispongano degli strumenti necessari, compresi gli strumenti di valutazione e analisi di genere, delle competenze adeguate in materia di genere (ricerca e documentazione, personale qualificato, esperti) nonché delle statistiche e dei dati specifici di genere; invita il Segretariato a organizzare scambi periodici di migliori prassi e di reti nonché una formazione in materia di integrazione della dimensione di genere e di bilancio di genere per i funzionari del Parlamento;
 - h) lo sviluppo continuo della rete parlamentare per l'integrazione della dimensione di genere, per cui ogni commissione ha nominato un membro responsabile dell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nei propri lavori;
 - i) l'attenzione all'importanza di ricorrere a una terminologia e a definizioni specifiche, conformi alle norme internazionali, nell'uso dei termini relativi all'integrazione della dimensione di genere;
 - j) il sostegno metodologico e analitico da parte dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;
3. chiede alla sua commissione competente di esaminare come la procedura con cui la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere approva gli emendamenti a una specifica relazione, che evidenziano le implicazioni di genere in un settore politico nel rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite dalla commissione interessata, possa essere meglio inserita nel regolamento;
4. invita le commissioni del Parlamento competenti per il quadro finanziario pluriennale e i Fondi strutturali a valutare l'impatto di genere delle priorità proposte in materia di spese, fonti di reddito e strumenti di governance prima dell'adozione del quadro finanziario pluriennale per garantire che il quadro finanziario pluriennale post-2013 sia sensibile alle tematiche di genere e che tutti i programmi di finanziamento dell'UE stabiliscano obiettivi di uguaglianza di genere nei rispettivi regolamenti di base e stanziino finanziamenti specifici per misure utili a conseguire tali obiettivi;
5. si congratula con la rete parlamentare per l'integrazione della dimensione di genere e con le commissioni parlamentari che hanno reso operativa l'integrazione della dimensione di genere nei propri lavori, e invita le altre commissioni a garantire l'impegno a favore della strategia di integrazione della dimensione di genere e a metterla in pratica nello svolgimento delle proprie attività;
6. sottolinea la necessità di dotare le commissioni parlamentari di idonei strumenti che consentano una buona conoscenza dell'integrazione della dimensione di genere, quali indicatori, dati e statistiche disaggregate per sesso, nonché della distribuzione delle risorse di bilancio sotto il profilo della parità di trattamento tra uomini e donne, spronando le commissioni a far tesoro delle competenze interne (segreteria della commissione competente, dipartimento tematico, biblioteca ecc.) e delle competenze esterne contestuali ad altre istituzioni locali, regionali, nazionali e sovranazionali, siano esse pubbliche e private, alle piccole, medie e grandi imprese e alle università attive nel settore dell'uguaglianza di genere;
7. si compiace delle iniziative specifiche adottate da parte di diverse commissioni parlamentari in tale settore, in particolare l'elaborazione della relazione di iniziativa sul ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali da parte della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nonché l'organizzazione di un'audizione pubblica sul ruolo delle donne nello sviluppo sostenibile delle zone di pesca da parte della commissione per la pesca;

Giovedì 17 novembre 2011

8. conclude, sulla base del questionario presentato ai presidenti e ai vicepresidenti responsabili dell'integrazione della dimensione di genere nelle commissioni parlamentari, che l'opera d'integrazione della dimensione di genere nelle commissioni parlamentari è molto variabile e volontaria, con settori che prestano particolare attenzione alle tematiche di genere e altri in cui si registra un'attività limitata o addirittura inesistente;
9. plaude al lavoro e agli sforzi messi in atto dalle delegazioni interparlamentari e dalle missioni di osservazione elettorale nelle proprie relazioni con i parlamenti dei paesi terzi, al fine di affrontare le questioni relative alla parità di genere e all'emancipazione femminile attraverso un controllo più sistematico e il follow-up di questioni quali la mutilazione genitale femminile e la mortalità materna, nonché lavorando a più stretto contatto con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere per organizzare riunioni congiunte e scambiare informazioni in questi settori;
10. chiede alla Commissione di affrontare e dare priorità alle disuguaglianze di genere, in modo più coerente e sistematico, nella programmazione e nell'attuazione di tutte le politiche, e insiste sul fatto che l'integrazione delle problematiche di genere in tutte le politiche deve essere migliorata per conseguire gli obiettivi della parità di genere;
11. ribadisce la necessità di focalizzare l'attenzione sulle relazioni di genere fra uomini e donne che creano e perpetuano le disuguaglianze di genere;
12. ritiene che le attività del Parlamento in materia di integrazione della dimensione di genere debbano comprendere anche l'identità di genere e debbano valutare l'impatto delle politiche e delle attività sulle persone transessuali; invita la Commissione a tenere conto dell'identità di genere in tutte le attività e le politiche nell'ambito dell'uguaglianza di genere;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa.

Lotta contro la pesca illegale a livello internazionale

P7_TA(2011)0516

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE (2010/2210(INI))

(2013/C 153 E/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,
- viste la convenzione sulla diversità biologica e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel giugno 1992,
- visto l'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, approvato alla 27ª sessione della Conferenza della FAO nel novembre 1993 ("accordo di conformità"),
- visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transnazionali e degli stock ittici altamente migratori ("accordo ONU sugli stock ittici" – UNFSA dell'agosto 1995),

Giovedì 17 novembre 2011

- visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato nell'ottobre 1995 dalla Conferenza della FAO,
 - vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata nel giugno 1998 ("convenzione di Aarhus"),
 - visto il piano d'azione internazionale della FAO volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU), approvato dal Consiglio della FAO nel giugno 2001,
 - vista la comunicazione della Commissione, del maggio 2002, su un piano d'azione comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2002)0180),
 - vista la dichiarazione finale del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre 2002 a Johannesburg,
 - vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾,
 - visti il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("regolamento sulla pesca INN") ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ("regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca") ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ("regolamento sul controllo") ⁽⁴⁾,
 - visto l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (PSMA), approvato alla 36^a sessione della Conferenza della FAO svoltasi nel novembre 2009 a Roma,
 - vista la relazione 2011 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sul tema della criminalità organizzata transnazionale nell'industria della pesca,
 - vista la relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione "Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability" (Lotta alle attività illegali nel settore della pesca – genetica, genomica, chimica e medicina legale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a sostegno della tracciabilità dei prodotti ittici), pubblicata nel 2011,
 - vista la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (UNCSD), che si terrà nel giugno 2012 in Brasile,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0362/2011),
- A. considerando che il 71 % della superficie del pianeta Terra è ricoperto da oceani, i quali immagazzinano una quantità di anidride carbonica 16 volte maggiore rispetto alle terre emerse e svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito dei sistemi di sostegno del clima e della vita dell'intero pianeta, oltre a fornire nutrimento, mezzi di sussistenza, energia e vie di trasporto a una quota rilevante della popolazione mondiale;

⁽¹⁾ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 502.

⁽²⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Giovedì 17 novembre 2011

- B. considerando che, secondo studi sulla materia, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) rappresenterebbe tra 11 e 26 milioni di tonnellate l'anno di catture, ovvero non meno del 15 % delle catture mondiali, il che rende impossibile una gestione sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale dello sfruttamento delle risorse marine mondiali;
- C. considerando che l'accordo approvato in occasione della 10^a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, svoltasi nell'ottobre 2010 a Nagoya, ha stabilito l'obbligo internazionale di ridurre la perdita di biodiversità almeno della metà entro il 2020;
- D. considerando che gli oceani costituiscono il 90 % dell'habitat degli organismi viventi sulla Terra;
- E. considerando che i due terzi degli oceani mondiali giacciono al di fuori delle giurisdizioni nazionali, in mancanza di politiche globali intese a disciplinare le acque internazionali (alto mare), mentre vigono normative frammentarie basate essenzialmente su principi di libertà dei mari risalenti al 17° secolo, che ignorano molti dei principi ambientali da lungo tempo applicati alle terre emerse e all'atmosfera;
- F. considerando che l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata comprende fra i suoi obiettivi l'eliminazione dei "porti di comodo" che fungono da rifugi sicuri per i pescherecci INN e rappresentano porte di ingresso per il commercio di prodotti ittici pescati illegalmente;
- G. considerando che il nuovo pacchetto dell'Unione europea sul controllo, costituito dal regolamento sulla pesca INN, dal regolamento sul controllo e dal regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca, rappresenta un insieme completo di strumenti atti a combattere questo flagello dei mari, dal momento che specifica le responsabilità dello Stato di bandiera, costiero, di approdo e di commercializzazione tanto per gli Stati membri dell'UE quanto per i paesi terzi;
- H. considerando che l'UE è il principale importatore a livello mondiale di prodotti ittici e una delle maggiori potenze del mondo nel settore della pesca, e pertanto è chiamata a ricoprire un ruolo di spicco nella mobilitazione della comunità internazionale ai fini della lotta contro la pesca INN;
1. ritiene che la pesca INN costituisca una delle più gravi minacce che pesano sulla biodiversità degli oceani di tutto il mondo;
 2. è convinto che la pesca INN, sia marina sia di acqua dolce, costituisca un serio problema ambientale ed economico a livello mondiale, pregiudicando gli sforzi di gestione della pesca, minacciando la sostenibilità degli stock ittici e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e distorcendo il mercato, con ripercussioni incalcolabili dal punto di vista sociale ed economico sulla società nel suo complesso, compresi i paesi in via di sviluppo;
 3. sottolinea che la pesca INN e le attività commerciali ad essa associate rappresentano una forma di concorrenza sleale nei confronti dei pescatori e degli altri soggetti che operano nel rispetto della legge, oltre a creare problemi di ordine economico per le comunità di pescatori, i consumatori e l'intero settore;
 4. sottolinea il ruolo guida a livello mondiale assunto dall'UE con il nuovo pacchetto sul controllo, costituito dal regolamento sulla pesca INN, dal regolamento sul controllo e dal regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca; ritiene che tale pacchetto rappresenti un insieme ampio e completo di strumenti atti a combattere questo flagello dei mari, dal momento che specifica le responsabilità dello Stato di bandiera, costiero, di approdo e di commercializzazione tanto per gli Stati membri dell'UE quanto per i paesi terzi, come pure gli obblighi relativi alle attività dei loro cittadini; esorta ad applicare con fermezza tali strumenti;

Giovedì 17 novembre 2011

5. insiste sulla necessità di rafforzare il coordinamento tra la Commissione, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e gli Stati membri al fine di migliorare la raccolta e lo scambio di informazioni e di agevolare l'applicazione rigorosa e trasparente della legislazione dell'UE sulla pesca;
6. ritiene che lo Stato di bandiera debba continuare ad assumersi la responsabilità di garantire che i pescherecci rispettino le regole di gestione e le altre normative pertinenti, di raccogliere e comunicare i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca e di assicurare la tracciabilità, anche attraverso la convalida dei certificati di cattura, poiché delegando a un altro Stato tale responsabilità si rischierebbe di pregiudicare la lotta contro la pesca INN;
7. insiste affinché la Commissione e le autorità di controllo degli Stati membri siano dotate di risorse sufficienti (umane, finanziarie, tecnologiche) che consentano loro di applicare pienamente tali regolamenti;
8. sottolinea, nell'interesse della credibilità dell'Unione, che la Commissione e gli Stati membri devono individuare e sanzionare gli operatori UE che violano la legislazione dell'Unione e ritiene, a tale proposito, che ci sia ancora molta strada da percorrere prima di poter definire soddisfacente la lotta dell'UE contro la pesca INN praticata tanto al suo interno quanto in altre regioni da operatori dell'UE;
9. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che la pesca illegale venga combattuta sia in mare sia nelle acque interne e sottolinea la necessità di rivedere l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e della loro attuazione;
10. chiede che nel quadro della revisione della politica comune della pesca siano creati incentivi atti a promuovere la pesca legale, a beneficio delle risorse ittiche, dell'ambiente, dei consumatori e dei produttori dell'UE;
11. invita la Commissione a verificare, entro la fine del 2012, se all'interno dell'UE la pratica della pesca sportiva sia così diffusa da poter effettivamente essere considerata come pesca INN;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare al fine di creare una "guardia costiera europea" che permetta di aumentare la comune capacità di monitoraggio e ispezione e di lottare efficacemente contro le minacce attuali o future in mare, quali il terrorismo, la pirateria, la pesca INN, i traffici e, ancora, l'inquinamento marino;
13. esorta la Commissione a perseguire i propri sforzi diretti a favorire lo scambio di informazioni, al fine di integrare la sorveglianza marittima e in particolare le informazioni volte ad armonizzare i servizi di guardia costiera a livello europeo;
14. ritiene che gli obiettivi dell'UE nell'ambito della lotta contro la pesca INN debbano disporre di risorse adeguate, in particolare sul piano finanziario, ad assicurarne il conseguimento, e che gli Stati membri debbano essere dotati di risorse sufficienti a consentire l'applicazione dei regolamenti vigenti; sottolinea parimenti che l'eventuale futura adozione di nuove metodologie (quali sistemi di tracciabilità elettronici ecc.) richiede la messa a disposizione, a livello del bilancio dell'UE, delle risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione;
15. invita la Commissione a pubblicare valutazioni annuali dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP), individuando gli eventuali punti deboli che devono essere migliorati, nonché a impiegare tutti gli strumenti possibili per assicurare la piena osservanza da parte degli Stati membri, compresa l'identificazione degli Stati che non adempiono alle proprie responsabilità, al fine di creare un regime di controllo affidabile e trasparente;
16. accoglie con favore la decisione della Commissione di introdurre una licenza di pesca a punti, ulteriore strumento mediante il quale gli Stati Membri saranno in grado di individuare irregolarità in ogni fase della catena di mercato e di imporre severe sanzioni in caso di infrazioni;

Giovedì 17 novembre 2011

17. ritiene che, data l'elevata mobilità degli stock ittici, delle flotte di pesca e del relativo capitale sottostante, e data la natura globale dei mercati ittici, è possibile combattere efficacemente la pesca INN solo attraverso la cooperazione internazionale, sia bilaterale che multilaterale, e uno scambio di informazioni diffuso, preciso e tempestivo in relazione ai pescherecci, alle loro attività e catture e alle altre questioni inerenti;
18. invita l'UE a insistere con fermezza affinché i paesi terzi combattano efficacemente la pesca INN, ad esempio promuovendo la sottoscrizione, la ratifica e l'attuazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo, dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, dell'accordo di conformità FAO e della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché dei vari sistemi di documentazione delle catture già adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nell'ambito degli accordi commerciali, degli accordi di partenariato nel settore della pesca e della politica di sviluppo dell'UE;
19. ribadisce la necessità di assicurare che tutti i paesi terzi con cui l'UE ha sottoscritto accordi di partenariato nel settore della pesca applichino le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritti fondamentali del lavoro, in particolare quelle relative al dumping sociale causato dalla pesca INN;
20. sottolinea che le passate limitazioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca sono state ampiamente superate dai progressi tecnologici, compresi quelli relativi alle tecnologie spaziali e satellitari, e che la chiave della lotta alla pesca INN oggi consiste principalmente nella capacità dei governi di trovare la volontà politica di agire in modo efficace e responsabile;
21. invita gli Stati membri a perseguire a norma di legge i pescherecci, i proprietari, le imprese, le società o le persone coinvolte in attività connesse alla pesca INN (compresa la mescolanza di catture derivanti da pesca INN con catture effettuate legalmente), alla stregua di altri autori di reati ambientali o economici, prevedendo sanzioni severe in caso di condanna che includano, ove opportuno per reati gravi o ripetuti, il ritiro permanente delle licenze di pesca e il divieto di accesso alle strutture portuali;
22. deplora che le sovvenzioni dell'UE siano state elargite a pescherecci precedentemente individuati come attivi nella pesca illegale;
23. invita la Commissione a modificare i requisiti per tutte le tipologie di assistenza finanziaria, in modo da applicare sanzioni finanziarie e precludere le possibilità di finanziamento ai proprietari di pescherecci per i quali sia comprovato il coinvolgimento in attività di pesca illegale;
24. sollecita la Commissione a rifiutare l'aiuto del Fondo europeo per la pesca a tutti i pescherecci implicati in attività di pesca INN;
25. sottolinea la necessità di assicurare una maggiore responsabilità e un maggior obbligo di rendiconto da parte dell'industria della pesca, al fine di raggiungere un utilizzo sostenibile delle risorse marine; ritiene che sia essenziale migliorare la trasparenza in tutti gli aspetti del settore della pesca e delle relative attività, ad esempio attraverso l'adozione di criteri internazionali per stabilire i veri proprietari beneficiari dei pescherecci nonché i diritti di pesca di cui dispongono, le condizioni per la loro pubblicazione e il monitoraggio delle imbarcazioni che pescano in acque internazionali;
26. ritiene che l'Unione europea debba essere di esempio, adottando e promuovendo una politica di trasparenza nel processo decisionale relativo alla gestione della pesca in seno agli organismi internazionali e nei paesi terzi con i quali l'UE intrattiene relazioni nel settore della pesca;

Giovedì 17 novembre 2011

27. ritiene che una pesca rispettosa delle misure adottate sul piano internazionale, regionale e nazionale e basata su uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse favorisca la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo; osserva che, al contrario, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ha ripercussioni drammatiche sul piano economico, sociale e ambientale e che tali conseguenze sono ancor più dannose nel caso dei paesi in via di sviluppo, in quanto la pesca illegale pregiudica la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare gli OSM 1, 7 e 8;
28. sottolinea il carattere transfrontaliero delle attività di pesca e la necessità, nella lotta contro la pesca INN, di una cooperazione sia bilaterale che multilaterale affinché le misure finalizzate a tale lotta siano applicate da tutti in maniera trasparente, non discriminatoria ed equa, anche tenendo conto delle capacità finanziarie, tecniche e umane dei paesi in via di sviluppo, specialmente quelle dei piccoli Stati insulari;
29. chiede alla Commissione di garantire la coerenza delle sue politiche affinché la politica di sviluppo per la lotta contro la povertà diventi parte integrante della politica dell'UE volta a contrastare la pesca INN, accanto alle considerazioni di carattere ambientale e commerciale;
30. evidenzia lo stretto legame tra la pesca INN e il livello di governance di uno Stato e chiede che tutte le misure di aiuto esterno siano accompagnate da una forte volontà politica dello Stato beneficiario di vietare la pesca INN nelle proprie acque e, più in generale, di migliorare la governance nel settore della pesca;
31. invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare i rispettivi piani di sostegno finanziario, tecnologico e tecnico, inclusi l'aiuto pubblico allo sviluppo e gli accordi di partenariato nel settore della pesca, a favore dei programmi di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle acque dei paesi in via di sviluppo, accordando priorità ai programmi regionali piuttosto che a quelli bilaterali; incoraggia inoltre un maggiore coordinamento tra tutti i donatori, europei e non solo, per il finanziamento di tali programmi;
32. ritiene, inoltre, che l'UE debba sfruttare attivamente la cooperazione nel quadro degli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) per meglio combattere la pesca INN;
33. chiede alla Commissione di rafforzare, nella misura necessaria, la dotazione finanziaria destinata al settore della pesca nell'ambito degli accordi conclusi con paesi in via di sviluppo, affinché questi ultimi potenzino le loro capacità istituzionali, umane e tecniche per lottare contro la pesca INN e quindi rispettino maggiormente le misure stabilite dalle organizzazioni mondiali e regionali di gestione della pesca come pure la legislazione europea;
34. sottolinea la necessità di un coinvolgimento della società civile e di una responsabilizzazione delle imprese del settore della pesca affinché assicurino il rispetto dei metodi legali di pesca e cooperino con le autorità nella lotta contro la pesca INN, nell'ambito della responsabilità sociale e ambientale delle imprese;
35. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di aggiungere l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo, l'accordo ONU sugli stock ittici e l'accordo di conformità FAO all'elenco degli strumenti che i paesi devono applicare ai fini dell'ammissibilità al sistema di preferenze generalizzate plus, attualmente sottoposto a revisione; chiede il ritiro dei titoli di esportazione per tutti quei paesi che commercializzano prodotti derivanti dalla pesca INN; ritiene che l'UE debba collaborare con questi paesi al fine di vietare la commercializzazione di tali prodotti;
36. ricorda che la questione della pesca INN non può essere separata da quella relativa agli accordi di partenariato economico, nel quadro degli scambi commerciali soggetti alle norme dell'OMC; sottolinea il problema delle deroghe alle norme di origine per alcuni prodotti ittici trasformati (in particolare il caso della Papua Nuova Guinea), che impedisce la tracciabilità di questi prodotti e apre la strada alla pesca INN;

Giovedì 17 novembre 2011

37. ritiene che l'UE debba perseguire i seguenti obiettivi in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui è parte:

- l'istituzione, per tutte le zone di pesca coperte dal mandato delle ORGP, di registri dei pescherecci autorizzati a pescare, comprese le navi di supporto, nonché di elenchi delle imbarcazioni identificate come dedite alla pesca INN (liste nere), i quali devono essere aggiornati con frequenza, ampiamente divulgati e coordinati tra le ORGP;
- il rafforzamento dei comitati di conformità delle ORGP al fine di esaminare i risultati ottenuti dalle parti contraenti e, ove necessario, imporre sanzioni efficaci;
- l'ampliamento dell'elenco delle misure specifiche che devono adottare le parti contraenti come gli Stati di bandiera, costieri, di approdo e di commercializzazione e gli Stati della proprietà beneficiaria, nel quadro delle singole ORGP;
- l'istituzione di ispezioni in mare e di programmi di osservazione adeguati;
- l'imposizione di divieti relativi ai trasbordi in mare;
- lo sviluppo di sistemi di documentazione delle catture, iniziando dalle specie principali nel quadro di ciascuna ORGP;
- l'uso obbligatorio di strumenti elettronici quali VMS, giornali di bordo elettronici e, se del caso, altri dispositivi di localizzazione;
- la realizzazione di valutazioni obbligatorie e periodiche dei risultati ottenuti dalle singole ORGP, con il requisito di dare attuazione alle raccomandazioni;
- la dichiarazione degli interessi finanziari relativi alla pesca per i capi delegazione alle ORGP, ove possano condurre a un conflitto di interessi;

38. sollecita un'urgente espansione della rete delle ORGP al fine di coprire tutte le attività e le zone di pesca in alto mare, istituendo nuove ORGP oppure ampliando il mandato di quelle esistenti; è convinto che, data la natura globale della pesca INN, sia necessaria una cooperazione sostanzialmente migliorata tra le ORGP in termini di scambi di informazioni e di sanzioni nei confronti dei pescherecci e delle parti contraenti;

39. ritiene che il diritto alla pesca in alto mare debba essere subordinato, per quanto possibile nel rispetto della normativa internazionale, all'adesione dello Stato alle istituzioni internazionali pertinenti e alla completa attuazione di tutte le misure di gestione che esse adottano;

40. osserva che la FAO è la fonte principale di conoscenze e raccomandazioni scientifiche per l'esame delle questioni globali della pesca e dell'acquacoltura, poiché la gestione e lo sviluppo della pesca sono meglio integrati con la preservazione della biodiversità e la protezione dell'ambiente;

41. appoggia pienamente l'attuale iniziativa della FAO di istituire al più presto un registro globale dei pescherecci, delle navi da carico frigorifere e delle navi di appoggio, che dovrebbe essere obbligatorio e comprendere tutte le navi di stazza superiore a 10 GT;

Giovedì 17 novembre 2011

42. incoraggia il rapido sviluppo di un sistema per la valutazione del comportamento dello Stato di bandiera, attualmente in corso presso la FAO, quale mezzo per esercitare pressione sugli Stati che non ottemperano ai loro obblighi giuridici internazionali; esorta a escogitare un meccanismo efficace per punire gli Stati i quali non garantiscono che i pescherecci battenti le loro rispettive bandiere non sostengano e non esercitino la pesca INN e osservino tutte le normative pertinenti; invita gli Stati membri ad applicare in modo equo e trasparente gli strumenti di mercato per arrestare la pesca illegale, senza discriminare altri paesi; sostiene la decisione della FAO di avviare consultazioni internazionali sul comportamento degli Stati di bandiera in relazione ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale;
43. invita a prendere misure urgenti per porre fine all'uso di "bandiere di comodo", pratica che consente ai pescherecci di agire illegalmente, in tutta impunità, a grave scapito dell'ecosistema marino, degli stock ittici, delle comunità costiere, della sicurezza alimentare, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, e del settore della pesca legale che opera nel rispetto della legge;
44. sottolinea la necessità di assicurare che gli interessi dell'UE non siano coinvolti in queste forme di pirateria alieutica e chiede pertanto agli Stati membri di assicurare che i propri cittadini non sostengano o pratichino la pesca INN;
45. sostiene gli sforzi della Commissione per l'istituzione di un registro pubblico che identifichi i proprietari dei pescherecci per i quali è comprovata la partecipazione ad attività di pesca INN; ritiene che il registro debba essere in linea con quello gestito dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca con sede a Vigo;
46. è convinto che debbano essere effettuate, senza ulteriore indugio, valutazioni indipendenti del comportamento tanto degli Stati di bandiera quanto delle ORGP da parte di un organismo integrato nel sistema delle Nazioni Unite;
47. riconosce la mancanza di cooperazione internazionale nella gestione degli effetti negativi delle attività umane differenti dalla pesca che colpiscono l'ambiente marino; invita la Commissione a sostenere l'istituzione di un organismo mondiale che soddisfi tale esigenza, possibilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
48. sottolinea la necessità di sviluppare più pienamente il concetto di responsabilità dello Stato di commercializzazione quale mezzo per chiudere i mercati ai prodotti della pesca INN; è convinto che l'UE debba avviare con urgenza discussioni con altri importanti Stati di commercializzazione, compresi ma non esclusivamente gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina, su come cooperare con essi e, il più rapidamente possibile, elaborare strumenti giuridici internazionali in grado di perseguire, sanzionare e porre fine al commercio di prodotti della pesca INN, coerentemente con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nel quadro del sistema delle Nazioni Unite;
49. sottolinea che il mantenimento e lo sviluppo del settore europeo della pesca dipendono in parte anche da uno stretto controllo INN dei prodotti ittici scambiati sul mercato europeo e mondiale; ribadisce l'importanza di questo settore per la gestione del territorio, la sicurezza alimentare e la tutela dell'occupazione e delle risorse nelle acque dell'UE;
50. ritiene che l'Unione europea disponga già di strumenti atti a scoraggiare la pesca illegale ed è convinto che, trattandosi di uno dei più importanti mercati ittici del mondo, se utilizzerà tali strumenti in modo adeguato, l'effetto dissuasivo avrà indubbiamente un impatto concreto; chiede pertanto che non siano concessi o siano ritirati i titoli di esportazione verso l'Unione europea a quei paesi o parti contraenti che non collaborano con le ORGP per istituire strumenti come i sistemi di documentazione delle catture o le misure dello Stato di approdo;

Giovedì 17 novembre 2011

51. ribadisce che una delle armi principali nella lotta contro la pesca INN è quella commerciale; deplora pertanto, ancora una volta, la mancanza di coordinamento tra la DG Affari marittimi e pesca e la DG Commercio in seno alla Commissione, dal momento che mentre la prima si prefigge traguardi sempre più ambiziosi per contrastare la pesca INN, l'obiettivo della seconda sembra essere esclusivamente l'apertura sempre maggiore dei mercati dell'UE alle importazioni, a prescindere dalla loro origine e dall'esistenza di garanzie di controllo, concedendo preferenze tariffarie e deroghe alle norme di origine che servono unicamente a consegnare definitivamente i mercati europei a flotte e paesi giudicati come minimo tolleranti nei confronti della pesca INN;
52. ritiene a tale riguardo che il mercato e in particolare gli importatori dovrebbero essere chiamati a rispondere sempre più delle proprie azioni, in quanto il mercato stesso rappresenta forse la causa principale della pesca INN;
53. sottolinea l'importanza del diritto dei consumatori di avere sempre la certezza che il prodotto acquistato sia stato pescato legalmente;
54. esorta sia la Commissione che gli Stati membri a informare in modo più adeguato i consumatori in merito ai vari sistemi di etichettatura, come ad esempio il sistema dell'MSC (Marine Stewardship Council) che assicura la trasparenza e fornisce garanzie ai consumatori circa l'acquisto di pesce sostenibile e sbarcato legalmente;
55. appoggia pienamente i nuovi orientamenti approvati durante la riunione del Comitato per la pesca della FAO (COFI) di febbraio 2011, che si propongono di armonizzare il sistema di etichettatura dei prodotti della pesca al fine di combattere la pesca illegale; ritiene che le caratteristiche da riportare in etichetta dovrebbero includere indicazioni chiare sulla denominazione commerciale e scientifica del pesce, sul tipo di pesca e soprattutto sulla zona di origine;
56. incoraggia la Commissione a proseguire lo sviluppo di un sistema globale di documentazione delle catture;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo e l'utilizzo di tecniche che assicurino la piena ed efficace tracciabilità dei prodotti ittici lungo tutta la filiera di approvvigionamento, tra cui la localizzazione via satellite dei pescherecci e delle navi di supporto e le etichette elettroniche per la localizzazione dei pesci, nonché a sostenere l'istituzione di banche dati globali del DNA dei pesci e di altri database genetici per individuare i prodotti ittici e la loro origine geografica, come indicato nella relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione intitolata "Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector - Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability" (Lotta alle attività illegali nel settore della pesca – Genetica, genomica, chimica e medicina legale per combattere la pesca INN e a sostegno della tracciabilità dei prodotti ittici);
58. incoraggia la Commissione e il Consiglio a potenziare le risorse destinate alla lotta contro la corruzione e il crimine organizzato a tutti i livelli;
59. accoglie con soddisfazione la recente relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sul ruolo della criminalità organizzata transnazionale nell'industria della pesca, che illustra come i gruppi criminali organizzati stiano estendendo la propria influenza nel settore della pesca, comprese le attività a monte (fornitura di navi e di equipaggi, rifornimenti di carburante ecc.) e a valle (commercializzazione, spedizioni);
60. è preoccupato per il ricorso ad attività criminali come lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro sporco, la corruzione, la ricettazione, l'evasione fiscale e la frode doganale da parte di coloro che praticano la pesca INN, e ritiene che tali attività dovrebbero essere considerate una forma di criminalità organizzata transnazionale; sottolinea la necessità di un approccio più globale e integrato alla lotta contro la pesca INN, che preveda controlli sugli scambi commerciali e sulle importazioni;
61. appoggia pienamente le raccomandazioni contenute nella relazione dell'UNODC, tra cui quelle concernenti l'ampliamento della cooperazione internazionale al fine di investigare le attività criminali in mare, il miglioramento della trasparenza per quanto riguarda la proprietà e le attività dei pescherecci, e la dissuasione sia dal vendere che dal far sfruttare pescherecci a società i cui proprietari beneficiari siano irrintracciabili;

Giovedì 17 novembre 2011

62. osserva che uno dei trattati più largamente ratificati è la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, che obbliga le parti contraenti a cooperare reciprocamente sul piano delle indagini, dei processi e dei procedimenti giudiziari nei casi di criminalità organizzata transnazionale, creando così importanti sinergie nell'ambito della lotta contro la pesca INN;
63. è convinto che la pesca INN debba diventare uno dei campi d'azione prioritari per Interpol e che occorra conferire a questa organizzazione risorse e competenze investigative per monitorare e combattere gli aspetti della pesca INN connessi alla criminalità transnazionale;
64. chiede alla Commissione di esaminare il "Lacey Act" degli Stati Uniti e di valutare se taluni dei suoi elementi possano essere utilizzabili nel contesto europeo, in particolare la responsabilità che esso impone ai dettaglianti in relazione alla provenienza legale del pescato;
65. invita la Commissione a includere i principi di cui sopra, se attinenti, nelle disposizioni dei suoi accordi di pesca bilaterali;
66. insiste affinché l'Unione europea proponga di iscrivere la questione della governance internazionale degli oceani quale priorità all'ordine del giorno del prossimo Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel 2012 in Brasile, in occasione del 30° anniversario della convenzione ONU sul diritto del mare;
67. rileva che la lotta contro la pesca illegale su scala mondiale è imprescindibile per uno sviluppo globale sostenibile e deve pertanto diventare una componente irrinunciabile ed esplicita degli accordi di partenariato nel settore della pesca, degli impegni della politica commerciale, degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo e delle priorità della politica estera dell'Unione europea;
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri, ai segretariati delle ORGP di cui l'UE è parte contraente e al Comitato per la pesca della FAO.

Iran - Casi recenti di violazioni dei diritti umani

P7_TA(2011)0517

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sui recenti casi di violazioni dei diritti umani in Iran

(2013/C 153 E/21)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle riguardanti i diritti umani e, più specificatamente, le risoluzioni del 7 settembre 2010 e del 20 gennaio 2011,
- vista la risoluzione 16/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che definisce il mandato di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran,
- viste le 123 raccomandazioni formulate a seguito dell'esame periodico universale del Consiglio per i diritti umani del febbraio 2010,
- viste la nomina, da parte del presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, di Ahmed Shaheed quale relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, avvenuta il 17 giugno 2011, e la relazione interinale sulla situazione dei diritti umani in Iran, datata 23 settembre 2011, presentata dal relatore speciale in occasione della 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

Giovedì 17 novembre 2011

- vista la relazione datata 15 settembre 2011 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, presentata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
 - vista la relazione del centro di documentazione sui diritti umani in Iran, del 10 giugno 2011, concernente il ricorso allo stupro quale metodo di tortura da parte delle autorità carcerarie iraniane,
 - viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 15 e 26 settembre 2011, rispettivamente sulla detenzione di Nasrin Sotoudeh, avvocatessa impegnata a favore dei diritti umani, e sull'arresto di sei cineasti indipendenti, nonché del 18 ottobre 2011, sulla condanna del cineasta Jafar Panahi e dell'attrice Marziah Vafamehr,
 - visto l'inasprimento, il 10 ottobre 2011, delle misure restrittive dell'Unione europea in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran,
 - viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149, del 18 dicembre 2007, e 63/168, del 18 dicembre 2008, relative ad una moratoria sul ricorso alla pena di morte,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione sui diritti dell'infanzia, tutte sottoscritte dall'Iran,
 - vista la Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, in particolare gli articoli da 23 a 27 e da 32 a 35 della stessa, che prevedono la libertà di espressione, riunione e associazione, il diritto di professare la propria religione nonché i diritti fondamentali di imputati e detenuti,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la situazione attuale dei diritti umani in Iran è caratterizzata da un quadro costante di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali; che i difensori dei diritti umani (in particolare gli attivisti impegnati a favore dei diritti delle donne, dei bambini e delle minoranze), i giornalisti, i blogger, gli artisti, i leader studenteschi, gli avvocati, i sindacalisti e gli ambientalisti continuano a vivere esposti a pesanti pressioni e alla minaccia costante di essere arrestati;
- B. considerando che le questioni più urgenti riguardano le molteplici carenze in relazione all'amministrazione della giustizia, le prassi equiparabili alla tortura o a trattamenti crudeli o degradanti, incluso lo stupro, cui sono sottoposti i prigionieri, la disparità di trattamento di cui sono vittime le donne, la persecuzione delle minoranze religiose ed etniche e la mancanza di diritti civili e politici, in particolare le vessazioni e intimidazioni a danno dei difensori dei diritti umani, degli avvocati e dei soggetti della società civile;
- C. considerando che il tasso di esecuzioni capitali in Iran nel primo semestre del 2011 colloca tale paese al primo posto a livello mondiale per quanto riguarda il numero di esecuzioni pro capite, un dato che contrasta con la tendenza a livello mondiale verso l'abolizione della pena di morte;
- D. considerando che, sebbene sia fra i firmatari dell'ICCPR e vieti ufficialmente l'esecuzione di persone di età inferiore ai 18 anni, l'Iran risulta essere, in base a varie fonti, il paese al mondo in cui viene giustiziato il maggior numero di minori autori di reati;
- E. considerando che sinora le autorità iraniane non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ONU e si sono rifiutate di collaborare con il relatore speciale; che la relazione interinale descrive un "quadro di violazioni sistematiche" e una campagna "intensificata" di abusi, esprime allarme per il crescente numero di condanne a morte per reati di minore gravità e senza un giusto processo e indica che nel 2011 vi sono state sinora almeno 200 esecuzioni ufficiali, oltre a 146 esecuzioni segrete avvenute nella città di Mashad, nella parte orientale del paese; che le persone giustiziate in segreto in Iran nel corso dell'ultimo anno sono state più di 300;

Giovedì 17 novembre 2011

- F. considerando che anche i familiari degli iraniani in carcere o sotto processo vengono arrestati, interrogati e sottoposti a vessazioni, al di fuori del paese e all'interno dell'Unione europea; che migliaia di iraniani hanno abbandonato il paese per rifugiarsi nei paesi vicini;
- G. considerando che i leader dell'opposizione, Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi, sono stati illegalmente posti agli arresti domiciliari e arbitrariamente confinati dal 14 febbraio 2011; che questi due leader, unitamente alle loro mogli, anch'esse politicamente attive, sono stati fatti scomparire con la forza per alcuni periodi e relegati in località sconosciute, troncando tutti i loro contatti con familiari e amici, e che in tali periodi sono stati pesantemente esposti al rischio di torture;
- H. considerando che nel febbraio e marzo 2011 centinaia di persone sono state arrestate e almeno tre sono morte allorché migliaia di manifestanti sono scesi in strada per sostenere i movimenti a favore della democrazia nei paesi arabi limitrofi e protestare contro la detenzione dei leader dell'opposizione Mir Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi;
- I. considerando che nell'aprile 2011 le forze di sicurezza hanno ucciso decine di manifestanti, principalmente di etnia araba, e ne hanno arrestato altre decine nella provincia sudoccidentale del Khuzestan; che decine di persone sono state arrestate e ferite nelle manifestazioni ambientaliste che hanno avuto luogo nella provincia dell'Azerbaigian occidentale per protestare contro il prosciugamento del lago di Urmia;
- J. considerando che la pressione sulle minoranze religiose, in particolare i Bahai, i convertiti e gli studiosi sciiti dissidenti, è in costante aumento; che i Bahai, pur essendo la più grande minoranza religiosa non musulmana, subiscono pesanti discriminazioni, tra cui la privazione del diritto di ricevere un'istruzione, e che sono in corso procedimenti legali contro i loro sette leader imprigionati, mentre oltre 100 membri della comunità rimangono in stato d'arresto; che, stando a quanto riferito, nel primo semestre del 2011 almeno 207 cristiani sono stati arrestati; che i musulmani sunniti continuano a subire discriminazioni di fatto e di diritto e che viene loro impedito di esercitare pienamente il diritto di professare la loro religione; che è in corso una campagna di diffamazione sostenuta dallo Stato nei confronti dei sufisti Nimatullahi (sciiti), che descrive come sataniche tutte le forme di misticismo e perseguita i fedeli del sufismo, l'esempio più lampante della quale è stato l'attacco armato a Kavar nel settembre 2011, durante il quale una persona è stata uccisa e altre sono state gravemente ferite;
- K. considerando che le persone che si sono convertite dall'Islam sono state arrestate e che l'articolo 225 del progetto di codice penale intende rendere obbligatoria la pena di morte per gli uomini accusati di apostasia; che il pastore protestante Yousef Nadarkhani rischia tuttora di essere giustiziato per apostasia;
- L. considerando che la guardia rivoluzionaria iraniana, i servizi segreti e le milizie del Basij svolgono un ruolo attivo nella pesante e brutale repressione in Iran;
- M. considerando che i membri della comunità lesbica, gay, bisessuale e transessuale rischiano molestie, persecuzioni, punizioni crudeli e anche la pena di morte; che queste persone sono vittime di discriminazioni sulla base del loro orientamento sessuale, anche per quanto concerne l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione e all'assistenza sanitaria, nonché dell'esclusione sociale;
- N. considerando che Bahareh Hedayat, Mahdieh Golroo e Majid Tavakoli, noti studenti attivisti, sono stati condannati a ulteriori sei mesi di reclusione, dopo essere stati accusati di "propaganda contro il regime"; che il 15 settembre 2011 Somayeh Tohidlou, dottoranda e attivista politica, ha ricevuto 50 frustate dopo aver scontato una condanna a un anno di reclusione nel carcere di Evin; che la donna aveva già scontato una condanna di reclusione di 70 giorni; che le condanne di reclusione e le 50 frustate le sono state imposte per la sua attività di blogger e per altre attività su Internet; che il 9 ottobre 2011 lo studente attivista Payman Aref ha ricevuto 74 frustate prima di essere rilasciato dal carcere, con l'accusa di aver insultato il presidente iraniano;

Giovedì 17 novembre 2011

- O. considerando che a Jafar Panahi, noto regista iraniano, è stata inflitta una condanna a sei anni di reclusione, confermata in appello; che la nota attrice Marzieh Vafamehr è stata condannata a un anno di reclusione e 90 frustate, per la sua partecipazione in un film che ritraeva le difficili condizioni in cui operano gli artisti in Iran; che il 17 settembre 2011 le autorità iraniane hanno fermato sei cineasti, autori di documentari indipendenti – Mohsen Shahrnazdar, Hadi Afarideh, Katayoun Shahabi, Naser Safarian, Shahnam Bazdar e Mojtaba Mir Tahmaseb – accusandoli di lavorare per la BBC persiana e di svolgere attività di spionaggio per conto del servizio di informazione;
- P. considerando che dal 2009 decine di avvocati sono stati arrestati nell'esercizio della loro professione, e tra questi Nsrin Soutoudeh, Mohammad Seifzadeh, Houtan Kian e Abdolfattah Soltani; che il vincitore del premio Nobel per la pace Shirin Ebadi è stato di fatto costretto all'esilio dopo che le autorità hanno chiuso il suo centro per i difensori dei diritti umani, e che gli avvocati che assumono la difesa di detenuti politici e prigionieri per motivi di opinione sono soggetti a sempre maggiori rischi personali;
- Q. considerando che le autorità iraniane hanno annunciato di lavorare a una rete Internet, parallela alla rete Internet mondiale aperta e destinata a sostituirla, che rispetti i principi islamici, descrivendola come una rete "halal" (lecita); che la rete Internet "halal" garantirebbe effettivamente alle autorità iraniane il totale controllo di tutto il traffico e dei contenuti della rete, violando gravemente la libertà di espressione e limitando l'accesso alle reti di informazioni e comunicazione;
- R. considerando che è stato ampiamente riferito che imprese aventi sede nell'Unione europea forniscono alle autorità iraniane assistenza tecnica e tecnologie personalizzate, che sono state utilizzate per rintracciare e localizzare (on-line) i difensori dei diritti umani e gli attivisti e contribuiscono alle violazioni dei diritti umani;
1. è fortemente preoccupato per il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran, il crescente numero di prigionieri politici, il numero costantemente elevato di esecuzioni, anche di minori, l'ampio ricorso alla tortura, l'iniquità dei processi, le cauzioni esorbitanti richieste per concedere la libertà provvisoria, nonché le pesanti restrizioni della libertà di informazione, espressione, riunione, credo, istruzione e movimento;
2. rende omaggio al coraggio di tutti gli iraniani che lottano per difendere le libertà fondamentali, il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, e che desiderano vivere in una società libera da repressioni e intimidazioni;
3. condanna duramente il ricorso alla pena di morte in Iran e invita le autorità iraniane, conformemente alle risoluzioni 62/149 e 63/138 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a istituire una moratoria sulle esecuzioni in attesa dell'abolizione della pena di morte;
4. chiede di modificare il codice penale iraniano per abolire l'imposizione di pene corporali da parte delle autorità giudiziarie e amministrative; rammenta che il ricorso alle pene corporali – equiparato alla tortura – è incompatibile con l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; condanna fermamente la fustigazione degli studenti attivisti Somayeh Tohidlou e Payman Aref;
5. è pronto ad appoggiare ulteriori sanzioni nei confronti dei responsabili di violazioni dei diritti umani; invita gli Stati membri dell'UE che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a chiedere l'avvio di un'indagine per determinare se i crimini commessi dalle autorità iraniane rappresentino crimini contro l'umanità;

Giovedì 17 novembre 2011

6. chiede alle autorità iraniane di rilasciare tutti i prigionieri politici, inclusi i leader politici Mir-Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi, gli avvocati per i diritti umani Nasrin Sotoudeh e Abdolfattah Soltani, gli studenti attivisti Bahareh Hedayat, Abdollah Momeni, Mahdieh Golroo e Majid Tavakoli, il giornalista Abdolreza Tajik, il pastore Yousef Nadarkhani, i registi Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof e tutte le altre persone menzionate nella relazione di Ahmed Shaheed, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran;
7. deplora profondamente la mancanza di equità e trasparenza dei procedimenti giudiziari, come pure l'inadeguata formazione professionale delle persone in essi coinvolte, e invita le autorità iraniane a garantire una procedura equa e aperta;
8. esorta il governo iraniano a consentire immediatamente al relatore speciale designato dalle Nazioni Unite Ahmed Shaheed di entrare in Iran per far fronte alla crisi dei diritti umani in corso nel paese; osserva che la totale mancanza di cooperazione del governo con il mandato del relatore speciale e il fatto che continui a rifiutargli l'accesso nel paese indicano che esso non ha alcuna intenzione di intraprendere iniziative di rilievo per migliorare la situazione dei diritti umani;
9. invita le autorità iraniane a dar prova di impegnarsi pienamente a cooperare con la comunità internazionale per migliorare la situazione dei diritti umani in Iran e chiede al governo iraniano di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti tanto dal diritto internazionale quanto dalle convenzioni internazionali da esso sottoscritte; sottolinea l'importanza di elezioni libere e regolari;
10. invita le autorità dell'Iran a rilasciare immediatamente i membri della comunità artistica iraniana che sono stati arrestati e a porre fine alle persecuzioni perpetrate nei loro confronti sia con la detenzione che attraverso altre forme di vessazione; osserva che tali trattamenti sono incompatibili con i principi internazionali sui diritti umani che l'Iran ha sottoscritto liberamente; sottolinea che il diritto alla libertà di espressione attraverso l'arte e la scrittura è sancito dall'articolo 19 dell'ICCPR, di cui l'Iran è parte firmataria;
11. invita l'Iran ad adoperarsi per garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà di religione o di credo, assicurando tra l'altro che la legislazione e le prassi siano del tutto conformi all'articolo 18 dell'ICCPR, e sottolinea che a tal fine è altresì necessario garantire in modo incondizionato e pieno il diritto di ciascuno a cambiare la propria religione, se desidera farlo;
12. invita l'Iran a intraprendere iniziative immediate per assicurare che i membri della comunità Bahai siano protetti dalle discriminazioni in ogni ambito, che le violazioni dei loro diritti siano immediatamente oggetto di indagine, che i responsabili siano perseguiti e che i membri di tale comunità dispongano di possibilità di ricorso efficaci;
13. condanna l'Iran per aver disturbato illegalmente i segnali televisivi di BBC Persian Service e Deutsche Welle dai satelliti Hotbird e Eutelsat W3A e invita Eutelsat a interrompere la fornitura di servizi alle stazioni TV iraniane di Stato finché l'Iran continuerà a utilizzare i servizi di Eutelsat per bloccare programmi televisivi indipendenti;
14. esprime preoccupazione per il ricorso alla censura (europea) e a tecnologie di filtraggio e sorveglianza per controllare e censurare i flussi di informazione e comunicazione e per rintracciare i cittadini, in particolare i difensori dei diritti umani, come accaduto di recente nel caso di Creativity Software; invita le imprese europee a farsi carico della propria responsabilità sociale rifiutando di fornire all'Iran beni, tecnologie e servizi che potrebbero mettere a repentaglio i diritti civili e politici dei cittadini iraniani;
15. sottolinea che un accesso libero alle informazioni e ai mezzi di comunicazione e un accesso a Internet non soggetto a censura (libertà di Internet) rappresentano diritti universali indispensabili per la democrazia e la libertà di espressione e assicurano trasparenza e responsabilità, come dichiarato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 6 maggio 2011;

Giovedì 17 novembre 2011

16. invita le autorità iraniane ad abrogare o modificare tutte le norme che prevedono o possono comportare discriminazioni, persecuzioni o pene sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere; chiede che le autorità iraniane garantiscano che chiunque sia detenuto solo a causa di attività sessuali consensuali o per il proprio orientamento sessuale sia rilasciato immediatamente e senza condizioni;
17. invita gli Stati membri a offrire rifugio ai cittadini iraniani fuggiti dal paese, ad esempio attraverso l'iniziativa "Shelter City";
18. invita le autorità iraniane ad accettare le proteste pacifiche e a far fronte ai numerosi problemi incontrati dalla popolazione dell'Iran; esprime particolare preoccupazione per l'imminente catastrofe ecologica nella regione del lago di Urmia e chiede che il governo intervenga in modo deciso per cercare di stabilizzare l'ecosistema regionale, da cui dipendono milioni di iraniani;
19. invita i rappresentanti dell'UE e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a incoraggiare le autorità iraniane a riprendere il dialogo sui diritti umani;
20. esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a concentrarsi sui cittadini dell'UE detenuti nelle prigioni iraniane e a fare tutto il possibile per assicurare il loro benessere e il loro rilascio;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Ufficio della Guida suprema, al presidente della Corte suprema dell'Iran e al governo e al parlamento iraniani.

Egitto, in particolare il caso del blogger Alaa Abdel Fatah

P7_TA(2011)0518

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'Egitto, in particolare sulla vicenda del blogger Alaa Abd El-Fattah

(2013/C 153 E/22)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni, segnatamente la risoluzione del 17 febbraio 2011 ⁽¹⁾ sulla situazione in Egitto e quella del 27 ottobre 2011 ⁽²⁾ sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane,
- visto l'accordo di associazione UE-Egitto, in particolare l'articolo 2,
- visti gli articoli 10, 18 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visti l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui l'Egitto è parte,
- visti gli articoli 6 e 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950,
- vista la Dichiarazione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0064.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0471.

Giovedì 17 novembre 2011

- viste le linee direttrici dell'Unione europea per quanto riguarda i difensori dei diritti dell'uomo,
 - vista la dichiarazione dell'Alto Rappresentante, Catherine Ashton, in data 10 ottobre 2011, sulla violenza in Egitto,
 - viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 21 febbraio 2011 in cui l'Alto Rappresentante Catherine Ashton è stata invitata a riferire in merito alle misure adottate e alle proposte concrete volte a rafforzare ulteriormente le azioni dell'Unione europea in materia di promozione e difesa della religione e della libertà di credo,
 - viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 10 ottobre 2011 e le conclusioni del Consiglio europeo sull'Egitto in data 23 ottobre 2011,
 - viste le sue relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo, in particolare la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 concernente la relazione annuale 2009 sui diritti dell'uomo nel mondo,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del regolamento,
- A. considerando che, il 30 ottobre 2011, il procuratore militare ha convocato per interrogarlo il blogger Alaa Abd El-Fattah e ne ha poi ordinato la custodia cautelare per 15 giorni nella prigione di Bab El Khalq al Cairo, con l'accusa di "incitazione alla violenza contro le forze armate", "aggressione nei confronti di personale militare e danneggiamento di beni dell'esercito" durante i recenti scontri davanti al palazzo Maspero, che erano iniziati con una pacifica dimostrazione per i diritti dei cristiani copti il 9 ottobre 2011 al Cairo, nel corso della quale almeno 25 cittadini egiziani sono stati uccisi e più di 300 feriti; che altri 30 civili sono stati fermati nell'ambito dello stesso procedimento;
- B. considerando che, il 3 novembre 2011, il Tribunale di appello militare ha confermato la carcerazione di Alaa Abd El-Fattah per un periodo di 15 giorni dopo il suo trasferimento alla prigione di Tora e, il 13 novembre, la carcerazione è stata prorogata di 15 giorni in attesa di ulteriori indagini;
- C. considerando che Alaa Abd El-Fattah ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda del Tribunale militare in merito agli eventi, dichiarando che avrebbe risposto solo a un tribunale civile imparziale e sostenendo che il tribunale militare non ha legittimazione e competenza per interrogare civili;
- D. considerando che ognuno ha il diritto ad un'equa e pubblica udienza da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale stabilito per legge;
- E. considerando che nel 2006 Alaa Abd El-Fattah era già stato detenuto per 45 giorni sotto il regime di Mubarak per aver partecipato a una protesta a favore di una magistratura indipendente;
- F. considerando che il blogger detenuto Maikel Nabil Sanad continua il suo sciopero della fame e versa in condizioni critiche; che l'11 ottobre 2011 il Tribunale militare di appello ha deciso di annullare la sentenza di tre anni di carcere a suo carico e ha ordinato un nuovo processo; che, nella seconda udienza di questo nuovo procedimento, il 1° novembre 2011, il processo è stato aggiornato al 13 novembre 2011, data in cui è stato ulteriormente aggiornato al 27 novembre 2011, in quanto egli rifiuta ancora una volta di cooperare con il tribunale militare, opponendosi alla celebrazione di processi di civili dinanzi a tribunali militari;
- G. considerando che l'Egitto sta attraversando un periodo critico di transizione democratica e si trova di fronte a notevoli sfide e difficoltà in tale processo;
- H. considerando che i media sociali hanno svolto un ruolo importante negli eventi della Primavera araba, compreso in Egitto; che i blogger, i giornalisti e i difensori dei diritti dell'uomo continuano ad essere bersaglio di molestie e intimidazioni in Egitto;

Giovedì 17 novembre 2011

- I. considerando che in Egitto, stando alle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo, dal marzo 2011 oltre 12 000 civili sono stati processati dinanzi a tribunali militari; che i civili arrestati durante lo stato d'emergenza continuano ad essere processati nel paese dinanzi a tribunali militari che non rispettano le norme minime di un equo processo e del diritto alla difesa; che la grande maggioranza delle ONG egiziane per i diritti dell'uomo, delle associazioni di avvocati e degli esponenti di tutti i gruppi politici hanno insistito sulla necessità che i civili siano processati in tribunali civili per garantire un regolare processo;
- J. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il suo impegno a favore della libertà di espressione, della libertà di pensiero, della libertà di coscienza e della libertà di religione, sottolineando che i governi hanno il dovere di garantire queste libertà in tutto il mondo;
1. sollecita le autorità egiziane a rilasciare immediatamente Alaa Abd El-Fattah, che si trova in carcere per aver rifiutato di rispondere a domande del tribunale militare in relazione agli eventi dello scorso 9 ottobre 2011, in quanto non lo considera un tribunale imparziale e legittimo; invita le autorità egiziane a garantire che nessun blogger, giornalista o difensore dei diritti dell'uomo sia soggetto a molestie o intimidazioni dirette o indirette nel paese;
2. condanna fermamente le vessazioni giudiziarie nei confronti di Alaa Abd El-Fattah da parte della magistratura militare; ribadisce il suo invito al Consiglio supremo delle forze armate a porre fine senza indugio allo stato di emergenza e ai processi militari dei civili e a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri di coscienza e i prigionieri politici detenuti dai tribunali militari; sottolinea che i civili non dovrebbero essere giudicati dinanzi ai tribunali militari che non rispettano le norme di base di un regolare processo;
3. invita le autorità egiziane a garantire tribunali imparziali, come prevede l'articolo 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che recita "Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, a un'equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta";
4. ribadisce la sua richiesta di un'indagine indipendente, esaustiva e trasparente sugli scontri davanti al palazzo Maspero che erano iniziate con una dimostrazione pacifica per i diritti dei cristiani copti il 9 ottobre 2011 al Cairo, la quale dovrebbe essere effettuata da una magistratura civile indipendente e imparziale, al fine di chiedere conto a tutti i responsabili, ed esprime ancora una volta le sue condoglianze alle vittime e ai loro familiari; esorta le autorità egiziane a garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle varie indagini, assicurando un'adeguata sorveglianza;
5. ribadisce la sua solidarietà al popolo egiziano in questo periodo critico di transizione democratica del paese e continua a sostenerne le legittime aspirazioni democratiche; invita le autorità egiziane a garantire il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali, compresi la libertà di pensiero, la libertà di coscienza e la libertà di religione, la libertà di espressione e di Internet, la libertà di assemblea pacifica e la libertà di associazione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo della Repubblica araba d'Egitto.
-

Giovedì 17 novembre 2011

Necessità di accesso ai servizi di emergenza del 112

P7_TA(2011)0519

Dichiarazione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla necessità di accesso ai servizi di emergenza del 112

(2013/C 153 E/23)

Il Parlamento europeo,

- visto il numero di emergenza unico europeo per tutta l'Unione 112, istituito con decisione del Consiglio 91/396/CEE del 29 luglio 1991 e rafforzato dalla direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul regime di forniture di una rete aperta alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente competitivo,
 - vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica,
 - visto l'articolo 123 del suo regolamento,
- A. considerando che la maggior parte dei servizi di emergenza dell'UE rimane accessibile solo utilizzando la voce, escludendo milioni di cittadini da un servizio salvavita, come le persone non udenti, quelle con problemi di udito e di parola e quelle in situazioni ove è necessaria la discrezione della chiamata,
- B. considerando che l'Unione europea ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed ha adottato la sua strategia sulla Disabilità 2010-2020, nonché l'Agenda digitale promuovendo il principio della concezione universale,
1. invita la Commissione a presentare proposte legislative e di standardizzazione per rendere i servizi del 112 pienamente accessibili a tutti i cittadini, dando priorità ai servizi nella lingua dei segni, utilizzando videotecnologie e servizi videotestuali per garantire l'accessibilità ai non udenti, e a coloro che hanno problemi uditive e del linguaggio;
 2. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di servizi 112 completamente accessibili e affidabili di nuova generazione indipendenti da dispositivi e da reti, utilizzando il concetto di conversazione totale;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari ⁽¹⁾, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 17 novembre 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).

Martedì 15 novembre 2011

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Coordinamento delle garanzie che sono richieste alle società (articolo 54 TFUE)
*****I**

P7_TA(2011)0477

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))

(2013/C 153 E/24)

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0029),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0037/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0348/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

⁽¹⁾ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 113.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 15 novembre 2011

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0011

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/30/UE)

Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio ad eccezione degli articoli 10 e 11 ***

P7_TA(2011)0478

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

(2013/C 153 E/25)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08663/2011),
- visto il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (08663/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0142/2011),
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A7-0356/2011),

Martedì 15 novembre 2011

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione marittima internazionale.

Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio per quanto concerne gli articoli 10 e 11 ***

P7_TA(2011)0479

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

(2013/C 153 E/26)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08663/2011),
 - visto il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (08663/2011),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0143/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0341/2011),
1. dà la sua approvazione all'adesione al protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione marittima internazionale.

Martedì 15 novembre 2011

Accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del trasporto aereo ***

P7_TA(2011)0480

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, sulla conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))

(2013/C 153 E/27)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (09189/2011),
 - visto l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (14366/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0122/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0347/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hascemita di Giordania.

Accordo su uno spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Georgia ***

P7_TA(2011)0481

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(2013/C 153 E/28)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (09185/2011),

Martedì 15 novembre 2011

- visto il progetto di accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (14370/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0124/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0344/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Georgia.

Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie *

P7_TA(2011)0482

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(2013/C 153 E/29)

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0259),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0146/2011),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0357/2011),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

Martedì 15 novembre 2011

Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (azioni indirette) *

P7_TA(2011)0483

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(2013/C 153 E/30)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0073),
 - visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0075/2011),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0358/2011),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) La progettazione e l'attuazione del programma quadro (2012-2013) dovrebbero basarsi sui principi di semplicità, stabilità, trasparenza, certezza del diritto, coerenza, eccellenza e fiducia, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 8

(8) Si devono adottare misure appropriate, commisurate agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario concesso, sia l'efficacia dell'utilizzo dello stesso onde prevenire irregolarità e frodi. È opportuno adottare inoltre misure atte ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

(8) È opportuno adottare misure appropriate, commisurate agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario concesso, sia l'efficacia dell'utilizzo dello stesso onde prevenire irregolarità e frodi. **Occorre prestare particolare attenzione alla definizione di disposizioni contrattuali intese a ridurre il rischio di inadempienza nonché la ridistribuzione dei rischi e dei costi nel tempo.** È opportuno adottare inoltre misure atte ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Emendamento 3
Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

a) la ricerca in materia di energia da fusione (**compreso** il progetto ITER);

a) la ricerca in materia di energia da fusione (**compreso soprattutto** il progetto ITER);

Emendamento 4
Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

2. Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

2. Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali **nonché dall'industria**. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

Emendamento 5
Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

3. Il programma di lavoro definisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette da sostenere tramite i meccanismi di finanziamento e per la selezione dei progetti. Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. In data successiva potranno essere specificate o integrate nel programma di lavoro ulteriori prescrizioni, ponderazioni e soglie.

3. Il programma di lavoro definisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette da sostenere tramite i meccanismi di finanziamento e per la selezione dei progetti. Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. In data successiva potranno essere specificate o integrate nel programma di lavoro ulteriori prescrizioni, ponderazioni e soglie **che siano chiaramente giustificate**.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 6**Proposta di decisione****Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. *La composizione del comitato di cui al paragrafo 2 è in ciascun caso tale da garantire un equilibrio ragionevole tra donne e uomini nonché tra gli Stati membri che svolgono attività di ricerca e formazione in campo nucleare.*

Emendamento 7**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.A – punto 1 – comma 3**

Le attività di ricerca e sviluppo relative alla costruzione di ITER saranno condotte presso le associazioni per la fusione e nelle imprese europee e comprenderanno lo sviluppo e la sperimentazione dei componenti e dei sistemi.

Le attività di ricerca e sviluppo relative alla costruzione di ITER saranno condotte presso le associazioni per la fusione e nelle imprese europee e comprenderanno lo sviluppo, **la sperimentazione, la validazione e la verifica dell'affidabilità** dei componenti e dei sistemi **attendibili**.

Emendamento 8**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.A – punto 2 – trattino 2 bis (nuovo)**

— *la progettazione di un nuovo esperimento satellitare, da realizzare nell'ambito dell'8° programma quadro, capace di accompagnare la sperimentazione di ITER, per garantirne le prestazioni attese limitandone rischi e costi operativi e capace di studiare aspetti importanti delle tecnologie DEMO.*

Emendamento 9**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.A – punto 4 – trattino 3**

— studi degli aspetti sociologici ed economici della produzione di energia da fusione e delle azioni intese a sensibilizzare il pubblico e a promuovere la comprensione della fusione.

— studi degli aspetti sociologici ed economici della produzione di energia da fusione e delle azioni intese a sensibilizzare il pubblico e a promuovere la comprensione della fusione. **Si curerà in particolare che siano comunicate al pubblico informazioni corrette e saranno realizzate azioni specifiche per assicurare l'efficacia del programma di comunicazione e divulgazione.**

Emendamento 10**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.A – punto 6**

La realizzazione di ITER in Europa, nell'ambito internazionale dell'Organizzazione ITER, costituirà un elemento delle nuove infrastrutture di ricerca a forte dimensione internazionale.

La realizzazione di ITER in Europa, nell'ambito internazionale dell'Organizzazione ITER, costituirà un elemento delle nuove infrastrutture di ricerca a forte dimensione internazionale **e implicherà, nell'ambito del programma europeo di accompagnamento, la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca capace di supportare l'esperimento ITER.**

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 11
Proposta di decisione
Allegato – parte I – sezione I.B – introduzione

L'obiettivo globale consiste nel potenziare in particolare la sicurezza, l'efficacia, l'efficienza nell'uso delle risorse e il rapporto costi/benefici della fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell'industria e nella medicina. Azioni indirette nei settori della fissione e della radioprotezione saranno intraprese nei cinque principali settori di attività precisati nei paragrafi seguenti. Esse costituiscono un legame importante nell'ambito del Settimo programma quadro dell'Unione, adottato mediante decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nelle aree che riguardano l'energia, le norme europee, l'istruzione e la formazione, la protezione dell'ambiente, la scienza dei materiali, la gestione, le infrastrutture comuni, la sicurezza e la cultura della sicurezza. La cooperazione internazionale rappresenterà un elemento chiave delle attività in numerose aree di attività, in particolare nei sistemi nucleari avanzati, oggetto di studio da parte del forum internazionale "IV generazione".

L'obiettivo globale consiste nel potenziare in particolare la sicurezza, l'efficacia, l'efficienza nell'uso delle risorse e il rapporto costi/benefici della fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell'industria e nella medicina. Azioni indirette nei settori della fissione e della radioprotezione saranno intraprese nei cinque principali settori di attività precisati nei paragrafi seguenti. Esse costituiscono un legame importante **con la ricerca** nell'ambito del Settimo programma quadro dell'Unione, adottato mediante decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nelle aree che riguardano l'energia, le norme europee, l'istruzione e la formazione, la protezione dell'ambiente, la scienza dei materiali, la gestione, le infrastrutture comuni, la sicurezza e la cultura della sicurezza, **nonché con le proposte in materia di fissione nucleare contenute nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche approvato dal Consiglio nel marzo 2008**. La cooperazione internazionale rappresenterà un elemento chiave delle attività in numerose aree di attività, in particolare nei sistemi nucleari avanzati, oggetto di studio da parte del forum internazionale "IV generazione". **La durata di vita media dell'attuale generazione di centrali nucleari in attività in Europa è di quaranta anni; tale durata può essere eventualmente prolungata. I sistemi di III generazione e quelli di IV generazione, sicuri per il futuro, mirano a una durata di vita di sessanta anni o più, riducendo al minimo nel contempo i costi di funzionamento e manutenzione dovuti all'invecchiamento.**

Emendamento 12
Proposta di decisione
Allegato – parte I – sezione I.B – introduzione – comma 1 bis (nuovo)

Vi è una chiara esigenza di potenziare la collaborazione con l'AIEA in materia di norme di sicurezza applicabili a tutti gli impianti e a tutte le attività nucleari. Tali norme dovrebbero essere generalmente applicate dai progettisti e dai costruttori come pure dagli operatori nei settori della produzione energetica, della medicina, dell'industria, della ricerca e dell'istruzione.

Emendamento 13
Proposta di decisione
Allegato – parte I – sezione I.B – punto 1 – titolo

1. Smaltimento geologico

1. **Tutte le forme di stoccaggio, compreso lo** smaltimento geologico

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 14**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.B – punto 1 – comma 1**

Attraverso le attività di ricerca orientate all'attuazione, l'obiettivo è stabilire una solida base scientifica e tecnica per dimostrare la sicurezza delle tecnologie per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi a lunga vita nelle formazioni geologiche e sostenere lo sviluppo di una visione europea comune sulle principali questioni legate allo smaltimento dei rifiuti.

Attraverso le attività di ricerca orientate all'attuazione, l'obiettivo è stabilire una solida base scientifica e tecnica per dimostrare la sicurezza delle tecnologie per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi a lunga vita, **compresi i residui a lunga vita provenienti dallo smantellamento di impianti nucleari civili e da applicazioni facenti ricorso ai radioisotopi nei settori della medicina, dell'industria, dell'agricoltura, della ricerca e dell'insegnamento**, nelle formazioni geologiche, e sostenere lo sviluppo di una visione europea comune sulle principali questioni legate allo smaltimento dei rifiuti.

Emendamento 15**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.B – punto 1 – comma 2**

Smaltimento geologico: studi di ingegneria e dimostrazione dei progetti di deposito, caratterizzazione in situ per il deposito in rocce ospitanti (laboratorio di ricerca sotterraneo generico e specifico al sito), comprensione dell'ambiente di deposito, studi dei processi pertinenti nella zona vicina (forma dei rifiuti e barriere artificiali) e in zona lontana (formazione rocciosa e percorso di immissione nella biosfera), sviluppo di metodi affidabili per valutare la prestazione e la sicurezza, e analisi della governance e delle questioni collegate all'accettazione da parte della società.

Smaltimento geologico: studi di ingegneria e dimostrazione dei progetti di deposito, caratterizzazione in situ per il deposito in rocce ospitanti (laboratorio di ricerca sotterraneo generico e specifico al sito), comprensione dell'ambiente di deposito, studi dei processi pertinenti nella zona vicina (forma dei rifiuti e barriere artificiali) e in zona lontana (formazione rocciosa e percorso di immissione nella biosfera), sviluppo di metodi affidabili per valutare la prestazione e la sicurezza, e analisi della governance e delle questioni collegate all'accettazione da parte della società. **Al fine di garantire un confinamento più efficace delle sostanze radioattive in caso di eventi imprevisti, è necessario realizzare sistemi affidabili che assicurino il servizio anche con modi di funzionamento degradati.**

Emendamento 16**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.B – punto 2 – comma 2**

Sicurezza delle installazioni nucleari: sicurezza operativa delle installazioni nucleari attuali e future, in particolare con riferimento alla valutazione e gestione della durata di vita delle centrali, alla cultura della sicurezza (riduzione al minimo del rischio di errore umano e organizzativo), ai metodi avanzati delle metodologie di valutazione della sicurezza, agli strumenti digitali di simulazione, ai sistemi di strumentazione e comando, alla prevenzione e attenuazione degli incidenti gravi e alle attività connesse volte a ottimizzare la gestione delle conoscenze e a mantenere le competenze acquisite.

Sicurezza delle installazioni nucleari: sicurezza operativa delle installazioni nucleari attuali e future, **tenendo conto soprattutto delle implicazioni per la ricerca dell'incidente di Fukushima**, in particolare con riferimento alla valutazione e gestione della durata di vita delle centrali, alla cultura della sicurezza (riduzione al minimo del rischio di errore umano e organizzativo), ai metodi avanzati delle metodologie di valutazione della sicurezza, agli strumenti digitali di simulazione, ai sistemi di strumentazione e comando, alla prevenzione e attenuazione degli incidenti gravi e alle attività connesse volte a ottimizzare la gestione delle conoscenze e a mantenere le competenze acquisite. **Le attività supplementari da intraprendere a seguito dell'incidente di Fukushima dovrebbero comprendere: il miglioramento della resistenza sismica, la ridefinizione degli incidenti di tipo "beyond design basis" (ovvero che presentano caratteristiche più gravi di quanto considerato in fase di progetto), l'analisi dei malfunzionamenti comuni, il miglioramento della gestione delle emergenze, la prevenzione dell'accumulo di idrogeno generato da reazioni tra vapore e metalli ad alta temperatura, la ricombinazione dell'idrogeno, la progettazione di sistemi di filtraggio/depurazione capaci di resistere alla sovrappressione di gas.**

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 17**Proposta di decisione****Allegato – parte I – sezione I.B – punto 2 – comma 3**

Sistemi nucleari avanzati: aumentare l'efficacia dei sistemi e dei combustibili attuali, analizzare determinate filiere di reattori avanzati per valutarne il potenziale, l'impossibilità di utilizzo a finalità di proliferazione e i relativi effetti sulla sostenibilità a lungo termine, comprese le attività nel settore della ricerca di base e su temi trasversali importanti (quale la scienza dei materiali) e lo studio del ciclo del combustibile e di combustibili innovativi nonché degli aspetti della gestione dei rifiuti, in particolare con l'utilizzo più efficace delle materie fissili nei reattori esistenti.

Sistemi nucleari avanzati: aumentare l'efficacia dei sistemi e dei combustibili attuali, analizzare determinate filiere di reattori avanzati per valutarne il potenziale, l'impossibilità di utilizzo a finalità di proliferazione e i relativi effetti sulla sostenibilità a lungo termine, comprese le attività nel settore della ricerca di base e su temi trasversali importanti (quale la scienza dei materiali) e lo studio del ciclo del combustibile e di combustibili innovativi nonché degli aspetti della gestione dei rifiuti, in particolare con l'utilizzo più efficace delle materie fissili nei reattori esistenti. ***Le suddette attività dovrebbero essere concepite in funzione dell'obiettivo di sostenere l'Iniziativa industriale europea per il nucleare sostenibile (ESNII), lanciata in occasione della conferenza sul piano strategico per le tecnologie energetiche organizzata dalla presidenza belga nel novembre 2010, compresa la progettazione dei principali prototipi di ricerca ASTRID, ALLEGRO, ALFRED e MYRRHA.***

Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap *I**

P7_TA(2011)0486

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(2013/C 153 E/31)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0482),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0264/2010),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 91 del 23.3.2011, pag. 1.⁽²⁾ GU C 84 del 17.3.2011, pag. 34.

Martedì 15 novembre 2011

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0055/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽¹⁾;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 5 luglio 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0312).

P7_TC1-COD(2010)0251

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 / del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 236/2012)

Statistiche europee sulle culture permanenti *I**

P7_TA(2011)0487

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle culture permanenti (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

(2013/C 153 E/32)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0249),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0129/2010),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 ottobre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0188/2011),

Martedì 15 novembre 2011

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2010)0133

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1337/2011)

Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (azioni dirette) *

P7_TA(2011)0488

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(2013/C 153 E/33)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0074),
 - visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0078/2011),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0340/2011),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

Martedì 15 novembre 2011

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 5

(5) Nell'attuazione del presente programma, è opportuno promuovere la mobilità e la formazione dei ricercatori, nonché l'innovazione nell'Unione europea. In particolare, è opportuno che il CCR fornisca attività di formazione adeguate nei settori della sicurezza e della protezione nucleare.

(5) Nell'attuazione del presente programma, è opportuno promuovere la mobilità e la formazione dei ricercatori, nonché l'innovazione nell'Unione europea. In particolare, è opportuno che il CCR fornisca attività di formazione adeguate nei settori della sicurezza e della protezione nucleare. ***Il CCR dovrebbe contribuire inoltre al controllo della qualità e dell'efficacia della formazione, nonché al coordinamento dei programmi formativi esistenti nel settore dell'energia nucleare nell'Unione e nei paesi candidati e limitrofi.***

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È necessario prestare maggiore attenzione e assegnare dotazioni di bilancio più cospicue alle iniziative sussidiarie rispetto alla ricerca nucleare fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli investimenti nel capitale umano e le azioni intese a evitare il rischio della carenza di competenze nei prossimi anni (ad esempio sovvenzioni ai ricercatori nel settore nucleare) e la conseguente perdita di leadership per l'Unione.

Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) L'attuazione del programma quadro (2012-2013) dovrebbe basarsi su principi di semplicità, stabilità, trasparenza, certezza giuridica, coerenza, eccellenza e fiducia, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 4**Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)**

(10 bis) *La gestione dei finanziamenti dell'Unione destinati alla ricerca dovrebbe basarsi maggiormente sulla fiducia ed essere più tollerante rispetto ai rischi in tutte le fasi dei progetti, garantendo nel contempo la rendicontabilità, con norme dell'Unione flessibili.*

Emendamento 5**Proposta di decisione
Considerando 11**

(11) Si devono adottare misure appropriate, commisurate agli interessi finanziari dell'Unione europea, al fine di controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario concesso, sia l'efficacia dell'utilizzo di detti fondi onde prevenire irregolarità e frodi. È opportuno adottare inoltre misure atte ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

(11) È opportuno adottare misure appropriate, commisurate agli interessi finanziari dell'Unione europea, al fine di controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario concesso, sia l'efficacia dell'utilizzo di detti fondi onde prevenire irregolarità e frodi. **Occorre prestare particolare attenzione alla definizione di disposizioni contrattuali intese a ridurre il rischio di inadempienza nonché la ridistribuzione dei rischi e dei costi nel tempo.** È opportuno adottare inoltre misure atte ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Emendamento 6**Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

(c bis) disattivazione.

Emendamento 7**Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1**

1. La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale per l'attuazione del programma specifico, indicando in dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche stabilite nell'allegato I e i tempi di esecuzione, nonché il calendario di attuazione pertinente.

1. La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale per l'attuazione del programma specifico, indicando in dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche stabilite nell'allegato I, **nonché le risorse finanziarie necessarie** e il calendario di attuazione pertinente.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 8**Proposta di decisione****Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – sottopunto 3.1.1**

La gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti nucleari ad alta attività implica il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento geologico. Il fine ultimo è prevenire il rilascio di radionuclidi nella biosfera durante queste fasi per tutto il lunghissimo periodo di decadimento. La progettazione, la valutazione e il funzionamento dei sistemi di contenimento artificiali e naturali nelle rispettive scale temporali sono elementi fondamentali per conseguire questi obiettivi e dipendono, tra l'altro, dal comportamento del combustibile e/o dal comportamento dei rifiuti nell'ambiente geologico. Il programma comprende studi in materia.

La gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti nucleari ad alta attività implica il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento geologico. Il fine ultimo è prevenire il rilascio di radionuclidi nella biosfera durante queste fasi per tutto il lunghissimo periodo di decadimento. La progettazione, la valutazione, **il controllo** e il funzionamento dei sistemi di contenimento artificiali e naturali nelle rispettive scale temporali sono elementi fondamentali per conseguire questi obiettivi e dipendono, tra l'altro, dal comportamento del combustibile e/o dal comportamento dei rifiuti nell'ambiente geologico. Il programma comprende studi in materia.

Emendamento 9**Proposta di decisione****Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – sottopunto 3.1.3****3.1.3. Ricerca di base sugli attinoidi**

Per conservare le competenze e una posizione predominante nell'ambito della tecnologia per il nucleare civile è essenziale stimolare una ricerca di base interdisciplinare sui materiali nucleari quale risorsa in grado di far emergere innovazioni tecnologiche. Questo a sua volta esige la conoscenza della risposta dei parametri, di solito estremamente termodinamici, dei cosiddetti "elementi con riempimento degli orbitali 5f", ossia gli attinoidi e i loro composti. A causa della ridotta base di dati sperimentali e dell'intrinseca complessità della modellizzazione, allo stato attuale la conoscenza di tali meccanismi è limitata. La ricerca di base in quest'ambito è essenziale per comprendere il comportamento di questi elementi e per restare all'avanguardia della fisica della materia condensata contemporanea. Gli sviluppi della modellizzazione avanzata e la simulazione devono essere rafforzati per aumentare l'impatto dei programmi sperimentali.

La ricerca di base condotta dal CCR sugli attinoidi rimane all'avanguardia della fisica e della chimica degli attinoidi, poiché l'obiettivo principale è fornire laboratori di ricerca sperimentale di livello mondiale agli scienziati provenienti dalle università e dai centri di ricerca. Questo consentirà loro di studiare le proprietà degli attinoidi e perfezionare in tal modo la loro formazione, contribuendo nel contempo a fare progressi nella scienza del nucleare.

*soppresso***Emendamento 10****Proposta di decisione****Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – sottopunto 3.1.6 – comma 1**

Il titolo II, capitolo 3, del trattato disciplina l'adozione di norme di sicurezza fondamentali in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle

Il titolo II, capitolo 3, del trattato disciplina l'adozione di norme di sicurezza fondamentali in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

radiazioni ionizzanti. Gli articoli da 31 a 38 del trattato stabiliscono norme relative al ruolo degli Stati membri e della Commissione in materia di protezione della salute umana, controllo dei livelli di radioattività ambientale, rilascio nell'ambiente *e gestione dei rifiuti nucleari*. A norma dell'articolo 39 del trattato il CCR fornisce assistenza alla Commissione nell'esecuzione di tale compito.

radiazioni ionizzanti. Gli articoli da 31 a 38 del trattato stabiliscono norme relative al ruolo degli Stati membri e della Commissione in materia di protezione della salute umana, controllo dei livelli di radioattività ambientale *e* rilascio nell'ambiente. **Il CCR, in collaborazione con i suoi partner internazionali, continuerà a sviluppare reti per la misurazione della radioattività ambientale, mettendo immediatamente i risultati a disposizione del pubblico.** A norma dell'articolo 39 del trattato il CCR fornisce assistenza alla Commissione nell'esecuzione di tale compito.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – sottopunto 3.1.6 – comma 2

Tenuto conto dei nuovi limiti applicabili ai radionuclidi nell'acqua potabile e negli ingredienti alimentari, il CCR intende sviluppare tecniche analitiche e produrre i materiali di riferimento corrispondenti. Raffronti comparativi saranno organizzati con i laboratori di controllo negli Stati membri per valutare la comparabilità dei dati di controllo notificati ai sensi degli articoli 35 e 36 del trattato e per promuovere l'armonizzazione dei sistemi di misurazione della radioattività grazie ai materiali di riferimento per le prove.

Tenuto conto dei nuovi limiti applicabili ai radionuclidi nell'acqua potabile e negli ingredienti alimentari, il CCR svilupperà tecniche analitiche e produrrà i materiali di riferimento corrispondenti. Raffronti comparativi saranno organizzati con i laboratori di controllo negli Stati membri per valutare la comparabilità dei dati di controllo notificati ai sensi degli articoli 35 e 36 del trattato e per promuovere l'armonizzazione dei sistemi di misurazione della radioattività grazie ai materiali di riferimento per le prove. **Tali attività terranno conto della direttiva del Consiglio, che sarà adottata a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.**

Emendamento 12

Proposta di decisione

Allegato – sezione 3 – punto 3.2 – sottopunto 3.2.1

La sicurezza e l'affidabilità della gestione degli impianti è costantemente soggetta a ottimizzazione al fine di affrontare le nuove sfide poste dalla liberalizzazione del mercato, dalla gestione estesa degli impianti e dal cosiddetto "rinascimento" dell'industria nucleare. Per mantenere e migliorare il livello di sicurezza intrinseca delle centrali nucleari, siano esse di tipo occidentale o russo, si devono progettare e convalidare metodi perfezionati di valutazione della sicurezza e gli strumenti analitici corrispondenti. Il CCR conduce esperimenti mirati volti a migliorare la comprensione dei fenomeni e dei processi fisici soggiacenti per consentire la convalida e la verifica delle valutazioni di rischio di tipo deterministico e probabilistico, avvalendosi della modellizzazione avanzata per quanto riguarda gli impianti (reattività e termoidraulica), dei componenti soggetti a carichi operativi e all'obsolescenza e dei fattori umani e organizzativi. A beneficio degli Stati membri, il CCR continuerà a svolgere un ruolo centrale nell'istituzione e nella gestione del "European Clearinghouse for Operational Experience Feedback". Il CCR pubblicherà relazioni monografiche su questioni specifiche relative agli impianti e agevolerà una condivisione e un'attuazione efficienti del riscontro relativo all'esperienza operativa

La sicurezza e l'affidabilità della gestione degli impianti è costantemente soggetta a ottimizzazione al fine di affrontare le nuove sfide poste dalla liberalizzazione del mercato, dalla gestione estesa degli impianti e dal cosiddetto "rinascimento" dell'industria nucleare. Per mantenere e migliorare il livello di sicurezza intrinseca delle centrali nucleari, siano esse di tipo occidentale o russo, si devono progettare e convalidare metodi perfezionati di valutazione della sicurezza e gli strumenti analitici corrispondenti. Il CCR conduce esperimenti mirati volti a migliorare la comprensione dei fenomeni e dei processi fisici soggiacenti per consentire la convalida e la verifica delle valutazioni di rischio di tipo deterministico e probabilistico, avvalendosi della modellizzazione avanzata per quanto riguarda gli impianti (reattività e termoidraulica), dei componenti soggetti a carichi operativi e all'obsolescenza e dei fattori umani e organizzativi. A beneficio degli Stati membri, il CCR continuerà a svolgere un ruolo centrale nell'istituzione e nella gestione del "European Clearinghouse for Operational Experience Feedback". Il CCR pubblicherà relazioni monografiche su questioni specifiche relative agli impianti e agevolerà una condivisione e un'attuazione efficienti del riscontro relativo all'esperienza operativa

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

al fine di migliorare la sicurezza degli impianti nucleari, a beneficio di tutti gli organismi di regolamentazione europei.

al fine di migliorare la sicurezza degli impianti nucleari, a beneficio di tutti gli organismi di regolamentazione europei. ***In vista della crescente importanza della disattivazione dei reattori nucleari e dell'espansione del mercato e degli aspetti di ingegneria associati, il CCR migliorerà inoltre la propria competenza scientifica nel settore e includerà nel proprio programma gli aspetti chiave concernenti la ricerca e la formazione di esperti nell'ambito della disattivazione dei reattori (metodologie, formazione sul posto di lavoro e conoscenze scientifiche).***

Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica *

P7_TA(2011)0489

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(2013/C 153 E/34)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0071),
 - visti gli articoli 7 e 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0076/2011),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0345/2011),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

(1) Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo 2012-2013, nel prosieguo "il programma quadro 2012-2013" **è stato** adottato con decisione n. .../.../Euratom del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2012-2013. L'attuazione del programma quadro 2012-2013 e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

(1) Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo 2012-2013, nel prosieguo "il programma quadro 2012-2013", adottato con decisione n. .../.../Euratom del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2012-2013, **è inteso a integrare le altre azioni dell'Unione nel settore della politica di ricerca che sono necessarie per l'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare quelle in materia di istruzione e formazione, competitività e innovazione, industria, occupazione e ambiente.** L'attuazione del programma quadro 2012-2013 e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe contribuire a realizzare quell'Unione dell'innovazione che è una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, rafforzando la concorrenza ai fini dell'eccellenza scientifica e accelerando l'attuazione di innovazioni chiave nel campo dell'energia nucleare, in particolare per quanto riguarda la fusione e la sicurezza nucleare, contribuendo al tempo stesso ad affrontare le sfide poste dal settore energetico e dal cambiamento climatico.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) La progettazione e l'attuazione del programma quadro 2012-2013 dovrebbero basarsi sui principi di semplicità, stabilità, trasparenza, certezza del diritto, coerenza, eccellenza e fiducia, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 4**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

(5 bis) È necessario prestare maggiore attenzione e assegnare dotazioni di bilancio più cospicue alle iniziative sussidiarie rispetto alla ricerca nucleare fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli investimenti nel capitale umano e le azioni intese a evitare il rischio della carenza di competenze nei prossimi anni (ad esempio sovvenzioni ai ricercatori nel settore nucleare) e la conseguente perdita di leadership per l'Unione.

Emendamento 5**Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla definizione di disposizioni contrattuali intese a ridurre il rischio di inadempienza nonché la redistribuzione dei rischi e dei costi nel tempo.

Emendamento 6**Proposta di regolamento
Considerando 8**

(8) Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

(8) Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università, le cui attività di ricerca dovrebbero basarsi sul rispetto dei principi etici fondamentali, in particolare quelli sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 7**Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)**

(23 bis) La realizzazione di ITER in Europa, conformemente all'accordo del 21 novembre 2006 sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dovrebbe costituire l'elemento centrale dell'attività di ricerca sulla fusione nell'ambito del programma quadro 2012-2013.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 8**Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2**

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive **motivate** da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

Emendamento 9**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi **quantitativi e qualitativi** chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

Emendamento 10**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2**

Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

I criteri *sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione*. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi **chiaramente motivati** o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

Emendamento 11**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

3 bis. È opportuno ottimizzare tutte le fasi del processo onde evitare ritardi e incoraggiare l'efficacia rispetto ai costi. Ciò comprende l'accesso ai progetti di programmi di lavoro, la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la stesura delle proposte, le procedure di selezione e i tempi necessari per approvare ed erogare le sovvenzioni.

Emendamento 12**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4**

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere **nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti**.

Nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti, sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere **nonché un equilibrio tra gli Stati membri che svolgono attività di ricerca e di formazione in campo nucleare**.

Martedì 15 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 13**Proposta di regolamento****Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)**

Sono adottate misure adeguate per garantire un giusto equilibrio tra industria (comprese le PMI) e università nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Emendamento 14**Proposta di regolamento****Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e**

e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, **accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri**, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto **non recuperabile**), diritti, interessi debitori, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Emendamento 15**Proposta di regolamento****Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a**

(a) nell'ambito dei contratti di associazione a un tasso non superiore al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si incentrerà **sulle azioni connesse con ITER/DEMO, salvo qualora si tratti di progetti cui è già stato concesso uno statuto prioritario nell'ambito di precedenti programmi quadro;**

(a) nell'ambito dei contratti di associazione a un tasso non superiore al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si incentrerà **sugli esperimenti finalizzati all'ottimizzazione delle performance di ITER e in supporto alla definizione del programma DEMO;**

Mercoledì 16 novembre 2011

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanda

P7_TA(2011)0496

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))

(2013/C 153 E/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0617 – C7-0313/2011),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0375/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a 4 866 licenziamenti – di cui 3 205 ammessi all'assistenza del Fondo – effettuati in 1 482 imprese operanti nella divisione 41 della NACE rev. 2 ("Costruzione di edifici") ⁽³⁾ nelle regioni NUTS II Border, Midlands and Western (IE01) e Southern and Eastern (IE02), in Irlanda; considerando che queste due regioni contigue costituiscono l'intero Stato irlandese;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Mercoledì 16 novembre 2011

- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati;
 3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione di lungo termine; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; si rammarica che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
 4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;
 5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenti stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che sostituisca gli storni che venivano effettuati in passato a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che poteva pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche; osserva che l'importo degli stanziamenti di pagamento inizialmente iscritto alla linea di bilancio 04 05 01 sarà stato interamente utilizzato dopo l'adozione, da parte dei due rami dell'autorità di bilancio, delle proposte di mobilitazione del FEG presentate fino ad oggi;
 6. si compiace che il bilancio rettificativo n. 3/2011 abbia aumentato la linea di bilancio 04 05 01 del FEG di 50 000 000 EUR; osserva che gli stanziamenti di questa linea saranno utilizzati per coprire 6 091 460 EUR dell'importo necessario per la presente domanda; osserva altresì che, poiché nel 2011 sono disponibili stanziamenti di pagamento a titolo della linea di bilancio 04 02 01 "Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo 1 (2000 - 2006)", può essere reso disponibile per lo storno un importo supplementare di 6 598 378 EUR necessario per la presente domanda;
 7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 8. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 16 novembre 2011

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/772/UE)

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanda

P7_TA(2011)0497

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD))

(2013/C 153 E/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0619 – C7-0315/2011),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0377/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a 842 licenziamenti – di cui 554 ammessi all'assistenza del Fondo – effettuati in 230 imprese operanti nella divisione 71 della NACE rev. 2 ("Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche")⁽¹⁾ nelle regioni NUTS II Border, Midlands and Western (IE01) e Southern and Eastern (IE02), in Irlanda; considerando che queste due regioni contigue costituiscono l'intero Stato irlandese;
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati;
 3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione di lungo termine; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
 4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;
 5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenti stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che sostituisca gli storni che venivano effettuati in passato a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che poteva pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;
 6. osserva che l'importo degli stanziamenti di pagamento inizialmente iscritto alla linea di bilancio 04 05 01 è stato interamente utilizzato con la domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda; osserva altresì che, poiché nel 2011 sono disponibili stanziamenti di pagamento a titolo della linea di bilancio 04 02 01 "Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo 1 (2000 - 2006)", può essere reso disponibile per lo storno l'importo di 1 387 819 EUR necessario per la presente domanda;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Mercoledì 16 novembre 2011

7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, presentata dall'Irlanda)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/774/UE)

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanda

P7_TA(2011)0498

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/020 IE/Construction 43, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0618 – C7-0314/2011 – 2011/2253(BUD))

(2013/C 153 E/37)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0618 – C7-0314/2011),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
- vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0376/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a 3 382 licenziamenti – di cui 2 228 ammessi all'assistenza del Fondo – effettuati in 1 560 imprese operanti nella divisione 43 della NACE rev. 2 ("Lavori di costruzione specializzati")⁽¹⁾ nelle regioni NUTS II Border, Midlands and Western (IE01) e Southern and Eastern (IE02), in Irlanda;
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati;
 3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione di lungo termine; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
 4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Mercoledì 16 novembre 2011

5. ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che sostituisca gli storni che venivano effettuati in passato a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che poteva pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche; osserva che l'importo degli stanziamenti di pagamento inizialmente iscritto alla linea di bilancio FEG 04 05 01 è stato interamente utilizzato con la domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda;
6. rileva tuttavia che, per mobilitare il FEG ai fini della domanda dell'Irlanda, saranno trasferiti stanziamenti di pagamento da una linea di bilancio destinata al "Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo 1 (2000-2006)";
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/020 IE/Construction 43, presentata dall'Irlanda)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/773/UE)

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria

P7_TA(2011)0499

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich - Oberösterreich, presentata dall'Austria) (COM(2011)0579 – C7-0254/2011 – 2011/2199(BUD))

(2013/C 153 E/38)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0579 – C7-0254/2011),

Mercoledì 16 novembre 2011

- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0379/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che l'Austria ha richiesto assistenza in relazione a 2 338 esuberanti, di cui 502 ammessi all'assistenza del Fondo, in 706 imprese operanti nella divisione 49 NACE Rev. 2 ("trasporto terrestre e trasporto mediante condotte") nelle regioni NUTS II della Niederösterreich (AT12) e dell'Oberösterreich (AT31) in Austria;
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati, nel mercato del lavoro;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;
6. valuta positivamente il rinforzo di 50 000 000 di EUR previsto per la linea di bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio rettificativo n. 3/2011; precisa che tale linea di bilancio sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, presentata dall'Austria)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/770/UE)

Mercoledì 16 novembre 2011

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grecia

P7_TA(2011)0500

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, presentata dalla Grecia) (COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))

(2013/C 153 E/39)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0580 – C7-0255/2011),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0378/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che la Grecia ha richiesto assistenza in relazione a 642 esuberanti, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, in due imprese del settore delle vendite al dettaglio ("supermercati e fornitori") operanti nelle regioni della Macedonia centrale e dell'Attica, in cui si trova la maggior parte delle rivendite ALDI. Un numero minore di licenziamenti è stato effettuato da ALDI anche in altre regioni della Grecia, ad esempio in Macedonia-Tracia orientale, Macedonia occidentale, Epiro, Grecia occidentale, Sterea Ellada e Peloponneso. Su 642 licenziamenti, 554 sono avvenuti nel periodo di riferimento e 88 prima di tale periodo, ma sono ammessi a ricevere assistenza conformemente all'articolo 3 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006. Tutti i 642 lavoratori licenziati sono ammessi all'assistenza del FEG;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi economica e finanziaria; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati, nel mercato del lavoro;
 3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
 4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
 5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;
 6. valuta positivamente il rinforzo di 50 000 000 di EUR previsto per la linea di bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio rettificativo n. 3/2011; precisa che tale linea di bilancio sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;
 7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 8. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 16 novembre 2011

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, presentata dalla Grecia)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/771/UE)

Marchio del patrimonio europeo *II**

P7_TA(2011)0502

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD))

(2013/C 153 E/40)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10303/1/2011 – C7-0236/2011),
 - visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0076),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0331/2011),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

⁽¹⁾ Testi approvati del 16.12.2010, P7_TA(2010)0486.

Mercoledì 16 novembre 2011

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

Spazio ferroviario europeo unico ***I

P7_TA(2011)0503

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(2013/C 153 E/41)

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0475),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0268/2010),
- visto l'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione e il relativo protocollo n. 26 sui servizi d'interesse generale,
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario ⁽¹⁾,
- visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati del Lussemburgo, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011 ⁽²⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 2011 ⁽³⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽⁴⁾,
- vista la lettera del 26 maggio 2011 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0367/2011),

⁽¹⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 125.

⁽²⁾ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 99.

⁽³⁾ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2010)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 novembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽³⁾, la direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽⁴⁾ e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ⁽⁵⁾ hanno subito diverse e sostanziali modificazioni nel 2004 e nel 2007. In occasione di nuove modificazioni di tali direttive è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un solo testo.

⁽¹⁾ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 99.

⁽²⁾ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (2) Una maggiore integrazione del settore dei trasporti dell'Unione è essenziale per il completamento del mercato interno e le ferrovie rappresentano un elemento vitale di tale settore nell'ottica di una mobilità sostenibile.
- (2 bis) *La quota che il settore ferroviario ricopre nei trasporti non ha registrato aumenti negli ultimi dieci anni, in contrasto con gli obiettivi del pacchetto ferroviario del 2001 ("il primo pacchetto ferroviario", in particolare la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾, la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽²⁾ e la direttiva 2001/14/CE), il che dimostra la necessità di migliorare ulteriormente la legislazione vigente al fine di sostenere il settore. Ne consegue la necessità di eseguire la presente rifusione.* [Em. 1]
- (2 ter) *Le numerose procedure di infrazione avviate contro Stati membri dimostrano che l'attuale legislazione dà luogo a divergenze di interpretazione e che sono necessari chiarimenti e miglioramenti del primo pacchetto ferroviario onde garantire una vera apertura del mercato ferroviario europeo.* [Em. 2]
- (2 quater) *L'insufficienza di investimenti adeguati nello sviluppo e nella manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria impedisce lo sviluppo del settore e pregiudica la sua capacità di competere.* [Em. 3]
- (2 quinquies) *Le direttive che costituiscono il primo pacchetto ferroviario non hanno impedito di variare notevolmente la struttura e il livello dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e la forma e la durata delle procedure di assegnazione della capacità.* [Em. 4]
- (2 sexies) *Condizioni di mercato non trasparenti costituiscono un chiaro ostacolo per il conseguimento di servizi ferroviari competitivi.* [Em. 5]
- (3) Occorre migliorare l'efficienza della rete ferroviaria affinché tale rete si integri in un mercato competitivo, tenendo conto degli aspetti specifici delle ferrovie.
- (3 bis) *La coesistenza in seno agli Stati membri di diversi regimi sociali nel settore ferroviario presenta un rischio di concorrenza sleale tra i nuovi operatori ferroviari e quelli storici e richiede un'armonizzazione rispettosa delle specificità del settore e degli Stati membri.* [Em. 6]
- (3 ter) *Occorre garantire le funzioni di supervisione degli organismi di regolamentazione onde evitare la discriminazione tra imprese ferroviarie e al fine di adeguate politiche dei diritti di relativi principi di imposizione e il rispetto della separazione contabile.* [Em. 7]
- (3 quater) *Il completamento del mercato ferroviario unico europeo richiede l'interoperabilità integrale del sistema ferroviario a livello europeo. All'Agenzia ferroviaria europea dovrebbero essere attribuiti i poteri e i mezzi necessari a conseguire tale obiettivo in tempi rapidi, in particolare per elaborare norme comuni in materia di certificazione del materiale rotabile e dei sistemi di sicurezza e segnalazione.* [Em. 8]
- (4) È opportuno che i servizi regionali, urbani ed extraurbani nonché le operazioni di trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la Manica siano esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva. *È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le ferrovie storiche e museali che circolano su linee autonome.* [Em. 9]

⁽¹⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (5) Per rendere efficienti e competitivi i trasporti su rotaia rispetto agli altri modi di trasporto è opportuno che gli Stati membri assicurino che le imprese di trasporto ferroviario dispongano dello stato giuridico di esercenti autonomi che operano secondo criteri imprenditoriali e si adeguano alle necessità del mercato.
- (6) Per garantire il futuro sviluppo ed un'efficiente gestione della rete ferroviaria è necessario operare una distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura. In queste condizioni occorre che queste due attività abbiano contabilità distinte e possano essere gestite separatamente, **garantendo la trasparenza ed evitando che i fondi pubblici siano deviati ad altre attività commerciali.** [Em. 10]
- (6 bis) **È opportuno garantire una rigida separazione della contabilità tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria. I fondi pubblici destinati a uno dei settori di attività non dovrebbero essere trasferiti a un altro settore di attività. Tale divieto dovrebbe figurare chiaramente nelle norme contabili di ciascun settore di attività. Occorre che lo Stato membro e l'organismo nazionale di regolamentazione garantiscano l'effettiva applicazione di tale divieto.** [Em. 11]
- (6 ter) **A prescindere dalla natura del loro modello d'impresa, tutti gli operatori ferroviari dovrebbero rispettare la legislazione sulla protezione sociale e la salute onde evitare le pratiche di dumping sociale e concorrenza sleale.** [Em. 12]
- (6 quater) **Al fine di rendere il trasporto ferroviario competitivo rispetto al trasporto stradale occorre uniformare le diverse normative nazionali relative alla sicurezza del traffico ferroviario, all'utilizzo di documenti di accompagnamento, alle regole per la composizione dei treni e la loro documentazione, ai segnali e alle indicazioni per la guida dei treni, alle misure e ai controlli per il trasporto di merci pericolose e alla registrazione e ai controlli uniformi per i trasporti di rifiuti.** [Em. 13]
- (7) Nell'applicare al settore dei trasporti ferroviari il principio della libertà di prestare servizi, occorre tener conto delle caratteristiche peculiari di tale settore.
- (8) Per stimolare la concorrenza nell'ambito dell'esercizio dei servizi di trasporto ai fini di un migliore confort e servizio agli utenti, gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità generale dello sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria adeguata.
- (9) In assenza di norme comuni per l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli Stati membri dovrebbero, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, definire le modalità che disciplinano il pagamento dei canoni dovuti dalle imprese di trasporto ferroviario per l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. È opportuno che tali modalità non effettuino discriminazioni tra imprese ferroviarie.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie pubbliche esistenti godano di una sana struttura finanziaria, tenendo in debito conto la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato.
- (10 bis) **L'Unione dovrebbe esplorare fonti alternative di finanziamento per progetti ferroviari europei attraverso strumenti finanziari innovativi, come le obbligazioni di progetto dell'Unione, per incoraggiare gli investimenti privati e migliorare l'accesso al capitale di rischio. Allo stesso modo, è opportuno rendere il mercato ferroviario allettante per investitori privati alternativi grazie a quadri giuridici chiari e trasparenti.** [Em. 14]

Mercoledì 16 novembre 2011

- (10 ter) ***Gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere in grado di finanziare gli investimenti infrastrutturali con risorse diverse dai finanziamenti statali diretti, ricorrendo ad esempio al settore privato.*** [Em. 15]
- (11) Ai fini di un trasporto ***passengeri e*** merci efficiente, soprattutto quello transfrontaliero, ***segnatamente allorché la differenza di scartamento ferroviario continua a costituire un ostacolo fisico alla concorrenza,*** bisogna intervenire ***in modo urgente*** per aprire il mercato ~~il mercato~~ ***i mercati nei singoli Stati membri e generare concorrenza.*** [Em. 16]
- (12) Per garantire in tutta l'Unione un'applicazione uniforme e non discriminatoria dei diritti d'accesso all'infrastruttura ferroviaria è opportuno introdurre una licenza per le imprese ferroviarie.
- (13) Per le tratte che comportano fermate intermedie, i nuovi operatori di mercato dovrebbero essere autorizzati a far salire e scendere passeggeri lungo il percorso per garantire che questi servizi siano economicamente validi e per non mettere i potenziali concorrenti in una situazione sfavorevole rispetto agli operatori presenti sul mercato.
- (14) L'introduzione di un accesso aperto a questi nuovi servizi internazionali di passeggeri con fermate intermedie, ~~non dovrebbe essere usato per aprire il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, bensì~~ ***essere focalizzato a*** servire semplicemente le fermate ausiliarie al percorso internazionale. Lo scopo principale ~~dei nuovi~~ ***di tali*** servizi dovrebbe essere quello di trasportare i passeggeri sulle tratte internazionali. Per valutare se sia effettivamente quello lo scopo principale del servizio si dovrebbero tener presenti criteri quali la percentuale del volume d'affari e di carico, rappresentata dai passeggeri sulle tratte nazionali o da quelli sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio. La valutazione dello scopo principale del servizio dovrebbe essere effettuata, su richiesta delle parti interessate, dall'organismo nazionale di regolamentazione. [Em. 17]
- (15) Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia ⁽¹⁾, prevede la possibilità per gli Stati membri e le autorità locali di attribuire contratti di servizio pubblico, i quali possono comportare diritti esclusivi per l'esercizio di alcuni servizi. È quindi necessario garantire la coerenza tra le disposizioni di tale regolamento e il principio dell'apertura alla concorrenza per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri.
- (15 bis) ***Il regolamento (CE) n. 1370/2007 consente agli Stati membri di garantire ai lavoratori il mantenimento dei loro diritti di lavoro nell'ambito della separazione tra fornitura dei servizi di trasporto e gestione dell'infrastruttura che può implicare un trasferimento di un'azienda.*** [Em. 18]
- (16) L'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri può ripercuotersi sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il diritto d'accesso al mercato qualora questo compromettesse l'equilibrio economico di detti contratti di servizio pubblico e purché l'organismo di regolamentazione competente di cui all'articolo 55 ***e, se del caso, la rete di organismi di regolamentazione di cui all'articolo 57*** della presente direttiva, previa richiesta delle competenti autorità di aggiudicazione di tale contratto, dia la sua approvazione in base ad un'analisi economica oggettiva. [Em. 19]

(1) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (17) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico risulti compromesso, si potrebbero applicare criteri prestabiliti quali l'effetto sulla redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche che hanno aggiudicato il contratto, la domanda dei passeggeri, la formazione dei prezzi dei biglietti, le modalità di emissione dei biglietti, l'ubicazione e il numero delle fermate ai due lati della frontiera e l'orario e frequenza del nuovo servizio proposto. In conformità a questa valutazione e alla decisione dell'organismo di regolamentazione competente, gli Stati membri possono autorizzare, modificare o negare il diritto di accesso al servizio di trasporto internazionale di passeggeri richiesto, inclusa l'imposizione di diritti all'operatore di un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, in linea con l'analisi economica e conformemente al diritto dell'Unione e ai principi di uguaglianza e non discriminazione.
- (18) Per contribuire all'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri sulle linee che assolvono a un obbligo di servizio pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare le autorità competenti per tali servizi ad imporre diritti per i servizi passeggeri di loro competenza. Tali diritti dovrebbero contribuire al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico fissati dai contratti di servizio pubblico.
- (18 bis) *L'evoluzione del mercato ha dimostrato che un aspetto fondamentale riguarda il rafforzamento del ruolo degli organismi di regolamentazione. Per poter svolgere un ruolo fondamentale nel garantire le giuste condizioni per un accesso equo tali organismi dovrebbero disporre di sufficienti risorse finanziarie, nonché del personale e delle attrezzature logistiche adeguate a tal fine.* [Em. 20]
- (18 ter) *L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe essere un'autorità di regolamentazione indipendente dotata di poteri di auto-consultazione e d'inchiesta e capace di formulare altresì pareri e decisioni esecutive onde garantire un mercato aperto, senza barriere e in seno al quale si svolge una concorrenza libera e non falsata.* [Em. 21]
- (19) L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe funzionare in modo tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi o eventuale coinvolgimento nell'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico in questione, **fatta salva la possibilità che tale organismo sia finanziato dal bilancio generale dello Stato o tramite imposte sul settore ferroviario, e assicurando che tale informazione sia resa pubblica.** Sarebbe opportuno estendere le competenze dell'organismo di regolamentazione affinché sia possibile valutare lo scopo di un servizio internazionale e, se del caso, il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti. [Em. 22]
- (19 bis) *L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe essere pienamente indipendente sul piano organizzativo, finanziario, giuridico e decisionale, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all'assegnazione o dai richiedenti. L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe disporre della necessaria capacità amministrativa in termini di personale e risorse onde garantire lo sviluppo di un mercato ferroviario aperto e trasparente. Il livello di personale richiesto dovrebbe essere direttamente connesso con le esigenze di mercato e variare di conseguenza. L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe decidere in merito a eventuali reclami, agire di propria iniziativa, svolgere indagini in caso di controversia e monitorare lo sviluppo del mercato. Dovrebbe altresì essere supportato da un servizio di regolamentazione della Commissione. L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe inoltre tenere una banca dati sui suoi progetti di decisione, accessibile alla Commissione.* [Em. 23]
- (20) Per investire in servizi che utilizzano infrastrutture specializzate, come ad esempio i collegamenti ad alta velocità, i richiedenti hanno bisogno di certezza del diritto, considerata l'importanza degli investimenti a lungo termine e di ampia portata.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (21) Gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero, *sotto l'egida della Commissione, creare una rete per rafforzare la propria cooperazione attraverso lo sviluppo di principi comuni e lo scambio delle migliori prassi e di scambiarsi informazioni e, Essi dovrebbero inoltre*, se opportuno nei singoli casi, coordinare i principi e le prassi seguiti per valutare se sia compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Essi dovrebbero sviluppare progressivamente linee guida **comuni a livello europeo** in base all'esperienza acquisita. *Sulla base dell'esperienza di tale rete degli organismi di regolamentazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per l'istituzione di un organismo europeo di regolamentazione.* [Em. 24 e 25]
- (22) Al fine di assicurare una concorrenza leale tra le imprese ferroviarie, ~~occorre operare una distinzione fra la prestazione di servizi di trasporto e l'esercizio dei servizi sulla linea. Considerata la situazione, è necessario che questi due tipi di attività siano~~ **dovrebbero essere** gestiti in modo indipendente nell'ambito di due entità giuridiche distinte. Tale indipendenza non comporta la costituzione di enti o società distinti per ciascun servizio sulla linea. **trasparente e non discriminatorio dall'organismo di controllo secondo le procedure di cui alla presente direttiva.** [Em. 26]
- (22 bis) **Un migliore accesso alle informazioni di viaggio e ai servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri dovrebbe integrare le altre iniziative di regolamentazione volte a facilitare la creazione e lo sviluppo di applicazioni telematiche per i passeggeri.** [Em. 138]
- (23) Per garantire servizi adeguati e sicuri, è necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi in qualsiasi momento taluni requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria, **standard sociali** e competenza professionale. [Em. 27]
- (24) Ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, è ~~importante~~ **essenziale** garantire che le imprese ferroviarie siano sufficientemente assicurate contro la responsabilità civile. **Dovrebbe essere ammessa la copertura della responsabilità civile in caso di incidenti tramite garanzie fornite da banche o da altre imprese, a condizione che tale copertura sia offerta alle condizioni di mercato, non comporti l'erogazione di aiuti di stato e non contenga elementi discriminatori nei confronti di altre imprese ferroviarie.** [Em. 28]
- (25) ~~L'impresa ferroviaria rimane peraltro tenuta~~ **Tutte le imprese ferroviarie dovrebbero peraltro essere tenute** a rispettare **sia** le disposizioni nazionali e **che quelle** dell'Unione per quanto concerne l'esercizio di servizi ferroviari, imposte in modo non discriminatorio e volte a garantire che essa sia in grado di esercitare in piena sicurezza ~~la propria~~ **proprie** attività su **tutti i percorsi specifici** tenendo nel debito ~~debito~~ **pienamente** conto ~~degli obblighi vigenti in relazione alle condizioni sanitarie e sociali~~ **sociali e sanitarie, nonché** dei diritti dei lavoratori e dei consumatori. [Em. 29 e 30]
- (26) Le procedure per il rilascio alle imprese ferroviarie delle licenze di esercizio, come pure le procedure per il mantenimento e la modifica di queste ultime, dovrebbero essere trasparenti e rispettare il principio di non discriminazione.
- (26 bis) **Il rilascio delle licenze per il materiale rotabile alle imprese ferroviarie continua ad essere troppo spesso ingiustamente ostacolato, perturbando così l'accesso al mercato. È pertanto opportuno assegnare un forte mandato all'Agenzia ferroviaria europea (1). La Commissione è pertanto invitata a valutare se, nell'ambito del riesame del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea, la competenza dell'Agenzia ferroviaria europea possa essere estesa a tale riguardo.** [Em. 31]

(1) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (27) Per garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e ai servizi ferroviari per tutte le imprese, le informazioni necessarie per l'uso dei diritti di accesso devono essere pubblicate integralmente in un prospetto informativo della rete, **in formati accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.** [Em. 32]
- (28) Opportuni sistemi di assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria e operatori concorrenziali consentiranno di realizzare un migliore equilibrio tra i modi di trasporto.
- (29) La promozione dell'uso ottimale dell'infrastruttura ferroviaria permetterà di ridurre i costi dei trasporti per la società.
- (30) Opportuni sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria abbinati ad opportuni sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo di altre infrastrutture di trasporto e operatori concorrenziali dovrebbero consentire di realizzare un equilibrio ottimale tra diversi modi di trasporto su una base sostenibile.
- (31) I sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità dovrebbero consentire un accesso equo e non discriminatorio a tutte le imprese e cercare, per quanto possibile, di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti e di traffico in maniera equa e non discriminatoria. I sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di ripartizione della capacità dovrebbero consentire una concorrenza leale nella fornitura di servizi ferroviari.
- (33) Nell'ambito stabilito dagli Stati membri i sistemi di imposizione del diritto di utilizzo e di assegnazione della capacità dovrebbero incoraggiare i gestori dell'infrastruttura ferroviaria ad ottimizzare l'utilizzo della loro infrastruttura.
- (34) I sistemi di ripartizione della capacità dovrebbero fornire alle imprese ferroviarie indicazioni chiare e coerenti affinché esse possano adottare decisioni razionali.
- (35) I sistemi di imposizione del diritto inviano segnali economici all'utenza. È importante che tali segnali inviati alle imprese ferroviarie siano coerenti **e chiari e** le portino a adottare decisioni razionali **e sostenibili.** [Em. 33]
- (36) Per tener conto delle esigenze degli utenti, o potenziali utenti, della capacità di infrastruttura ferroviaria in materia di pianificazione, nonché delle esigenze di clienti e investitori, è importante che il gestore dell'infrastruttura assicuri una ripartizione della capacità di infrastruttura in funzione della necessità di mantenere e migliorare i livelli di affidabilità del servizio.
- (37) È auspicabile prevedere incentivi per le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura affinché riducano al minimo le perturbazioni della rete e ne migliorino l'efficienza.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire agli acquirenti di servizi ferroviari di accedere direttamente al processo di assegnazione della capacità.
- (39) È importante tener conto delle esigenze commerciali sia dei richiedenti che del gestore dell'infrastruttura.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (40) È importante lasciare ai gestori dell'infrastruttura la massima flessibilità in materia di ripartizione della capacità di infrastruttura, ma è opportuno che tale flessibilità sia compatibile con il soddisfacimento delle ragionevoli esigenze dei richiedenti.
- (40 bis) *È opportuno incoraggiare i richiedenti che offrono servizi di vagoni a carico completo al fine di ampliare il mercato potenziale per i nuovi clienti ferroviari. È quindi importante che il gestore dell'infrastruttura tenga conto di tali richiedenti in sede di assegnazione di capacità onde consentire loro di beneficiare pienamente di tale quadro giuridico ed estendere la quota di mercato ferroviario a nuovi settori. [Em. 34]*
- (41) Le procedure di assegnazione della capacità dovrebbero evitare che lo sviluppo dell'attività delle imprese che sono o intendono divenire titolari di diritti di accesso all'infrastruttura sia soggetto a vincoli eccessivi.
- (42) Nei sistemi di assegnazione della capacità e di imposizione dei diritti di utilizzo, può tenersi conto del fatto che vari componenti della rete di infrastruttura ferroviaria possono essere stati progettati con riferimento a diverse grandi utenze.
- (43) Poiché frequentemente le differenze a livello di utenza incidono in maniera diversa sulla capacità di infrastruttura, occorre realizzare un equilibrio tra le esigenze dei diversi servizi.
- (44) I servizi gestiti in base a contratto con le autorità pubbliche possono esigere regole speciali per conservarne l'interesse per l'utenza.
- (45) I sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità di infrastruttura devono tener conto della crescente saturazione e quindi della possibile penuria di capacità.
- (46) È opportuno che i diversi tempi di programmazione dei vari tipi di traffico garantiscano il soddisfacimento delle richieste di capacità di infrastruttura presentate dopo il completamento del processo di programmazione dell'orario di servizio annuale.
- (47) Per garantire un risultato ottimale per le imprese ferroviarie è auspicabile controllare l'uso di capacità di infrastruttura quando occorre coordinare la capacità richiesta per soddisfare le esigenze dell'utenza.
- (48) Data la loro posizione di monopolio, è opportuno che i gestori dell'infrastruttura esaminino la capacità di infrastruttura disponibile e metodi per potenziarla nei casi in cui il processo di assegnazione della capacità non è in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza.
- (49) La mancanza di informazioni su altre richieste di imprese ferroviarie e sulle limitazioni del sistema può rendere difficile per le imprese ferroviarie ottimizzare le loro richieste di capacità di infrastruttura.
- (50) È importante garantire un migliore coordinamento dei sistemi di assegnazione al fine di rendere più interessante il traffico ferroviario sulla rete di diversi gestori dell'infrastruttura, in particolare per il traffico internazionale. **In tale ambito sarebbe auspicabile la creazione di un organismo di regolamentazione europeo. [Em. 35]**

Mercoledì 16 novembre 2011

- (51) È importante ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza che possono insorgere tra le infrastrutture ferroviarie o tra i modi di trasporto a causa di differenze significative nei principi di imposizione dei diritti di utilizzo.
- (52) È auspicabile definire tali componenti del servizio d'infrastruttura che sono essenziali per consentire ad un operatore di prestare un servizio e che dovrebbero essere fornite in cambio di diritti minimi di accesso.
- (53) Sono necessari **maggiori** investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, **in particolare in quella esistente**, ed è opportuno che i sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura forniscano incentivi per i gestori ad effettuare investimenti redditizi **e sostenibili sotto il profilo ambientale**. [Em. 36]
- (54) Ai fini di un'adeguata ed equa imposizione dei diritti, i gestori dell'infrastruttura devono registrare e determinare il valore delle loro attività e acquisire una buona comprensione dei fattori di costo nell'esercizio dell'infrastruttura.
- (55) È auspicabile garantire che si tenga conto dei costi esterni quando sono adottate decisioni sui trasporti e che l'imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possa contribuire all'internalizzazione dei costi esterni in modo coerente ed equilibrato in tutti i modi di trasporto.
- (56) È importante assicurare che l'imposizione dei diritti di utilizzo per il traffico nazionale e internazionale sia tale da consentire alle ferrovie di soddisfare le esigenze del mercato; essa dovrebbe pertanto corrispondere al costo effettivamente sostenuto per la gestione del servizio.
- (57) Il livello generale di recupero dei costi attraverso l'imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura incide sul livello dei contributi statali. Gli Stati membri possono prevedere diversi livelli di recupero generale dei costi. Occorre tuttavia che ogni sistema di imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura consenta l'uso della rete ferroviaria al traffico che è in grado di pagare almeno il costo supplementare che impone alla società.
- (58) L'infrastruttura ferroviaria è un monopolio naturale ed è quindi necessario fornire incentivi ai gestori dell'infrastruttura per ridurre i costi e gestire in modo efficiente la loro infrastruttura.
- (58 bis) ***In vista dell'aumento della quota del trasporto ferroviario di merci e passeggeri rispetto ad altri modi di trasporto, è opportuno che in sede di internalizzazione dei costi esterni gli Stati membri provvedano a che i diritti differenziati non abbiano effetti negativi sull'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura. Qualora quest'ultimo dovesse subire perdite a causa di una siffatta differenziazione, è consigliabile che gli Stati membri soprassedano a tale differenza conformemente alla normativa sugli aiuti di Stato.*** [Em. 37]
- (59) ~~Lo sviluppo del trasporto ferroviario deve essere conseguito avvalendosi anche degli strumenti dell'Unione disponibili, fatte salve le priorità già stabilite.~~ [Em. 38]
- (60) Le riduzioni concesse alle imprese ferroviarie dovrebbero essere legate a risparmi effettivi dei costi amministrativi, in particolare dei costi di transazione. Le riduzioni possono anche essere utilizzate per promuovere un uso efficiente dell'infrastruttura.
- (61) ~~È auspicabile fornire alle imprese ferroviarie e al gestore dell'infrastruttura incentivi per ridurre al minimo le perturbazioni della rete.~~ [Em. 39]

Mercoledì 16 novembre 2011

- (62) ~~L'assegnazione della capacità è associata ad un costo per il gestore dell'infrastruttura per il quale è richiesto un pagamento.~~ [Em. 40]
- (63) La gestione efficiente e l'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria richiedono l'istituzione di ~~un organismo~~ **organismi** di regolamentazione ~~che~~ **nazionali incaricati dei** controlli l'applicazione delle norme della presente direttiva e che ~~intervengano~~ **intervengano** come istanza d'appello, ferma restando la possibilità di sindacato giurisdizionale. [Em. 41]
- (64) Sono necessarie misure specifiche per tener conto della situazione particolare di taluni Stati membri, sotto il profilo geopolitico e geografico, e dell'organizzazione particolare del settore ferroviario in vari Stati membri, garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno.
- (65) ~~La Commissione deve avere il potere di adeguare gli allegati della presente direttiva. Poiché tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate come atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato.~~ **Al fine di garantire un adeguato monitoraggio e una giusta regolamentazione relativa all'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, e l'assegnazione della capacità per l'infrastruttura ferroviaria, il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda i criteri e le procedure da seguire come la portata del monitoraggio del mercato, alcuni elementi del prospetto informativo della rete, alcuni principi dell'imposizione dei diritti, la riduzione temporanea per il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), taluni elementi del sistema di prestazioni, i criteri da seguire per le prescrizioni in materia di richiedenti per le infrastrutture, il calendario per il processo di assegnazione, la contabilità regolatoria e principi e pratiche comuni per il processo decisionale sviluppati dagli organismi di regolamentazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.** [Em. 42]
- (66) ~~Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione^(*).~~ **Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁽²⁾.** [Em. 43]
- (67) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire favorire lo sviluppo delle ferrovie dell'Unione, stabilire principi generali per il rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie e coordinare i meccanismi degli Stati membri che disciplinano la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e i diritti dovuti per il suo utilizzo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, vista la dimensione chiaramente internazionale del rilascio di tali licenze e dell'esercizio di importanti elementi delle reti ferroviarie e per l'esigenza di assicurare condizioni di accesso all'infrastruttura eque e non discriminatorie, e possono dunque, a motivo delle implicazioni transnazionali, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Mercoledì 16 novembre 2011

- (68) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che sono rimaste inalterate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.
- (69) Il recepimento e l'attuazione della presente direttiva rappresenterebbero un obbligo sproporzionato ed inutile a carico di uno Stato membro che sia privo di sistema ferroviario, e che non ne prospetti la costruzione nell'immediato futuro. Esso dovrebbe pertanto essere esonerato da tale obbligo.
- (70) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" ⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (71) La presente direttiva si applica fatti salvi i termini stabiliti nell'allegato XI, parte B, entro i quali gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle direttive precedenti.
- (71 bis)** *A seguito delle risoluzioni del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 ⁽²⁾ e del 17 giugno 2010 ⁽³⁾ sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario a seguito dell'attuazione della direttiva 2001/12/CE, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa sulla separazione tra il gestore dell'infrastruttura e l'operatore entro la fine del 2012. Poiché il settore ferroviario non è ancora totalmente aperto, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa sull'apertura del mercato entro tale data, [Em. 44]*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce:
 - a) le regole relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro di cui al capo II;
 - b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nell'Unione di cui al capo III;
 - c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e nella ripartizione della capacità di tale infrastruttura di cui al capo IV.

2. La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali.

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 551.

⁽³⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 125.

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 2

Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Il capo II non si applica alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.
2. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del capo III:
 - a) le imprese ferroviarie che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sull'infrastruttura ferroviaria locale e regionale autonoma;
 - b) le imprese ferroviarie che effettuano esclusivamente servizi ferroviari urbani o suburbani per passeggeri;
 - c) le imprese ferroviarie che effettuano esclusivamente servizi ferroviari regionali di trasporto merci;
 - d) le imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su un'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le operazioni di trasporto delle sue merci.

2 bis) Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 13 e del capo IV:

— *le imprese ferroviarie che effettuano esclusivamente servizi ferroviari di trasporto merci utilizzando un'infrastruttura ferroviaria gestita da tali imprese prima del ... (*), e che hanno uno scartamento diverso da quello della rete principale all'interno dello Stato membro e collegata a un'infrastruttura ferroviaria sul territorio di un paese terzo, a condizione che l'infrastruttura gestita non sia oggetto della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾. [Em. 134 e 135]*

3. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del capo IV:
 - a) le reti locali e regionali isolate di trasporto passeggeri su linee ferroviarie;
 - b) le reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani;
 - c) le reti regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da un'impresa ferroviaria esclusa ai sensi del paragrafo 1, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di un altro richiedente;
 - d) le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario;
 - e) i servizi di trasporto sotto forma di servizi ferroviari in transito attraverso l'Unione.

Gli Stati membri possono decidere i termini e le scadenze del calendario per l'assegnazione della capacità diversi da quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 2, all'allegato VIII, punto 4, lettera b), e allegato IX, punti 3, 4 e 5, per linee ferroviarie internazionali da definire in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura provenienti da paesi terzi su una rete il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione. [Em. 45]

(*) Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(1) GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

3 bis. *Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 5, i veicoli che circolano o che sono destinati a circolare da e verso paesi terzi su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione.* [Em. 46]

4. La presente direttiva non si applica alle imprese le cui attività ferroviarie sono limitate alla prestazione unicamente di servizi di navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica e di servizi di trasporto sotto forma di servizi di navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 10, 11, 12 e 28.

5. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito d'applicazione degli articoli 10, 11, 12 e 28 i servizi ferroviari in transito attraverso l'Unione e che hanno inizio e termine fuori del territorio dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi della presente direttiva e la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
- 2) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compreso il traffico, la gestione, il controllo-comando e la segnalazione, **nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;** i compiti **essenziali** del gestore dell'infrastruttura ~~per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi organismi o imprese sono:~~ **l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l'assegnazione di singole linee ferroviarie e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, tra cui la fissazione e la riscossione dei diritti e gli investimenti nell'infrastruttura;** [Em. 47]
- 2 bis) "organismo di regolamentazione", un organo che vigila sulla corretta applicazione della normativa pertinente in uno Stato membro, del tutto estraneo al processo legislativo e indipendente dalle imprese, in particolare dalle imprese di cui ai punti 1 e 2; [Em. 48]
- 3) "infrastruttura ferroviaria", quanto definito nell'allegato I, ~~parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del 4 giugno 1970 (*)~~, che per ragioni di chiarezza sono inserite nell'allegato I della presente direttiva; [Em. 49]
- 4) "servizio di trasporto internazionale di merci", il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;
- 5) "servizio di trasporto internazionale di passeggeri", il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito ad un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;

(*) GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- 6) "servizi urbani ed extraurbani", i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;
- 7) "servizi regionali", i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione **o di regioni frontaliere**; [Em. 50]
- 8) "transito", l'attraversamento del territorio dell'Unione senza caricare né scaricare merci e/o senza far salire né scendere passeggeri nel territorio dell'Unione;
- 9) "licenza", un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a un'impresa in virtù della quale è riconosciuta la sua capacità di fornire servizi di trasporto ferroviario; tale capacità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;
- 10) "autorità preposta al rilascio della licenza", l'organismo incaricato di rilasciare le licenze in ambito ferroviario nello Stato membro;
- 11) "assegnazione", l'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un gestore dell'infrastruttura;
- 12) "richiedente", un'impresa ferroviaria e altre persone fisiche o giuridiche, quali le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura;
- 13) "infrastruttura saturata", un elemento dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacità non è possibile soddisfare pienamente la domanda, in determinati periodi;
- 14) "piano di potenziamento della capacità", una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare un elemento dell'infrastruttura "infrastruttura saturata";
- 15) "coordinamento", la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;
- 16) "accordo quadro", un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
- 17) "capacità dell'infrastruttura", la possibilità di programmare linee ferroviarie richieste su un elemento dell'infrastruttura per un certo periodo;
- 18) "rete", l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
- 19) "prospetto informativo della rete", un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di imposizione dei diritti e di assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;

Mercoledì 16 novembre 2011

- 20) "linea ferroviaria", la capacità di infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio tra due località in un dato periodo;
- 21) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità.

CAPO II

SVILUPPO DELLE FERROVIE DELL'UNIONE

SEZIONE 1

INDIPENDENZA GESTIONALE

Articolo 4

Indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in materia di gestione, di amministrazione e di controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile, le imprese ferroviarie direttamente o indirettamente possedute o controllate dagli Stati membri abbiano uno status indipendente in virtù del quale dispongano, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e di una contabilità distinti da quelli degli Stati.

2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di diritti e di assegnazione stabilite dagli Stati membri, il gestore dell'infrastruttura è responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.

2 bis. *Il gestore dell'infrastruttura gestisce i propri servizi informatici in modo da assicurare che le informazioni sensibili sul piano commerciale siano adeguatamente protette.* [Em. 51]

2 ter. *Gli Stati membri provvedono altresì a che sia le imprese ferroviarie che i gestori dell'infrastruttura che non sono completamente indipendenti gli uni dagli altri siano responsabili della politica del personale.* [Em. 52]

Articolo 5

Gestione delle imprese ferroviarie secondo principi commerciali

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese ferroviarie possano adattare le loro attività al mercato e gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

Le imprese ferroviarie sono gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico (OSP) imposti dallo Stato membro all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato.

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre indicare i mezzi per realizzare tali obiettivi.

3. Con riferimento agli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato membro e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:

Mercoledì 16 novembre 2011

- a) stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 29 e 39;
- b) disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007;
- c) adottare le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
- d) sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;
- e) avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.

4. Se lo Stato membro possiede o controlla, direttamente o indirettamente, l'impresa ferroviaria, i suoi diritti di controllo riguardanti la gestione non superano i diritti in materia di gestione che il diritto societario nazionale concede agli azionisti delle società per azioni private. Gli orientamenti di politica generale di cui al paragrafo 3, che lo Stato può fissare per le società nell'ambito dell'esercizio di controllo degli azionisti, possono essere solo di carattere generale e non interferiscono con decisioni specifiche della direzione in materia commerciale.

SEZIONE 2

Separazione della gestione dell'infrastruttura e dell'attività di trasporto e dei diversi tipi di attività di trasporto

Articolo 6

Separazione contabile *trasparente*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia i conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro.
2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che detta separazione comporti sezioni organiche distinte all'interno di una stessa impresa o che la gestione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto sia esercitata da enti distinti **al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza, la continuità degli investimenti e l'efficienza sotto il profilo dei costi della fornitura dei servizi del settore ferroviario.**
3. Gli Stati membri provvedono affinché i conti profitti e perdite e i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati da un lato, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall'altro, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico devono figurare separatamente, per ciascun contratto di servizio pubblico, nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività.
4. **Per garantire la piena trasparenza dei costi infrastrutturali, i** conti relativi ai diversi settori di attività di cui ai paragrafi 1 e 3 sono tenuti in modo da permettere di verificare **il rispetto di detti paragrafi e il controllo dell'utilizzo delle entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e che il divieto di trasferire i fondi pubblici da settore di attività ad un altro sia rispettato e privati erogati al gestore dell'infrastruttura. Le entrate del gestore dell'infrastruttura non devono in alcun modo essere utilizzate da un'impresa ferroviaria o da un ente o da una società che controlli un'impresa ferroviaria in quanto ciò potrebbe rafforzare la sua posizione di mercato o consentirgli/le di ottenere vantaggi economici rispetto ad altre imprese ferroviarie. Il presente paragrafo non impedisce, sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55, il rimborso, compreso il pagamento di interessi a condizioni di mercato, del capitale impiegato messo a disposizione dall'ente o dalla società che controlla l'impresa ferroviaria al gestore dell'infrastruttura.** [Em. 53]

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 7

Indipendenza delle funzioni essenziali dei gestori dell'infrastruttura

1. Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, ~~definite elencate all'allegato~~ **articolo 3, paragrafo 3**, siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle strutture organizzative è necessario provare che il presente obiettivo è stato realizzato. **Tuttavia, per la gestione del traffico sulla rete, è essenziale una cooperazione efficace tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura.**

~~L'allegato II può essere riveduto alla luce dell'esperienza acquisita, in conformità alla procedura di cui all'articolo 60.~~

Gli Stati membri possono tuttavia attribuire alle imprese ferroviarie o a qualsiasi altro organismo la responsabilità di contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, ad esempio mediante investimenti, manutenzione e finanziamento.

2. Se il gestore dell'infrastruttura non è indipendente da un'impresa ferroviaria sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di cui al capo IV, sezioni 3 e 4, sono svolte, rispettivamente, da un organismo incaricato della determinazione dei diritti e da un organismo incaricato della ripartizione della capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.

3. Ove le disposizioni del capo IV, sezioni 2 e 3, facciano riferimento alle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura, esse sono intese in riferimento all'organismo incaricato della determinazione dei diritti o all'organismo incaricato della ripartizione di capacità in funzione delle rispettive competenze.

3 bis. La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2012 una proposta di direttiva contenente disposizioni relative alla separazione tra la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto, nonché una proposta per l'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri che non infici la qualità dei servizi di trasporto ferroviario e tuteli gli OSP. [Em. 54 e 137]

SEZIONE 3

Risanamento finanziario

Articolo 8

Sano finanziamento del gestore dell'infrastruttura

1. Gli Stati membri sviluppano l'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze generali dell'Unione. A tale scopo essi pubblicano, entro ... (*) **e previa consultazione delle parti e dei soggetti interessati, compresi le autorità regionali e locali, i sindacati, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli utenti**, una strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria al fine di soddisfare le esigenze future in materia di mobilità sulla base di un finanziamento sano e sostenibile del sistema ferroviario. Tale strategia comprende un periodo di almeno ~~cinque~~ **sette** anni e può essere rinnovata.

2. **Ogni qual volta le entrate non sono sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario del gestore dell'infrastruttura, fatto salvo il quadro per l'imposizione dei diritti di cui agli articoli 31 e 32 della presente direttiva, e** ~~Nel~~ nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, gli Stati membri ~~possono erogare~~ **erogano** inoltre ~~erogare~~ al gestore dell'infrastruttura un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione dell'infrastruttura e delle esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi investimenti.

(*) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva

Mercoledì 16 novembre 2011

3. Nell'ambito della politica generale stabilita dallo Stato e tenendo conto della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura adotta un piano commerciale comprendente i programmi di investimento e di finanziamento. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi. Il gestore dell'infrastruttura accerta che tutti i richiedenti siano stati consultati **in modo non discriminatorio** prima di approvare il piano ~~commerciale~~ **degli investimenti per quanto riguarda le condizioni di accesso e uso e la natura, la fornitura e lo sviluppo dell'infrastruttura in questione**. L'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 emette un parere non vincolante ~~che indica se il piano è adeguato al conseguimento di tali obiettivi~~ **che indica se il piano è adeguato al conseguimento di tali obiettivi opera discriminazioni tra richiedenti**.

4. Gli Stati membri assicurano che la contabilità del gestore dell'infrastruttura, in condizioni normali di attività e ~~nell'arco di~~ **per** un periodo non superiore ~~a tre~~ **ai due** anni, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali, **le sovvenzioni non rimborsabili provenienti da fonti private** e i contributi statali e, dall'altro, i costi di ~~infrastruttura~~, compresi, se del caso, i pagamenti anticipati concessi dallo Stato e, **dall'altro, i costi di infrastruttura, compreso, se del caso, il finanziamento sostenibile per il rinnovamento a lungo termine delle attività**. [Em. 55]

Fatto salvo l'eventuale obiettivo a lungo termine della copertura da parte dell'utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non discriminatoria, quando il trasporto ferroviario è competitivo rispetto ad altri modi di trasporto, nell'ambito dei principi di imposizione dei diritti di cui agli articoli 31 e 32, uno Stato membro può imporre al gestore dell'infrastruttura di conseguire un equilibrio della sua contabilità senza contributi statali.

Articolo 9

Riduzione trasparente del debito

1. Fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato e in conformità agli articoli 93, 107 e 108 TFUE, gli Stati membri creano meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento delle imprese ferroviarie pubbliche ad un livello che non ostacoli una sana gestione finanziaria e per attuare il risanamento della loro situazione finanziaria.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri impongono che, nell'ambito della contabilità delle imprese, sia istituito un servizio distinto per l'ammortamento dei debiti.

Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall'attività di trasporto ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I debiti derivanti da attività di società affiliate non possono essere presi in considerazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai debiti o agli interessi dovuti sui debiti contratti dalle imprese dopo ... (*) ~~il 15 marzo 2001 o, per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 15 marzo 2001, dopo la data di adesione~~. [Em. 56]

SEZIONE 4

Accesso all'infrastruttura e ai servizi ferroviari

Articolo 10

Condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria

1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva è consentito, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura in tutti gli Stati membri per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Ciò comprende l'accesso ferroviario ai porti.

(*) *Data dell'entrata in vigore della presente direttiva.*

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva è accordato il diritto di accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per l'esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro.

Il diritto di accesso all'infrastruttura degli Stati membri per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50 % del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione è concesso entro il 31 dicembre 2011.

L'organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55 stabiliscono, a seguito di una richiesta delle autorità competenti o delle imprese ferroviarie interessate, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.

In nessun caso le condizioni di accesso alle infrastrutture ferroviarie devono comportare l'impossibilità per i viaggiatori di ricevere informazioni o di acquistare un biglietto per recarsi da una località a un'altra, a prescindere dal numero di operatori ferroviari che forniscono, integralmente o parzialmente, servizi di trasporto passeggeri tra le due località in questione. [Em. 57]

Entro ... (*). La Commissione ~~può adottare~~ **adotta, sulla base dell'esperienza maturata dagli organismi di regolamentazione**, misure di attuazione che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione del presente paragrafo. Tali misure, destinate ad assicurare l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi, sono adottate come misure di attuazione in conformità all'articolo 64, paragrafo 3. **[Em. 58]**

Articolo 11

Limitazione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui all'articolo 10 sui servizi da origine a destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto dell'Unione in vigore. Detta limitazione non può determinare una restrizione del diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro, salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

2. L'organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55 stabiliscono se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico risulti compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) della o delle competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico;
- b) di qualsiasi altra autorità competente interessata e dotata del diritto di limitare l'accesso a titolo di tale articolo;
- c) del gestore dell'infrastruttura; o
- d) dell'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico.

(*) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 16 novembre 2011

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all'organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire ad una decisione. L'organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute consultandosi adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro ~~un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro due mesi~~ **un termine** dal ricevimento di tutte le informazioni ~~necessarie~~ **del reclamo di cui al paragrafo 2.** [Em. 59]

3. L'organismo di regolamentazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui una delle seguenti parti può chiedere il riesame della decisione nonché le relative condizioni cui questo è assoggettato:

- a) la o le autorità competenti;
- b) il gestore dell'infrastruttura;
- c) l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico; o
- d) l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso.

4. **Entro ... (*)** La Commissione ~~può adottare~~ **adotta, sulla base dell'esperienza maturata dagli organismi di regolamentazione**, misure di attuazione che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali misure, destinate ad assicurare l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi, sono adottate come misure di attuazione in conformità all'articolo 64, paragrafo 3. [Em. 60]

5. Gli Stati membri possono inoltre limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri se un'esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stata concessa a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del 4 dicembre 2007, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa dell'Unione. Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o per 15 anni, ove la durata sia superiore.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 siano sottoposte a controllo giurisdizionale.

Articolo 12

Prelievo di diritti sulle imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni di cui al presente articolo, l'autorità competente per i trasporti ferroviari di viaggiatori a riscuotere da imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori diritti sull'esercizio di collegamenti che sono di competenza di detta autorità e sono effettuati fra due stazioni di tale Stato membro.

Nella fattispecie, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto nazionale o internazionale di passeggeri sono soggette al medesimo prelievo sull'esercizio delle linee di competenza di tale autorità.

2. I diritti riscossi sono destinati a compensare detta autorità per gli OSP previsti nel quadro di contratti di servizio pubblico aggiudicati in conformità del diritto dell'Unione. I proventi ottenuti da tali diritti e pagati come compensazione non eccedono quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli OPS in questione, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

(*) *Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Mercoledì 16 novembre 2011

3. I diritti riscossi sono conformi al diritto dell'Unione, segnatamente nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo medio del servizio al passeggero e livello dei diritti. La totalità dei diritti imposti ai sensi del presente paragrafo non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia di passeggeri al quale si applicano.

4. Le autorità competenti conservano le informazioni necessarie per poter risalire sia all'origine dei diritti che all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione.

La Commissione prepara un'analisi comparata dei metodi per la fissazione dell'importo dei diritti negli Stati membri al fine di pervenire ad un metodo di calcolo uniforme per determinare l'importo dei diritti stessi. [Em. 61]

Articolo 13

Condizioni di accesso ai servizi

1. **I gestori dell'infrastruttura mettono a disposizione di tutte** ~~Le~~ imprese ferroviarie ~~hanno diritto~~, su base non discriminatoria, ~~al~~ il pacchetto minimo di accesso di cui all'allegato III, punto 1.

2. ~~I servizi~~ **Gli operatori delle strutture di servizio forniscono, a tutte le imprese ferroviarie, l'accesso, compreso l'accesso alle linee ferroviarie, alle strutture** di cui al all'allegato III, punto 2, **e ai servizi** ~~sono forniti in tali strutture su da tutti gli operatori dei servizi sulla linea su~~ base non discriminatoria, **sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 56.**

Se l'operatore ~~del~~ **di un servizio sulla linea di cui all'allegato III, punto 2,** fa parte di un ente o di una società che opera e detiene una posizione dominante anche su almeno uno dei mercati dei servizi di trasporto ferroviario per il quale il servizio è utilizzato, esso è organizzato in modo tale da essere indipendente da tale ente o società sotto il profilo ~~giuridico,~~ organizzativo e decisionale. **L'operatore di un servizio sulla linea e tale ente o società tengono una contabilità separata, tra cui bilanci e conti di profitti e perdite separati.**

~~Le~~ **Alle** richieste di accesso al servizio sulla linea presentate da imprese ferroviarie **è data risposta entro un preciso termine fissato dall'organismo nazionale di regolamentazione ed esse** possono essere respinte solo se esistono alternative valide che consentono loro di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri a condizioni economicamente accettabili. ~~L'onere di provare l'esistenza di un'alternativa valida incombe all-~~ **Quando nega l'accesso ai suoi servizi sulla linea, l'operatore del servizio sulla linea propone un'alternativa economicamente e tecnicamente valida e giustifica il suo rifiuto per iscritto. Il rifiuto non obbliga l'operatore della linea ad effettuare investimenti in risorse o strutture al fine di accogliere tutte le richieste delle imprese ferroviarie.**

Quando esistono conflitti fra diverse richieste, l'operatore del servizio sulla linea cerca di soddisfare tutte le richieste nel miglior modo possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e se non è possibile soddisfare tutte le richieste di capacità per il servizio in questione sulla base di esigenze dimostrate, l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 prende le misure appropriate, di propria iniziativa o sulla base di un reclamo **di un richiedente, tenendo presenti le esigenze di tutti i soggetti interessati,** per assicurare che una parte adeguata della capacità sia riservata alle imprese ferroviarie diverse da quelle che fanno parte dell'ente o della società a cui appartiene anche l'operatore del servizio. Tuttavia, strutture di manutenzione e altre strutture tecniche di recente costruzione destinate a materiale rotabile nuovo ~~specifico~~ **ad alta velocità, di cui alla decisione 2008/232/CE, del 21 febbraio 2008, relativa una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario trans-europeo ad alta velocità⁽¹⁾ della Commissione,** possono essere riservate per l'utilizzo di un'impresa ferroviaria per un periodo di ~~cinque~~ **dieci** anni a decorrere dall'inizio dell'esercizio.

(1) GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132.

Mercoledì 16 novembre 2011

Se il servizio sulla linea non è utilizzato per almeno ~~due anni consecutivi~~ **un anno e all'operatore di tale servizio sulla linea imprese ferroviarie hanno manifestato interesse riguardo all'accesso a tale servizio in base a esigenze dimostrate**, il proprietario rende pubblico che la gestione del servizio è data in locazione o in leasing **per l'utilizzo in relazione ad attività collegate al settore ferroviario, a meno che l'operatore di tale linea non dimostri che un processo di riconversione in corso ne impedisce l'utilizzo da parte di un'impresa ferroviaria.**

3. Se il ~~gestore dell'infrastruttura~~ **operatore del servizio** fornisce uno dei servizi indicati all'allegato III, punto 3, come servizi complementari, egli deve fornirli a richiesta delle imprese ferroviarie in modo non discriminatorio.

4. Le imprese ferroviarie possono chiedere al gestore dell'infrastruttura o ad altri ~~fornitori~~ **operatori dei servizi sulla linea** i servizi ausiliari elencati all'allegato III, punto 4. Il gestore dell'infrastruttura non è obbligato a fornire questi servizi.

5. ~~L'allegato III può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60.~~ **[Em. 62 e 162]**

SEZIONE 5

Accordi transfrontalieri

Articolo 14

Principi generali degli accordi transfrontalieri

1. ~~Dagli accordi transfrontalieri fra~~ **Gli Stati membri si assicurano che gli accordi transfrontalieri conclusi non discriminino talune** ~~è soppressa qualsiasi disposizione che rappresenti una discriminazione tra~~ **imprese ferroviarie o rappresentino restrizioni alla** ~~una limitazione della libertà delle imprese ferroviarie di effettuare servizi transfrontalieri.~~ **[Em. 63]**

Tali accordi sono notificati alla Commissione, che esamina la conformità di tali accordi con la presente direttiva e decide in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 64, paragrafo 2, se gli accordi in questione possono continuare ad essere applicati. La Commissione comunica la decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Fatta salva la ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, in conformità al diritto dell'Unione, il negoziato e l'attuazione di accordi transfrontalieri fra gli Stati membri e i paesi terzi è soggetta alla procedura di cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione.

La Commissione può adottare misure di attuazione che ~~stabiliscono nei dettagli la~~ **precisano le modalità** ~~procedurali da seguire per l'applicazione del presente paragrafo~~ **di cooperazione di cui al primo comma.** Tali misure **di attuazione**, intese, destinate ad assicurare l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi, sono adottate come misure di attuazione in conformità **alla procedura consultiva di cui** all'articolo ~~64~~ **32.** **[Em. 64]**

SEZIONE 6

Compiti di controllo della commissione

Articolo 15

Portata del monitoraggio del mercato

1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie per seguire le condizioni tecniche, **sociali** ed economiche e gli sviluppi di mercato, **compresa l'evoluzione occupazionale, nonché la conformità con il pertinente diritto dell'Unione in materia di** ~~del~~ trasporto ferroviario europeo.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. In tale contesto, la Commissione associa strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli Stati membri, **compresi i rappresentanti degli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55**, e rappresentanti dei settori interessati, comprese ~~gli utilizzatori~~ **le autorità locali e regionali, le parti sociali e gli utenti del settore ferroviario**, affinché essi siano in grado di seguire meglio gli sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione del mercato, di procedere alla valutazione dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli studi d'impatto delle misure previste dalla Commissione. **Ove opportuno, la Commissione coinvolge l'Agenzia ferroviaria europea.**

3. La Commissione controlla l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario, in particolare l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, l'assegnazione della capacità, gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, l'evoluzione dei prezzi e la qualità dei servizi di trasporto ferroviario, i servizi di trasporto ferroviario oggetto di contratti di servizio pubblico, le licenze, e il grado di **apertura del mercato, occupazione e condizioni sociali, nonché il livello di** armonizzazione, **segnatamente in tema di diritti sociali**, tra ~~glie in seno agli~~ Stati membri. ~~Essa garantisce una cooperazione attiva fra i pertinenti organismi di regolamentazione negli Stati membri.~~

4. La Commissione riferisce ~~periodicamente~~ **ogni due anni** al Parlamento europeo e al Consiglio circa:

- a) l'evoluzione del mercato interno nel settore dei servizi ferroviari **e dei servizi collegati, compreso il grado di apertura del mercato;**
- b) le condizioni quadro, comprese quelle relative ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia;

b bis) lo sviluppo delle condizioni di occupazione, di lavoro e sociali nel settore;

- c) lo stato della rete ferroviaria europea;
- d) l'utilizzo dei diritti di accesso;
- e) gli ostacoli a servizi ferroviari più efficienti;
- f) le limitazioni di infrastruttura; e
- g) la necessità di una normativa.

5. Ai fini del monitoraggio del mercato da parte della Commissione gli Stati membri trasmettono annualmente le **seguenti informazioni quali** indicate nell'allegato IV **enonché** tutti gli altri dati necessari da essa chiesti.

- a) **l'evoluzione delle prestazioni del trasporto ferroviario e la compensazione per gli OSP;**
- b) **il grado di apertura del mercato e di concorrenza leale in ciascuno Stato membro e la quota modale delle imprese ferroviarie nelle prestazioni di trasporto complessive;**
- c) **le risorse e le attività degli organismi di regolamentazione dedicate alla loro funzione come organi di ricorso;**
- d) **gli sviluppi pertinenti con riguardo alla ristrutturazione dell'impresa ferroviaria storica e all'adozione/attuazione delle strategie di trasporto nazionali nel corso dell'anno precedente;**

Mercoledì 16 novembre 2011

- e) *le importanti misure/iniziative di formazione nel settore del trasporto ferroviario adottate in uno Stato membro nel corso dell'anno precedente;*
- f) *le condizioni di lavoro e sociali delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e di altre imprese attive nel settore ferroviario alla fine dell'anno precedente;*
- g) *gli investimenti nelle reti ad alta velocità nel corso dell'anno precedente;*
- h) *la lunghezza della rete ferroviaria alla fine dell'anno precedente;*
- i) *i diritti per l'accesso alle linee ferroviarie nel corso dell'anno precedente;*
- j) *l'esistenza di un sistema di prestazioni istituito in conformità dell'articolo 35 della presente direttiva;*
- k) *il numero di licenze attive rilasciate dall'autorità nazionale competente;*
- l) *i progressi fatti nell'installazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS);*
- m) *il numero di inconvenienti, incidenti e incidenti gravi quali definiti dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾ avvenuti sulla rete nel corso dell'anno precedente;*
- n) *altri sviluppi pertinenti;*
- o) *lo sviluppo dei mercati di manutenzione e il grado di apertura del mercato dei servizi di manutenzione.*

L'allegato IV può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita **al fine di aggiornare le informazioni necessarie per il monitoraggio del mercato ferroviario** conformemente alla procedura di cui all'articolo 60 all'articolo 60 bis. [Em. 65]

CAPO III

RILASCIO DELLE LICENZE DELLE IMPRESE FERROVIARIE

SEZIONE 1

Enti preposti al rilascio delle licenze

Articolo 16

Enti preposti al rilascio delle licenze

Ogni Stato membro designa gli enti preposti al rilascio delle licenze e all'adempimento degli obblighi previsti dal presente capo.

L'ente designato non presta direttamente i servizi di trasporto ed è indipendente dalle società o dagli enti che prestano tali servizi.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

Mercoledì 16 novembre 2011

SEZIONE 2

Condizioni per il rilascio della licenza

Articolo 17

Requisiti generali

1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere il rilascio di una licenza nello Stato membro in cui è stabilita, purché gli Stati membri o i cittadini degli Stati membri detengano in totale oltre il 50 % di tale impresa ferroviaria e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente tramite una o più imprese intermedie, salvo disposizione contraria di un accordo con un paese terzo di cui l'Unione è parte contraente.
2. Gli Stati membri non rilasciano né prorogano la validità delle licenze nei casi in cui non ricorrano i requisiti fissati nel presente capo.
3. Un'impresa ferroviaria per la quale ricorrono i requisiti fissati nel presente capo ha diritto di ottenere il rilascio della licenza.
4. Nessuna impresa ferroviaria è autorizzata a prestare i servizi di trasporto ferroviario rientranti nel campo d'applicazione del presente capo se non le è stata rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare.

Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé stessa all'accesso all'infrastruttura ferroviaria.

5. La Commissione ~~può adottare~~ **adotta** misure di attuazione che ~~stabiliscono nei dettagli la procedura~~ **precisano le modalità procedurali** da seguire per ~~il rilascio~~ **l'applicazione del presente articolo, compreso l'utilizzo** di un modello comune di licenza **conformemente ai requisiti di cui alla sezione 2**. Tali misure, ~~destinate di attuazione, intese~~ **destinate di attuazione, intese** ad assicurare l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi, sono adottate come misure di attuazione in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 ~~della procedura consultiva di cui all'articolo 64, paragrafo 2.~~ **[Em. 66]**

Articolo 18

Condizioni per il rilascio della licenza

Ogni impresa ferroviaria deve essere in grado di dimostrare alle autorità dello Stato membro preposte al rilascio delle licenze, già prima di iniziare le sue attività, che ricorrano in qualsiasi momento determinati requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale nonché di copertura della propria responsabilità civile, di cui agli articoli da 19 a 22.

A tal fine, ogni impresa che richiede il rilascio di una licenza deve fornire tutte le informazioni utili.

Articolo 19

Requisiti in materia di onorabilità

Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire che l'impresa ferroviaria richiedente la licenza o le persone responsabili della gestione:

- a) non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi compresi illeciti di natura commerciale;
- b) non siano stati oggetto di una procedura fallimentare;

Mercoledì 16 novembre 2011

- c) non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;
- d) non siano stati condannati per ~~violazioni gravi o ripetute~~ **qualsiasi violazione** degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di **sicurezza**, salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale qualora una società intendesse effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggette a procedure doganali. [Em. 67]

Articolo 20

Requisiti in materia di capacità finanziaria

1. Ricorrono i requisiti in materia di capacità finanziaria allorché l'impresa ferroviaria richiedente la licenza può provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo di dodici mesi. **L'autorità preposta al rilascio delle licenze effettua l'esame di capacità finanziaria in base ai conti annuali dell'impresa ferroviaria e, per le imprese che chiedono una licenza e non sono in grado di presentare tali conti, in base al bilancio annuale.** [Em. 68]

2. A tal fine, ogni richiesta di licenza è corredata ~~quantomeno~~ delle informazioni ~~di cui all'allegato V~~ **particolareggiate sui seguenti elementi:**

- a) **risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente e prestiti;**
- b) **fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;**
- c) **capitale di esercizio;**
- d) **costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;**
- e) **oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa;**
- f) **tasse e contributi di sicurezza sociali.** [Em. 69]

3. **L'autorità preposta al rilascio delle licenze reputa che il richiedente non possiede l'idoneità finanziaria richiesta qualora siano dovuti per l'attività dell'impresa notevoli arretrati di imposte o contributi sociali.** [Em. 70]

4. **L'autorità preposta al rilascio delle licenze può esigere, in particolare, la presentazione di una relazione di valutazione e di documenti appropriati emessi da una banca, una cassa di risparmio pubblica, un revisore dei conti o un esperto contabile giurato. Tali documenti devono comprendere informazioni relative agli elementi di cui ai punti da a) ad f) del paragrafo 2 del presente articolo.** [Em. 71]

~~L'allegato V può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60.~~ [Em. 72]

Articolo 21

Requisiti in materia di competenza professionale

Sono soddisfatti i requisiti in materia di competenza professionale allorché l'impresa ferroviaria che richiede la licenza può dimostrare che dispone o disporrà di un'organizzazione gestionale dotata delle conoscenze o dell'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo e una supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella licenza. **L'impresa dimostra altresì all'atto dell'inoltro della domanda di essere in possesso di un certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE.** [Em. 73]

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 22

Requisiti in materia di responsabilità civile

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ⁽¹⁾, un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione **o avere garanzie adeguate a condizioni di mercato**, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda le merci trasportate, la posta e i terzi. **Il livello di copertura che si considera adeguato può variare per tenere conto delle specificità dei servizi, in particolare per le attività ferroviarie a fini culturali o storici, rivolte al grande pubblico, che utilizzano la rete ferroviaria.** [Em. 140]

SEZIONE 3

Validità della licenza

Articolo 23

Validità spaziale e temporale

1. Una licenza è valida in tutto il territorio dell'Unione.
2. Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dal presente capo. Tuttavia, l'autorità preposta al rilascio della licenza può prescrivere che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari. In tal caso il riesame è effettuato almeno ogni cinque anni.
3. Le licenze possono contenere disposizioni specifiche in materia di sospensione o di revoca delle stesse.

Articolo 24

Licenza temporanea, sospensione e approvazione

1. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze nutra fondati dubbi circa la ricorrenza, da parte dell'impresa ferroviaria cui essa ha rilasciato la licenza, dei requisiti stabiliti alle sezioni 2 e 3 del presente capo, in particolare all'articolo 18, essa può, in qualsiasi momento, compiere le verifiche quanto alla ricorrenza di tali requisiti.

L'autorità preposta al rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza se constata che per l'impresa ferroviaria non ricorrono più i requisiti fissati.

2. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze di uno Stato membro constati che sussistono fondati dubbi quanto alla ricorrenza dei requisiti definiti nel presente capo da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorità di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, ne informa senza indugio tale autorità.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, allorché una licenza è sospesa o revocata a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria, l'autorità preposta al rilascio della licenza può concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. La licenza temporanea è tuttavia valida soltanto per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di concessione della stessa.

4. Qualora un'impresa ferroviaria abbia sospeso l'attività per sei mesi o non l'abbia iniziata nei sei mesi successivi al rilascio della licenza, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può decidere che la licenza debba costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma ovvero essere sospesa.

⁽¹⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

Mercoledì 16 novembre 2011

Nel caso di avvio dell'attività, l'impresa può chiedere che sia fissato un periodo più lungo, tenuto conto della specificità dei servizi forniti.

5. Nel caso di modifiche riguardanti la situazione giuridica di un'impresa ferroviaria, in particolare nel caso di fusione o di assunzione del controllo, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può decidere che la licenza debba costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma. L'impresa ferroviaria in questione può continuare l'attività a meno che l'autorità preposta al rilascio delle licenze ritenga che la sicurezza è compromessa. In tal caso la decisione deve essere motivata.

6. Qualora un'impresa ferroviaria intenda estendere o mutare in misura considerevole le proprie attività, la licenza deve essere sottoposta, per una revisione, all'autorità preposta al rilascio delle licenze.

7. L'autorità preposta al rilascio delle licenze non permette a un'impresa ferroviaria nei confronti della quale sia stato dato inizio ad una procedura concorsuale o qualsiasi altra di natura analoga di mantenere la licenza, qualora sia convinta che non sussistano prospettive realistiche di ristrutturazione finanziaria soddisfacenti entro un termine ragionevole.

8. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 25**Procedura per il rilascio di una licenza**

1. Le procedure per il rilascio di una licenza sono rese pubbliche dall'autorità preposta al rilascio delle licenze interessata, la quale ne informa l'Agenzia ferroviaria europea.

2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulla richiesta di rilascio senza indugio e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato V. Essa tiene conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili e comunica tempestivamente la decisione all'impresa ferroviaria richiedente. Ogni decisione di rigetto di una richiesta deve essere motivata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalla autorità preposta al rilascio delle licenze siano oggetto di ricorso giurisdizionale.

CAPO IV**IMPOSIZIONE DEI DIRITTI PER L'UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA****SEZIONE 1****Principi generali****Articolo 26****Utilizzo efficace della capacità di infrastruttura**

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei diritti e di assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella presente direttiva e, pertanto, consentano al gestore dell'infrastruttura di immettere sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile e di utilizzarla in maniera ottimale.

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 27

Prospetto informativo della rete

1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, compreso l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, ottenibile contro pagamento di un contributo che non può essere superiore al costo di pubblicazione del prospetto stesso. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in almeno due lingue ufficiali dell'Unione, **una delle quali è l'inglese**. Il contenuto del prospetto informativo della rete è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul portale internet dell'Agenzia ferroviaria europea. [Em. 75]

2. Il prospetto informativo della rete determina la natura dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie. Esso contiene **le seguenti** informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione e ai servizi sulla linea: ~~Il contenuto del prospetto informativo della rete è illustrato nell'allegato VI.~~

- a) **un capitolo che espone le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa;**
- b) **un capitolo su principi di imposizione dei diritti e diritti;**
- c) **un capitolo sui principi e i criteri di assegnazione della capacità. Gli operatori dei servizi sulla linea che non sono controllati dal gestore dell'infrastruttura forniscono informazioni sui diritti di accesso a tali servizi e sulla fornitura dei servizi nonché informazioni sulle condizioni tecniche di accesso da inserire nel prospetto informativo della rete;**
- d) **un capitolo di informazioni sulla domanda di licenza di cui all'articolo 25 e sui certificati di sicurezza rilasciati in conformità della direttiva 2004/49/CE;**
- e) **un capitolo di informazioni sulle procedure di risoluzione delle controversie e di ricorso con riguardo a questioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi ferroviari e al sistema di prestazioni di cui all'articolo 35;**
- f) **un capitolo di informazioni sull'accesso ai servizi sulla linea e sull'imposizione dei relativi diritti di cui all'allegato III;**
- g) **un modello di accordo per la conclusione di accordi quadro fra un gestore dell'infrastruttura e un richiedente ai sensi dell'articolo 42.**

Le informazioni contenute nel prospetto informativo sulla rete sono aggiornate ogni anno e sono conformi o fanno riferimento ai registri dell'infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a norma dell'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾. L'infrastruttura che non è adeguatamente mantenuta ed evidenzia un calo della sua qualità è comunicata in modo tempestivo agli utenti.

Le informazioni di cui ai punti da a) a g) possono essere modificate e precisate dalla Commissione conformemente all'allegato VI alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60 bis. [Em. 76]

L'allegato VI può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60 bis.

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

3. Il prospetto informativo della rete è tenuto aggiornato e se necessario modificato.
4. Il prospetto informativo della rete è pubblicato almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di capacità di infrastruttura.

Articolo 28

Accordi tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura

Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, a norma del diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.

SEZIONE 2

Diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi

Articolo 29

Fissazione, calcolo e riscossione dei diritti

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro per l'imposizione dei diritti rispettando l'indipendenza di gestione di cui dall'articolo 4.

Fatta salva la condizione dell'indipendenza di gestione, gli Stati membri stabiliscono inoltre regole specifiche in materia di imposizione o delegano tale competenza al gestore dell'infrastruttura.

Essi accertano che il quadro per l'imposizione dei diritti e le relative norme siano pubblicati nel prospetto informativo della rete.

Fatta salva l'indipendenza di gestione di cui all'articolo 4 e posto che questo diritto sia stato conferito direttamente dal diritto costituzionale almeno due anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, il parlamento nazionale può avere la facoltà di esaminare e, ove opportuno, rivedere il livello dei diritti stabilito dal gestore dell'infrastruttura. Tale revisione, se presente, assicura che i diritti siano conformi alla presente direttiva, al quadro vigente per l'imposizione dei diritti e alle relative norme. [Em. 141/rev]

Il gestore dell'infrastruttura determina i diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla loro riscossione.

2. Gli Stati membri garantiscono che i gestori dell'infrastruttura cooperino per consentire l'applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei diritti per il funzionamento dei servizi ferroviari su più di una rete. In particolare, i gestori dell'infrastruttura mirano a garantire una competitività ottimale dei servizi internazionali di merci per ferrovia e assicurano l'utilizzo efficace delle reti ferroviarie.

Gli Stati membri accertano che i rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura le cui decisioni in materia di imposizione dei diritti hanno ripercussioni su altre infrastrutture si associno per coordinare **congiuntamente** l'imposizione dei diritti o per imporre diritti per l'utilizzo della pertinente infrastruttura a livello internazionale. [Em. 77]

3. Salvo nel caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 32, paragrafo 2), i gestori dell'infrastruttura provvedono a che il sistema di imposizione di diritti in vigore si basi sugli stessi principi per tutta la loro rete.

Mercoledì 16 novembre 2011

4. I gestori dell'infrastruttura provvedono affinché l'applicazione del sistema di imposizione comporti diritti equivalenti e non discriminatori per le diverse imprese ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su una parte simile del mercato e i diritti effettivamente applicati siano conformi alle regole di cui al prospetto informativo della rete.

5. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti.

Articolo 30

Costo dell'infrastruttura e contabilità

1. Tenendo debito conto della sicurezza, della manutenzione e del miglioramento della qualità del servizio di infrastruttura, devono essere concessi incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il paragrafo 1 sia attuato attraverso un contratto concluso tra l'autorità competente e il gestore dell'infrastruttura, per un periodo minimo di ~~cinque anni~~ **sette anni**, che contempli contributi statali.

3. Le condizioni contrattuali e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto.

I principi e i parametri fondamentali di tali contratti sono stabiliti nell'allegato VII, ~~che può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60.~~

Gli Stati membri consultano le parti interessate almeno un mese prima della firma dell'accordo e pubblicano tale accordo entro un mese dalla sua conclusione.

Il gestore dell'infrastruttura si accerta che il proprio piano commerciale sia coerente con le disposizioni del contratto.

~~L'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 valuta se il rendimento del gestore dell'infrastruttura previsto a medio e lungo termine sia adeguato per raggiungere gli obiettivi di prestazione prefissati e formula le raccomandazioni pertinenti almeno un mese prima della firma del contratto.~~

~~Se intende discostarsi da tali raccomandazioni, l'autorità competente ne fornisce la motivazione all'organismo di regolamentazione.~~**[Em. 78]**

4. I gestori dell'infrastruttura mettono a punto e aggiornano un inventario dei beni da essi gestiti contenente la valutazione attuale degli stessi e le spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento dell'infrastruttura.

5. Il gestore dell'infrastruttura e l'operatore dei servizi sulla linea stabiliscono un metodo di imputazione dei costi relativi ai diversi servizi offerti in conformità all'allegato III e ai tipi di veicoli su rotaia basato sulle migliori conoscenze disponibili in materia di causalità dei costi e sui principi di imposizione dei diritti di cui all'articolo 31. Gli Stati membri possono richiedere un'autorizzazione preventiva. Tale metodo è aggiornato periodicamente secondo la migliore pratica a livello internazionale.

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 31

Principi di imposizione dei diritti

1. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi sulla linea sono pagati, rispettivamente, al gestore dell'infrastruttura e all'operatore dei servizi sulla linea, che li usano per finanziare le loro attività.

2. Gli Stati membri chiedono al gestore dell'infrastruttura e all'operatore dei servizi sulla linea di fornire all'organismo di regolamentazione tutte le informazioni necessarie sui diritti imposti. Al riguardo il gestore dell'infrastruttura e l'operatore dei servizi sulla linea devono essere in grado di provare a ciascuna impresa ferroviaria che i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi effettivamente fatturati a ciascuna impresa ferroviaria, a norma degli articoli da 30 a 37 sono conformi ai metodi, alle regole e, se del caso, ai criteri indicati nel prospetto informativo della rete.

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo o l'articolo 32, i diritti per il pacchetto minimo di accesso sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario in conformità dell'allegato VIII, punto 1.

L'allegato VIII, punto 1, può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui ~~all'articolo 60~~ **all'articolo 60 bis**.

4. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura possono includere un elemento che rispecchi la penuria di capacità della sezione identificabile dell'infrastruttura nei periodi di congestione.

5. ~~Quando la legislazione dell'Unione consente l'imposizione di diritti per il costo degli effetti acustici al trasporto stradale di merci, i~~ I diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono modificati in conformità all'allegato VIII, punto 2, per tener conto del costo degli effetti acustici causati dal funzionamento del treno. **Tali modifiche dei diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura consentono il recupero degli investimenti per adeguare i veicoli su rotaia alle tecnologie più vantaggiose economicamente disponibili sul mercato. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di tali diritti differenziati non abbiano effetti negativi sull'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura. Le norme per il co-finanziamento europeo sono modificate in modo da garantire che il co-finanziamento per l'ammodernamento del materiale ferroviario sia destinato alla riduzione delle emissioni di rumorosità, come già avviene per il sistema ERTMS.**

L'allegato VIII, punto 2, può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui ~~all'articolo 60~~ **all'articolo 60 bis**, in particolare per specificare gli elementi dei diritti differenziati per l'utilizzo dell'infrastruttura, **a condizione che ciò non comporti una distorsione della concorrenza all'interno del settore del trasporto ferroviario o con il trasporto stradale a discapito del trasporto ferroviario.**

I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura possono essere modificati per tener conto del costo degli altri effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni non indicati nell'allegato VIII, punto 2. Qualsiasi modifica di questo tipo, che può garantire l'internalizzazione dei costi esterni degli inquinanti atmosferici dovuti al funzionamento del servizio ferroviario, è modulata in funzione dell'entità dell'effetto prodotto.

Tuttavia, l'imputazione di altri costi ambientali che determini un aumento del totale delle entrate per il gestore è ammessa solo se è ~~autorizzata~~ **applicata** dal diritto dell'Unione per il trasporto stradale di merci. Se l'imputazione di tali costi ambientali per il trasporto stradale di merci non è consentito dal diritto dell'Unione, detta modifica non deve incidere globalmente nelle entrate del gestore dell'infrastruttura.

Mercoledì 16 novembre 2011

Qualora l'imputazione dei costi ambientali determini un aumento delle entrate, gli Stati membri decidono in merito all'uso degli introiti supplementari *a beneficio dei sistemi di trasporto*. Le autorità competenti conservano le informazioni necessarie per poter risalire sia all'origine dei proventi derivanti dall'imputazione dei costi ambientali che all'utilizzo degli stessi. Gli Stati membri forniscono periodicamente tali informazioni alla Commissione. [Em. 79]

6. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e indesiderate, i diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero di servizi ferroviari e periodi. L'entità relativa dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura è comunque correlata ai costi imputabili ai servizi.

7. La fornitura dei servizi di cui all'allegato III, punto 2, non è contemplata dal presente articolo. I diritti imposti per tali servizi non superano comunque il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole.

8. Se i servizi elencati nei punti 3 e 4 dell'allegato III come complementari e ausiliari sono offerti da un unico fornitore, i pertinenti diritti non superano il costo di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole.

9. Possono essere riscossi diritti per la capacità utilizzata a scopo di manutenzione dell'infrastruttura. Questi diritti non devono superare la perdita netta di entrate causata al gestore dell'infrastruttura dalla manutenzione.

10. L'operatore della struttura per la fornitura dei servizi di cui all'allegato III, punti 2, 3 e 4, fornisce al gestore dell'infrastruttura le informazioni sui diritti da inserire nel prospetto informativo della rete a norma dell'articolo 27.

Articolo 32

Deroghe ai principi di imposizione dei diritti

1. Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell'infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, **autorizzare il gestore dell'infrastruttura ad** applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale, ~~in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia~~ **del settore ferroviario**. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.

Prima di approvare il prelievo di tali coefficienti di maggiorazione, uno Stato membro garantisce che il gestore dell'infrastruttura valuti la loro pertinenza per specifici segmenti di mercato. L'elenco dei segmenti di mercato definiti dai gestori dell'infrastruttura deve contenere almeno i tre segmenti seguenti: servizi di trasporto merci, servizi per passeggeri nel quadro di un contratto di servizio pubblico e altri servizi per passeggeri. I gestori dell'infrastruttura possono distinguere ulteriori segmenti di mercato.

Occorre inoltre definire i segmenti di mercato nei quali le imprese ferroviarie non sono attualmente operative ma possono fornire servizi durante il periodo di validità del sistema di imposizione dei diritti. Il gestore dell'infrastruttura non include un coefficiente di maggiorazione nel sistema di imposizione dei diritti per questi segmenti di mercato.

Mercoledì 16 novembre 2011

L'elenco dei segmenti di mercato è pubblicato nel prospetto informativo della rete ed è riesaminato almeno ogni cinque anni.

~~Tali segmenti~~ **Segmenti** di mercato **addizionali** sono stabiliti in conformità ai criteri fissati ~~ai criteri fissati~~ **alla procedura fissata** all'allegato VIII, punto 3, ~~previa approvazione dell'organismo di regolamentazione. Per i segmenti di mercato per i quali non esiste traffico i coefficienti di maggiorazione non possono essere inclusi nel sistema di imposizione dei diritti.~~

~~L'allegato VIII, punto 3, può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60.~~

1 bis. Per il trasporto merci da e verso paesi terzi effettuato su una rete il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione, i gestori dell'infrastruttura possono fissare diritti più elevati per ottenere il pieno recupero dei costi sostenuti.

2. Per progetti di investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati dopo il 1988, il gestore dell'infrastruttura può stabilire o mantenere diritti più elevati, sulla base dei costi a lungo termine di tali progetti, purché si tratti di progetti che migliorano l'efficienza e/o la redditività e che, in caso contrario, non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale sistema di imposizione dei diritti può inoltre comportare accordi di ripartizione dei rischi connessi ai nuovi investimenti.

3. I treni dotati di sistema ETCS che circolano su linee attrezzate con sistemi nazionali di controllo-comando e di segnalazione beneficiano di una riduzione temporanea dei diritti imposti per l'utilizzo per l'infrastruttura in conformità all'allegato VIII, punto 5. ***Il gestore dell'infrastruttura è in grado di garantire che tale riduzione non comporti una perdita di proventi. Tale riduzione è compensata da una maggiorazione dei diritti sulla medesima linea ferroviaria per i treni non dotati di ETCS.***

~~L'allegato VIII, punto 5, può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60~~ ***all'articolo 60 bis al fine di promuovere ulteriormente il sistema ERTMS.***

4. Per impedire discriminazioni, occorre garantire che i diritti medi e marginali di ogni gestore dell'infrastruttura per usi equivalenti della sua infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti agli stessi diritti. Il gestore dell'infrastruttura deve dimostrare nel prospetto informativo della rete, senza rivelare informazioni commerciali riservate, che il sistema di imposizione dei diritti soddisfa questi requisiti.

5. Se un gestore di infrastruttura intende modificare gli elementi essenziali del sistema di imposizione dei diritti di cui al paragrafo 1 deve renderli pubblici con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine per la pubblicazione del prospetto informativo della rete in conformità all'articolo 27, paragrafo 4.

Gli Stati membri possono decidere di pubblicare il quadro per l'imposizione dei diritti e le relative norme applicabili specificamente ai servizi internazionali di trasporto merci da o verso paesi terzi su una rete avente uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione con strumenti e scadenze diverse da quelle previste ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, qualora ciò si renda necessario per garantire una concorrenza leale. [Em. 80]

Articolo 33

Riduzioni

1. Fatti salvi gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE e in deroga al principio del costo diretto stabilito all'articolo 31, paragrafo 3, della presente direttiva, le riduzioni sui diritti imposti ad un'impresa ferroviaria dal gestore dell'infrastruttura per qualsiasi servizio devono rispettare i criteri di cui al presente articolo.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Ad eccezione del paragrafo 3, le riduzioni si limitano all'economia effettiva realizzata dal gestore dell'infrastruttura dei costi amministrativi. Per determinare il livello di riduzione, non si può tener conto delle economie integrate nei diritti applicati.
3. Il gestore dell'infrastruttura può istituire regimi aperti a tutti gli utenti dell'infrastruttura, per flussi di traffico specifici, che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l'uso di linee notevolmente sotto utilizzate.
4. Le riduzioni possono riferirsi soltanto ai diritti applicati ad una sezione determinata dell'infrastruttura.
5. A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi. I sistemi di riduzione si applicano in modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria.

Articolo 34

Sistemi di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura

1. Gli Stati membri possono introdurre un sistema di compensazione di durata limitata per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i costi ambientali, i costi connessi ad incidenti e i costi di infrastruttura non imputati in modi di trasporto concorrenti, ove la mancata copertura sia comprovabile e nella misura in cui tali costi superino i costi equivalenti della ferrovia.
2. Se un'impresa ferroviaria che beneficia di una compensazione usufruisce di un diritto esclusivo, la compensazione deve essere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
3. Il metodo usato e i calcoli effettuati devono essere resi pubblici. In particolare deve essere possibile dimostrare i costi specifici dell'infrastruttura di trasporto concorrente che vengono evitati e garantire che il sistema sia applicato alle imprese a condizioni non discriminatorie.
4. Gli Stati membri assicurano la compatibilità di tale sistema con gli articoli 93, 107 e 108 TFUE.

Articolo 35

Sistema di prestazioni

1. I sistemi di imposizione dei diritti incoraggiano le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria mediante un sistema di prestazioni. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni.
2. I principi di base del sistema di prestazioni indicati nell'allegato VIII, punto 4, **comprendono i seguenti elementi che** si applicano a tutta la rete:
 - a) *per raggiungere il livello convenuto di qualità del servizio e per non pregiudicare la redditività economica di un servizio, il gestore dell'infrastruttura si accorda con i richiedenti, previa approvazione dell'organismo di regolamentazione, sui parametri principali del sistema di prestazioni, in particolare sul costo dei ritardi e sulle soglie dei pagamenti dovuti nell'ambito del sistema di prestazioni con riguardo alla circolazione di singoli treni e di tutti i treni di un'impresa ferroviaria in un determinato periodo di tempo;*

Mercoledì 16 novembre 2011

- b) *il gestore dell'infrastruttura comunica alle imprese ferroviarie, almeno cinque giorni prima della circolazione del treno, l'orario sulla base del quale saranno calcolati i ritardi;*
- c) *fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni dell'articolo 50, in caso di controversie relative al sistema di prestazioni si predispone un sistema di risoluzione delle controversie al fine di risolvere tempestivamente tali questioni. In applicazione di tale sistema, una decisione è raggiunta entro 10 giorni lavorativi;*
- d) *una volta all'anno il gestore dell'infrastruttura pubblica il livello medio annuale della qualità del servizio raggiunto dalle imprese ferroviarie sulla base dei parametri principali convenuti nel sistema di prestazioni. [Em. 81]*

L'allegato VIII, punto 4, **contenente ulteriori elementi riguardanti il sistema di prestazioni** può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita in conformità alla procedura di cui all'articolo 60 all'articolo 60 bis. [Em. 82]

Articolo 36

Diritti di riserva di capacità

I gestori dell'infrastruttura possono applicare un diritto adeguato per la capacità assegnata ma non utilizzata. Tale diritto serve a incentivare un utilizzo efficiente della capacità. È imposto un diritto di prenotazione. ~~Se due o più di un richiedente chiedono~~ **richiedenti chiedono** l'assegnazione di ~~una linea ferroviaria~~ **linee ferroviarie coincidenti** nell'ambito dell'elaborazione dell'orario annuale **è imposto un diritto di prenotazione a carico del richiedente cui è stata assegnata una parte o la totalità della linea ferroviaria ma che non l'ha utilizzata.** [Em. 83]

I gestori dell'infrastruttura debbono essere permanentemente in grado di indicare a qualsiasi interessato la capacità d'infrastruttura già assegnata alle imprese ferroviarie utilizzatrici.

Articolo 37

Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei diritti su più reti

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dell'infrastruttura cooperino al fine di consentire l'efficace applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'articolo 32 e dei sistemi di prestazioni di cui all'articolo 35 al traffico che interessa più di una linea. Al fine di ottimizzare la competitività dei servizi ferroviari internazionali i gestori dell'infrastruttura stabiliscono le procedure appropriate in conformità della presente direttiva.

SEZIONE 3

Assegnazione della capacità di infrastruttura

Articolo 38

Diritti connessi alla capacità

1. La capacità di infrastruttura è assegnata dal gestore dell'infrastruttura e, una volta assegnata ad un richiedente, non può essere trasferita dal beneficiario ad un'altra impresa o servizio.

Qualsiasi forma di transazione avente per oggetto la capacità di infrastruttura è vietata e ha come conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacità.

L'utilizzo della capacità da parte di un'impresa ferroviaria nello svolgimento delle attività di un richiedente che non è un'impresa ferroviaria non è considerato un trasferimento.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Il diritto di utilizzare capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di linee ferroviarie può essere concesso ai richiedenti per una durata massima non superiore alla vigenza di un orario di servizio.

Un gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 42, per l'utilizzo della capacità sull'infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio.

3. I diritti ed obblighi rispettivi dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti in materia di assegnazione della capacità sono stabiliti in sede contrattuale o nella normativa degli Stati membri.

4. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 2, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per poter valutare se lo scopo del servizio internazionale consista nel trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e quale sia il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che siano informate l'autorità competente che su tale percorso ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.

Articolo 39

Assegnazione della capacità

1. Gli Stati membri possono stabilire un quadro per l'assegnazione della capacità di infrastruttura subordinato alla condizione dell'indipendenza di gestione di cui all'articolo 4. Devono essere stabilite regole specifiche per l'assegnazione della capacità. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo non discriminatorio e nel rispetto del diritto dell'Unione.

2. I gestori dell'infrastruttura rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.

Articolo 40

Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura su più reti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dell'infrastruttura cooperino per consentire la creazione e l'assegnazione efficienti della capacità di infrastruttura su più reti anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 42. I gestori dell'infrastruttura definiscono le procedure necessarie a tal fine in conformità della presente direttiva e organizzano di conseguenza le linee ferroviarie internazionali.

Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull'attività di altri gestori dell'infrastruttura si associno al fine di coordinare l'assegnazione della capacità di infrastruttura, o di assegnare tutta la pertinente capacità di infrastruttura, a livello internazionale, fatte salve le norme specifiche contemplate dalla legislazione dell'Unione sulle reti ferroviarie orientate al trasporto merci. ***I partecipanti a tale cooperazione provvedono affinché la partecipazione, le modalità di funzionamento di questa collaborazione e tutti i criteri utilizzati per valutare e assegnare la capacità di infrastruttura siano resi pubblici.*** Possono essere associati a dette procedure rappresentanti di gestori di infrastruttura di paesi terzi. [Em. 85]

Mercoledì 16 novembre 2011

2. La Commissione e i rappresentanti degli organismi di regolamentazione, che cooperano ai sensi dell'articolo 57, sono informati ~~di tutte le riunioni in cui sono elaborati i~~ dei principi e delle pratiche comuni per l'assegnazione dell'infrastruttura ~~e sono invitati a parteciparvi come osservatori~~. Nel caso di sistemi di assegnazione informatici, gli organismi di regolamentazione ricevono da questi sistemi informazioni sufficienti per consentire loro di svolgere il controllo regolamentare ai sensi dell'articolo 56. [Em. 86]

3. Nelle riunioni o nel corso di altre attività concernenti l'assegnazione della capacità di infrastruttura per i servizi ferroviari su più reti, le decisioni sono adottate unicamente dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.

4. I partecipanti alla cooperazione di cui al paragrafo 1 provvedono affinché i requisiti di partecipazione, le modalità di funzionamento e tutti i criteri utilizzati per valutare e assegnare la capacità di infrastruttura siano resi pubblici.

5. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, i gestori dell'infrastruttura valutano le esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano linee ferroviarie internazionali per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta ad hoc di cui all'articolo 48.

Queste linee ferroviarie internazionali previamente convenute sono comunicate ai richiedenti a cura di uno dei gestori dell'infrastruttura partecipanti.

Articolo 41

Richiedenti

1. Le richieste di capacità di infrastruttura possono essere presentate da richiedenti ~~ai sensi della presente direttiva~~. **Per utilizzare tale capacità di infrastruttura i richiedenti incaricano un'impresa ferroviaria di stipulare un accordo con il gestore dell'infrastruttura conformemente all'articolo 28.** [Em. 84]

2. Il gestore dell'infrastruttura può stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura.

3. ~~La Commissione può adottare misure di attuazione che stabiliscano nei~~ dettagli ~~idei~~ criteri da seguire per l'applicazione del paragrafo 2. ~~Tali misure, destinate ad assicurare l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi, sono adottate come misure di attuazione~~ **possono essere modificati alla luce dell'esperienza** in conformità ~~all'articolo 63, paragrafo 3~~ **della procedura di cui all'articolo 60 bis.** [Em. 87]

Articolo 42

Accordi quadro

1. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, è possibile concludere un accordo quadro fra un gestore dell'infrastruttura e un richiedente. Tale accordo quadro specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura chiesta dal richiedente e a lui offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio. L'accordo quadro non specifica una linea ferroviaria nei dettagli, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente. Uno Stato membro può prescrivere la previa autorizzazione di tale accordo quadro da parte dell'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della presente direttiva.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi.
3. L'accordo quadro deve poter essere modificato o limitato per consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
4. Un accordo quadro può prevedere sanzioni nell'ipotesi in cui fosse necessario modificare l'accordo o porvi termine.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale. Il gestore dell'infrastruttura può accettare in casi specifici una durata maggiore o minore. Periodi superiori ai cinque anni devono essere motivati dall'esistenza di contratti commerciali, investimenti particolari o rischi.
6. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 49, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale.

In tali casi eccezionali l'accordo quadro può fissare in maniera particolareggiata le caratteristiche di capacità che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Tali caratteristiche possono comprendere la frequenza, il volume e la qualità dei tracciati ferroviari. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 52.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell'esistenza di contratti commerciali. Spetta all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 autorizzare l'entrata in vigore di tale accordo.

7. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate.

Articolo 43

Schema della procedura di assegnazione

1. Il gestore dell'infrastruttura rispetta, per l'assegnazione di capacità, lo schema di cui all'allegato IX.

L'allegato IX può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui **all'articolo 60 bis**.

2. I gestori dell'infrastruttura decidono insieme agli altri gestori interessati le linee ferroviarie internazionali da integrare nell'orario di servizio prima di iniziare le consultazioni sul progetto di orario di servizio. Sono operati adeguamenti soltanto in caso di assoluta necessità **e devono essere debitamente motivati**. [Em. 88]

Articolo 44

Richieste

1. I richiedenti possono presentare al gestore dell'infrastruttura, a norma del diritto pubblico o privato, una richiesta di conclusione di un accordo per la concessione di diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dietro pagamento di un diritto, di cui al capo IV, sezione 2.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Le richieste concernenti l'orario regolare di servizio devono rispettare i termini fissati nell'allegato IX.
3. Un richiedente che ha concluso un accordo quadro presenta la richiesta in base a tale accordo.
4. I richiedenti chiedono capacità di infrastruttura su più reti rivolgendosi ad un solo gestore dell'infrastruttura. Questi può in tal caso agire per conto del richiedente, nella ricerca di capacità presso altri gestori dell'infrastruttura in questione.
5. I gestori dell'infrastruttura assicurano che, per la capacità di infrastruttura su più reti, i richiedenti possano presentare direttamente le richieste a qualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, come ad esempio uno sportello unico per i corridoi ferroviari.

Articolo 45

Programmazione

1. Il gestore dell'infrastruttura soddisfa per quanto possibile tutte le richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle concernenti le linee ferroviarie su più reti, e tiene conto per quanto possibile di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attività.
2. Il gestore dell'infrastruttura può, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento, accordare la priorità a servizi specifici, ma soltanto nei casi di cui agli articoli 47 e 49.
3. Il gestore dell'infrastruttura consulta le parti interessate sul progetto di orario di servizio e concede loro almeno un mese per presentare osservazioni. Le parti interessate comprendono tutti i soggetti che hanno presentato richieste di capacità di infrastruttura e altre parti che intendono formulare osservazioni in merito all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla loro idoneità a prestare servizi ferroviari durante il periodo di vigenza dello stesso.
4. Il gestore dell'infrastruttura mette gratuitamente le seguenti informazioni a disposizione dei richiedenti, su loro richiesta e per iscritto affinché le possano esaminare, entro un termine ragionevole e in tempo per la procedura di coordinamento di cui all'articolo 46:
 - a) linee ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
 - b) linee ferroviarie assegnate a tutti gli altri richiedenti e richieste pendenti di linee ferroviarie per tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
 - c) linee ferroviarie assegnate a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari come nell'orario di servizio precedente;
 - d) capacità rimanente disponibile sugli itinerari interessati;
 - e) descrizione dei criteri utilizzati nel processo di assegnazione della capacità.
5. Il gestore dell'infrastruttura adotta le misure appropriate per tener conto delle osservazioni formulate.

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 46

Procedura di coordinamento

1. Se nel corso della programmazione di cui all'articolo 45 il gestore dell'infrastruttura constata l'esistenza di richieste confliggenti, si adopera, tramite il coordinamento delle stesse, per conciliare al massimo tutte le prescrizioni.
2. Se una situazione richiede un coordinamento, il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di proporre, entro limiti ragionevoli, capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste.
3. Il gestore dell'infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti.
4. I principi che disciplinano la procedura di coordinamento sono stabiliti nel prospetto informativo della rete. Essi tengono conto in particolare della difficoltà di predisporre linee ferroviarie internazionali e dell'effetto che ogni modificazione può avere su altri gestori dell'infrastruttura.
5. Se alcune richieste di capacità di infrastruttura non possono essere soddisfatte senza coordinamento, il gestore dell'infrastruttura cerca di conciliare tutte le richieste tramite il coordinamento.
6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni di cui all'articolo 56, in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, è predisposto un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere ad una rapida soluzione delle stesse. Questo sistema è illustrato nel prospetto informativo della rete. Se tale sistema è applicato, una decisione deve essere adottata entro dieci giorni lavorativi.

Articolo 47

Infrastruttura saturata

1. Se dopo il coordinamento delle linee ferroviarie richieste e la consultazione con i richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura deve dichiarare immediatamente che la sezione dell'infrastruttura in causa è saturata. Tale dichiarazione è emessa anche per un'infrastruttura che è prevedibile sia insufficiente in un prossimo futuro.
2. Quando un'infrastruttura è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacità, a norma dell'articolo 50, a meno che sia già in corso un piano di potenziamento della capacità a norma dell'articolo 51.
3. Se i diritti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, non sono stati riscossi o non hanno prodotto risultati soddisfacenti e l'infrastruttura è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura può inoltre applicare criteri di priorità per assegnare la capacità di infrastruttura.
4. I criteri di priorità devono tenere conto dell'importanza di un servizio per la società, rispetto ad altri servizi che saranno di conseguenza esclusi.

Al fine di garantire, in questo contesto, lo sviluppo di adeguati servizi di trasporto, in particolare per rispondere a requisiti di servizio pubblico o per favorire lo sviluppo del trasporto di merci per ferrovia, **soprattutto il trasporto internazionale di merci**, gli Stati membri possono adottare le misure del caso affinché, in condizioni non discriminatorie, nell'assegnazione di capacità d'infrastruttura venga data la priorità a detti servizi. [Em. 89]

Mercoledì 16 novembre 2011

All'occorrenza, gli Stati membri possono concedere ai gestori dell'infrastruttura una compensazione che corrisponde all'eventuale perdita di proventi legata alla necessità di assegnare a taluni servizi una data capacità in applicazione del secondo comma.

Tali misure e compensazioni tengono anche conto degli effetti di detta esclusione negli altri Stati membri.

5. ~~L'importanza dei criteri di priorità comprendono i servizi di trasporto~~ merci, in particolare internazionali, ~~è tenuta in debito conto nella determinazione dei criteri di priorità.~~ [Em. 90]

6. Le procedure da seguire e i criteri da applicare quando l'infrastruttura è a capacità limitata sono indicati nel prospetto informativo della rete.

Articolo 48

Richieste *ad hoc*

1. Il gestore dell'infrastruttura risponde a richieste *ad hoc* concernenti singole linee ferroviarie quanto prima e, comunque, entro cinque giorni lavorativi. L'informazione fornita sulla capacità disponibile di riserva è comunicata a tutti i richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacità.

2. Il gestore dell'infrastruttura valuta se del caso la necessità di tenere a disposizione, nell'ambito dell'orario definitivo di servizio, capacità di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili richieste *ad hoc* di capacità. Ciò vale anche per infrastrutture saturate.

Articolo 49

Infrastruttura specializzata

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la capacità di infrastruttura è considerata disponibile per tutti i tipi di servizi conformi alle caratteristiche necessarie per l'uso della linea ferroviaria.

2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, può designare un'infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore dell'infrastruttura può dare la priorità a questo tipo di traffico nell'assegnazione della capacità di infrastruttura.

La designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità disponibile.

3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del paragrafo 2 ne è fatta menzione nel prospetto informativo della rete.

Articolo 50

Analisi della capacità

1. L'analisi della capacità mira a determinare le limitazioni di capacità di infrastruttura che impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre metodi volti al soddisfacimento di richieste supplementari. L'analisi individua i motivi della saturazione e le misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla capacità di infrastruttura. Le misure da prendere in considerazione comprendono in particolare la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocità e i miglioramenti dell'infrastruttura.

3. L'analisi della capacità deve essere completata entro sei mesi dal momento in cui l'infrastruttura è stata individuata come saturata.

Articolo 51

Piano di potenziamento della capacità

1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacità.

2. Il piano di potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata.

Il piano indica:

- a) i motivi della saturazione;
- b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
- c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;
- d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei diritti di accesso.

Esso determina inoltre, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure.

Il piano può essere sottoposto all'approvazione preliminare dello Stato membro. L'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 ~~può emettere un parere sull'adeguatezza delle azioni indicate nel piano~~ **monitora il processo di consultazione per assicurare che sia effettuato in modo non discriminatorio.** [Em. 91]

Nel caso di saturazione di una rete trans-europea o di una linea ferroviaria con un impatto significativo su una o più reti trans-europee, la rete degli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 57 può emettere un parere sull'adeguatezza delle azioni di cui al presente piano. [Em. 92]

3. Il gestore dell'infrastruttura cessa di esigere i diritti imposti per l'infrastruttura a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, qualora:

- a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacità; o
- b) non porti avanti le azioni stabilite nel piano di potenziamento della capacità.

Tuttavia, il gestore dell'infrastruttura può, previa approvazione dell'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55, continuare ad esigere tali diritti se:

- a) il piano di potenziamento della capacità non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo; o

Mercoledì 16 novembre 2011

b) le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.

Articolo 52

Utilizzo delle linee ferroviarie

1. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura specifica le condizioni in base alle quali terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle linee ferroviarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione.
2. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto di una soglia minima da fissare nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo degli operatori.

Articolo 53

Capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione

1. Le richieste di capacità di infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono presentate nell'ambito della procedura di programmazione.
2. Il gestore dell'infrastruttura tiene opportunamente conto dell'incidenza sull'attività dei richiedenti della riserva di capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione programmata della rete.
3. Il gestore dell'infrastruttura informa ~~tempestivamente~~ le parti interessate dei lavori di manutenzione non programmata **con almeno una settimana di anticipo rispetto all'avvio di tali lavori.** [Em. 93]

Articolo 54

Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni

1. Nell'eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o di un incidente, il gestore dell'infrastruttura deve adottare tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine egli elabora un piano d'intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni.

1 bis. I gestori dell'infrastruttura dispongono di protocolli d'azione per far fronte ad incidenti o a problemi tecnici. [Em. 94]

2. In caso di emergenza e se assolutamente necessario a causa di un guasto che rende l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, le linee ferroviarie assegnate possono essere ritirate senza preavviso per tutto il tempo necessario per la riparazione degli impianti.

Il gestore dell'infrastruttura può, se lo ritiene necessario, richiedere alle imprese ferroviarie di mettere a sua disposizione le risorse che egli ritiene più appropriate al fine di ripristinare al più presto la normalità.

3. ~~Gli Stati membri possono esigere che le imprese ferroviarie concorrono al controllo dell'applicazione degli standard e delle norme di sicurezza e dell'osservanza, da parte delle stesse, degli standard e delle norme di sicurezza.~~ **Salvo casi di forza maggiore, tra cui lavori urgenti ed essenziali per la messa in sicurezza, una traccia ferroviaria assegnata a un'operazione di traffico merci a norma del presente articolo non può essere annullata meno di due mesi prima dell'orario di servizio, se il richiedente interessato non dà il proprio consenso a tale annullamento. In tal caso, il gestore dell'infrastruttura interessato si adopera per proporre al richiedente una traccia ferroviaria di qualità e affidabilità equivalenti, che il richiedente ha diritto di accettare o rifiutare. In quest'ultimo caso ha almeno diritto al rimborso degli oneri corrispondenti.** [Em. 95]

Mercoledì 16 novembre 2011

SEZIONE 4

Organismo di regolamentazione

Articolo 55

~~Organismo~~ **Organismi nazionali** di regolamentazione

1. Ciascuno Stato membro istituisce un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario. Detto organismo è un'autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altra autorità pubblica. Esso inoltre è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all'assegnazione e dai richiedenti. È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. **L'organismo di regolamentazione dispone della capacità organizzativa necessaria in termini di risorse umane e materiali adeguata al livello di attività del settore ferroviario dello Stato membro, come ad esempio il volume del traffico, e alle dimensioni della rete ai fini dello svolgimento dei compiti assegnatigli in virtù dell'articolo 56.**

2. Gli Stati membri possono istituire organismi di regolamentazione competenti per diversi settori regolamentati se tali autorità di regolamentazione integrate soddisfano i requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 1.

3. Il presidente e il consiglio direttivo dell'organismo di regolamentazione del settore ferroviario sono nominati **dal parlamento nazionale o da un altro parlamento competente** per un mandato fisso e rinnovabile conformemente a norme chiare che garantiscono l'indipendenza. Essi sono selezionati fra persone **in possesso di conoscenze e/o esperienza nell'ambito della regolamentazione del settore ferroviario, ovvero di conoscenze e/o esperienza nella regolamentazione di altri settori, e preferibilmente tra persone che almeno nei tre anni precedenti la nomina, o per un periodo più lungo, fissato a norma del diritto nazionale, e per tutta la durata del mandato non hanno ricoperto, o non ricoprono, ruoli professionali e non hanno avuto, o non hanno, responsabilità, interessi o relazioni di affari, direttamente o indirettamente, con le imprese o i soggetti regolamentati. Essi dichiarano esplicitamente quanto sopra mediante un'apposita dichiarazione di interessi.** Allo scadere del mandato non ricopriranno ruoli professionali e non avranno responsabilità, interessi o relazioni di affari con le imprese o i soggetti regolamentati per un periodo non inferiore a **tre anni per un periodo più lungo, fissato a norma del diritto nazionale.** Essi hanno pieni poteri per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del personale dell'organismo di regolamentazione. **Essi agiscono in completa indipendenza e non possono in alcun caso essere influenzati dalle istruzioni di un governo o di un'impresa privata o pubblica.** [Em. 96]

Articolo 56

~~Funzioni dell'organismo~~ **degli organismi nazionali** di regolamentazione

1. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 6, un richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un servizio sulla linea in relazione a quanto segue:

- a) prospetto informativo della rete;
- b) criteri in esso contenuti;
- c) procedura di assegnazione e relativo esito;
- d) sistema di imposizione dei diritti;
- e) livello o struttura dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare;

Mercoledì 16 novembre 2011

- f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 10, 11 e 12;
- g) accesso ai servizi e diritti imposti per il loro utilizzo in conformità all'articolo 13;

g bis) decisioni sul rilascio delle licenze, nei casi in cui l'organismo di regolamentazione non sia anche l'ente preposto al rilascio delle licenze in conformità dell'articolo 16.

1 bis. L'organismo di regolamentazione può agire di propria iniziativa ed è tenuto ad adottare una decisione sugli eventuali reclami onde rimediare alla situazione entro il termine massimo di un mese dal ricevimento del reclamo. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l'organismo di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.

La Commissione di propria iniziativa esamina l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva relative al mandato degli organismi di regolamentazione e alle scadenze delle loro decisioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 64 paragrafo 2.

2. L'organismo di regolamentazione dispone ~~inoltre~~ della facoltà di monitorare la concorrenza ~~su~~ **porre termine alle discriminazioni e alle distorsioni degli sviluppi dei** mercati dei servizi ferroviari e di rivedere le lettere da a) a ~~g)~~ **g bis)** del paragrafo 1 di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni tra i richiedenti, **anche mediante opportune misure correttive.** In particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti. ~~L'organismo di regolamentazione dispone della capacità organizzativa necessaria per svolgere tali funzioni.~~ **A tal fine, l'organismo di regolamentazione coopera inoltre strettamente con l'autorità nazionale di sicurezza responsabile di valutare la conformità o l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità o di valutare la procedura CE per la verifica dei sottosistemi in conformità della direttiva 2008/57/CE. Su richiesta dei richiedenti nelle procedure dinanzi all'autorità nazionale di sicurezza che possono avere conseguenze per l'accesso al mercato, l'autorità nazionale di sicurezza informa l'organismo di regolamentazione degli aspetti rilevanti della procedura. L'organismo di regolamentazione formula raccomandazioni. Se intende discostarsi da tali raccomandazioni, l'autorità nazionale di sicurezza ne fornisce la motivazione all'organismo di regolamentazione.**

3. L'organismo di regolamentazione garantisce che i diritti fissati dal gestore dell'infrastruttura siano conformi al capo IV, sezione 2, e non siano discriminatori. Le trattative tra i richiedenti e un gestore dell'infrastruttura concernenti il livello dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura sono permesse soltanto se si svolgono sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione. Quest'ultimo interviene se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni del presente capo.

3 bis. L'organismo di regolamentazione verifica che la contabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura sia conforme alle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6.

3 ter. Qualora il diritto nazionale lo preveda, l'organismo di regolamentazione determina, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dai servizi di cui all'articolo 10 da origine a destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico.

3 quater. L'organismo di regolamentazione comunica alla Commissione qualunque reclamo riguardante una decisione di un organismo di regolamentazione relativa ai paragrafi da 1 a 3 ter. Entro due settimane dal ricevimento del reclamo la Commissione, se del caso, richiede delle modifiche alla decisione in questione al fine di garantirne la compatibilità con il diritto dell'Unione. L'organismo di regolamentazione modifica la propria decisione, tenendo conto delle modifiche richieste dalla Commissione.

Mercoledì 16 novembre 2011

3 quinquies. *L'organismo di regolamentazione consulta, almeno una volta all'anno, i rappresentanti degli utenti dei servizi ferroviari di trasporto merci e passeggeri per tenere conto del loro punto di vista sul mercato ferroviario, compresi le prestazioni del servizio, i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e l'ammontare e la trasparenza dei prezzi del servizio ferroviario.* [Em. 97]

4. L'organismo di regolamentazione ha facoltà di chiedere le informazioni utili al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata nello Stato membro in questione. Le informazioni richieste devono essere fornite senza indebiti ritardi. L'organismo di regolamentazione ha facoltà di dare attuazione a tali richieste comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della funzione di impugnazione e della funzione di monitoraggio della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari in conformità al paragrafo 2. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato.

5. L'organismo di regolamentazione deve decidere sui reclami e adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. Ove opportuno, decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento alle lettere da **a) a g bis)** del paragrafo 1.

La decisione dell'organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata e non è soggetta al controllo di un'altra istanza amministrativa. L'organismo di regolamentazione deve avere facoltà di dare attuazione alle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende.

In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l'organismo di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale. Il ricorso può avere effetto sospensivo sulla decisione dell'organismo di regolamentazione solo quando il giudice investito del ricorso stabilisce che l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili al ricorrente.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla risoluzione di conflitti e sulle procedure di ricorso relative alle decisioni dei gestori dell'infrastruttura e dei fornitori dei servizi elencati nell'allegato III siano pubblicate periodicamente dall'organismo di regolamentazione.

8. L'organismo di regolamentazione ha facoltà di effettuare audit o di far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dell'infrastruttura e tutte le imprese o gli altri enti che effettuano o integrano le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, trasmettano una contabilità regolatoria dettagliata all'organismo di regolamentazione in modo che possa svolgere le proprie diverse funzioni. La contabilità regolatoria deve contenere almeno gli elementi menzionati nell'allegato X. Da essa l'organismo di regolamentazione può anche trarre conclusioni concernenti questioni di aiuti di Stato di cui informa le autorità responsabili della risoluzione di tali questioni.

L'allegato X può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui **all'articolo 60 bis**.

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 56 bis

Poteri degli organismi nazionali di regolamentazione

1. Per svolgere le funzioni elencate all'articolo 56, l'organismo di regolamentazione ha il potere di:
 - a) dare attuazione alle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende. La decisione dell'organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata e non è soggetta al controllo di un'altra istanza amministrativa nazionale;
 - b) chiedere le informazioni utili al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata nello Stato membro in questione e dare attuazione a tali richieste comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati che detto organismo richiede nell'ambito della funzione di impugnazione e della funzione di monitoraggio della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato. Le informazioni richieste devono essere fornite senza indebiti ritardi;
 - c) effettuare audit o far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale. Il ricorso non ha effetto sospensivo sulla decisione dell'organismo di regolamentazione.
3. In caso di conflitti concernenti decisioni adottate dagli organi di regolamentazione per i servizi di trasporto transfrontalieri, le parti interessate possono fare appello alla Commissione per ottenere una decisione vincolante sulla compatibilità delle decisioni con il diritto dell'Unione entro un mese dal ricevimento del ricorso.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione siano pubblicate.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dell'infrastruttura e tutte le imprese o gli altri enti che effettuano le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura, ivi compresi gli operatori dei servizi sulla linea, di cui all'articolo 6 trasmettano una contabilità regolatoria dettagliata all'organismo di regolamentazione in modo che possa svolgere le proprie diverse funzioni. La contabilità regolatoria deve contenere almeno gli elementi menzionati nell'allegato X. Da essa l'organismo di regolamentazione può anche trarre conclusioni concernenti questioni di aiuti di Stato di cui informa le autorità responsabili della risoluzione di tali questioni.

L'allegato X può essere modificato alla luce dell'esperienza acquisita conformemente alla procedura di cui all'articolo 60 bis. [Em. 98]

Articolo 57

Cooperazione tra organismi nazionali di regolamentazione e poteri della Commissione

1. Gli organismi nazionali di regolamentazione si scambiano informazioni sulle relative attività e sui principi e le prassi decisionali e cooperano in altri modi al fine di coordinare i loro processi decisionali nell'insieme dell'Unione. A tale scopo essi cooperano in un gruppo di lavoro ~~una rete istituita ufficialmente~~ che si riunisce periodicamente ~~su invito della Commissione e sotto la sua presidenza~~. ~~A tal fine la Commissione assicura una cooperazione attiva tra gli organismi di regolamentazione e adotta provvedimenti nel caso in cui detti organismi non assolvano il loro mandato.~~ La Commissione assiste gli organismi di regolamentazione in tale compito.

Mercoledì 16 novembre 2011

I rappresentanti della Commissione comprendono sia rappresentanti dei servizi incaricati dei trasporti sia rappresentanti dei servizi preposti alla concorrenza.

La Commissione istituisce una banca dati nella quale gli organismi di regolamentazione nazionali inseriscono i dati relativi a tutte le procedure di reclamo, come le date dei reclami, l'avvio di procedure d'ufficio, tutti i progetti di decisione e le decisioni definitive, i soggetti interessati, le principali questioni delle procedure e i problemi di interpretazione del diritto ferroviario o le indagini condotte di propria iniziativa su questioni di accesso o di imposizione di diritti relative a servizi ferroviari internazionali.

2. Gli organismi di regolamentazione cooperano strettamente, anche attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio del mercato e di trattamento di reclami o svolgimento di indagini.

3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta di propria iniziativa su questioni di accesso o di imposizione dei diritti per una linea ferroviaria internazionale, nonché nell'ambito del monitoraggio della concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale, l'organismo di regolamentazione interessato ***informa la Commissione e*** consulta gli organismi di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri attraversati dalla linea ferroviaria internazionale in questione e chiede loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. ***Anche la rete degli organismi di regolamentazione emette un parere.***

4. Gli organismi di regolamentazione consultati in conformità al paragrafo 3 forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di esigere a norma della legislazione nazionale. Tali informazioni possono essere utilizzate solo ai fini del trattamento del reclamo o dello svolgimento dell'indagine di cui al paragrafo 3.

5. L'organismo di regolamentazione che riceve il reclamo o svolge un'indagine di propria iniziativa trasmette le informazioni pertinenti all'organismo di regolamentazione responsabile affinché possa adottare le opportune misure concernenti le parti interessate.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 40, paragrafo 1, forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per trattare il reclamo o condurre l'indagine di cui al paragrafo 3 del presente articolo chieste dall'organismo di regolamentazione dello Stato membro in cui si trova il rappresentante associato. Tale organismo di regolamentazione ha facoltà di trasferire le informazioni relative alla linea ferroviaria internazionale in questione agli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 3.

6 bis. La Commissione può partecipare di propria iniziativa alle attività elencate ai paragrafi da 2 a 6, informando al riguardo la rete degli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

7. ~~La rete degli~~ organismi di regolamentazione ***istituita a norma del paragrafo 1 elabora*** ~~elabora~~ principi e pratiche comuni per le decisioni che questi hanno facoltà di adottare ai sensi della presente direttiva. La Commissione può adottare misure di attuazione che stabiliscano tali principi e pratiche comuni ***in conformità della procedura di cui all'articolo 60 bis.*** ~~Dette misure, destinate ad assicurare l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi, sono adottate come misure di attuazione in conformità all'articolo 63, paragrafo 3.~~

~~Gli~~ ***La rete degli*** organismi di regolamentazione ~~riesaminano~~ ***riesaminano*** inoltre le decisioni e le pratiche di associazione dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che attuano le disposizioni della presente direttiva o facilitano in altro modo il trasporto ferroviario internazionale. [Em. 99]

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 57 bis**Organismo di regolamentazione europeo**

Sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la rete degli organismi nazionali di regolamentazione, la Commissione presenta, entro ... (*) una proposta legislativa volta a istituire un organismo di regolamentazione europeo. Tale organismo ha funzioni di controllo e di arbitraggio su problemi di natura transfrontaliera e internazionale e una funzione di ricorso nei confronti delle decisioni adottate da organismi nazionali di regolamentazione. [Em. 100]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾.

Articolo 59

Deroghe

1. Fino al 15 marzo 2013 l'Irlanda, in quanto Stato membro insulare avente collegamenti ferroviari unicamente con un altro Stato membro, e il Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord, per la stessa ragione:

- a) non sono tenuti ad attribuire ad un organismo indipendente la responsabilità delle funzioni che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, nella misura in cui tale articolo obbliga gli Stati membri ad istituire organismi indipendenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- b) non sono tenuti ad applicare i requisiti di cui all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 2, agli articoli 38, 39 e 42, all'articolo 46, paragrafi 4 e 6, all'articolo 47, all'articolo 49 paragrafo 3, agli articoli 50, 51, 52 e 53 e agli articoli 55 e 56, a condizione che le decisioni relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura o all'imposizione di diritti possano essere oggetto di ricorso, su richiesta scritta di un'impresa ferroviaria, dinanzi ad un organismo indipendente che deve pronunciarsi entro due mesi dalla data di comunicazione di tutte le informazioni necessarie e la cui decisione è soggetta a sindacato giurisdizionale.

2. Laddove più di un'impresa ferroviaria in possesso di una licenza a norma dell'articolo 17, oppure, nel caso dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, un'impresa ferroviaria in possesso di una licenza ottenuta altrove presenti formale richiesta di effettuare servizi ferroviari concorrenti in, da o verso l'Irlanda o l'Irlanda del Nord, sarà deciso secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 64, paragrafo 2, se continuare ad applicare questa deroga.

La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ove un'impresa ferroviaria che effettua servizi di trasporto ferroviario in Irlanda o in Irlanda del Nord presenti formale richiesta di effettuare servizi ferroviari nel, da o verso il territorio di un altro Stato membro, ad eccezione dell'Irlanda per le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario in Irlanda del Nord e del Regno Unito per le imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari in Irlanda.

Entro un anno a decorrere dalla ricezione della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, o dalla ricezione della notifica della richiesta formale di cui al secondo comma del presente paragrafo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Irlanda o Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord) adottano la normativa necessaria per l'applicazione degli articoli di cui al paragrafo 1.

(*) **Due anni dopo la pubblicazione della presente direttiva.**

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

3. La deroga di cui al paragrafo 1 può essere rinnovata per periodi non superiori ai 5 anni. Entro 12 mesi dalla data di scadenza della deroga, lo Stato membro che si avvale di tale deroga può formulare una richiesta alla Commissione per chiederne la proroga. Tale richiesta deve essere motivata. La Commissione esamina la richiesta e adotta una decisione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 64, paragrafo 2. Tale procedura si applica ad ogni decisione connessa con la richiesta.

Quando adotta la sua decisione, la Commissione tiene conto di ogni sviluppo della situazione geopolitica e del mercato ferroviario nel, dal e verso il territorio dello Stato membro che ha chiesto la proroga della deroga.

Articolo 59 bis

Delega dei poteri

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 60 bis per quanto riguarda la portata del monitoraggio del mercato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, alcuni elementi del prospetto informativo della rete ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, alcuni principi dell'imposizione dei diritti ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 3 e 5, la riduzione temporanea dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura per l'ETCS ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, taluni elementi del sistema di prestazioni ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, i criteri da seguire per le prescrizioni in materia di richiedenti per le infrastrutture ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, il calendario per il processo di assegnazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, la contabilità regolatoria ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 5, e principi e pratiche comuni per il processo decisionale sviluppati dagli organismi di regolamentazione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7. [Em. 101]

~~Articolo 60~~

~~Esercizio della delega~~

~~1. Alla Commissione sono conferiti per un periodo indeterminato i poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 20, terzo comma, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 56, paragrafo 8, terzo comma.~~

~~2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

~~3. I poteri di adottare gli atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 61 e 62. [Em. 102]~~

Articolo 60 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 3 e 5, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 1, all'articolo 56 bis, paragrafo 6, e all'articolo 57, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

(*) Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 16 novembre 2011

3. *La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 3 e 5, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 1, all'articolo 56 bis, paragrafo 6, e all'articolo 57, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo 35, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 1, dell'articolo 56 bis, paragrafo 6, e dell'articolo 57, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 103]*

~~Articolo 61~~

~~Revoca della delega~~

1. ~~La delega dei poteri di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.~~

2. ~~L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega dei poteri informa l'altro legislatore e la Commissione almeno un mese prima che la decisione definitiva sia adottata, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto della revoca e i motivi della stessa.~~

3. ~~La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. La decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 104]~~

~~Articolo 62~~

~~Obiezioni agli atti delegati~~

1. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di un mese.~~

2. ~~Se, allo scadere di detto periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato o se, anteriormente a tale data, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che hanno deciso di non sollevare obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data indicata nelle sue disposizioni.~~

3. ~~Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. [Em. 105]~~

Articolo 63

Misure di attuazione

1. Gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva. Le decisioni appropriate sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Su richiesta di ~~uno Stato membro~~ **un organismo di regolamentazione nazionale e di altre autorità nazionali competenti** o di propria iniziativa la Commissione esamina, in un caso specifico, l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. **Gli organismi nazionali di regolamentazione gestiscono una base di dati, accessibile alla Commissione europea, contenente i loro progetti di decisione. Neie nei** due mesi successivi al ricevimento di tale richiesta, **la Commissione europea** decide, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 64, paragrafo 2, se la misura in questione può continuare ad essere applicata o no. La Commissione comunica la sua decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. [Em. 106]

~~Fatto salvo l'articolo 258 del trattato, gli Stati membri possono sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese dalla data della decisione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può in casi eccezionali adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la decisione.~~ **Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione esamina, in un caso specifico, l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e adotta una decisione al riguardo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 3.** [Em. 107]

3. ~~Le misure~~ **La Commissione adotta atti di esecuzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 5,** intese a garantire l'attuazione della presente direttiva in condizioni uniformi ~~sono adottate dalla Commissione come atti di attuazione.~~ **Tali atti di esecuzione sono adottati** secondo la procedura **di esame** di cui all'articolo 64, paragrafo 3. [Em. 108]

Articolo 64

Procedure di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. **Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.** [Em. 109]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. **applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.** [Am. 110]

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. **applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.** [Am. 111]

Articolo 65

Relazione

Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l'attuazione del capo II.

Tale relazione valuta egualmente lo sviluppo del mercato, incluso lo stato dei preparativi per un'ulteriore apertura del mercato su rotaia. In detta relazione la Commissione analizza anche i diversi modelli per l'organizzazione di tale mercato e l'impatto della presente direttiva sui contratti di servizio pubblico e il loro finanziamento. Nel fare ciò la Commissione prende in considerazione l'attuazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 e le differenze intrinseche tra gli Stati membri (densità delle reti, numero di passeggeri, distanza media dei viaggi). Nella stessa relazione la Commissione, se del caso, propone misure complementari per facilitare qualsiasi apertura in questo senso e valuta l'impatto di eventuali misure di tal genere.

Mercoledì 16 novembre 2011

Articolo 66

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli [...] e agli allegati [...] entro il [...] ... (*). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva. **[Em. 112]**

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno del loro territorio.

Articolo 67

Abrogazione

Le direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 2001/14/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato XI, parte A, sono abrogate a decorrere dal [...], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato XI, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XII.

Articolo 68

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli [...] e gli allegati [...] si applicano a decorrere dal [...].

Articolo 69

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

(*) Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 16 novembre 2011

ALLEGATO I

Elenco degli elementi dell'infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:

- terreni;
- corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci; banchine e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve;
- opere d'arte: ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori; muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc;
- passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- sovrastruttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massiciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione);
- sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi **pedonali e** stradali; [Em. 113]
- impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario;
- impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa;
- impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti;
- edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

ALLEGATO II

Funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura

(di cui all'articolo 7)

~~Elenco delle funzioni essenziali di cui all'articolo 7:~~

~~adozione di decisioni relative all'assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l'assegnazione di singole linee ferroviarie;~~

~~adozione di decisioni relative all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti la fissazione e la riscossione dei diritti; [Em. 114]~~

Mercoledì 16 novembre 2011

ALLEGATO III

Servizi che devono fornirsi alle imprese ferroviarie

(di cui all'articolo 13)

1. Il pacchetto minimo di accesso comprende:
 - a) il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria;
 - b) il diritto di usare la capacità concessa;
 - c) l'uso di scambi e raccordi;
 - d) il controllo dei treni, compresi la segnalazione, la regolazione, lo smistamento, nonché la comunicazione e la fornitura di informazioni sulla circolazione dei treni;
 - e) l'uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
 - f) ~~impianti di approvvigionamento di combustibile, ove disponibili;~~
 - g) tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.
2. ~~È altresì fornito l'accesso ai seguenti servizi sulla linea e la fornitura dei servizi sono offerti anche nelle seguenti, ove esistano, e ai servizi forniti in dette~~ strutture:
 - a) stazioni passeggeri, loro edifici ed altre strutture ~~incluse quelle~~ **inclusi i servizi di informazione e una sede comune idonea per i servizi** di biglietteria ~~e di informazione;~~
 - b) scali merci;
 - c) scali di smistamento;
 - d) aree di composizione dei treni;
 - e) stazioni di deposito;
 - f) centri di manutenzione e altre infrastrutture tecniche;
 - g) infrastrutture portuali collegate a servizi ferroviari;
 - h) strutture di soccorso, anche per il rimorchio;

h bis) impianti di approvvigionamento di combustibile e fornitura di combustibile presso detti impianti, i cui diritti sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo degli impianti di approvvigionamento di combustibile.
3. I servizi complementari possono comprendere:
 - a) corrente di trazione, **per la quale l'impresa ferroviaria ha la facoltà di scegliere il fornitore; ove il fornitore della corrente di trazione sia lo stesso operatore del servizio, i diritti di utilizzo della corrente di trazione** sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica;

Mercoledì 16 novembre 2011

a bis) condizioni e prezzi per l'uso dell'alimentazione elettrica e delle linee di trasmissione che siano equi per tutti gli operatori;

- b) preriscaldamento dei treni passeggeri;
- e) ~~fornitura di combustibile, i cui diritti sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo degli impianti di approvvigionamento di combustibile; [Em. 115 e 165]~~
- d) contratti su misura per:
 - il controllo dei trasporti di merci pericolose,
 - l'assistenza alla circolazione di treni speciali.

4. I servizi ausiliari possono comprendere:

- a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
- b) fornitura di informazioni complementari;
- c) ispezione tecnica del materiale rotabile.

ALLEGATO IV

Informazioni relative al monitoraggio del mercato ferroviario

(di cui all'articolo 15)

1. Evoluzione delle prestazioni del trasporto ferroviario e compensazione degli obblighi di servizio pubblico (OSP)

	2007	variazione in percentuale rispetto all'anno precedente	2008	variazione in percentuale rispetto all'anno precedente
Totale traffico merci (in tkm ⁽¹⁾)				
internazionale				
in transito				
nazionale				
Totale traffico passeggeri (in pkm ⁽²⁾)				
internazionale				
in transito				
nazionale				
di cui nell'ambito di OSP:				
Compensazione versata per OSP (in euro):				

⁽¹⁾ Tonnellate-chilometro.

⁽²⁾ Passeggero-chilometro.

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Quote delle imprese ferroviarie nelle prestazioni di trasporto complessive alla fine del 2008 (sono elencate le imprese ferroviarie con quote di mercato in tkm/pkm ≥ 1 %):

Imprese ferroviarie (MERC)	Quota (% di tkm)	Quota di mercato complessiva degli operatori non dominanti

Imprese ferroviarie (PASSEGGERI)	Quota (% di pkm)	Quota di mercato complessiva degli operatori non dominanti

3. Organismi di regolamentazione

	anno scorso	anno precedente
Quantità di personale che si occupa di questioni di regolamentazione inerenti all'accesso al mercato ferroviario:		
Numero di reclami trattati:		
Numero di indagini d'ufficio svolte:		
Numero di decisioni prese		
— in merito ai reclami:		
— in merito alle indagini d'ufficio:		

4. Legislazione nazionale e atti normativi relativi al trasporto ferroviario adottati lo scorso anno.
5. Sviluppi pertinenti con riguardo alla ristrutturazione dell'impresa ferroviaria storica e all'adozione/attuazione delle strategie di trasporto nazionali nello scorso anno.
6. Iniziative/misure di formazione importanti nel settore del trasporto ferroviario adottate nel Suo paese lo scorso anno.
7. Personale impiegato dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura alla fine dello scorso anno.

Personale totale delle imprese ferroviarie	
— di cui macchinisti	
— di cui altro personale viaggiante del traffico transfrontaliero	
Personale totale dei gestori dell'infrastruttura	
Altro personale, comprese le società di servizi ferroviari (ad es., officine di manutenzione, operatori dei terminali, formazione, leasing di macchinisti, approvvigionamento di energia)	

Mercoledì 16 novembre 2011

8. Situazione dei contratti pluriennali di gestione dell'infrastruttura in vigore l'anno scorso

Gestore dell'infrastruttura	Lunghezza della rete coperta dal contratto	Durata del contratto a partire dal [data]	Sono stati definiti degli indicatori di rendimento? (sì/no) Se sì, specificare quali.	Compensazione totale versata (in euro/anno)	

9. Spesa per l'infrastruttura (rete convenzionale e rete ad alta velocità)

	Manutenzione	Rinnovamenti	Potenziamenti
Linee convenzionali l'anno scorso: (in euro)			
(in km lavorati)			
Previsioni per l'anno in corso (in euro)			
(in km lavorati)			
Linee ad alta velocità l'anno scorso (in euro)			
(in km lavorati)			
Previsioni per l'anno in corso (in euro)			
(in km lavorati)			

10. Stima del ritardo accumulato nella manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria alla fine dell'anno scorso

Linee convenzionali l'anno scorso (in euro)	
(in km lavorati)	
Linee ad alta velocità l'anno scorso (in euro)	
(in km lavorati)	

11. Investimenti nelle reti ad alta velocità

Linee	Km di linee messi in servizio l'anno scorso	Km da mettere in servizio nell'ambito di una programmazione convenzionale (10/20 anni)

Mercoledì 16 novembre 2011

12. Lunghezza della rete ferroviaria alla fine dell'anno scorso

Linee convenzionali (in km)	
Linee ad alta velocità (in km)	

13. Diritti di accesso alle linee ferroviarie l'anno scorso

Categoria di treno	Diritto medio in euro/km treno, escluso il costo dell'uso dell'elettricità
Treno merci di 1 000 tonnellate lorde	
Treno passeggeri intercity di 500 tonnellate lorde	
Treno passeggeri suburbano di 140 tonnellate lorde	

14. Esistenza di un sistema di prestazioni istituito a norma dell'articolo 35 della presente direttiva (in caso affermativo, specificarne le caratteristiche essenziali).

15. Numero di licenze attive rilasciate dall'autorità nazionale competente

	Licenze attive al 31 dicembre dell'anno scorso	Licenze ritirate	Nuove licenze rilasciate	Licenze attive al 31 dicembre dell'anno prima
Totale				
di cui:				
— per trasporto merci				
— per trasporto passeggeri				

16. Progressi fatti nell'installazione del sistema ERTMS

16 bis. Avarie, incidenti e incidenti gravi conformemente alla direttiva 2004/49/CE avvenuti nel corso dell'anno precedente. [Em. 116]

17. Altri sviluppi rilevanti

ALLEGATO V**Capacità finanziaria**

(di cui all'articolo 20)

1. L'esame di capacità finanziaria si effettua in base ai conti annuali dell'impresa ferroviaria e, per le imprese che chiedono una licenza e non sono in grado di presentare tali conti, in base al bilancio annuale. Ai fini del suddetto esame devono essere fornite informazioni particolareggiate, segnatamente sui seguenti elementi:

- a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente e prestiti;
- b) fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
- c) capitale di esercizio;

Mercoledì 16 novembre 2011

- d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
 - e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa.
2. ~~Il richiedente non possiede, in particolare, l'idoneità finanziaria richiesta qualora siano dovuti per l'attività dell'impresa notevoli arretrati di imposte o contributi sociali.~~
3. ~~L'autorità può esigere, in particolare, la presentazione di una relazione di valutazione e di documenti appropriati emessi da una banca, una cassa di risparmio pubblica, un revisore dei conti o un esperto contabile giurato. Tali documenti devono comprendere informazioni relative agli elementi di cui al punto 1. [Em. 117]~~

ALLEGATO VI

Contenuto del prospetto informativo della rete

(di cui all'articolo 27)

~~Il~~ **Le sezioni del** prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 ~~contiene~~**contengono** le seguenti informazioni: [Em. 118]

1. ~~Un capitolo che espone le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa. Le informazioni contenute in questo capitolo sono conformi o fanno riferimento ai registri dell'infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a norma dell'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE. [Em. 119]~~
2. ~~Un~~ **Il** capitolo su principi di imposizione dei diritti e diritti, contenente opportune informazioni dettagliate sul sistema di imposizione e informazioni sufficienti sui diritti nonché altre informazioni pertinenti sull'accesso applicabili ai servizi elencati nell'allegato III che sono prestati da un unico fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini dell'applicazione ~~degli articoli da 31 a 36~~**degli articoli da 31, paragrafi 4 e 5, a 36** per quanto riguarda i costi e i diritti. Esso contiene informazioni sulle modifiche dei diritti già decise o previste nei prossimi cinque anni. [Em. 120]
3. ~~Un~~ **Il** capitolo sui principi e i criteri di assegnazione della capacità, che illustra le caratteristiche generali di capacità dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute ad interventi di manutenzione. Esso specifica anche procedure e scadenze in materia di assegnazione della capacità e indica i criteri specifici applicabili, in particolare: [Em. 121]
- a) le modalità di presentazione delle richieste di capacità al gestore dell'infrastruttura da parte dei richiedenti;
 - b) le condizioni imposte ai richiedenti;
 - c) le scadenze per la presentazione delle richieste e l'assegnazione e le procedure da seguire per chiedere informazioni sulla programmazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 4;
 - d) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento e il sistema di risoluzione delle controversie reso disponibile nell'ambito di tale procedura;
 - e) le procedure da seguire e i criteri da utilizzare quando l'infrastruttura è saturata;
 - f) informazioni dettagliate relative alle restrizioni all'uso dell'infrastruttura;
 - g) le condizioni previste per tener conto dei precedenti livelli di utilizzo della capacità nella determinazione delle priorità nell'ambito della procedura di assegnazione.

Esso descrive le misure prese per garantire un trattamento adeguato dei servizi merci, dei servizi internazionali e delle richieste soggette alla procedura *ad hoc*. Contiene un modello da compilare per le richieste di capacità. Il gestore dell'infrastruttura pubblica anche informazioni dettagliate sulle procedure di assegnazione delle linee ferroviarie internazionali.

Mercoledì 16 novembre 2011

4. Un capitolo di informazioni sulla domanda di licenza di cui all'articolo 25 e sui certificati di sicurezza rilasciati in conformità della direttiva 2004/49/CE ^(*).
5. Un capitolo di informazioni sulle procedure di risoluzione delle controversie e di ricorso con riguardo a questioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi ferroviari e al sistema di prestazioni di cui all'articolo 35. [Em. 122]
6. Un capitolo di informazioni sull'accesso ai servizi sulla linea e sull'imposizione dei relativi diritti di cui all'allegato III. Gli operatori dei servizi sulla linea che non sono controllati dal gestore dell'infrastruttura forniscono informazioni sui diritti di accesso a tali servizi e sulla fornitura dei servizi nonché informazioni sulle condizioni tecniche di accesso da inserire nel prospetto informativo della rete. [Em. 123]
7. Un modello di accordo per la conclusione di accordi quadro fra un gestore dell'infrastruttura e un richiedente ai sensi dell'articolo 42. [Em. 124]

(*) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

ALLEGATO VII

Principi e parametri fondamentali dei contratti fra le autorità competenti e i gestori dell'infrastruttura

(di cui all'articolo 30)

I contratti specificano quanto disposto all'articolo 30, compresi i seguenti aspetti:

1. l'ambito di applicazione dell'accordo per quanto riguarda l'infrastruttura e i servizi sulla linea, strutturati secondo i punti dell'allegato III. Esso comprende tutti gli aspetti ~~dello sviluppo dell'infrastruttura, compresi~~ della manutenzione e del rinnovamento dell'infrastruttura già in uso. La costruzione di nuova infrastruttura può essere inclusa come un punto distinto;
2. la ripartizione dei pagamenti convenuti, **comprese le previsioni indicative dei loro livelli**, per i servizi dell'infrastruttura elencati nell'allegato III, per la manutenzione, **inclusi il rinnovo e il potenziamento**, ~~la costruzione di nuova infrastruttura~~ e i ritardi accumulati nella manutenzione; **i pagamenti per nuova infrastruttura possono essere inclusi come un punto distinto**;
3. gli obiettivi di prestazione orientati agli utenti sotto forma di indicatori e di criteri di qualità comprendenti:
 - a) prestazione del treno e soddisfazione del cliente, **in particolare l'effetto della qualità dell'infrastruttura sull'affidabilità del treno**;
 - b) capacità della rete **e disponibilità**;
 - c) gestione patrimoniale;
 - d) volumi di attività;
 - e) livelli di sicurezza;
 - f) protezione ambientale;
4. l'entità del possibile ritardo accumulato nella manutenzione, la spesa ad esso destinata e i beni materiali che saranno eliminati gradualmente e daranno pertanto origine a diversi flussi finanziari;
5. gli incentivi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;
6. gli obblighi minimi di comunicazione del gestore dell'infrastruttura in termini di contenuto e frequenza delle relazioni, comprese le informazioni da pubblicare annualmente;

Mercoledì 16 novembre 2011

7. un meccanismo volto a garantire che una quota significativa delle riduzioni dei costi sia trasferita agli utenti sotto forma di riduzione dei diritti **conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, senza compromettere l'equilibrio dei conti del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4;**
8. la durata convenuta del contratto, che sarà sincronizzata con la durata del programma di attività del gestore dell'infrastruttura, con la concessione o la licenza e conforme ai principi di imposizione dei diritti e alle norme fissati dallo Stato;
9. le norme da applicare in caso di perturbazioni gravi e di situazioni di emergenza, ~~comprendenti un livello minimo di servizio in caso di scioperi~~ e di risoluzione anticipata del contratto, nonché sulle informazioni **tempestive** agli utenti; **[Em. 125]**
10. le misure correttive da adottare se una delle parti viene meno ai propri obblighi contrattuali; tali misure contemplano condizioni e procedure per rinegoziare e risolvere anticipatamente il contratto, incluso il ruolo dell'organismo di regolamentazione.

ALLEGATO VIII

Requisiti dei costi e dei diritti relativi all'infrastruttura ferroviaria

(di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 5, all'articolo 32, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35)

1. I costi diretti del servizio ferroviario di cui all'articolo 31, paragrafo 3, correlati all'usura dell'infrastruttura, non comprendono i seguenti elementi:
 - a) i costi generali per tutta la rete, ~~compresi salari e pensioni;~~
 - b) gli interessi dovuti sul capitale;
 - c) ~~più di un decimo dei costi riguardanti la programmazione, l'assegnazione delle linee ferroviarie, la gestione del traffico, lo smistamento e la segnalazione della circolazione di un treno;~~
 - d) deprezzamento delle attrezzature di informazione, comunicazione o telecomunicazione;
 - e) costi inerenti alla gestione immobiliare, in particolare l'acquisizione, la vendita, lo smantellamento, la decontaminazione, la coltivazione o la locazione di terreni o altre immobilizzazioni materiali;
 - f) ~~servizi sociali, scuole, asili, ristoranti;~~ **[Em. 126]**
 - g) costi dovuti a cause di forza maggiore, incidenti o perturbazioni del servizio.

Quando i costi diretti superano, in una media di tutta la rete, il 35 % dei costi medi di manutenzione, gestione e rinnovamento calcolati per chilometro delle rete su cui i treni prestano servizio, il gestore dell'infrastruttura ne dà una giustificazione circostanziata all'organismo di regolamentazione. I costi medi calcolati a tal fine non comprendono gli elementi di costo indicati alle lettere e), f) o g).
2. La differenziazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura basata sugli effetti acustici di cui all'articolo 31, paragrafo 5, soddisfa le condizioni seguenti:
 - a) i diritti sono differenziati in funzione dei veicoli componenti un convoglio che rispettano i valori limiti per il rumore stabiliti dalla decisione 2006/66/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema Materiale rotabile — Rumore del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽¹⁾;
 - b) è accordata priorità ai carri merci;
 - c) la differenziazione in funzione del livello delle emissioni sonore dei carri merci consente il recupero degli investimenti entro un lasso di tempo ragionevole per dotare i carri del sistema frenante a bassa rumorosità più vantaggioso economicamente disponibile sul mercato;

⁽¹⁾ GU L 37 dell'8.2.2006, pag. 1.

Mercoledì 16 novembre 2011

- d) per la differenziazione dei diritti possono essere considerati altri fattori, quali:
- i) l'ora, in particolare le emissioni sonore notturne;
 - ii) la composizione del treno avente un impatto sul livello delle emissioni sonore;
 - iii) la sensibilità della zona esposta alle emissioni locali;
 - iv) altre classi di emissioni sonore significativamente inferiori rispetto a quelle indicate alla lettera a).
3. Il **gestore dell'infrastruttura definisce segmenti di mercato omogenei e corrispondenti coefficienti di maggiorazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, sulla base di uno studio di mercato e previa consultazione dei richiedenti. Ad eccezione dei trasporti di cui all'articolo 32, paragrafo 1 bis, il gestore dell'infrastruttura dimostra all'organismo di regolamentazione la capacità di un servizio ferroviario di pagare coefficienti di maggiorazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo cui ciascuno dei servizi elencati in una delle lettere seguenti appartiene a segmenti di mercato diversi. Nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura applichi coefficienti di maggiorazione, esso elabora un elenco dei segmenti di mercato che sottopone all'approvazione preventiva dell'organismo di regolamentazione.**
- ~~servizi passeggeri /servizi merci~~
 - ~~treni che trasportano merci pericolose/altri treni merci~~
 - ~~servizi nazionali/servizi internazionali~~
 - ~~trasporto combinato/treni diretti~~
 - ~~servizi passeggeri urbani o regionali/servizi passeggeri interurbani~~
 - ~~treni blocco/treni a vagoni singoli~~
 - ~~servizi ferroviari ordinari/servizi ferroviari straordinari [Em. 127]~~
4. Il sistema di prestazioni di cui all'articolo 35 è basato sui principi seguenti:
- ~~per raggiungere il livello convenuto di qualità del servizio e per non pregiudicare la redditività economica di un servizio, il gestore dell'infrastruttura si accorda con i richiedenti, previa approvazione dell'organismo di regolamentazione, sui parametri principali del sistema di prestazioni, in particolare sul valore dei ritardi, sulle soglie dei pagamenti dovuti nell'ambito del sistema di prestazioni con riguardo alla circolazione di singoli treni e di tutti i treni di un'impresa ferroviaria in un determinato periodo di tempo; [Em. 128]~~
 - ~~il gestore dell'infrastruttura comunica alle imprese ferroviarie, almeno cinque giorni prima della circolazione del treno, l'orario sulla base del quale saranno calcolati i ritardi; [Em. 129]~~
 - tutti i ritardi sono riconducibili a una delle seguenti classi e sottoclassi di ritardo:
 - Gestione del funzionamento/della pianificazione attribuibile al gestore dell'infrastruttura
 - 1.1. Compilazione dell'orario
 - 1.2. Formazione del treno
 - 1.3. Errori nella procedura operativa
 - 1.4. Applicazione erronea delle regole di precedenza
 - 1.5. Personale
 - 1.6. Altre cause

Mercoledì 16 novembre 2011

2. Impianti infrastrutturali di cui è responsabile il gestore dell'infrastruttura
 - 2.1. Impianti di segnalazione
 - 2.2. Impianti di segnalazione ai passaggi a livello
 - 2.3. Impianti di telecomunicazioni
 - 2.4. Sistema di alimentazione elettrica
 - 2.5. Binari
 - 2.6. Strutture
 - 2.7. Personale
 - 2.8. Altre cause
3. Problemi di ingegneria civile attribuibili al gestore dell'infrastruttura
 - 3.1. Lavori di costruzione programmati
 - 3.2. Irregolarità nell'esecuzione dei lavori di costruzione
 - 3.3. Limitazioni di velocità dovute a tracce difettose
 - 3.4. Altre cause
4. Cause attribuibili ai gestori dell'infrastruttura
 - 4.1. Causate dal gestore dell'infrastruttura precedente
 - 4.2. Causate dal gestore dell'infrastruttura successivo
5. Cause commerciali attribuibili all'impresa ferroviaria
 - 5.1. Superamento del tempo di arresto
 - 5.2. Richiesta dell'impresa ferroviaria
 - 5.3. Operazioni di carico
 - 5.4. Irregolarità di carico
 - 5.5. Preparazione commerciale del treno
 - 5.6. Personale
 - 5.7. Altre cause
6. Materiale rotabile attribuibile all'impresa ferroviaria
 - 6.1. Pianificazione/Ripianificazione del registro
 - 6.2. Formazione del treno da parte dell'impresa ferroviaria
 - 6.3. Problemi riguardanti le carrozze (trasporto passeggeri)

Mercoledì 16 novembre 2011

- 6.4. Problemi riguardanti i vagoni (trasporto merci)
 - 6.5. Problemi riguardanti vagoni, locomotive e veicoli ferroviari
 - 6.6. Personale
 - 6.7. Altre cause
 7. Cause attribuibili ad altre imprese ferroviarie
 - 7.1. Causate dall'impresa ferroviaria successiva
 - 7.2. Causate dall'impresa ferroviaria precedente
 8. Cause esterne non attribuibili né al gestore dell'infrastruttura né all'impresa ferroviaria
 - 8.1. Sciopero
 - 8.2. Formalità amministrative
 - 8.3. Influenze esterne
 - 8.4. Effetti delle condizioni meteorologiche e cause naturali
 - 8.5. Ritardo dovuto a motivi esterni sulla rete successiva
 - 8.6. Altre cause
 9. Cause secondarie non attribuibili né al gestore dell'infrastruttura né all'impresa ferroviaria
 - 9.1. Situazioni pericolose, incidenti e pericoli
 - 9.2. Occupazione dei binari causata dal ritardo dello stesso treno
 - 9.3. Occupazione dei binari causata dal ritardo di un altro treno
 - 9.4. Rotazione
 - 9.5. Coincidenza
 - 9.6. Necessità di ulteriori indagini
- d) Ove possibile, i ritardi devono essere attribuiti a un'unica organizzazione, prendendo in considerazione sia la responsabilità della causa della perturbazione che la capacità di ripristinare condizioni di traffico normali.
- e) Il calcolo dei pagamenti tiene conto del ritardo medio dei servizi ferroviari con requisiti di puntualità simili.
- f) Il gestore dell'infrastruttura comunica il prima possibile alle imprese ferroviarie un calcolo dei pagamenti dovuti nell'ambito del sistema di prestazioni. Tale calcolo comprende tutti i treni in ritardo entro un periodo di un mese al massimo.

Mercoledì 16 novembre 2011

- g) ~~Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni dell'articolo 50, in caso di controversie relative al sistema di prestazioni si predispone un sistema di risoluzione delle controversie al fine di risolvere tempestivamente tali questioni. In applicazione di questo sistema, una decisione è raggiunta entro 10 giorni lavorativi. [Em. 130]~~
- h) ~~Una volta all'anno il gestore dell'infrastruttura pubblica il livello medio annuale della qualità del servizio raggiunto dalle imprese ferroviarie sulla base dei parametri principali convenuti nel sistema di prestazioni. [Em. 131]~~
5. La riduzione temporanea dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura di cui fruiscono i treni dotati di sistema ETCS, prevista all'articolo 32, paragrafo 3, è stabilita come segue:

Per il trasporto merci:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Riduzione	5 % 20 %	5 % 20 %	5 % 20 %	5 % 15 %	5 % 10 %	5 % 8 %	4 % 6 %	3 % 4 %	2 % 3 %	1 % 3 %

Per il trasporto passeggeri:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Riduzione	5 % 10 %	5 % 8 %	5 % 6 %	5 %	5 % 4 %	5 % 2 %				

[Em. 132]

ALLEGATO IX

Schema della procedura di assegnazione

(di cui all'articolo 43)

1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile.
2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risulterne influenzato.
3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore.
4. Non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio, i gestori dell'infrastruttura provvedono a che le linee internazionali provvisorie siano stabilite in cooperazione con altri gestori dell'infrastruttura. I gestori dell'infrastruttura assicurano per quanto possibile che tali linee siano rispettate nelle fasi successive.
5. Entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte dei richiedenti il gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.

Mercoledì 16 novembre 2011

ALLEGATO X

Contabilità regolatoria da fornire all'organismo di regolamentazione

(di cui all'articolo 56, paragrafo 8)

La contabilità regolatoria da fornire all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 56, paragrafo 8, contiene almeno gli elementi seguenti.

1. Separazione contabile

La contabilità regolatoria, che deve essere fornita dai gestori dell'infrastruttura e da tutte le imprese o gli altri enti che effettuano o integrano le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o ricevono fondi pubblici,

- a) comprende conto di profitti e perdite e bilancio separati delle attività di trasporto merci, trasporto passeggeri e gestione dell'infrastruttura;
- b) fornisce informazioni sulle singole fonti e utilizzazioni dei fondi pubblici e di altre forme di compensazione in modo trasparente e particolareggiato, compreso un esame dettagliato dei flussi di cassa delle imprese al fine di determinare in che modo i fondi pubblici e le altre forme di compensazione sono stati utilizzati;
- c) include le categorie di costi e profitti che rendono possibile stabilire se sono state erogate sovvenzioni incrociate fra queste diverse attività, tenendo conto dei requisiti **di cui all'articolo 6 e come ritenuto necessario e proporzionato dall'organismo di regolamentazione; [Em. 133]**
- d) contiene un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato dall'organismo di regolamentazione;
- e) è corredata di un documento che descrive il metodo seguito per ripartire i costi fra le diverse attività.

Se la società regolamentata è parte di un gruppo, la contabilità regolatoria è preparata per il gruppo nel suo insieme e per ciascuna affiliata. Occorre inoltre includere nella contabilità regolatoria dati dettagliati sui pagamenti fra società per accertare che i fondi pubblici siano stati utilizzati correttamente.

2. Monitoraggio dei diritti di accesso

La contabilità regolatoria, che i gestori dell'infrastruttura devono fornire agli organismi di regolamentazione;

- a) indica le diverse categorie di costi, fornendo in particolare informazioni sufficienti sui costi marginali/diretti dei diversi servizi o gruppi di servizi in modo da poter monitorare i diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- b) contiene informazioni sufficienti per consentire il monitoraggio dei diritti individuali versati per i servizi (o gruppi di servizi); se richiesto dall'organismo di regolamentazione, le informazioni includeranno anche i dati sui volumi dei singoli servizi, sui prezzi dei singoli servizi e sugli introiti totali dei singoli servizi pagati da clienti interni ed esterni;
- c) riporta i costi e gli introiti dei singoli servizi (o gruppi di servizi) utilizzando la metodologia di costo pertinente, come richiesto dall'organismo di regolamentazione, per individuare prezzi potenzialmente anticoncorrenziali (sovvenzioni incrociate, prezzi predatori e prezzi eccessivi).

3. Indicazione dei risultati finanziari

La contabilità regolatoria, che i gestori dell'infrastruttura devono fornire agli organismi di regolamentazione, comprende:

Mercoledì 16 novembre 2011

- a) una dichiarazione sui risultati finanziari;
- b) una dichiarazione di spesa riepilogativa;
- c) una dichiarazione delle spese di manutenzione;
- d) una dichiarazione delle spese di gestione;
- e) un conto economico;
- f) note giustificative che illustrano in dettaglio e spiegano le dichiarazioni, ove necessario.

4. Altre questioni

Nel caso dei gestori dell'infrastruttura, la contabilità regolatoria è sottoposta a audit da un revisore contabile indipendente. La relazione del revisore è allegata alla contabilità stessa.

La contabilità regolatoria comprende il conto profitti e perdite e il bilancio ed è conciliata con la contabilità obbligatoria dell'impresa; per ogni voce conciliata è fornita una spiegazione.

ALLEGATO XI

Parte A

Direttive abrogate con l'elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 67)

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio
(GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25)

Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1)

Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164)

Direttiva 2006/103/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344)

limitatamente al punto B dell'allegato

Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44)

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 95/18/CE del Consiglio
(GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70)

Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26)

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44)

limitatamente all'articolo 29

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29)

Decisione 2002/844/CE della Commissione
(GU L 289 del 26.10.2002, pag. 30)

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44)

limitatamente all'articolo 30

Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44)

limitatamente all'articolo 2

Mercoledì 16 novembre 2011

Parte B

Elenco dei termini per il recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 67)

Direttiva	Termini per il recepimento
91/440/CEE	1° gennaio 1993
95/18/CE	27 giugno 1997
2001/12/CE	15 marzo 2003
2001/13/CE	15 marzo 2003
2001/14/CE	15 marzo 2003
2004/49/CE	30 aprile 2006
2004/51/CE	31 dicembre 2005
2006/103/CE	1° gennaio 2007
2007/58/CE	4 giugno 2009

ALLEGATO XII

Tavola di concordanza

Direttiva 91/440/CEE	Direttiva 95/18/CE	Direttiva 2001/14/CE	Presente direttiva
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1, comma 1	Articolo 1, paragrafo 1
		Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 2, paragrafo 1
		Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4			Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3			Articolo 2, paragrafo 5
	Articolo 2, lettere b) e c)		Articolo 3, paragrafi da 1 a 8
		Articolo 2	Articolo 3, paragrafi 9 e 10
Articolo 4			Articolo 3, paragrafi da 11 a 21
Articolo 5			Articolo 4
Articolo 6, paragrafi 1 e 2			Articolo 5
Articolo 9, paragrafo 4			Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2			Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3			Articolo 6, paragrafo 4
			Articolo 7, paragrafo 1

Mercoledì 16 novembre 2011

Direttiva 91/440/CEE	Direttiva 95/18/CE	Direttiva 2001/14/CE	Presente direttiva
Articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4		Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafi 1 e 2		Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 10, paragrafi 3 e 3 bis			Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 3 ter			Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 10, paragrafi 3 quater e 3 quinquies			Articolo 10, paragrafi 1 e 2, commi 1, 2 e 3
Articolo 10, paragrafo 3 septies			Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 10 ter			Articolo 11, paragrafo 4
	Articolo 3		Articolo 11, paragrafi 5 e 6
	Articolo 4, paragrafi da 1 a 4	Articolo 5	Articolo 12
	Articolo 5		Articolo 13
	Articolo 6		Articolo 14
	Articolo 7		Articolo 15
	Articolo 8		Articolo 16
	Articolo 9		Articolo 17, paragrafi da 1 a 4
	Articolo 4, paragrafo 5		Articolo 18
	Articolo 10		Articolo 19
	Articolo 11		Articolo 20
	Articolo 15		Articolo 21
Articolo 10, paragrafo 5		Articolo 1, paragrafo 1, comma 2	Articolo 22
		Articolo 3	Articolo 23, paragrafo 1
		Articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6	Articolo 23, paragrafi 2 e 3
		Articolo 6, paragrafi da 2 a 5	Articolo 24
		Articolo 7	Articolo 25
		Articolo 8	Articolo 26
			Articolo 27
			Articolo 28
			Articolo 29
			Articolo 30
			Articolo 31
			Articolo 32

Mercoledì 16 novembre 2011

Direttiva 91/440/CEE	Direttiva 95/18/CE	Direttiva 2001/14/CE	Presente direttiva
		Articolo 9	Articolo 33
		Articolo 10	Articolo 34
		Articolo 11	Articolo 35
		Articolo 12	Articolo 36
		Articolo 13	Articolo 38
		Articolo 14, paragrafi 1 e 3	Articolo 39
		Articolo 15	Articolo 40
		Articolo 16	Articolo 41
		Articolo 17	Articolo 42
		Articolo 18	Articolo 43
		Articolo 19	Articolo 44
		Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3
			Articolo 45, paragrafo 4
		Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 45, paragrafo 5
		Articolo 21	Articolo 46
		Articolo 22	Articolo 47
		Articolo 23	Articolo 48
		Articolo 24	Articolo 49
		Articolo 25	Articolo 50
		Articolo 26	Articolo 51
		Articolo 27	Articolo 52
		Articolo 28	Articolo 53
		Articolo 29	Articolo 54
		Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 55
		Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 56, paragrafo 1
		Articolo 31	Articolo 57
Articolo 12			Articolo 58
Articolo 14 bis		Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 59
			Articolo 60
			Articolo 61
			Articolo 62
Articolo 11		Articolo 34	Articolo 63
Articolo 11 bis		Articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 64

Mercoledì 16 novembre 2011

Direttiva 91/440/CEE	Direttiva 95/18/CE	Direttiva 2001/14/CE	Presente direttiva
Articolo 10, paragrafo 9		Articolo 38	Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67
	Articolo 17	Articolo 39	Articolo 68
Articolo 16	Articolo 18	Articolo 40	Articolo 69 Allegato I
Allegato II		Allegato II	Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V
	Allegato	Allegato I	Allegato VI Allegato VII Allegato VIII
		Allegato III	Allegato IX Allegato X

Giovedì 17 novembre 2011

Ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata ***I

P7_TA(2011)0508

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

(2013/C 153 E/42)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0494),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0292/2010),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 27 gennaio 2011 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 ottobre 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per la pesca, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0163/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 64.

⁽²⁾ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 47.

Giovedì 17 novembre 2011

P7_TC1-COD(2010)0257

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 novembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 / del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1255/2011).

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

Ai sensi dell'articolo 9, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della PMI durante il periodo 2011-2013 è fissata a 40 000 000 EUR. Tale dotazione si compone di 23 140 000 EUR da imputare al bilancio 2011 senza ricorrere al margine disponibile della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale, di un importo di 16 660 000 EUR, comprensivo di una dotazione per l'assistenza tecnica, inserito nel progetto di bilancio e accettato dal Consiglio nella sua lettura del bilancio 2012, e di un ulteriore importo di 200 000 EUR per l'assistenza tecnica da iscrivere nel bilancio 2013.

A tal fine, potrebbe essere necessario modificare il bilancio 2011 per creare la nomenclatura necessaria e iscrivere gli stanziamenti nella riserva. I bilanci adottati per il 2012 e 2013 potrebbero dover includere gli importi corrispondenti a tali esercizi.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio non escludono la possibilità di prevedere atti delegati nei programmi futuri oltre il 2013 sulla base di pertinenti proposte della Commissione.

Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare *

P7_TA(2011)0509

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(2013/C 153 E/43)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0072),
- visto l'articolo 7 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0077/2011),
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0360/2011),

Giovedì 17 novembre 2011

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo di riferimento privilegiato indicato nella proposta legislativa non sia compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (QFP); prende atto della proposta della Commissione⁽¹⁾ di sottoporre a revisione l'attuale QFP sulla base dei punti 21-23 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽²⁾ (All), al fine di tenere conto dei fondi aggiuntivi non previsti per ITER per gli anni 2012-2013; è disposto ad avviare negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio utilizzando tutti i mezzi previsti dall'All, in modo da raggiungere rapidamente un accordo sul finanziamento del programma di ricerca Euratom entro la fine del 2011; rammenta la sua opposizione a ogni forma di redistribuzione a carico del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁽³⁾ prevista nella summenzionata proposta della Commissione;
3. invita la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La progettazione e l'attuazione del programma quadro (2012-2013) dovrebbero basarsi sui principi di semplicità, stabilità, trasparenza, certezza del diritto, coerenza, eccellenza e fiducia, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Il miglioramento della sicurezza nucleare e, se del caso, gli aspetti legati alla protezione, dovrebbero avere la priorità, dati i possibili effetti transfrontalieri degli incidenti nucleari.

⁽¹⁾ COM(2011)0226.

⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 3**Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) L'iniziativa industriale europea per il nucleare sostenibile (ESNII) ha per obiettivo la diffusione tra il 2035 e il 2040 di reattori a neutroni veloci di quarta generazione con ciclo del combustibile chiuso. Essa segue tre linee di sviluppo tecnologico e comprende quattro grandi progetti: il prototipo ASTRID (refrigerato a sodio), il modello sperimentale ALLEGRO (refrigerato a gas), il dimostratore ALFRED (refrigerato a piombo) e, per la stessa tecnologia nell'ambito delle infrastrutture di supporto, l'impianto di irraggiamento da neutroni veloci MYRRHA (refrigerato a piombo-bismuto).

Emendamento 4**Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)**

(6 ter) Nell'ambito del settimo programma quadro Euratom (2007-2011) sono state avviate tre grandi iniziative europee di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia nucleari. Si tratta della piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, SNETP), della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico (Implementing Geological Disposal Technology Platform, IGDTP) e dell'iniziativa multidisciplinare europea sulle dosi ridotte (Multidisciplinary European Low-Dose Initiative, MELODI). Le iniziative SNETP e IGDTP corrispondono entrambe agli obiettivi del piano SET.

Emendamento 5**Proposta di decisione
Considerando 6 quater (nuovo)**

(6 quater) In considerazione dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima in Giappone a seguito del terremoto e dello tsunami dell'11 marzo 2011, è necessario un ulteriore lavoro di ricerca nel campo della sicurezza della fissione nucleare al fine di assicurare i cittadini dell'Unione circa il fatto che la sicurezza degli impianti nucleari con sede nell'Unione continua a soddisfare i più alti standard internazionali. Tale lavoro ulteriore richiede un aumento della dotazione di bilancio per la fissione nucleare.

Emendamento 6**Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)**

(9 bis) Un accordo su ulteriori finanziamenti a favore di ITER basati unicamente su storni di margini inutilizzati del quadro finanziario pluriennale (QFP) nel 2011, senza alcuna riassegnazione di stanziamenti dal Settimo programma quadro di ricerca dell'Unione europea (2007-2013) al programma quadro (2012-2013), permetterebbe una rapida adozione del programma nel 2011.

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 11

(11) Le conclusioni del Consiglio sulle competenze necessarie nel settore nucleare, adottate nella riunione del 1° e 2 dicembre 2008, riconoscono che è essenziale mantenere una formazione di livello elevato in tale settore all'interno dell'Unione.

(11) Le conclusioni del Consiglio sulle competenze necessarie nel settore nucleare, adottate nella riunione del 1° e 2 dicembre 2008, riconoscono che è essenziale mantenere una formazione di livello elevato, **e condizioni di lavoro idonee**, in tale settore all'interno dell'Unione.

Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) La Commissione, il Consiglio europeo, il Consiglio e gli Stati membri devono avviare un processo inteso a modificare il trattato Euratom, rafforzandone le disposizioni relative ai diritti di informazione e di co-legislazione del Parlamento europeo per quanto riguarda la ricerca Euratom e le questioni di protezione ambientale, al fine di facilitare, tra l'altro, le future procedure di bilancio.

Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 16

(16) La presente dovrebbe istituire, per tutta la durata del programma quadro 2012-2013, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(16) La presente dovrebbe istituire, per tutta la durata del programma quadro 2012-2013, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII). **Al fine di iscrivere il programma quadro (2012-2013) nel QFP per gli anni 2012 e 2013, sarà necessario modificare quest'ultimo aumentando il massimale della rubrica 1a. Se all'interno del QFP 2011 non sono disponibili altri margini trasferibili al 2012 e 2013, è opportuno mobilitare lo strumento di flessibilità, come previsto al punto 27 dell'AII.**

Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Per il QFP 2014-2020 le risorse finanziarie destinate al progetto ITER dovrebbero essere fissate per l'intero periodo di programmazione, in modo che un eventuale superamento dei costi rispetto alla quota dell'Unione, fissata a 6 600 000 000 EUR per il periodo di costruzione di ITER, la cui ultimazione è programmata per il 2020, sia finanziato al di fuori dei massimali del QFP ("delimitazione dei fondi").

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 18

(18) La dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante ai fini di ottenere reciproci benefici. Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe essere aperto alla partecipazione di paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, ed essere altresì aperto, a livello di progetti e sulla base del vantaggio reciproco, alla partecipazione di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

(18) La dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante ai fini di ottenere reciproci benefici. Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe **pertanto, da un lato**, essere aperto alla partecipazione di paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, ed essere altresì aperto, a livello di progetti e sulla base del vantaggio reciproco, alla partecipazione di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. **Dall'altro lato ciò significa anche che, in particolare per quanto concerne il progetto ITER, i partner internazionali dovrebbero rispettare pienamente i loro obblighi finanziari.**

Emendamento 12
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

1. Il programma quadro 2012-2013 persegue gli obiettivi di carattere generale stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera a), del trattato e contribuisce alla creazione dell'Unione dell'innovazione fondata sullo Spazio europeo della ricerca.

1. Il programma quadro 2012-2013 persegue gli obiettivi di carattere generale stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera a), del trattato, **ponendo in particolare l'accento sulla sicurezza e la protezione nucleari e sulla radioprotezione**, e contribuisce alla creazione dell'Unione dell'innovazione fondata sullo Spazio europeo della ricerca.

Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il programma quadro (2012-2013) contribuisce all'attuazione del piano SET. Le sue azioni dovrebbero tenere conto dei piani di ricerca strategica delle tre esistenti piattaforme tecnologiche europee per l'energia nucleare: SNETP, IGDP e MELODI.

Emendamento 14
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

L'importo massimo per l'esecuzione del programma quadro 2012-2013 è pari a **2 560 270 000 EUR**. Tale importo sarà ripartito come segue (in EUR):

L'importo massimo per l'esecuzione del programma quadro 2012-2013 è pari a **2 100 270 000 EUR**. Tale importo sarà ripartito come segue (in EUR):

Emendamento 30
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

— ricerca sull'energia da fusione **2 208 809 000**;

— ricerca sull'energia da fusione **1 748 809 000**; **tale importo comprende i fondi necessari per proseguire il programma JET a Culham**;

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 16**Proposta di decisione****Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2**

— fissione nucleare e radioprotezione 118 245 000;

— fissione nucleare, **in particolare sicurezza, miglioramento della gestione dei rifiuti nucleari** e radioprotezione, 118 245 000;**Emendamento 17****Proposta di decisione****Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1**

— attività nucleari del CCR 233 216 000.

— attività nucleari del CCR **in materia di sicurezza nucleare, protezione ambientale e smantellamento** 233 216 000.**Emendamento 18****Proposta di decisione****Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di accordi contrattuali che riducono il rischio di mancata esecuzione nonché la redistribuzione dei rischi e dei costi nel tempo.

Emendamento 19**Proposta di decisione****Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

1 bis. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative accessorie alla ricerca nucleare vera e propria, in particolare per quanto concerne gli investimenti in capitale umano e adeguate condizioni di lavoro e le azioni volte ad affrontare il rischio di carenza di personale qualificato nei prossimi anni.

Emendamento 20**Proposta di decisione****Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione realizzano una revisione delle qualifiche professionali, della formazione e delle competenze nel settore nucleare nell'Unione, il che fornisce una panoramica della situazione attuale e consente di individuare e mettere in atto soluzioni adeguate.

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 21**Proposta di decisione****Allegato I – parte I.A – sezione 3 – punto 2**

Un programma mirato nei settori della fisica e della tecnologia per lo sfruttamento del progetto JET (Toroide europeo comune) e di altri dispositivi di confinamento magnetico valuterà le tecnologie specifiche fondamentali per ITER, consoliderà le scelte del progetto e preparerà la messa in esercizio di ITER.

Un programma mirato nei settori della fisica e della tecnologia per lo sfruttamento del progetto JET (Toroide europeo comune) e di altri dispositivi di confinamento magnetico (**compresi possibili nuovi esperimenti da realizzare e operare in parallelo a ITER**) valuterà le tecnologie specifiche fondamentali per ITER, consoliderà le scelte del progetto e preparerà la messa in esercizio di ITER.

Emendamento 22**Proposta di decisione****Allegato I – parte I.B – sezione 1 – Obiettivo**

Stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, potenziando in particolare la sicurezza, l'efficienza nell'uso delle risorse e il rapporto costi/benefici dell'energia nucleare, garantendo un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

Stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, potenziando in particolare la sicurezza, l'efficienza nell'uso delle risorse e il rapporto costi/benefici dell'energia nucleare, garantendo un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti. **Occorre prestare particolare attenzione ai rifiuti nucleari a vita lunga in sede di smantellamento di sistemi antiquati.**

Emendamento 23**Proposta di decisione****Allegato I – parte I.B – sezione 3 – punto 5**

Sostegno finalizzato al mantenimento e **all'approfondimento delle competenze scientifiche e delle capacità umane per garantire la disponibilità nel lungo termine di ricercatori e di personale dipendente adeguatamente qualificato nel settore nucleare.**

Sostegno **continuo** finalizzato al mantenimento e **allo sviluppo del personale qualificato necessario per conservare l'indipendenza nucleare dell'Unione e assicurare costantemente la sicurezza nucleare a livelli sempre più elevati. È fondamentale mantenere competenze in campo nucleare in seno all'Unione per quanto riguarda la radioprotezione e lo smantellamento di impianti nucleari, dato che l'energia nucleare svolgerà un ruolo chiave nel mix energetico dell'Unione, tra l'altro nelle attività di smantellamento e di gestione dei rifiuti radioattivi a vita lunga.**

Emendamento 24**Proposta di decisione****Allegato I – parte II – sezione 2 – punto 2**

A tal fine è essenziale sviluppare conoscenze, abilità e competenze affidabili, indipendenti e all'avanguardia dal punto di vista scientifico a sostegno delle politiche dell'Unione nei settori **della sicurezza dei reattori e dei cicli del combustibile** e della sicurezza e dei controlli nucleari. **Il supporto (orientato al cliente) alle politiche dell'Unione insito nella** missione del CCR sarà **integrato** da un ruolo proattivo nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca in forma di attività di ricerca di elevata qualità in stretto contatto con l'industria e altri organismi e di sviluppo di reti con istituzioni pubbliche e private degli Stati membri.

A tal fine è essenziale sviluppare conoscenze, abilità e competenze affidabili, indipendenti e all'avanguardia dal punto di vista scientifico a sostegno delle politiche dell'Unione nei settori della sicurezza e dei controlli nucleari. **La** missione del CCR sarà **integrata** da un ruolo proattivo nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca in forma di attività di ricerca di elevata qualità in stretto contatto con l'industria e altri organismi e di sviluppo di reti con istituzioni pubbliche e private degli Stati membri. **Il suo ruolo di fornitore di informazioni al pubblico sarà rafforzato.**

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 25**Proposta di decisione****Allegato I – parte II – sezione 3 – punto 3**

3. Sistemi di protezione nucleare: attività per contribuire all'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di metodi per il controllo degli impianti per il ciclo del combustibile, l'applicazione di un protocollo aggiuntivo comprendente il campionamento ambientale e controlli integrati e la lotta alla sottrazione di materie nucleari e radioattive destinate al traffico illecito anche grazie alla scienza forense in campo nucleare.

3. Sistemi di protezione nucleare: attività per contribuire all'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di metodi per il controllo degli impianti per il ciclo del combustibile, l'applicazione di un protocollo aggiuntivo comprendente il campionamento ambientale e controlli integrati e la lotta alla sottrazione di materie nucleari e radioattive destinate al traffico illecito anche grazie alla scienza forense in campo nucleare. **È necessario impiegare gli strumenti migliori per il controllo di tutte le attività nucleari civili, tra cui le operazioni di trasporto o localizzazione dello stoccaggio di tutti i materiali radioattivi.**

Emendamento 28**Proposta di decisione****Articolo II – introduzione – paragrafo 1 bis (nuovo)**

La gestione del finanziamento europeo per la ricerca dovrebbe basarsi maggiormente sulla fiducia e la tolleranza al rischio nei confronti dei partecipanti in tutte le fasi dei progetti, garantendo nel contempo la rendicontabilità, con norme dell'Unione flessibili che possano adattarsi meglio, se del caso, alle diverse normative nazionali vigenti e alle prassi contabili riconosciute.

Emendamento 29**Proposta di decisione****Allegato II – introduzione – paragrafo 1 ter (nuovo)**

È necessario trovare un equilibrio tra la fiducia e il controllo, tra l'assunzione di rischi e i pericoli che i rischi comportano, per garantire una buona gestione finanziaria dei fondi dell'Unione destinati alla ricerca.

Emendamento 26**Proposta di decisione****Allegato II – punto 2 – lettera a – punto 1**

Sostegno a progetti di ricerca condotti da consorzi composti da partecipanti provenienti da diversi paesi, finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti o risorse comuni per la ricerca. Le dimensioni, la portata e l'organizzazione interna dei progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento trattato. Le dimensioni dei progetti possono variare dalle azioni di ricerca mirate su piccola o media scala fino ai progetti integrativi che mobilitano volumi significativi di risorse in vista del conseguimento di un obiettivo definito. Le attività a sostegno della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori saranno incluse in piani di lavoro dei progetti.

Sostegno a progetti di ricerca condotti da consorzi composti da partecipanti provenienti da diversi paesi, finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti o risorse comuni per la ricerca. Le dimensioni, la portata e l'organizzazione interna dei progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento trattato. Le dimensioni dei progetti possono variare dalle azioni di ricerca mirate su piccola o media scala fino ai progetti integrativi che mobilitano volumi significativi di risorse in vista del conseguimento di un obiettivo definito. Le attività a sostegno della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori saranno incluse in piani di lavoro dei progetti. ***Vi saranno incluse anche le attività di normalizzazione.***

Giovedì 17 novembre 2011

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 27**Proposta di decisione****Allegato II – punto 2 – lettera a – punto 3**

Sostegno alle attività finalizzate al coordinamento o al sostegno della ricerca (collegamento in rete, scambi, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, contributi durante la fase di costruzione di una nuova infrastruttura ecc.) o alla promozione dello sviluppo nelle risorse umane (ad esempio, collegamenti in rete o istituzione di programmi di formazione). Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte.

Sostegno alle attività finalizzate al coordinamento o al sostegno della ricerca (collegamento in rete, scambi, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, **partecipazione agli organismi di normalizzazione**, contributi durante la fase di costruzione di una nuova infrastruttura ecc.) o alla promozione dello sviluppo nelle risorse umane (ad esempio, collegamenti in rete o istituzione di programmi di formazione). Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte.


<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 153 E/19	Integrazione della prospettiva di genere nei lavori del Parlamento europeo Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo (2011/2151(INI))	143
2013/C 153 E/20	Lotta contro la pesca illegale a livello internazionale Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE (2010/2210(INI))	148
2013/C 153 E/21	Iran - Casi recenti di violazioni dei diritti umani Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sui recenti casi di violazioni dei diritti umani in Iran	157
2013/C 153 E/22	Egitto, in particolare il caso del blogger Alaa Abdel Fatah Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'Egitto, in particolare sulla vicenda del blogger Alaa Abd El-Fattah	162
2013/C 153 E/23	Necessità di accesso ai servizi di emergenza del 112 Dichiarazione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla necessità di accesso ai servizi di emergenza del 112	165

III Atti preparatori


PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 15 novembre 2011

2013/C 153 E/24	Coordinamento delle garanzie che sono richieste alle società (articolo 54 TFUE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))	166
	P7_TC1-COD(2011)0011 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)	167
2013/C 153 E/25	Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio ad eccezione degli articoli 10 e 11 *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))	167
2013/C 153 E/26	Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio per quanto concerne gli articoli 10 e 11 *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))	168




2013/C 153 E/27	Accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del trasporto aereo *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, sulla conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))	169
2013/C 153 E/28	Accordo su uno spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Georgia *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))	169
2013/C 153 E/29	Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))	170
2013/C 153 E/30	Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (azioni indirette) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))	171
2013/C 153 E/31	Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)) P7_TC1-COD(2010)0251 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 / del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)	176 177
2013/C 153 E/32	Statistiche europee sulle colture permanenti ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD)) P7_TC1-COD(2010)0133 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	177 178
2013/C 153 E/33	Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (azioni dirette) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))	178
2013/C 153 E/34	Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))	183



Mercoledì 16 novembre 2011

2013/C 153 E/35	<p>Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanda</p> <p>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD)) 188</p> <p>ALLEGATO 190</p>	188
2013/C 153 E/36	<p>Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanda</p> <p>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD)) 190</p> <p>ALLEGATO 192</p>	190
2013/C 153 E/37	<p>Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanda</p> <p>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/020 IE/Construction 43, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0618 – C7-0314/2011 – 2011/2253(BUD)) 192</p> <p>ALLEGATO 194</p>	192
2013/C 153 E/38	<p>Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria</p> <p>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich - Oberösterreich, presentata dall'Austria) (COM(2011)0579 – C7-0254/2011 – 2011/2199(BUD)) 194</p> <p>ALLEGATO 196</p>	194
2013/C 153 E/39	<p>Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grecia</p> <p>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, presentata dalla Grecia) (COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD)) 197</p> <p>ALLEGATO 199</p>	197
2013/C 153 E/40	<p>Marchio del patrimonio europeo ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD)) 199</p>	199



2013/C 153 E/41

Spazio ferroviario europeo unico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)) 200

P7_TC1-COD(2010)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 novembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) ⁽¹⁾ 201

ALLEGATO I 255

~~ALLEGATO II~~ 255

ALLEGATO III 256

ALLEGATO IV 257

~~ALLEGATO V~~ 260

ALLEGATO VI 261

ALLEGATO VII 262

ALLEGATO VIII 263

ALLEGATO IX 267

ALLEGATO X 268

ALLEGATO XI 269

ALLEGATO XII 270

Giovedì 17 novembre 2011

2013/C 153 E/42

Ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)) 274

P7_TC1-COD(2010)0257


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 novembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 / del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata 275

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 275

2013/C 153 E/43

Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE)) 275



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

